DIFESA DELLA BOLLA
AUCTOREM FIDEI

IN CUI SI TRATTANO

LE MAGGIORI QUESTIONI, CHE HANNO AGITATA IN QUESTI TEMPI LA CHIESA.

OPERA

DEL P. M. FILIPPO ANFOSSI

DELL' ORDINE DE' PREDICATORI

DEDICATA

A SUA EMINENZA REVERENDISSIMA

IL SIGNOR CARDINALE

GIUSEPPE SPINA

ARCIVESCOVO DI GENOVA



TOMO III.



IN ROMA

1816

PRESSO CARLO MORDACCHINI

Con Approvazione.

VALENTINIANUS III.

Et erat quidem ipsa sententia (Leonis M.) per Gallias, etiam sine imperiali sanctione, valitura. Quid enim tanti Pontificis auctoritati in Ecclesias non liceret? Sed nostram quoque praeceptionem haec ratio provocavit . . . . . Sed illis omnibusque (Episcopis) pro lege sit, quidquid sanxit, vel sanxerit Apostolicae Sedis auctoritas.

Cod. Theodos. Novell. lib. 1. tit. XXIV.

LETTERA XIV.

RESPONSIVA ALLA UNDECIMA
DEL DOTTOR LE PLAT.

ARGOMENTO.

I. *Condanna del* Trattato Teologico-Dogmatico ec. sulle Indulgenze. II. *Conformità della dottrina del Sinodo con quella di Lutero*. III. *Dottrina del Concilio di Trento sulle Indulgenze*. IV. *Mutazione di Disciplina*. V. *Censura della Prop. 40. conforme alla dottrina del Veronio, e di San Tommaso*. VI. *Anche Monsig.* Bossuet *è contrario alla dottrina del Sinodo*. VII. *Si risponde all' esempio dell' Incestuoso di Corinto, e alle commendatizie de' Martiri, e de' Confessori*. VIII. *Vero oggetto delle Indulgenze*. IX. *Le Indulgenze quali si ammettono da Pio VI. ammesse da Concilj anche Ecumenici*. X. *Se sia di fede; che l' Indulgenza è la remission della pena*. XI. *Risposta ai pretes abusi delle Indulgenze*. XII. *Indulgenze in cui si concede l' assoluzione da pena, e da colpa*. XIII. *Vera idea delle Indulgenze secondo il senso, e lo spirito della Chiesa*. XIV *Tesoro delle Indulgenze*. XV. *Quanto sia ragionevole e giusta la condanna della Prop. 41.* XVI. *Anche i meriti, e le soddisfazioni dei Santi entrano nel Tesoro delle Indulgenze*. XVII. *Indulgenze applicabili a Defunti. Condanna della Prop. 42.* XVIII. *Tavolette delle Indulgenze, e Altari Privilegiati. Condanna della 43. Prop. del Sinodo*.

I.

Una più seria meditazione sul Decreto del Concilio di Trento, da cui comincia la vostra lettera avrebbe potuto disingannarvi. In virtù di esso la

Sacra Congregazione dell' Indice proibì l' anno 1753. 27. Febraro il libro Francese intitolato = *Traité Theologique Dogmatique, et Critique*, = di cui si è vestito in gran parte uno Scrittore Italiano, e l' ha riprodotto in Pistoja l' anno 1786. Un Giojello così prezioso, e tanto più pregevole agli uomini del Partito, perchè condannato da Roma, avea tutto il merito di essere inserito fra gli Opuscoli interessanti stampati in Pistoja, e proposto dal Sinodo ai Preti della Diocesi per loro istruzione sulle Indulgenze. Così è avvenuto nel Tomo XI. di detti Opuscoli, e nella Sess. VI. §. 16.

II.

Da questa infetta sorgente hanno appresa que' Parrochi e Voi con loro l' erronea dottrina sulle Indulgenze; o piuttosto l' estensore del Sinodo, che l' ha proposta; quando non vogliasi andar più avanti fino a Lutero. Infatti ci fa sapere il Santo Martire Giovanni Fischero Vescovo Reffense, che fra le altre maniere, onde si studiava Lutero di restringere l'autorità data da Cristo a S. Pietro con quelle parole. *Quodcumque solveris etc.* una si era il dire, che il Successor di San Pietro null' altro si può arrogare da quelle parole, se non che di rimettere in virtù di esse le pene imposte dai Canoni. *Rursum ex hoc restringere molitur: quod Petri Successorem affirmat, nihil amplius ex iis verbis arrogari sibi posse, quam quod horum auctoritate pœnas per Canones inflictas tollere queat.* Ponete accanto di queste parole quelle del Sinodo, in cui si dice = *L' indulgenza nella sua precisa nozione non è, se non che la remissione di una parte di quella penitenza, che veniva dai Canoni stabilita ai peccatori* = e giudicate poscia voi stesso quanto si rassomiglia la dottrina di Lutero a quella del Sinodo presa dal Trattato Storico-Dogmatico-Cri-

tico dell' Abbate Palmieri, e trasfusa nel *Catechismo sulle indulgenze* stampato in Colle. Questo solo avrebbe dovuto atterrir voi, e tutti quelli, che con aria di superiorità, e di disprezzo riguardano coloro, che difendono la vera dottrina della Chiesa definita dal Papa contro del Sinodo, e suoi Fautori.

III.

Infatti che cosa c' insegna nel Decreto da voi addotto il Concilio di Trento? Egli c' insegna come di Fede, e voi stesso lo confessate *alla pag.* 388.

1. Che il potere d' accordar le Indulgenze è stato dato alla Chiesa da Gesù Cristo.

2. Che la Chiesa ha fatto uso di questo potere fino dai primi secoli.

3. Ch' essendo saluttevolissimo a Cristiani l'uso delle Indulgenze, e approvato dai Santi Concilj, si dee conservar nella Chiesa.

4. Che coloro i quali dicono, che sono inutili, e che la Chiesa non ha il poter d' accordarle, meritano di essere scomunicati.

In virtù de' primi due Articoli è di Fede, che ha avuta la Chiesa fin da principio, e ha avuta da Cristo la podestà di accordar le indulgenze. Vi era adunque fin da principio l' oggetto di una tal podestà; tanto più se la Chiesa ne ha fatto uso fino da primi secoli: ma non vi erano fin da principio le canoniche penitenze, le quali non furono introdotte, che verso la metà del terzo secolo. Dunque non potevano esser l' oggetto di quella podestà, che lasciò Cristo alla sua Chiesa. Dunque l' Indulgenza nella sua precisa nozione non può essere la remission di una parte di quella penitenza, che venne in seguito stabilita dai Canoni. Così rispondeva a Lutero il Santo Martire Giovanni Fischero, così rispondo a Voi, e a tutti i vostri seguaci. *Et hoc itidem longissime*

dissidet a vero; quod vel inde constare potest, quia priusquam Canones illi fuissent conditi, Petrus hanc potestatem accepit a Christo. Non ergo propter Canones, qui nondum instituti fuerant, hac Petrum auctoritate donavit Christus. (ibi) Non aggiunge è vero il Fischero, ch'era questa una Eresia, perchè ha scritto prima del Tridentino, come forse avrebbe aggiunto se scritto avesse dopo di esso. Se l'Indulgenza non è altro, che la remissione di una parte della penitenza, che restava a farsi prima di ricevere l'assoluzion dalla colpa; ne seguirebbe, che l'indulgenza è uno effetto dell'Autorità, con cui la Chiesa ha stabilito a se stessa le regole, e i Canoni pel buon governo de' figli suoi: e non di quella podestà divina, che ha avuta immediatamente da Cristo, come vien definito dal Tridentino.

Inoltre in virtù del terzo, e del quarto articolo surriferito è di Fede, che l'uso delle Indulgenze è salutevolissimo al popolo Cristiano, ed è stato approvato dai Sacri Concilj, e dee ritenersi nella Chiesa di Dio. Ma la Chiesa non prescrive più a peccatori suoi figli le penitenze stabilite dai Canoni; anzi essendo stato proposto nel Concilio di Trento di rimettere in pratica le antiche Stazioni o pubbliche penitenze, i PP. di quel Concilio non han creduto ben fatto di aderirvi. Dunque non han creduto, che l'Indulgenza nella sua precisa nozione fosse una remissione della penitenza prescritta dai Canoni, altrimenti avrebbero contraddetto a se stessi, ordinando per una parte doversi ritener l'uso delle Indulgenze siccome utilissime al popolo cristiano, e approvate dai Sacri Concilj, e ricusando per l'altra di rimettere le canoniche penitenze, senza di cui non vi può essere secondo voi la vera indulgenza. In una parola: è di Fede, che vi fù sempre fin da principio, e vi è al presente, e vi sarà fino al fine de' Secoli

nella Chiesa la podestà, e l'uso delle Indulgenze: ma non vi fù da principio non vi è al presente, e forse non vi sarà più in avvenire l'Ordine della Canonica penitenza. Dunque l'Indulgenza nella sua precisa nozione, non fù, non è, e non può essere la diminuzione della penitenza prescritta dai Canoni prima di ammettere i peccatori alla riconciliazione.

IV.

Perchè possiate sentir meglio la forza di questo argomento, dovete riflettere, che la Chiesa ha potuto cambiare, e ha cambiata di fatto la sua disciplina in due punti, in cui il Sinodo fa consistere l'Indulgenza, cioè in quello della Canonica penitenza, e in quello del tempo della riconciliazione de' peccatori. Sì l'uno, che l'altro è evidente dalla pratica odierna, e costante di tutta la Chiesa, la quale non è meno assistita nel suo governo dallo Spirito Santo di quel, che fosse l'antica. Essa non esige più, che si premetta la soddisfazione alla riconciliazion de' suoi figli: ma tosto che vede il peccatore abbastanza disposto, e pentito delle sue colpe, gli accorda subito l'assoluzione, e chiunque ha preteso di asserire; che la „ pratica di assolver „ subito i penitenti ha rovesciato l'ordine della pe- „ nitenza; e che l'ordine di premettere la soddisfazio- „ ne all'assoluzione, non è stato introdotto dalla „ polizia e dalla istituzion della Chiesa: ma dalla „ Legge medesima, e dalla prescrizione di G. Cri- „ sto, così esigendo la natura della cosa: „ è stato condannato dal Rom. Pontefice Alessandro III.; siccome fu condannato dal Concilio di Toledo confermato da Sisto IV. chiunque asserisce con Pietro d'Osma, che i Penitenti non devono essere assoluti, se non adempita la penitenza, che fu loro ingiunta. Ora se l'Indulgenza altro non fosse;

che l' anticipazione dell' assoluzione prima d' aver compiuto l' intero corso della Canonica penitenza, quale sarebbe il vantaggio, che secondo il Tridentino ritrarrebbe dalle Indulgenze il popolo Cristiano? Niuno, o quasi ninno; se dir non vogliamo piuttosto, che sarebbero perniciosissime. Imperciocchè quel, che ancor manca all' adempimento della Canonica penitenza, e che si supplisce colla Indulgenza, o è necessario a soddisfare la Giustizia Divina per la pena dovuta a peccati commessi, o nò. Se non è necessario; perchè ingiungerlo e differir tanto tempo il benefizio dell' assoluzione a coloro, che la dimandano? Se è necessario, e non è compensato dalla Indulgenza: Dunque l' uso di questa non solo non è salutevolissimo a penitenti come ha deciso il Tridentino; ma è anzi perniciosissimo, perchè li rimette a soddisfare nel purgatorio tra pene acerbissime quella pena temporale, a cui avrebber potuto soddisfare in pochi anni, e con poche mortificazioni sopra la terra. Se poi l' Indulgenza, abbreviando il tempo prefinito all' assoluzione, rimette al penitente il debito della pena temporale, la quale corrisponde a quel tempo, in cui avrebbe dovuto adempire la Canonica penitenza prima di essere assoluto, allora l' Indulgenza nella sua precisa nozione non è più una sola abbreviazione del tempo stabilito dai Canoni per la riconciliazione de' peccatori, ma una vera remissione della pena temporale a' lor falli dovuta, dopo d' averne ottenuta nel Sacramento l' assoluzion della colpa.

V.

Per la qual cosa il Rom. Pontefice Pio VI. ha proscritta a ragione la predetta proposizione del Sinodo come „ temeraria e falsa, e ingiuriosa a meriti di „ G. Cristo: quasi l' Indulgenza oltre la remissione „ della pena Canonica, non giovi ancora a rimettere

,, la pena temporale dovuta alla giustizia divina per ,, gli peccati attuali da noi commessi. ,,

Ma poichè più, che quella del Papa a voi piace l'autorità del Veronio; sappiate che Pio VI. non ha detto nè più nè meno di quel, che dice il Veronio sulla professione della Fede Cattolica di Pio IV. da lui illustrata colle Scritture, e coi Padri. L'Articolo 56. è concepito in questi termini = *Credimus cum Sacra Scriptura Indulgentiarum potestatem a Christo in Ecclesia fuisse relictam, earumque usum esse salutarem*. L'Articolo, come vedete, non è punto diverso da quello, che insegna delle indulgenze il Tridentino, ora eccovi ciò, che soggiunge su quest' Articolo Francesco Veronio; pag. 86. Edit. Venet. an. 1786. *Antiqua Concilia pro qualitate peccati pœnitentiæ tempus constituerunt, quod etiam ex variis causis abbreviarunt. Illæ autem pœnitentiæ non tantum imponebantur ad satisfactionem Ecclesiæ* (eccovi la pena Canonica, di cui parla il Sinodo) *sed insuper pro compensatione pœnæ temporalis pro peccatis ferendæ* (eccovi la remissione della pena temporale dovuta a' peccati commessi, di cui parla nella sua Censura il Papa) *Quapropter fatentibus Protestantibus esse in Ecclesia potestatem remittendi pœnas pro peccatis temporales, omnino dicendum est eas pœnas per Indulgentias remitisse; Cujus non obscura extant vestigia in processu Apostolico quando dicit 1. Chor. 2. 10. Cui autem aliquid donastis, et Ego: nam et ego quod donavi, si quid donavi, propter vos in persona Christi*: Ecco i Protestanti meno lontani dalla dottrina Cattolica di Voi, e del Sinodo.

Ma prima ancor del Veronio e di Pio VI. ha preveduta la dottrina del Sinodo e condannata l'Angelico Dottor S. Tommaso dato da Dio alla Chiesa per combattere tutti gli errori, e passati e futuri. Egli adunque ci fa sapere, ch' eranvi a giorni suoi di co-

loro, i quali insegnavano, che l' Indulgenza non giova a sciogliere il peccatore dal reato della pena, che secondo il giudizio divino gli è dovuta nel Purgatorio; ma a scioglierlo solamente dalla obbligazione, con cui l'obbliga il Sacerdote a qualche pena, o da quella, a cui è obbligato dai Canoni. Questa, come vedete, è la stessa sentenza del Sinodo condannata siccome falsa e temeraria dal Papa. Vediamo ora quale ne è il giudizio, che ne ha fatto tanti anni prima quel Santo Dottor della Chiesa. Ma questa opinione, Egli dice, non sembra vera: *sed hæc positio non videtur vera*, perchè contraria espressamente alla podestà data da Cristo a San Pietro dicendogli, che quanto sarebbe da lui rimesso sopra la terra, lo sarebbe parimente nel Cielo. Onde la remissione, che vale quanto al foro della Chiesa, vale ancora quanto al foro di Dio.

Oltre di chè accordando la Chiesa cotesta Indulgenze, verrebbe a nuocer piuttosto, che a giovare a penitenti; perchè li rimetterebbe a pene più gravi, come son quelle del Purgatorio; assolvendoli cioè dalle penitenze ingiunte. Epperò si dee dire piuttosto, che le Indulgenze valgono e quanto al foro della Chiesa, e quanto al giudizio di Dio e alla remission della pena, che resta ancora dopo la contrizione, e la confessione, o sia stata imposta, o nò, che è quello appunto, che dice nella sua Censura il Papa. *Et ideo aliter dicendum quod valeat et quantum ad forum Ecclesiæ, et quantum ad judicium Dei, et remissionem pœnæ residuæ post contritionem, et confessionem, sive sit injuncta, sive non*. Così S. Tomm. *Quasi Indulgentia præter nudam remissionem pœnæ Canonicæ, non etiam valeat ad remissionem pœnæ temporalis, pro peccatis actualibus debitæ apud Divinam justitiam*. Così Pio VI. Per vostro maggior disinganno vi fo sapere, che il Veronio e riferisce alla pag. 151. ed approva questa sentenza

medesima di S. Tommaso, *subscribimus tamen iis quæ addit S. Thomas loco citato Supplementi etc.* dal che è palese, quanto sia falso, che il Veronio nella sua Regola di Fede sia favorevole al Sinodo, come da voi si pretende.

VI.

Non vi è punto più favorevole il Ch. Mons. Bossuet, che trar vorreste a tutto costo nel vostro partito: Ecco com'Egli ne parla nella Sesta Parte del suo Catechismo Lezione IX.

,, D. Che cosa c' insegna la Chiesa sulle Indul-
,, genze? ,,

,, R. Che la Chiesa ha ricevuta da Cristo la pode-
,, stà di accordarle, e che l' uso ne è salutevolissimo
,, al popolo Cristiano. ,,

,, D. Perchè le Indulgenze devono riputarsi così
,, salutevoli? ,,

,, R. Perchè sono stabilite a fine di mitigare il
,, rigore delle pene temporali dovute al peccato. ,,

Lo stesso Egli dice nella celebre sua Esposizione della Dotrrina Cristiana ,, Allorchè la Chiesa aven-
,, do riguardo al fervore de' penitenti, e ad altre
,, opere buone, ch' ella loro prescrive, rimette qual-
,, che cosa della pena, che è loro dovuta, questa
,, si dice Indulgenza ,, Non è discorde da questo in altri luoghi delle sue Opere, nè mai neppur per ombra dà indizio di credere, che l' Indulgenza non consista in altro, che nella remissione delle penitenze Canoniche. (ved. il Trattato delle Indulgenze ec. esposto da un Religioso de' PP. Predicatori pag. 22. Ven. 1801.)

Anzi per poco, che trattenuto vi foste a leggere attentamente le parole del Bossuet, che precedono quelle da Voi citate, avreste dovuto convincervi, che Egli non parla della pena prescritta dai Cano-

ni prima di accordare a pubblici peccatori l'assoluzione; ma di quella, che resta ancora dopo il perdono della colpa da scontarsi o nella vita presente o nella futura, come fu definito dal Tridentino. ,, E' cosa giusta Egli dice, e insieme per noi salutare, ,, che Iddio rimettendoci il peccato colla pena eterna, che avevamo meritata, richieda da noi qualche pena temporale per contenerci nel dovere, ,, acciocchè uscendo troppo presto da legami della ,, giustizia, non ci abbandoniamo a una temeraria confidenza, abusando della facilità del perdono. ,,

,, Per soddisfare adunque a questa obbligazione ,, siamo soggetti ad alcune opere penose che adempier dobbiamo in ispirito di umiltà, e di penitenza, e questa è la necessità di quelle Opere ,, Satisfattorie, che ha obbligato la Chiesa antica ad ,, imporre a penitenti le pene, che si chiaman Canoniche. ,,

,, Quando ella dunque impone a peccatori delle ,, opere penose e difficili, e ch' essi le prendono a ,, fare con umiltà, questo si chiama soddisfazione; ,, e quando avendo riguardo al fervore de' penitenti, o ad altre buone opere, che loro prescrive, rimette qualche cosa della pena per esse dovuta, questo si chiama Indulgenza. ,,

Eccovi tutto il testo del Bossuet, da cui è palese, ch'egli non parla di quelle pene, o di *quella Canonica penitenza da farsi prima di ricevere l' assoluzion della colpa*, come vuole il Palmieri alla pag. 126., e con esso il Sinodo: era una pena temporale, che restava a scontarsi dopo la remission dell'eterna, una pena soddisfattoria dopo il peccato già perdonato, non una pena preparatoria ad ottenere il perdono; e le canoniche penitenze, che la Chiesa antica imponeva a peccatori suoi Figli, non appartenevano alla Indul-

genza, se non in quanto erano opere soddisfatorie del debito colla Giustizia Divina contratto, e che restava ancora a scontarsi dopo la remission della colpa.

Soggiunge è vero il Bossuet, che il Concilio di Trento non propone altra cosa da credere sopra il punto delle Indulgenze, se non che la facoltà di concederle è stata data alla Chiesa da G. C., e che l'uso ne è salutare: Ma con questi principj appunto son venuto provando finora quanto è temeraria e falsa la dottrina da voi difesa. Aggiunge, che *dee ritenersi un tal uso, ma con moderazione, acciocchè la disciplina Ecclesiastica non venga snervata da una soverchia facilità*. Il che mostra la maniera di dispensar le Indulgenze appartenere alla disciplina. Anche da questo si è provato ad evidenza, che sussistono tuttavia le Indulgenze; benchè più non sussista l'ordine delle Canoniche penitenze. Passa quindi il Bossuet a parlare del Purgatorio, e dice = Quelli ch'escono da questa vita con la grazia e la carità, ma tuttavia debitori delle pene riservate dalla Divina Giustizia, le soffron nell'altra = Ossia adunque, ch'egli parli della soddisfazione, e delle Indulgenze, o del Purgatorio, parla sempre di quelle pene temporali dovute al peccato dopo d'averne ottenuto il perdono, di quelle insomma, di cui dice la Censura del Papa; *quasi indulgentia... non etiam valent ad remissionem pœnæ temporalis peccatis actualibus debitæ apud Divinam Justitiam*.

VII.

Ma voi dite (pag. 301.) che *il Concilio di Trento parla nel suo Decreto delle Indulgenze, seguendo la pratica antica approvata nella Chiesa*, e a provar questa pratica avete di già recato (pag. 392. e 93.) l'esempio dell'incestuoso di Corinto, e le parole del Grisostomo sopra di lui, e le commendatizie dei Martiri, e de' Confessori, in vista delle quali si riammettevano nella

Chiesa i caduti, o sia quelli, che avevano sacrificato agli Idoli nel tempo della persecuzione.

Ma tutto questo o nulla prova, o prova solo contro di voi. Dico che nulla prova; perchè avreste dovuto premetter prima le Canoniche penitenze, a cui soggetti erano e l'Incestuoso, e i Caduti, per poi dimostrare, che queste Canoniche penitenze furon abbreviate, al primo da S. Paolo; agli altri in vista delle preghiere de' Martiri, e de' Confessori. Ma questo nol proverete voi mai; poichè quella dell' Incestuoso non era, che una pura scomunica, la quale nulla ha che fare colle Canoniche penitenze. In fatti S. Paolo non dice a Corinti, che sottomettessero l'Incestuoso alle penitenze già stabilite dai Canoni, ma dice d'avere già data contro di lui la Sentenza di Separazione, e gli invita ad unirsi per eseguirla. E quando comanda loro nella seconda sua lettera cap. 2. di confermare in lui la Carità; cioè di riunirlo al corpo di G. Cristo, come spiega Teodoreto, da cui l'avevano separato per la scomunica; non dice loro, che gli rilascino la penitenza, che ancora gli restava da compiere per essere ammesso nella Chiesa di Dio. Anzi secondo S. Gian Grisostomo, che voi citate mal a proposito in favore del Sinodo: l'Incestuoso aveva già confessato il suo peccato, e fattane la penitenza prescritta; la quale per altro, com'egli dice, non arrivava a compensar tutto il debito da lui contratto colla giustizia divina peccando, e questo, che ancora gli rimaneva fu supplito dalla grazia, e dalla Indulgenza; che è quello appunto, che insegna nella sua Bolla Pio VI.

Quanto alle preghiere de' Martiri, e de' Confessori, in vista delle quali abbreviava la Chiesa la pena di quelli, che eran caduti nella persecuzione di Decio, son venute troppo tardi per provare, che l'Indulgenze altro non sono che la restrizione delle Cano-

niche penitenze. Provano, che la Chiesa ha fatto uso diversamente in varj tempi della podestà di accordar le Indulgenze avuta da G. Cristo, non provano, che questa podestà fosse ristretta alle sole Canoniche penitenze. Per provar questo bisognerebbe provare da prima, che G. Cristo nell'accordare una tale podestà alla Chiesa non ha avuto di mira altro che questo; cosa che non proverete giammai. Imperciocchè i testi delle Scritture, in cui G. Cristo conferì a S. Pietro, e in lui alla Chiesa una tal podestà, sono espressi in maniera, che non ammettono alcuna restrizione. Tali sono quelli Matt. 16. *Tibi dabo Claves etc. et quodcumque solveris etc. Pasce oves meas etc.* Tuttociò adunque, che può ritardare l'ingresso nel regno de' Cieli, tutto ciò, che può essere necessario pel bene spirituale delle Anime, e non le sole Canoniche penitenze cadono sotto la podestà di accordar le Indulgenze.

Dopo di tutto questo vengo a ciò, che voi dite del Tridentino, il quale parla nel suo Decreto delle Indulgenze seguendo la pratica antica, e approvata nella Chiesa. Ma se aveste letto con più attenzione il Bossuet, avreste veduto, che l'amministrazione delle Indulgenze riguarda la disciplina; che il Concilio ivi parla dell'uso, e non della sostanza delle Indulgenze, di cui si tratta nella proposizione del Sinodo. La pratica della Chiesa approvata da Concilj non è stata in ogni tempo la stessa, è stata diversa in varj tempi; ma la sostanza delle Indulgenze, o sia l'oggetto, che ha avuto in vista il Signore nel dare a Pietro la facoltà di accordarle, è stato sempre, ed è, e sarà in avvenire il medesimo. E perchè la Chiesa ha fatto uso in un tempo della sua podestà, in un modo piuttosto, che in un'altro; com'era allora ch'era in uso la Canonica penitenza; non ne siegue, che questa, e non altra ne sia la sua pre-

cisa nozione. Le Canoniche penitenze non cadono sotto le Indulgenze, come concede anche Pio VI., se non in quanto entrano nell' oggetto principale, che ha avuto in vista il Signore nel concederne la facoltà.

Oltre di che, convien riflettere, che non tutti i peccati, nè tutti i peccatori eran soggetti alle pubbliche Canoniche penitenze. Queste furono stabilite per i soli peccati d' Idolatria, d' Omicidio, d' Adulterio, e questi stessi per una volta soltanto in tutta la vita; ma allora solamente quando erano pubblici, e vi era preceduta una pubblica accusa del Reo, come rilevasi dalla celebre Decretale d' Innoc. I. ad Esuperio Vescovo di Tolosa, e da Santo Agostino Hom. 1. *Nos vero a communione prohibere quemquam non possumus, nisi aut sponte Confessum, aut in aliquo sive saeculari, sive Ecclesiastico Judicio nominatum, atque convictum*. I Sacerdoti poi anche rei, anche convinti non erano sottoposti alle pubbliche penitenze stabilite dai Canoni.

E' adunque fuor d' ogni dubbio, che la Canonica penitenza la quale s' imponeva con qualche solennità da Pastori, non era imposta a peccati occulti, ma pubblici; nè la Chiesa obbligava alcuno a infamar se medesimo, e render pubbliche quelle cose, ch' esser potevan di scandolo, e portar la dissensione nelle famiglie; e che non eran soggetti a tai penitenze se non se quelli, che apostatavano dalla Fede, che violavano il talamo conjugale, o rei si rendevano dell' altrui Sangue. Ora è egli da credere, che G. C. nel dare alla sua Chiesa un' autorità, di cui ha fatto uso fin da principio, e il cui uso è salutevolissimo ai Figli suoi, non abbia avuto di mira, che gli adulterj, gli omicidi, gli Apostati de' primi tempi, e abbia voluto abbandonare al rigore di sua giustizia tutti gli altri peccatori, e i suoi Ministri principalmente; e quel-

lo, che era salutevolissimo allora, non può più esserlo presentemente; giacchè non sono più in uso le Canoniche penitenze da rilassarsi, benchè sia forse maggiore il numero degli Apostati degli adulteri degli omicidi? Ognun sa, che ha dato motivo a questo genere di Disciplina l'Eresia de' Novaziani, i quali accusavano di troppa facilità i Cattolici verso di essi, e che la Chiesa, cessato il motivo, ha potuto cambiare, come ha cambiato di fatti la sua disciplina; e ha fatto diverso uso della sua Facoltà nell'accordar le Indulgenze, ritenendo sempre l'oggetto principale di esse.

VIII.

L'oggetto primario delle Indulgenze dev'essere tutto ciò; che può impedir l'uomo dal conseguire il bene spirituale dell'Anima; dev'essere per conseguenza o il peccato, che chiude all'uomo le porte del Cielo; o le penitenze stabilite dai Canoni, prima d'ammetter l'uomo alla riconciliazione con Dio, e colla Chiesa; o la pena temporale, da scontarsi in questa vita, o nell'altra, che resta ancora dopo l'assoluzione del Sacerdote, e la remission della colpa, come fù definito dal Tridentino Sess. XIV. Can. XII. *Si quis dixerit totam pœnam simul cum culpa remitti semper a Deo, satisfactionemque pœnitentium non esse aliam, quam fidem, qua apprehendunt Christum pro eis satisfecisse, Anathema sit.* Ma questo primario oggetto non possono essere i peccati, i quali non si rimettono, che pel Sacramento di penitenza, e in tal caso le Indulgenze non solo sarebbero utili, come fù definito dal Tridentino, ma necessarie alla salvezza dell'uomo: non le sole Canoniche penitenze, perchè invece di essere salutevole il loro uso sarebbe anzi di pregiudizio, come osserva S.Tommaso: in Supplem. q. 25. a. 1. *et præterea Ecclesia per hujusmodi Indul-*

gentias magis damnificaret, quam adiuvaret, quia rimetteret ad graviores pænas scilicet Purgatorii absolvendo a pænitentiis injunctis. Onde non può esser altro l'oggetto primario delle Indulgenze, che il debito della pena temporale colla Giustizia divina contratto, e che resta ancora a pagarsi dopo il perdono della colpa. Laonde non sono i Censori, che per mezzo *di una dottrina Scolastica vogliano allontanarsi dall' antichità, e fare scomparire la giusta nozione delle Indulgenze*. (pag. 394. e 395.) Ma siete voi e il Sinodo, di cui sostenete la causa, che vi siete allontanati dalla antichità Cristiana, e avete cercato di fare scomparire la vera Idea della Indulgenza per sostituirvi l'erronea dottrina dell' empio Lutero, come vi ho fatto vedere di sopra col Santo Martire Giovanni Fischero.

Nè è vero ,, che l' inondazione de' Barbari l' ignoranza de' tempi, lo spirito d' interesse negli Ecclesiastici, e finalmente l' entusiasmo de' Crociati, abbiano rovesciato quest' ordine ammirabile; e ne fecero perdere le giuste nozioni. ,, Niente di tutto questo ha potuto far perdere la giusta nozione delle Indulgenze alla Chiesa; e se ella ha cambiato l' ordine della sua Disciplina, per addattarsi alla circostanza dei tempi, ha avuto tutta l' autorità, e tutto il diritto di farlo; se i Romani Pontefici in vista dei pericoli, dei lunghi viaggi, e delle pene assai maggiori di quelle delle Canoniche penitenze, a cui si soggettavano i Crociati, hanno accordato loro delle maggiori Indulgenze: non è, che ne avesser perduta per questo la vera nozione; ma perchè riguardavano que' pericoli, e quegli affanni, a cui spontaneamente si soggettavano per l' acquisto della Terra Santa, come altrettante soddisfazioni della pena temporale a' loro falli dovuta; ed erano ben più penosi i travagli,

e i pericoli, a cui si esponevano, di quello il fossero le Canoniche penitenze.

IX.

Quello però, che deve confondervi maggiormente si è che la Chiesa anche ne' Concilj generali non ha avuta altra idea delle Indulgenze, che quella, che ne ha data nella sua Bolla Pio VI. Ci assicura Benedetto XIV. nella sua Costituzione *Jam inde a primis annis etc.* che nell' Archivio della Basilica di Santa Maria Maggiore avvi una Bolla di Gregorio IX. in cui si fa menzione delle Indulgenze concedute da Sisto III., che governò la Chiesa dal 432. al 440., allorchè consecrò la detta Basilica dal medesimo rifabbricata. S. Gregorio Magno, come lo attestano Guglielmo d' Autun lib. 4. Sum. Theol. Tract. 6. cap. 9. e S. Tommaso in 4. Sent. Dist. 20. q. 1. a 3. quaestiuncula 2. e Bonifacio VIII. nella sua Bolla *Sublimi Sedis Apostolicæ*. Concedette delle Indulgenze ne' giorni delle Stazioni; Leone III. verso il fine dell' ottavo secolo concedette molte Indulgenze per la Germania, e la Francia, come afferma S. Ludgero nella sua lettera a Suviberto. Sergio II. verso la metà del nono secolo accordò l' Indulgenza di tre anni a quelli, che visitavano la Chiesa di S. Martino *in Montibus* nel giorno della sua Festa. (Vid. Tratt. delle Indulg. e Giubileo pag. 30. e seg.) Tutte queste non erano certamente diminizioni di Canoniche penitenze. Eppure la Chiesa non solo non ha mai reclamato contro di esse, quasi che i Romani Pontefici introducessero una nuova dottrina contraria all' antica, ma l' hanno anzi riconosciuta per vera, e abbracciato con piacere il beneficio dell' Indulgenza, che loro accordava. Quello però, che deve togliervi ogni difficoltà si è, che la pubblicazione, e la predicazione delle Indulgenze della Cro-

ciata fatta da S. Bernardo fu autenticata con molti prodigj dal Cielo, come riferisce nella vita del Santo Goffredo non solo contemporaneo, ma spesso ancora testimonio oculare de' prodigj medesimi: *Evidenter verbum hoc prædicavit, ut in pænitentiam, et remissionem peccatorum iter arriperent, aut liberaturi, fratres, aut suas pro illis Animas posituri; et predicavit Domino cooperante, et sermonem confirmante sequentibus signis, quanta vel numerare, nedum narrare difficile foret.*

,, Il più mirabile si è, che non solo prima del ,, viaggio alla Terra Santa, ma eziamdio dopo il di ,, lui esito infelice provò il Santo d'aver parlato per ,, bocca, e comandamento di Dio. ,, *Accidit autem, ubi primum de ejusdem exercitus dissipatione lamentabilis intra Gallias insonuerat rumor, ut illuminandum Dei Famulo Filium cæcum offerens Pater, multis precibus vinceret excusantem. Et imponens Sanctus puero manum orabat Dominum, quatenus si ab eo verbum prædicationis illius exierat, et predicanti Spiritus ejus affuerat, in illius illuminatione ostendere dignaretur. Dum vero post Orationem Orationis præstolaretur effectus: Quid facturus sum, ait puer, video enim. Attollitur illicò clamor adstantium etc.* Di tali miracoli accennati soltanto in genere da Goffredo, molti ne narra in particolare Filippo Arcidiacono di Liegi, ch'era presente in Germania al Taumaturgo nel lib. 6. della Vita di S. Bernardo (Trattat. ec. p. 33.)

Venendo poi a' Concilj, quel di Clermont nell' Alvernia a cui intervennero 13. Arcivescovi con 205. tra Vescovi, e Abbati approvarono l'Indulgenza con cui Urbano II. condonava le penitenze imposte pe' lor peccati a coloro, che andavano all' impresa di terra Santa = *qui in vera pænitentia decesserint, et peccatorum Indulgentiam, et fructum æternæ mercedis se non dubitent habituros*. Il Lateranense III. accettò volen-

tieri, e approvò l'Indulgenza conceduta a' Prelati, che vi erano intervenuti. Il Lateranense IV. sotto Innocenzo III. emendò varj abusi, ch'eransi introdotti intorno alle Indulgenze, e dice, che erano antichissimi, e antichissimo per conseguenza l'uso di esse. Il Concilio di Costanza accettò umilmente, e con grato animo l'Indulgenza Plenaria, che accordò loro Martino V. nel fine del Concilio. Finalmente il Concilio di Trento, di cui abbiamo di già esaminato il Decreto, dopo d'aver condannati gli abusi, che vi si erano introdotti, e soppresso l'officio de' Questori, che col pretesto delle Indulgenze scandalizzavano i popoli con ingiuste esazion di limosine, comanda che i Vescovi facciano pubblicar le Indulgenze, acciocchè i Fedeli prevalere si possano di questi celesti tesori. *Indulgentias vero, aut alias spirituales gratias, quibus non ideo Christi fideles decet privari, deinceps per Ordinarios locorum adhibitis duobus de Capitulo, debitis temporibus populo prædicandas esse decernit, quibus etiam eleemosinas, atque oblata sibi charitatis subsidia nulla prorsus mercede accepta fideliter colligendi facultas datur, ut tandem cælestes hos Ecclesiæ Thesauros non ad quæstum, sed ad pietatem exerceri omnes vere intelligant.* (Sess. 21. Cap. 9. de Reform.)

Ora tutti quelli, a cui accordò l'Indulgenza nella consecrazione della Basilica di S. Maria Maggiore Sisto III., quelli che intervenivano alle Stazioni di Roma, a cui le concesse Gregorio Magno, quelli, ch'erano sparsi per la Germania, e in Francia, di cui parla Leone III., quelli, che si arrolarono per la conquista di Terra Santa sotto Urbano II. i Vescovi radunati nel Concilio generale di Laterano l'anno 1116., quelli di Costanza sotto Martino V. il popolo, a cui voleva, che si predicassero le Indulgenze il Concilio di Trento, eran forse persone sog-

gette alla Canonica penitenza? Oppure ignoravano esse con tutta la Chiesa radunata in 4. Concilj generali la precisa nozione delle Indulgenze e si lusingavano fuor di proposito di aver parte a que' tesori celesti, di cui parla il Tridentino?

X.

Ma il Tridentino voi dite, non ha definito come di Fede, che l'Indulgenza sia la remission della pena, che resta a' peccati dopo l'assoluzion della colpa; e arrecate a provarlo oltre l'autorità di Maldonato, del Van-Espen, del Suarez, dell' Holden, un lungo tratto di Francesco Veronio nella sua Regola di Fede, di cui fate i più magnifici elogj. Primieramente non è necessario, che sia di Fede la sentenza contraria alla vostra, perchè sia vera e giustissima la condanna, che ne ha fatta Pio VI. Egli non ha detto di essa, se non che *è falsa e temeraria, e già condannata da Leone X.* fra gli errori di Lutero; il quale diceva = art. 19. *indulgentiæ his, qui veraciter eas consequuntur non valent ad remissionem pœnæ pro peccatis actualibus apud divinam justitiam*. So che a questa condanna di Leon X. voi rispondete (*p.* 408.) che malgrado questa condanna, il Concilio generale di Trento ha esaminato i punti, e gli Articoli della dottrina di Lutero, senza, che abbia voluto condannar mai quella del suo Articolo 19., o confermar la condanna di Leon X. Questa, che da voi credesi una spiritosa risposta, e che altri han copiatá da voi, a ben considerarla è una vera insolenza. Anche il Concilio di Firenze ha di nuovo richiamata ad esame, e trattata con molto studio la questione della processione dello Spirito Santo, ch'era stata di già decisa nel Concilio general di Lione sotto Gregorio X., e il Concilio di Trento ha esaminata di nuovo, e decisa la questione sulla comunion de' Fedeli con ambe le spe-

cie, ch'era stata di già definita in qnel di Costanza. Anzi si troverà appena qualche Articolo di Fede esaminato di nuovo, e trattato nel Tridentino, che non fosse stato già definito in altri Concilj anche Ecumenici; Dovrem noi dire per questo che il Tridentino non abbia fatto alcun conto di que' Concilj, e abbia considerata come fallibile la loro autorità?

Ma il Concilio, voi aggiungete non ha voluto condannare l'Articolo XIX., nè confermar la condanna, che fatta ne aveva il R. P. Leon X.

E' facile il comprenderne la ragione. Il Concilio ha supposto, come doveva, leggittima la condanna già fatta dal Papa di quell'Articolo; altrimenti non avrebbe taciuto su questo punto; non potendo permettere, che si spargesse nel popolo una erronea opinione, che avrebbe dato motivo agli Eretici di ostinarsi ne' loro errori. Esso adunque ne ha supposta leggittima la condanna, e se non ha confermato la Bolla di Leon X. su questo punto, non l'ha nè men confermata in tanti altri, che la riguardano; Dovrem creder per questo, che non sieno di fede? In tanto non l'ha confermata, perchè si è creduto inferiore al Papa; e sarebbe stato ridicolo, che avesse voluto confermare la Bolla di quello, da cui il Concilio medesimo chieder doveva, e aspettar la conferma de' suoi Decreti.

Già sapete, che quello delle Indulgenze è stato l'ultimo a trattarsi in quel Concilio, e che le circostanze in cui si trovava, forse non hanno dato luogo a trattarlo in tutta la sua estensione. Finita il dì 11. Novembre 1563. la sessione XXIV. si era fissata la futura sessione pel dì 9. di Decembre: ma essendosi divulgata in Trento il dì 29. Novembre la voce, che il Papa era pericolosamente ammalato, che fu confermata da una lettera del Card. Borromeo, i Legati più non pensarono, che ad ultimare il Con-

cilio per non ritrovarsi nel tempo di Sede vacante. Si riebbe è vero il Pontefice, con tutto ciò, e disiderava egli, e seco anche la maggior parte dei Vescovi, a cui rincresceva di essere lontani dalle lor Sedi, di veder presto ultimato il Concilio. Fra le materie, che restavano ancora a discutersi vi era quella delle Indulgenze. Si era abbreviato il tempo dalla Sessione XXV., e il dì 4. Decembre, che fu l'ultimo di quel Concilio, si agitò fortemente la questione delle Indulgenze, e si distese su questa materia un Decreto, che fu letto il dopo pranzo; e in questo Decreto si contentò il Concilio di definir quello, che non era stato deciso ancora dal Papa. Altrimenti i Protestanti trionfato avrebbero de' loro errori, il primo de' quali, da cui avea incominciato Lutero, e che avea dato motivo a tutti gli altri era quello delle Indulgenze.

Del resto, benchè nel senso del Veronio non sia di Fede, e di Fede Cattolica l'Articolo, di cui si tratta, perchè come tale non è stato proposto dal Tridentino, e non è di Fede secondo lui se non se ciò, che viene proposto da un qualche Concilio Generale; Voi però, che in virtù del 4. Art. della Dichiarazione del Clero di Francia dovete ammettere come di Fede anche le Decisioni del Papa, quando vi concorre il consenso di tutta la Chiesa o radunata o dispersa, dovete credere come di Fede anche gli Articoli decisi dal Papa contro Lutero. Egli li propone come di Fede a tutta la Chiesa, e la Chiesa finora ha accettata con venerazione, e confermata col suo assenso la Bolla di Leon X. *Exurge Domine*. Nulla adunque vi manca, perchè debba credersi come di Fede; tanto più, ch'era stata già condannata dal Concilio Complutense, e confermata da Sisto IV. la sua condanna.

XI.

Nulla dico delle Indulgenze, che avete copiate dal libro dell' Ab. Palmieri, ossia dal Trattato Istorico-Dogmatico-Critico già condannato. Non hanno esse altro fondamento, che la relazione di qualche Viaggiatore, di cui voi stesso dovete essere persuaso, che non merita alcuna Fede. Il solo averle proposte in difesa della vostra sentenza fa conoscere abbastanza la falsità della Causa, che sostenete. Benchè vi siate astenuto dal citar quelle, che ha riprovate nel suo Decreto de' 7. Marzo 1678. il Pontefice Innocenzo XI. non ne siegue, che tutte le altre, di cui non ha fatto menzione, sian vere. Egli le avrebbe rigettate ugualmente, se gli fossero state proposte. Imperciocchè gli uomini, che si abusano delle cose più Sante, si sono abusati talvolta delle Indulgenze per motivi d' avarizia, ed interesse. Questo era stato già preveduto dal Conc. IV. di Laterano Can.62. il quale chiama indiscrete le Indulgenze, che si concedevano da alcuni Prelati, e ne ristringe la facoltà ad un anno nella Dedica delle Basiliche, e a soli 40. giorni nell' anniversario di esse, attestando al tempo stesso, che tale esser soleva la moderazione del Papa, in cui riconosce una pienezza di podestà. *Cum Romanus Pontifex, qui plenitudinem obtinet potestatis, hoc in talibus moderamen consuevit observare.* Anche il Concilio di Trento volle soppressi i Questori, che si servivano delle Indulgenze, e ne pubblicavano delle false, com' eran quelle che assolvevano dalla pena insieme, e dalla colpa, per ottener un maggior numero di Limosine. Quindi comanda a tutti i Vescovi, che ciascuno raccolga gli abusi, i quali si sono introdotti su questo punto nella lor Chiesa; e li riferiscano nel primo Sinodo Provinciale, affinchè inteso anche il parere degli altri Vescovi, se

ne dia subito avviso al Rom. Pontefice, acciò stabilisca Egli colla sua autorità e prudenza quel, che conviene a tutta la Chiesa.

Io scorro, come vedete con piè veloce su questo argomento, e vi rimetto al Trattato delle Indulgenze, e del Giubileo opposto dal P. Scarpazza Domenicano al Trattato Istorico-Dogmatico-Critico stampato prima in Francia, riprodotto in seguito, (a) e inserito nella Raccolta degli Opuscoli Interessanti dal Vescovo di Pistoja. Prima però di chiudere quest' Articolo non devo dissimulare la falsità di quella vostra asserzione (pag. 407.) *Voi vedete Santo Padre, che molti Concilj, e Papi, e saggi Teologi sono affatto d' accordo colla dottrina del Sinodo di Pistoja*. Io non citerò a confondervi, che i Teologi, e il Sinodo di Costanza, e Martino V., che l' ha confermato. Insegnato aveva Wicleffo, che *Fatuum est credere Indulgentiis Papæ, et Episcoporum*. I Teologi di quel Concilio censurarono questa proposizione dicendo: *Ista Conclusio est erronea, et contra bonos mores; ex ista enim sequitur, quod Ecclesia in remittendo erret* (e lo stesso segue della proposizione del Sinodo di Pistoja.) *et consequenter non est verum verbum Christi. Quodcumque ligaveritis etc. Quod nequaquam intelligitur tantum de reatus culpæ remissione, sed etiam de pœnæ remissione*. Questa pena non è certamente la penitenza Canonica, che premettevasi in certi casi alla assoluzion dal peccato: ma la pena temporale, che restava a scontarsi dopo la remission della colpa, o nella vita presente, o nella futura,

(a) Inter alios evitandum judico Libellum Gallicum. *Traitè Theologique, dogmatique, et critique des indulgences, et Jubilès de l' Eglise Catholique* = decreto Cong. Indic. 22. Feb. 1753. prohibitum, quem tamen miramur italico fuisse sermone Pistorii an. 1783. impressum, ac postea. Tom. XI. Collection. Opusc. iterum evulgatum (*Gazzaniga*. *Tom. IX. Dissert. VI. Art.* 1. Nota, (b))

come rilevasi da ciò, che aggiungono gli stessi Teologi, la cui dottrina era quella del Concilio medesimo. *Item sequeretur quod Sponsus Ecclesiæ Universalis, et Sponsi particularium Ecclesiarum suscitantes semen fratris sui Christi ejusdem, et eorum sponsæ priori non possent distribuere de bonis sponsi prioris, scilicet merito passionis ejusdem relictis ad usum sponsæ*. Più ancor chiaramente si rileva dalla dimanda, che per ordine di Martino V. doveva farsi a quelli, ch'erano sospetti della Wicleffiana Eresia: *Utrum credat, quod Papa omnibus Christianis vere contritis, et confessis ex causa pia, et justa concedere possit Indulgentias in remissionem peccatorum*. Qui si parla de' Cristiani veramente contriti, e confessati, dunque si parla di persone, che avevano di già ottenuto il perdono delle lor colpe; e si dice, che a questi, che han già ottenuto il perdono, può per giuste, e pie cause il Papa accordar le Indulgenze in remissione de' lor peccati; dunque ivi non si parla delle Canoniche penitenze, che premettere si dovevano alla assoluzione, ma della pena temporale dovuta a peccati dopo l' assoluzione, e questo si propone da credere come Articolo di Fede. *Utrum credat etc.*

XII.

Resta a dir qualche cosa delle indulgenze che col Gersone voi dite fatue, e superstiziose, e che si accordano per leggerissime cause, e di quelle, in cui si concede l'assoluzione *dalla pena e dalla colpa*.

Ma quanto a questo vi fa sapere Benedetto XIV. lib. 13. de Synodo cap. 18. n. 7. che questa formola deve attribuirsi agli Antichi Questori, che furono la vera causa delle tempeste, che ha sofferte la Chiesa a motivo delle Indulgenze.

Il Card. Cusano Legato Apostolico nell' Allemagna asserisce francamente, che la Santa Sede non ha mai fatto uso di simili Frasi, e se pure vi sono delle In-

dulgenze, in cui si dice, che si accorda la remissione della quarta o settima parte de' peccati, si deve intendere della quarta o settima parte della pena temporale ad essi dovuta. Onde conchiude lo stesso Benedetto XIV. *Si quæ reperiatur Indulgentia superius allatis verbis, seu formulis expressa, prudens Episcopus satis justam sibi esse arbitrabitur causam habendi suspectam illam concessionem*.

Non entrerò a discutere se al valore delle Indulgenze vi sia necessaria una causa proporzionata tanto per parte di chi la dà, come di quello, che la riceve; e che l'opera imposta corrisponda alla qualità dell' Indulgenza concessa. Guglielmo Estio è di questa opinione; ma S. Tommaso Suppl. q. 25. a. 2. *Causa remissionis pœnæ in Indulgentiis non est nisi abundantia meritorum Ecclesiæ, quæ se habet sufficienter ad totam pœnam expiandam; non autem causa remissionis effectiva, est vel devotio, vel labor, vel datum recipientis Indulgentiam; aut causa pro qua datur Indulgentia; Unde non oportet ad aliquid horum proportionare quantitatem remissionis, sed ad merita Ecclesiæ, quæ semper superabundabunt*.

Quanto alle Indulgenze di migliaja di anni risponde il Soto, in IV. Dist. XXI. q. 2. a. 1., *quod hujusmodi portenta nunquam Papa concedere cogitavit; sed quia forsan concessit visitantibus tale hospitale 10. annos, et visitantibus talem Basilicam totidem, et sic pluries, et tandem certam conferentes eleemosynam facit participes illarum gratiarum, illa ratione conficiuntur illa miliaria*. Prima però avea notato quel Saggio Teologo del Tridentino, che *posset homò commisisse centum imo bis centum peccata mortalia, pro quibus reus esset tot annorum pænitentiæ: et quamvis homo tantum vivere nequeat nec decimam partem illius pænitentiæ facere in hoc sæculo, nihilominus in purgatorio secundum æqualitatem justitiæ exigenda est illa pœna, quæ illis omnibus annis responderet*, dal che apparisce non essere nè ridicola, nè assurda l' Indulgenza di cento o mille anni.

XIII.

Ma qualunque sia il numero degli anni, a cui si estende l' Indulgenza, questa non fomenta l' ozio, e la negligenza de' peccatori; ma supplisce soltanto a tutto quello, che o per impotenza, o per debolezza soddisfare non possono per se medesimi. Due cose osservare si devono sù questo punto. Prima, che le Indulgenge sono utili e salutari, come fù definito dal Tridentino, perchè appena si trova fra peccatori chi possa soddisfare per se medesimo interamente alla pena dovuta alla gravezza delle sue colpe, e la Chiesa gli apre o gli presenta i meriti di G. Cristo, con cui soddisfarla, per non essere obbligato a farlo fra pene atrocissime nel purgatorio. L' altra, che col benefizio delle Indulgenze non viene snervato il rigore dell' Ecclesiastica disciplina, ma ci ajuta solo, e c'infiamma a far tutto quello, che per noi si può, colla ferma fiducia, che quanto far non possiamo per l' intera soddisfazion della pena a nostri falli dovuta, vien supplito dalla bontà della Chiesa.

Ecco come ne parla il Cardinale Denoff Vescovo di Cesena nella celebre sua Pastorale approvata dalla Santa Sede Apostolica = La mente della Chiesa nella dispensa delle Indulgenze si è questa, cioè di coadiuvare i suoi figli col benefizio delle Indulgenze, acciò pagar possano il debito, a cui non bastano per se medesimi; ma non intende per questo di esimerli dall' obbligo della legge divina, la qual comanda di far degni frutti di penitenza, o di renderli pigri, e più tardi nell' adempimento delle opere soddisfattorie, che tanto ci vengono raccomandate dalle Scritture, e dai Padri. Per questo il Concilio di Trento ci avvisa non esservi nella Chiesa via più sicura, che esercitarci di spesso nelle opere di penitenza. Questa medesima intenzion della Chiesa viene spesso

inculcata da' Romani Pontefici nelle lor Bolle in cui dicono di accordar le Indulgenze *a quelli, che sono veramente pentiti*, colle quali parole indicar vogliono una seria detestazion d'ogni colpa con una ferma risoluzione di non più ricadervi, e una sincera volontà di soddisfar quanto possono la Giustizia Divina per le colpe commesse. Quando il peccatore è disposto in tal guisa, e fa dal canto suo quanto può, allora la Chiesa qual Madre amorosa accorre in suo ajuto, acciò col beneficio dell' Indulgenza paghi quello che ancor gli resta, se si tratti delle Indulgenze plenarie, e nelle Indulgenze parziali quel tanto di penitenza, che corrisponde al numero degli anni, e de' giorni, per cui viene accordata.

Onde il peccatore non è libero in virtù delle Indulgenze dal soddisfare con opere penali il Signore per le sue colpe; Imperciocchè non è credibile, che la Chiesa dispensar voglia i meriti di G. Cristo contro la sua volontà; ma la volontà espressa di Cristo l'abbiamo in quel comando, *facite dignos fructus pænitentiæ*, cioè, che la penitenza corrisponda al numero, e alla qualità de' peccati. Ora questi frutti di penitenza non consistono in altro, che nella mortificazion della carne, e in altre pene soddisfattorie, come spiega S. Tommaso. Quodlib. 3. q. 12. a. 28. Onde si dee conchiudere, che le Indulgenze non tolgono l'obbligo di soddisfare quanto per noi si può, e non le acquistan coloro, cui manca un tal proposito efficace, e sincero.

Merita di essere udito sù questo punto anche il Card. Gaetano, che fù il primo a sostenere contro Lutero il dogma delle Indulgenze; la cui dottrina non è altra, che quella della Chiesa. Egli adunque così parla nel Trattato delle Indulgenze q. 2. Due ordini convien distinguere di penitenti; gli uni ansiosi di soddisfare da se medesimi per le

lor colpe, gli altri, che neppure vi pensano. I primi chieggono al Confessore d' impor loro delle penitenze, che corrispondano ai loro falli, e sono prontissimi ad adempirle, o le assumono da se medesimi spontaneamente con digiuni, con limosine, con preghiere, e altre opere di cristiana pietà: Gli altri, o vogliono, o abbracciano con piacere una leggerissima penitenza, che sanno benissimo esser minima, e non si curano di soddisfare di più; e questi sono quelli, a cui non giovano le Indulgenze secondo il giudizio di lui. Imperciocchè niuno conseguisce da vero i frutti delle Indulgenze, che è indegno della soddisfazione d' un' altro per la pena, che gli è dovuta: ma tale è colui che ricusa, potendo, di soddisfare per se medesimo; Dunque costui non acquista il frutto delle Indulgenze. Inoltre in qualunque Repubblica bene ordinata, quand' anche vi fosse talora un ragionevole motivo di pagare dal tesoro pubblico i debiti contratti da' Cittadini, indegni sarebbero di un tal sussidio coloro, che possono pagare da se, e ricusan di farlo, *ex eo enim quod possunt de suo solvere, et non curant, indignos se reddunt tali sublevamine.* Se costoro non ne fossero riputati indegni, si fomenterebbe l' altrui indolenza, perchè gli altri stimolati sarebbero dal lor esempio ad una simile negligenza. Ora non appartiene alla legge il fare de' Cittadini poltroni, ma virtuosi.

Essendo adunque la Chiesa stata ordinata da Dio, non è di dovere, che degni si reputino della participazione del Tesoro spirituale que', che son negligenti; poichè verrebbe a snervarsi con questo la soddisfazione penitenziale. Pertanto non giovano le Indulgenze a coloro, che ricusano di soddisfare quanto possono per se medesimi, perchè ne sono indegni; Ma quelli, che sono pronti a soddisfare per se, e soddisfano difatti per quanto possono, costoro sono

partecipi del beneficio delle Indulgenze, che comparte a' suoi figli la Chiesa. Questa amorosa Madre ben sapendo, che il peccatore non può conseguire quella piena e perfetta remission di sue colpe, ch' ebbe già nel battesimo, e ricevere nel Sacramento della penitenza la primiera integrità, e innocenza, che con abbondanza di lagrime, e di sospiri, *sine magnis nostris fletibus et doloribus, divina id exigente justitia, pervenire non possumus*, dopo d' avergli rimessa coll' assoluzione del Sacerdote la colpa, e la pena eterna, gli presenta con una mano il calice della passione, perchè adempia quanto ancor manca alla passione di Cristo in lui, e concorra quanto per lui si può alla espiazione della pena temporale a' suoi falli dovuta: e quando il vede, che è impotente a far di più; allor gli apre il tesoro de' meriti di G. Cristo, e dei Santi, perchè soddisfaccia con essi la Giustizia divina. E questo è il motivo per cui si accordano delle Indulgenze grandissime per piccole opere di Cristiana pietà, perchè si suppone, che colui, che vuol prendere le Indulgenze, o abbia già fatto, o sia per far quanto può di opere buone per soddisfare con esse la Giustizia divina.

XIV.

Ciò, che sono i denari nel Corpo politico della Società, lo sono in una maniera assai più eccellente i meriti di Gesù Cristo nel corpo mistico della Chiesa. Se da quelli si forma il pubblico Erario, e il Tesoro del Regno, onde soccorrere i sudditi ne' lor bisogni, ne nasce da questi il pubblico Erario, o il Tesoro della Chiesa, da cui questa amorosa Madre ritrae tuttociò, che può essere necessario al bene spirituale de' figli suoi. E siccome il Tesoro del regno risulta dai fondi pubblici e dalle cotidiane contribuzioni de' Cittadini; così quel della Chiesa risulta

dai meriti infiniti di G. Cristo, che è il fondo inesauribile d'ogni virtù, e d'ogni merito, e dalle buone opere de' Fedeli, che da questo medesimo fondo ne ricavarono. Sinod. Basileen. Sess. 24. *Decrevit hæc Sancta Synodus . . . affluenter aperire spirituales Thesauros, quos ipse Salvator ascendens in Cælum sibi reliquit*. Per ultimo siccome il pubblico Erario o 'l tesoro del regno non si apre, che a comandi del Rè e non se ne fa alcun uso, che a tenore di quanto egli giudica espediente pel bene de' Cittadini, così il Tesoro spirituale della Chiesa non si apre, che a comandi di quello, che ne è al governo; e non se ne fa, nè può farsene altr' uso, che pel bene spirituale dei figli.

Tale è l' idea, che ce ne danno San Tommaso; (Supl q. 25. a. 1.) Il Papa Clemente VI. nella sua Bolla *Unigenitus*; Leon X. nella sua Decretale spedita in Germania al Card. Gaetano, che vi stava travagliando contro Lutero, e da lui medesimo riferita (in 3. P. S. Thom. q. 48 a. 5.): epperò fra gli Articoli da lui condannati vi è ancor questo num. 17. *Thesauri Ecclesiæ, unde Papa dat Indulgentias, non sunt merita Christi, et Sanctorum*. Per la qual cosa il Santo Padre Pio VI. non poteva a meno di condannare come falsa, temeraria, e ingiuriosa a' meriti infiniti di Gesù Cristo, e dei Santi, e condannata già da gran tempo in Lutero la proposizione del Sinodo di Pistoja, in cui dice: ,, che gli Scolastici terminarono ,, di alterare l' idea delle Indulgenze, e gonfj delle ,, loro sottigliezze inventarono quello strano Tesoro ,, male inteso de' meriti di Cristo e de' Santi, e sostituirono alla chiara idea di assoluzione dalla pe- ,, na Canonica la confusa e falsa di applicazione de' ,, meriti. ,, p. 408.

XV.

Questo periodo copiato letteralmente dal Trattato Istorico ec. delle Indulgenze (p. 152.) e già inserito fra i libri proibiti fino dal 1753., è quello, che prendete a difendere alla pag. 409. Ma chi siete voi, chi è tutto il Sinodo di Pistoja co' suoi Promotori, e Secretarj, e Presidente da venire a confronto con Alessandro de Hales, col B. Alberto M., con S. Bonaventura, con S. Tommaso, con tanti altri insigni uomini e Dottori, che illustrarono per tanti secoli le primarie Università dell' Europa, e quella di Parigi singolarmente, da parlarne con tanta temerità, e disprezzo? Chi siete voi, chi è cotesto Sinodo di Pistoja, co' suoi Secretarj, da chiamare un invenzione della superbia, e sottigliezza degli Scolastici, e chiamare strano, e mal inteso il Tesoro de' meriti di Gesù Cristo e dei Santi insegnato, sostenuto, difeso, e sanzionato da' Romani Pontefici, anche colla pena gravissima della scomunica, e abbracciato, e riconosciuto da tutta la Chiesa? Chi siete voi, chi è cotesto Sinodo di Pistoja da chiamar falsa l' applicazione de' meriti di G. Cristo, e dei Santi, che si fa dal Pontefice colle Indulgenze a confronto del Pontefice stesso, dato da Cristo alla sua Chiesa per Dottore, e Maestro, e di tutti i migliori Teologi, che presero a trattare dello stesso argomento, e che non altronde ripetono il valore delle Indulgenze, che dall' applicazione de' meriti di G. C. e di quelli dei Santi da Cristo medesimo avvalorati? I Teologi del Concilio di Costanza lo dicono espressamente nella condanna della proposizion 42. di Wicleffo. *Fatuum est credere Indulgentias Papæ et Episcoporum*, che G. C. ha lasciato per uso della sua Sposa i meriti della sua passione, da cui si cavano le Indulgenze, o la distribuzione dei beni del celeste suo Sposo.

Ma sentiamone alcuno di questi Scolastici, che *gonfj delle lor sottigliezze alterarono la giusta* idea delle

Indulgenze, *e vi sostituirono la falsa applicazione dei meriti*. Prendiamo fra tutti il loro Principe S. Tommaso. Avrebbe dovuto vergognarsi il Palmieri di chiamar gonfio per le sue sottigliezze questo Santo Dottore, che la Chiesa nel Concilio di Trento ha posto a fianchi delle Scritture, e che accoppiava, vivendo, a una somma dottrina una profondissima umiltà. Il Santo adunque a provare, che le Indulgenze non sono una semplice remissione della pena canonica imposta dalla Chiesa, ma una remissione della pena temporale, che resta ancora a pagarsi dopo la Confessione del Penitente, e l'assoluzione del Sacerdote ragiona così: ,, La ,, ragione poi, per cui valer possono, si è l' unità del ,, corpo mistico in cui molti supererogarono nelle ,, opere di penitenza alla misura de' loro debiti, e ,, sostennero eziandio con pazienza molte ingiuste ,, tribolazioni, per cui poteva espiarsi la moltitudine ,, delle pene, se loro fosse dovuta, de' quali meriti ,, tanta è l' abbondanza, che eccedono tutta la pena ,, dovuta ora a viventi; e principalmente pel merito ,, di Gesù Cristo, il quale, sebbene opera ne' Sacramenti; non è però ne' Sacramenti rinchiusa la ,, sua efficacia, ma eccede colla sua infinità l' efficacia de' Sacramenti. Si è detto inoltre (alla quest. 63. ,, a. 2.) che uno può soddisfare per l' altro. Ma i ,, Santi, in cui sovvrabbondano le Opere di soddisfazione, non fecero tali opere determinatamente ,, per questo, che ha bisogno di remissione, (altrimenti conseguirebbero la remissione senza alcuna indulgenza) ma comunemente per tutta la Chiesa, ,, come dice l' Apostolo, ch'Egli adempiva quello, che ,, mancava delle passioni di Cristo nel corpo suo, che è ,, la Chiesa, a cui scrive (ad Coloss. 1.) e così i meriti ,, predetti sono comuni di tutta la Chiesa. Ora quelle ,, cose, che sono comuni a tutta la moltitudine si ,, distribuiscono a ciascuno di essa secondo l' arbitrio ,, di quello, che presiede alla moltitudine. Laonde

,, siccome alcuno conseguirebbe la remissione della
,, pena, se un altro soddisfacesse per lui ;' così lo
,, stesso avviene, se la soddisfazione di un altro gli
,, venga distribuita da quello, che ha il potere di
,, farlo. ,,

Niente poteva dirsi di più magnifico, e di più sodo di quello, che dice qui S. Tommaso della applicazione de' meriti di Gesù Cristo, e dei Santi. E benchè non faccia uso del termine di *Tesoro*, spiega però in maniera la cosa significata pel nome, che non lascia luogo a dubitarne. Non è però, che non fosse noto a' suoi giorni anche un tal nome. Il Beato Alberto M. suo Maestro, e prima di lui Alessandro di Hales ne parla come di un termine già conosciuto, e reso pubblico nella Chiesa. Cerca Egli come spiegare l' autorità del Pontefice nell' applicazione dell'Indulgenze, perchè il peccato, diceva Egli, dev'esser punito o da Dio, o dall' uomo. Fra le altre maniere, ch'egli adduce, una è la seguente = *Vel potest dici quod Thesaurus Ecclesiæ, qui exponitur pro satisfactione Indulgentiarum, habetur principaliter ex meritis Christi, et maxime illis, quæ meruit in passione* = (ap. il P. Scarpazza pag. 54.) Parla egli adunque del Tesoro de' meriti di G. Cristo, ch' esponevasi nella Chiesa colle Indulgenze, e ne parla come di una cosa a tutti nota, e posta in uso nella concessione delle Indulgenze. E' falso adunque, che Clemente VI. sia stato il primo, come voi dite alla pag. 415., a servirsi del termine di *Tesoro*; siccome è una vera insolenza quella, che aggiungete = *di non essere obbligati per questo a prestargli Fede*. Quand' anche fosse stato il primo a introdurlo nella sua Bolla *Unigenitus*, e dopo di lui Leon X. nella condanna di Lutero, sarebbe meno rispettabile, e men sacro, da che lo ha addottato e ne ha fatto uso il Concilio di Trento? Nel Capo 9. de Reform. Sess. 21. si legge = *Indulgentias vero aut alias spirituales gratias etc. . . . ut*

tandem cælestes hos Ecclesiæ Thesauros non ad quæstum (parla singolarmente delle Indulgenze) *sed ad pietatem exerceri omnes intelligant*. Anche i termini di Consustanziale, e di Transustanziazione eran nuovi a tempi del Concilio Niceno I., e Lateranense IV.; eppure son divenuti la tessera della Fede, e furono condannati coloro, che ardirono di sopprimerli, non che di negarli; come fu condannato Lutero, e Voi, e il Sinodo di Pistoja con lui, perchè ardite di mettere in ridicolo, e di negare il Tesoro, che apre il Romano Pontefice a pro de' Fedeli nella dispensa delle Indulgenze. Siccome il motivo della condanna di quelli si fu, che sebbene fossero nuovi tai nomi; era però antichissimo il dogma significato dai nomi: così il motivo della vostra condanna insiem con Lutero si è, che sebbene non sia antichissimo il termine di Tesoro; e però antichissimo, e nato insiem colla Chiesa il dogma significato pel nome: e v' è anche un fondo di malizia ridicola nel piatir sopra un nome, quando si accordasse la cosa significata.

Nulla crede ora la Chiesa, che creduto non abbia fin da principio del suo nascimento; ma non ne ha fatto in ogni tempo la medesima profession manifesta. A misura, che si son sollevati de' nuovi errori, ha spiegate più chiaramente le sue verità; e ha introdotti de' nuovi termini anche nel Simbolo della Fede per opporli alle novelle Eresie. Così nel Niceno I. vi fu aggiunto il termine di *Consustanziale* contro di Arrio; nel Costantinopolitano I. le parole *In Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem* contro di Macedonio, nel secondo di Lione, e in quel di Firenze la particola *Filioque* contro i Greci Scismatici; e così fu introdotto dai Papi, e addottato in seguito da' Concilj il termine di *Tesoro* contro a' nuovi nemici delle Indulgenze. In fatti qual termine è più opportuno di questo a spiegare quel cumulo infinito di meriti, che

lasciò Cristo alla Chiesa sua Sposa? *Tesoro* non vuol dir altro, che un antica deposizione di cose preziose: Ora qual avvi cosa piu antica, che la redenzione, e la santificazione dell' uomo, che fu ritrovata da tutta l' eternità al dir di S. Paolo, *eterna redemptione inventa*, e per cui Gesù Cristo vien detto l' Agnello ucciso dalla Costituzione del mondo? Qual cosa più preziosa del Sangue e dei meriti dell' Unigenito figliuol di Dio? Per conseguenza qual avvi cosa a cui convenga di più il nome di Tesoro, che a questa?

Ma gli Scolastici voi dite (pag. 414.) *han fatte delle Glosse così ignoranti, così stravaganti, e sì ridicole su questo tesoro, che rendono dispregevoli le nuove Indulgenze*. Non è mio impegno di sostener tutto quello, che han detto, e dir possono su questo punto gli Scolastici, che meritan per altro, che ne parliate con maggiore stima, e maggiore rispetto. Deve bastarvi per tutti il loro Principe S. Tommaso, di cui fa un grande elogio il Morino nel libro medesimo da voi citato. Cap. 21. *Sanctus Thomas de istius Thesauri virtute, et efficacia omnium magnificentissime locutus est, adeo ut huic uni Thesauro confisus rationes omnes valoris Indulgentiarum ab antiquioribus Scholasticis redditas spreverit, et repudiaverit*. In fatti tutta la sua dottrina sulle Indulgenze si aggira su due Cattoliche verità: cioè sulla comunione dei Santi, e sull'obbligo di soddisfare la pena temporale, che resta ancora a pagarsi dopo la remission della colpa; il che fù in seguito definito anche dal Tridentino: nè credo, che queste due Cattoliche verità saranno da voi riposte fra le Scolastiche sottigliezze.

Non contento d' accusar gli Scolastici, passate a insultare il Papa Clemente VI. (p. 415.) perchè nell' invito, che fece a' Fedeli di portarsi a Roma per guadagnar le Indulgenze del Giubileo da lui ristretto a 50. anni, gli assicura, che quand' anche

venissero a morir per istrada, pure acquisteran le Indulgenze, e portate saran le lor anime immediatamente al Cielo. Ma quale assurdo, o quale difficoltà vi può essere, che il Papa computi per tutte le Opere, destinate all' acquisto delle Indulgenze tutti i disagi, e i pericoli del viaggio sino a lasciarvi la vita, pel solo desiderio di entrare a parte de' beni spirituali, che dispensa in quel tempo ai suoi figliuoli la Chiesa? Già si è detto, che l Indulgenza non esclude l' obbligo, che hanno i Fedeli di supplire da se quanto possono ai debiti colla Giustizia divina contratti; e che l'Indulgenza non fa che supplire l'altrui impotenza, e infermità. Ora qual maggiore impotenza, e maggiore infermità, e per consegnenza qual diritto maggiore al sussidio dell' Indulgenza di quello, che lascia la vita fra mille pericoli per conseguirla? Così leggiamo, che fino dall' anno 878. il Papa Giovanni VIII. accordò l' Indulgenza a quelli, che morti erano, o erano per morire nella guerra contro i Pagani.

Posto, che i morti per viaggio nel portarsi a Roma pel Giubileo conseguita avessero l'Indulgenza plenaria, ne veniva per conseguenza, che gli Angeli portar dovessero la lor Anima in Cielo, nè altro ha voluto dire il Papa con quelle espressioni da voi tanto derise. Del resto il comando, che fa agli Angeli Clemente VI. d' introdurre nel paradiso le Anime di coloro, che sebbene morti per viaggio, hanno conseguita però l' Indulgenza plenaria della pena temporale a loro falli dovuta, viene a dire lo stesso, che dice la Chiesa pe'suoi Ministri nel funerale di alcun de' suoi figli con quelle parole = *Subvenite Sancti Dei, occurrite Angeli Domini, suscipientes Animam ejus, offerentes eam in conspectu Altissimi*: nè credo, che voi, o il Giannone da voi citato avrete il coraggio di biasimarla.

Ma è bene udire Clemente istesso, che così parla nella sua Bolla *Unigenitus* ,, Poichè egli (G. C.)
,, fatto da Dio nostra Sapienza, e giustizia, e san-
,, tificazione, e redenzione, non pel Sangue de'Ca-
,, proni, e de' vitelli, ma pel proprio Sangue entrò
,, una volta nel *Sancta* avendo ritrovata la redenzio-
,, ne eterna. Imperciocchè non ci ha redenti con co-
,, se corruttibili d' oro, e d' argento, ma col sangue
,, prezioso di se medesimo Agnello immacolato, di
,, cui non versò una sola goccia sull' altar della Cro-
,, ce, la quale per altro per l' unione del Verbo ba-
,, stata sarebbe alla redenzione di tutto il genere
,, umano; ma si sà che lo ha versato in gran copia
,, come un profluvio così chè dalla pianta de'piedi al-
,, la cima del capo niente di sano in lui si trovasse.
,, Per la qual cosa affinchè non si rendesse vacua,
,, e vana, e infruttuosa una effusione sì grande, ha
,, acquistato un tesoro alla militante sua Chiesa, vo-
,, lendo il pio Padre tesaurizzare a' suoi figli, per-
,, chè sia infinito in tal guisa il tesoro per gli uo-
,, mini, del quale chiunque fa uso, diviene parteci-
,, pe dell' Amicizia di Dio. E questo Tesoro non già
,, riposto nel sudario, o nascosto nel campo, lo ha
,, commesso al B. Pietro, che ha le chiavi del Cie-
,, lo, e a di lui Successori suoi Vicarj in terra, da
,, dispensarsi per la salute de'Fedeli, e applicarlo mi-
,, sericordiosamente ai veri penitenti, e confessi per
,, proprie e ragionevoli Cause ora per la remissione
,, di tutta, or di una parte della pena temporale
,, dovuta a peccati tanto in generale, quanto in par-
,, ticolare, secondo chè giudicheranno essere espe-
,, diente con Dio. ,,

,, Al cumulo del quale Tesoro prestano un ammi-
,, nicolo i meriti della Beata Madre di Dio, e di
,, tutti gli Eletti dal primo Giusto infino all' ultimo;
,, nè si può temere in verun modo, che sia per

,, consumarsi e per diminuirsi non solo per gli meriti ,, infiniti di Cristo, come si è detto, ma ancora perchè quanto è maggiore il numero di quelli, che ,, per l'applicazione di esso divengono giusti, tanto ,, più cresce il cumulo de' meriti stessi. ,,

XVI.

Ai meriti, e alle soddisfazioni di G. Cristo aggiunge il Papa i meriti, e le soddisfazioni dei Santi, ed era ben naturale, che sfuggir non dovessero le vostre Censure. Incominciate dal dire, che questo Tesoro era ignoto a tutta l'antichità, e io torno a rispondervi, che se era ignoto il nome, non era ignota la cosa significata pel nome. Ecco come ne parla Tertulliano divenuto già Montanista nel suo libro *de Pudicitia* verso il fine. Rimprovera egli a' Cattolici l'applicazione de' meriti dei Martiri a quelli, ch' erano sottoposti alla pubblica penitenza pe' loro delitti, e il suo rimprovero è la prova più decisiva della dottrina Cattolica su questo punto. Dopo aver detto, che la podestà di condonare i peccati era personale in Pietro, e non comune a tutta la Chiesa, passa a rimproverare i Cattolici, ch' estendessero ai Martiri una tal podestà, *An tu, et in Martires tuos effundis hanc potestatem?* Imputa loro, che si facessero rinchiudere a bella posta nelle prigioni, per abbandonarsi in preda alla disonestà, e che quindi accordassero i viglietti di remissione, e di pace a quelli, con cui avevan peccato. E' questa una calunnia, ma che serve a provare una certissima verità. Imperciocchè supponendoli già veri Martiri, prosiegue dicendo: ,, Chi mai ha permesso all' uomo di donar quelle cose, che devono riservarsi a Dio, il ,, quale le ha condannate senza scusa ... Si contenti il Martire d'aver purgati i proprj delitti. ,, E' d'uom superbo ed ingrato il volere estendere

„ agli altri ciò, ch'egli ha per somma grazia conse-
„ guito. Chi mai liberò altri dalla morte, fuorchè
„ l'Unigenito Figliuol di Dio? . . . O tu adunque,
„ che lo imiti condonando i delitti, se tu di nulla
„ sei reo, patisci pure anche per me: Ma se sei
„ peccatore, come mai l'oglio della tua lucerna può
„ esser bastevole e a me, e a te? . . . „ *Cum mœchis et fornicatoribus a Martyre expostulas veniam, ipse confiteris ejusmodi crimina non nisi proprio Martyrio diluenda, qui præsumis alieno* . . . Da tutto questo, e da quanto ivi espone più a lungo Tertulliano si vede, che i meriti, e le soddisfazioni dei Martiri da loro offerite a Dio in espiazione, erano riguardate dalla Chiesa come un mezzo valevolissimo per ottenere a penitenti il perdono delle lor colpe, e delle pene, che peccando si meritarono. Anche Origene nella Omelia X. sul Libro de' Numeri dice, che le soddisfazioni, e i patimenti de' Martiri servono alla espiazione del peccato di quelli, per cui sono offerite; ma non servono per l'espiazion della colpa, per cui non v'è, che la morte, e le soddisfazioni di G. Cristo: dunque per la espiazion della pena, che resta ancora dopo il peccato. Nè ciò ha detto a capriccio; ma il prova colle Scritture. *Quomodo autem et filii ejus idest Apostoli et Martyres auferant peccata Sanctorum* (cioè de' Fedeli penitenti) *si poterimus ex Scripturis divinis probare tentabimus*. Che se questo non fosse stato allora il sentimento comune della Chiesa, nè sarebbero stati in silenzio gli antichi Padri, nè avrebbe tacciuto sopra di questo il quinto Concilio Ecumenico ch'esaminò con tutta severità, e condannò per tutt'altro motivo i suoi Libri. Anzi S. Cipriano, nel Trattato *de Lapsis* dice espressamente che posson molto presso il Divin Giudice i meriti, e le opere dei Giusti *Credimus quidem posse*

apud Judicem plurimum valere Martyrum merita, et Opera Iustorum.

E' falso adunque ciò, che voi dite con tanta franchezza, (p. 412.) non essere mai venuto in testa d'alcun Antico un tal sentimento, e pretendete provarlo colle parole di S. Leone nella sua lettera ai Monaci di Palestina, in cui dice, ,, che sebbene ,, sia stata preziosa nel cospetto del Signore la mor- ,, te di molti Santi, pure l'uccisione d'alcuno in- ,, nocente non fù la propiziazione del Mondo. Rice- ,, vettero i Giusti, non diedero le corone ,, Ma per poco, che aveste voluto riflettere sù queste parole, vi sareste senza dubbio convinto, che sono aliene affatto dal nostro argomento. Ivi parla il Santo Pontefice di coloro, che negavano con Eutiche, e con Apollinare la natura umana in G. Cristo, e dice, che sebbene sia stata preziosa agli occhi di Dio la morte di molti Santi; niuno però di loro poteva soddisfare con essa per gli peccati del mondo, e ch' essi non poterono dare agli altri, ma ricevere la corona; ma non parla dell' applicazione dei meriti dei Santi, per cui un membro della Chiesa divien partecipe delle opere soddisfattorie, che soprabbondano ad un altro. Le parole di S. Leone, che precedono le citate da Voi, avrebber dovuto disingannarvi, se lette le aveste con animo men prevenuto: In fatti egli dice = *Quam itaque sibi in hujus Sacramenti præsidio spem relinquunt, qui in Salvatoris nostri corpore negant humanæ Substantiæ veritatem? Dicant quo Sacrificio reconciliati, quo Sanguine sunt redempti? Quis, et qui tradidit semetipsum pro nobis oblationem, et hostiam Deo in odorem suavitatis? aut quod unquam Sacrificium Sacratius fuit, quam quod verus Pontifex Altari Crucis per immolationem suæ carnis imposuit? Quamvis multi Sanctorum etc.*

Quand' anche il nome di Tesoro non fosse noto prima degli Scolastici, come dice il Morino Lib. X. de Poenit. c. 21. non per questo si dee disprezzare, come voi fate, la comune loro sentenza, tanto più, che un solo fra essi, cioè Francesco Mairone, vi si trova contrario, come ivi osserva il Morino, e le sue ragioni non sembran cattoliche, anzi la sua Opinione è prossima all' Eresìa per avviso del Maldonato. De Poenit. p. 370. Quanto al Maldonato medesimo che ha abbracciata l' Opinion del Durando rispondo, che intanto il Durando non ammetteva nel Tesoro delle Indulgenze le sovrabbondanti soddisfazioni dei Santi, perchè come apparisce dal testo da voi citato, non ammetteva nelle opere virtuose dei Santi la doppia ragione di merito, e di soddisfazione, la quale per altro conviene ammettere necessariamente. Quanto al merito sono state senza dubbio da Dio ricompensate pienissimamente; ma per quel, che riguarda la soddisfazione, tutto quello, ch' eccedeva il debito da lor contratto colla Giustizia Divina, entra nel comune erario della Chiesa per sovrana disposizion del Signore. Del resto senza impegnarmi a consultare le Opinioni di quelli, che voi opponete, io vi metto avanti il solo Natale Alessandro, che non era di loro men dotto, e il cui raziocinio è assai più concludente. Egli distingue i meriti dei Santi in quanto entrano nel Tesoro delle Indulgenze, e in quanto servono a conseguirle, o in quanto all' applicazione, che se ne fa. Quanto al primo egli pronunzia apertamente essere un Dogma della Chiesa, che i meriti della Beata Vergine, e di tutti i Santi concorrano al cumulo del Tesoro della passione, e dei meriti di G. Cristo, e lo prova colla Bolla *Unigenitus* di Clemente VI., e dalla condanna degli Articoli di Lutero fatta da Leon X., fra i quali ha condannato giustamente ancor questo = *Indulgentias non pendere ex*

Christi meritis, et Sanctorum. Quanto all'applicazione di essi, dice non essere un dogma, che i meriti dei Santi ci sieno applicati per modo di pagamento; o che le sovrabbondanti soddisfazioni dei Santi, e le passioni dei Martiri entrino nell'Erario spirituale della Chiesa, di cui questa pietosa Madre faccia uso opportunamente per redimere, e soddisfare la pena, di cui siam debitori. Poichè nulla ne dice di questo nella sua Bolla Clemente VI., anzi non sembra, che siasi attenuto alla Opinione degli Scolastici, mentre insegna, che concorrono al cumulo di questo Tesoro i meriti di tutti gli Eletti dal primo fino all'ultimo. Ora siccome non può negarsi, che non tutti gli Eletti abbiano avuto de' meriti sovrabbondanti quelli principalmente, che scontarono i loro debiti nel purgatorio: così non può negarsi, che la Vergine Santissima, la quale non contrasse alcun debito, e tanti altri i quali menarono una vita innocentissima, e penitente, non abbiano fatte delle opere soddisfattorie assai più, che non esigevano i debiti da lor contratti. Sì gli uni, che gli altri somministrano qualche cosa al Cumulo del Tesoro spirituale della Chiesa. Gli uni colle Opere di supererogazione, che han fatte, gli altri colle opere meritorie, le quali presentate a Dio dalla Chiesa il muovono ad applicarci colle Indulgenze il frutto sovrabbondante della passion del Signore. Per la qual cosa benchè i Romani Pontefici abbiano insieme uniti nel Tesoro delle Indulgenze i meriti di Cristo, e dei Santi, non ne siegue però che abbiano considerato e gli uni, e gli altri ugualmente. Tutti i meriti de' Santi derivano da G. Cristo, come loro principio, e sommo Capo, traggono tutto il valore dal prezzo infinito del Sangue suo, sono suoi, e a lui medesimo appartengono; perchè appartengono al suo Corpo, di cui ciascun Santo ne compone le membra. Pertanto come suoi li presenta al divino

suo Padre; e il Padre in grazia di lui gli accetta in qualità di soddisfazione alla sua Giustizia. „ I Santi adunque vi contribuiscono alla manie- „ ra loro, perchè essendo veri membri di Ge- „ sù Cristo, e amici di Dio, e pieni di Carità per „ noi, non si può dubitare, che non cooperino mol- „ to (mediante le loro preghiere, e l' applicazione, „ che ci fa la Chiesa de' loro meriti) alla remissione „ de' nostri peccati, e alla perfetta nostra riconci- „ gliazione con Dio. „ Non è adunque nè confusa, nè falsa, e molto meno una sorgente della prodigalità scandalosa delle Indulgenze l' applicazione dei meriti di Gesù Cristo, e dei Santi, come voi con tanta temerità asserite col Sinodo di Pistoja. p. 416.

XVII.

Qual' ora poi e l' uno e l' altro aggiungete che è ancora più deplorabile, *che questa chimerica applicazione de' meriti siasi voluta far passare ai defunti*, fate conoscere sempre più lo spirito di contraddizione, che vi anima contro alle più sante disposizioni della Chiesa. E poichè ammettete l'autorità di Natale Alessandro, e dite (pag. 417.), che (riportando gli Articoli di Pietro di Osma condannati dall' Arcivescovo di Toledo in un Concilio, siccome Eretici, erronei, scandalosi male sonanti ec. la quale condanna fu confermata da Sisto IV. con sua Costituzione del 1479.) non fa menzione alcuna del sesto, del settimo, dell' ottavo: non volendo (son vostre parole) attribuir senza dubbio il menomo errore a colui, il quale dice, che il Papa non può rimettere le pene del Purgatorio; io non porterò a confondervi, che le parole dello stesso Alessandro. Egli dopo aver detto verso il fine del Capo 1. delle Indulgenze esser Dogma della Chiesa, che i meriti della Vergine Madre di Dio, e di tutti i Santi concorrono al cumulo del Tesoro della passione e dei meriti di G. Cristo, e averlo provato coll' Extravagante *Unigenitus* di Clemente VI., e colla

condanna dell' Articolo decimo settimo di Lutero fatta da Leon X. viene a stabilire nella Regola XV., *che non solo giovano ai vivi, ma anche ai morti le Indulgenze concesse per loro sollievo dal Sommo Pontefice; e a quelli singolarmente, che vengono loro applicate dai Fedeli ancor viventi*: e questo il prova coll' antica consuetudine di tutta la Chiesa, contro di cui il voler disputare è una insolentissima pazzia come scrive a Jannario S. Agostino Ep. 54. olim 118. Lo prova colla Bolla di Sisto IV., che condannò gli errori di Pietro d' Osma, la quale fu confermata da Innocenzo VIII., e da altri Pontefici dopo di lui; e lo prova singolarmente colla Costituzione di Leon X., il quale dopo aver condannato l' Articolo XVII. di Lutero, in cui dice, che *i Tesori, onde il Papa dà le Indulgenze, non sono i meriti di Cristo, e dei Santi*, condanna anche il vigesimosecondo, in cui asserisce, *che le Indulgenze non son necessarie a sei generi di persone, cioè ai morti etc.* Onde a giudizio di Natale non solo si oppone al dogma della Chiesa colui, il quale dice, *che il Papa non può rimettere le pene del purgatorio*: ma è giustissima l' accusa d' Osmismo e di Luteranismo, che ha data al Sinodo di Pistoja, e a voi, che il sostenete, il Romano Pontefice Pio VI.

Anche la Facoltà Teologica di Parigi l' anno 1542. obbligò Francesco Landry Parroco della Chiesa di S. Croce in Parigi sospetto di Luteranismo a sottoscrivere un formolario di Fede, in cui fra le altre verità ebbe a professare ancor questa = *che la pena del Purgatorio vien rimessa per le indulgenze del Papa*. In fatti non avvi alcuna ragione, per cui la Chiesa possa trasferire nei vivi, e non ne' defunti i meriti comuni, su cui si fondano le Indulgenze, come insegna S. Tommaso (Suppl. q. 71. a. X.) Questa dottrina se fosse stata da voi ponderata avrebbe dovuto disingannarvi, e convincervi, che citate mal a proposito quel principio del diritto *Ejus est solvere*

cujus est ligare. Il Papa, che solo accorda le Indulgenze per gli defunti, non ha mai inteso di sciogliere autoritativamente, o per modo di assoluzione le Anime del Purgatorio; ma offre a Dio per mezzo delle Indulgenze i meriti di G. Cristo, e dei Santi, affinchè si muova in vista di essi a sciogliere le Anime dal Purgatorio. Onde anche in questo caso si avvera, che *ejus est solvere, cujus est ligare*.

Due altre cose voi dite in questo luogo (p. 419.) 1. che non è un punto, che appartenga alla Fede Cattolica; se le Indulgenze sieno utili alle Anime de' Defunti. 2. che non sembra che sian comprese nella condanna dell' Artic. 22. fatta da Leon X. quelle parole = *Indulgentiæ nec sunt necessariæ nec utiles mortuis*.

Giacchè ammettete l' autorità, e il giudizio di Natale Alessandro io non farò uso, che delle sue parole contro di voi; Quanto al primo: Dopo aver detto nel Capo 2. che l' utilità delle Indulgenze è un Dogma della Chiesa confermato dalle parole di Gesù Cristo = *quæcumque solveritis etc.* dall' autorità di S. Paolo (*2 ad Chor. cap. 11.*,) dal Concilio Niceno, e da altri Concilj da lui citati; conchiude = Per la qual cosa insegnando la Chiesa, e predicando che le Indulgenze giovan moltissimo a rimettere nel giudizio divino le pene del secolo avvenire, ciò si dee tenere e asserire onninamente. In fatti fra le proposizioni di Pietro d' Osma prima dall' Arcivescovo di Toledo (nel Concilio d' Alcalà) e poi da Sisto IV. proscritte come erronee, e scandalose, aliene dalle verità della Fede, e contenenti una manifesta Eresia, vi è condannata ancor questa *Romanum Pontificem Purgatorii pœnas remittere non posse*. E fra gli Articoli di Lutero condannati da Leon X. siccome eretici, e scandalosi, e falsi, e lesivi delle pie orecchie, e con-

trarj alle Cattolica verità, vi sono ancor questi due. *Indulgentiæ sunt piæ fraudes Fidelium = Indulgentiæ his, qui veraciter eas consequuntur non valent ad remissionem penæ pro peccatis actualibus debitæ apud divinam justitiam.*

Fin qui Natale Alessandro, il quale e v' insegna esser dogma di Fede l' utilità delle Indulgenze applicate a Defunti, che penano nel Purgatorio, e vi convince di falsità dove dite, che non fa alcuna menzione del Sesto Articolo di Pietro d' Osma, per non attribuire errore alcuno, a chi dice, che il Papa non può rimettere le pene del Purgatorio, quando e riporta espressamente lo stesso Articolo sesto, e il riporta per dimostrare, che voi siete erroneo, scandaloso, alieno dalla verità della Fede, e manifestamente eretico, se ardite di sostenere, che il Papa non può rimettere le pene del Purgatorio. Di fatti il Concilio di Trento ha definito (Sess. XXV. Decret. de Purgat.) che le Anime del Purgatorio sono ajutate dai suffragj de' Fedeli, e principalmente pel Santo Sacrificio della Messa, e se lo possono i privati, tanto più dee poterlo la Chiesa, e il Sommo Pontefice che n' è il Capo e dispensatore del celeste Tesoro di essa, applicando loro per mezzo delle Indulgenze le soddisfazioni di Gesù Cristo, e dei Santi.

In fatti la comunione dei Santi è un Articolo contenuto nel Simbolo della Fede, e da questa comunione non possono escludersi senza temerità le pie Anime de' Defunti, che non sono separate per questo dal corpo mistico della Chiesa, ma sono anch'esse sue membra, come insegna S. Agostino lib. 20. de Civ. Dei Cap. 9., e siccome le membra di un corpo accorrono a vicenda in loro ajuto, come dice S. Paolo 1. ad Chor. c. 12. *Pro invicem sollicita sunt membra*: tanto più lo potrà il loro capo, che è il Romano Pontefice con trasferire in loro le soddisfazioni, e i me-

riti degli altri Santi; non essendovi ragione alcuna per cui possa trasferire i beni comuni, e i meriti, su cui si fondano le Indulgenze nei Vivi, e non ne' Defunti, come si è veduto con S. Tommaso.

Quanto al secondo in cui dite, che non sembra, che quelle parole dell'Articolo XXII. di Lutero *Indulgentiæ non sunt necessariæ neque utiles mortuis*, non cadano sotto la condanna di Leon X., lo stesso Natale Alessandro da voi citato avrebbe dovuto illuminarvi. Imperciocchè nella regola XV. cita appunto queste stesse parole per dimostrare, che furono condannati da Leon X. gli errori di quelli, i quali asseriscono, che non giovano a' Defunti le Indulgenze accordate per loro ajuto dal Romano Pontefice. Quello però, che deve confondervi ancor di più si è, che tanto questo, quanto gli altri Articoli relativi alle Indulgenze furono da Lutero medesimo rivocati, come attesta egli stesso presso Giovanni Roffense. *Has propositiones ut dixi, revocavi antea, rogavique, et adhuc rogo omnes Bibliopolas, tum Lectores, ut ea, quæ de Indulgentiis disputata, et scripta a me sunt, exurant*. Desidero, che facciate lo stesso ancora Voi, e facciate con animo sincero, e divoto quello, che ha fatto Lutero con animo finto, e ingannatore. Ma invece avete la temerità di asserire che ,, a torto si attribuisce alla Chiesa universale la falsa ,, opinione, che si può estendere a defunti la chimerica applicazione de' meriti, che questa estensione è un vero abuso; e che il Sinodo ha con ragion rilevato, che sopra un fondamento sì rovinoso abbandonati si sono al furore di moltiplicar le Indulgenze per gli morti; che non son divenute frequenti, che dopo in circa due secoli. ,, pag. 420. Voi dunque chiamate chimerica, e falsa, e un fondamento rovinoso l'applicazione de' meriti di Gesù Cristo, e dei Santi fatta da Romani Pontefici anche a Defunti, la quale secondo il Natale è un

Dogma Ecclesiastico, e prendete a difendere una sentenza condannata in Pietro d' Osma, e in Lutero siccome Eretica, per scandalosa; e di tutto ciò non contento passate a mettere sotto gli occhi di Pio VI. una lunga serie d' Indulgenze, che voi riguardate come apocrife, a convincerlo della urgente necessità di riformare cotali abusi. Ma i Romani Pontefici non han bisogno d' imparare da Voi a riformare gli abusi, che come in molte altre pratiche di pietà, possono essersi introdotti anche in questa, non perchè sia falsa, e chimerica l' applicazione dei meriti; ma per la malizia degli uomini, che spesso abusano delle cose anche più Sante. A quello, che dite quì dell' abuso delle Indulgenze, ho già risposto di sopra al numero XI. a cui vi rimetto; e passo a parlare delle Tavole delle Indulgenze, e degli Altari Privilegiati.

XVIII.

Di questi si tratta nella proposizione 43. condannata come temeraria, e offensiva delle pie orecchie, e scandalosa, e ingiuriosa a' Romani Pontefici, e alla pratica di tutta la Chiesa, per la somma impudenza, con cui il Sinodo inveisce contro le Tavole delle Indulgenze, e gli altari privilegiati. Voi dite, che non è giusta questa censura; Che il Sinodo non fa l' ingiuria alla Chiesa di attribuirle quelle ridicole Tavolette, e non le rimprovera a Pontefici, benchè sieno spesso autorizzate col loro nome.

A provarvi, che è giusta una tale condanna, io non farò, che ripetervi, ciò che rispose l' Arcivescovo di Leopoli alla Nota presentatagli dal Governo il dì 10. Luglio 1787., in cui gli diceva per ordine di sua Maestà, che da indi inanzi non si facesse menzione alcuna delle Indulgenze, la cui virtù si estende alle Anime del Purgatorio, nei Calendarj, o

o Direttorj, o Promulgazioni, e che si sopprimesse del tutto questa non fondata Dottrina nel Catechismo normale, di cui dovea farsi una nuova edizione.

RISPOSTA.

Poichè in questa Ordinazione si dice essere non fondata la dottrina della Chiesa di tutte le Indulgenze, la cui virtù anche alle Anime del Purgatorio si estenda: si dee rispondere con tutta sincerità al Governo, e con quella libertà, che conviene ai veri figli della Chiesa, che è questo un errore contrario alla Fede. Questo errore rinnovato dai Waldesi, da Wicleffo, da Hus, da Lutero, da Calvino, e condannato dai Concilj generali di Laterano, di Lione, di Vienna, di Costanza, e di Trento, riprovato dai Santi Padri Agostino, Girolamo, Cipriano, Bernardino, Antonino, Bonaventura, Tommaso, contrario alle Bolle de' Sommi Pontefici, Pasquale I. Leon M. Sergio I. e IV. Clemente VI. e X., Benedetto XIII. e XIV. si oppone direttamente alla pratica di tutti i Fedeli, e di tutte le Chiese del Mondo, poichè non avvi quasi alcuna Diocesi, in cui non si trovino o le Stazioni di Roma, o gli Altari Privilegiati (principalmente dopo la Costituzione di Benedetto XIII. de' 10. Luglio 1724. *Omnium saluti*). Forsechè potrà dirsi in senso Cattolico, che la Chiesa quella Colonna della Fede secondo S. Paolo, e contro di cui prevalere non possono le porte dell' Inferno giusta le parole di G. Cristo, siasi ingannata per tanti secoli in una materia sì grave? Forsechè riferirsi dovranno ad una non fondata dottrina le Indulgenze, che secondo la regola di Santo Agostino non altronde provengono, che dalla Tradizion degli Apostoli, poichè sono comunissime nella Chiesa,

nè può nominarsi alcun Concilio o Papa, che sia stato il primo a introdurle, ma tutti ne parlano come di cosa usata già da gran tempo, e da Maggiori ricevuta? Forsechè si può esigere senza l' obbrobriosa nota di Eresia, che la Chiesa accomodi in questa materia il senso suo al senso di alcuni Autori privati, e non più tosto, che questi Autori privati sottomettano il senso loro al sentimento, e al giudizio della Chiesa? Finalmente forsechè la Chiesa per tutto il mondo diffusa e consenziente al suo Capo non è un Tribunale perseverante a giudicare qualunque errore, e la regola infallibile della Fede? Pertanto Noi veri figli della Chiesa, e amantissimi sudditi del nostro Principe non possiamo accettare, e salva la coscienza osservare (quanto al proibire la promulgazione delle Indulgenze, e a sopprimere questa dottrina nel nuovo Catechismo da pubblicarsi), cotesta ordinazione, e il potissimo fondamento sù cui si appoggia. (a)

Andreas Philippeschi referens ex Iudicio Archiepiscopali die et anno ut supra etc.

Da questa saviissima risoluzione voi ben vedete, che sebbene non si faccia dal Sinodo una espressa menzione della Chiesa, e dei Papi; con tuttociò va necessariamente a ferire e l' una, e gli altri, epperò il S. Padre Pio VI. l' ha con tutta ragion condannata siccome temeraria, e scandalosa, e inginriosa a Pontefici, ed alla Chiesa.

Ma per meglio intendere quanto sia falsa, e irragionevole la Censura, che Voi fate delle Tabelle, e degli Altari privilegiati, di cui sta scritto = *Quì si libera un Anima del Purgatorio a ciascuna Messa* = convien premettere la dottrina de' Teologi sù questo

(a) Sermoni Istruttivi sopra la Bolla di Pio VI. *Auctorem Fidei* pag. 333. e 334.

punto, e il fine, che si propongono i Romani Pontefici nell' accordar questi Altari. Io prendo e l' una e l' altra dal Trattato delle Indulgenze scritto in confutazione di quello del Abate Palmieri, e che non potrà leggere abbastanza chiunque vuole istruirsi appieno su questa materia. Egli dice adunque quanto alla 1. Che insegnano i Teologi comunemente che essendo Iddio pienamente libero nell' accettare quanto gli offre la Chiesa per soddisfazione delle Anime del Purgatorio, dipende unicamente dal suo beneplacito l' effetto delle Indulgenze a pro dell' Anime stesse: Ma insegnano ancora, che se non è certo, che Iddio accetterà quella plenaria soddisfazione che gli presenta la Chiesa; neppure è certo, che non sia per accettarla. Onde non si può conchiudere, che le Indulgenze nulla giovino alle Anime del Purgatorio. Convien distinguere la virtù dell' Indulgenza in se, dalla sua efficacia attuale; ossia dalla accettazione di Dio. L' Indulgenza ha in se la virtù di sollevare in tutto o in parte, secondo che è parziale, o plenaria le Anime de' Defunti; ha in se la virtù di giovare a viventi, se vien loro applicata: Ma è incerto se Iddio l' accetterà a pro di quell' Anima, per cui viene offerita, giacchè si può sperare bensì, e credere piamente, che il Signore sia per accettarla; ma non è certo, che difatti l' accetterà.

Nè altro è il sentimento de' Romani Pontefici nell' accordare, che fanno l' Indulgenza plenaria applicabile alle Anime del Purgatorio, o il Privilegio ad un Altare determinato, in cui celebrando il Sacerdote libera un Anima dal Purgatorio. Non dicono che questo sia certo; ma che affidati all' infinita misericordia di Dio, e alla podestà data loro di dispensare i tesori della Chiesa anche alle Anime de' Defunti, esibiscono la plenaria soddisfazione, sperando fondatamente, che Egli sia per accettarla a pro di quella, o

di quelle Anime determinate. *Dei misericordia confisi, et quandocumque Sacerdos aliquis . . . pro Anima cujuscumque Fidelium Defunctorum ad præfatum altare celebrabit, Anima ipsa de Thesauro Ecclesiæ per modum suffragii indulgentiam consequatur, ita ut D. N. J. C. suffragantibus meritis a purgatorii pœnis liberetur*. Tale è la formola, di cui si servono i Romani Pontefici nell'accordare tali Indulgenze, da cui rilevasi, che la Tabella non vuol dir altro, se non che celebrandosi la Messa in quell' Altare il Papa offre a Dio tanta quantità degli infiniti meriti di Gesù Cristo, quanta è necessaria per la totale liberazione di quell' Anima, per cui viene offerito il Santo Sacrificio, e confida, che il Signore sia per accettarli, e liberare quell' Anima dal Purgatorio. Così l' intende il Romano Pontefice, così l' intende ogni Fedele; che d' ordinario non si contenta di far celebrare una sola Messa per un Defunto a un qualche Altare privilegiato; ma è sollecito di moltiplicare i sacrificj; nè v' è pericolo per conseguenza, che indi ne venga alcun errore, o falsa idea nella Fede. Che se è vero quel che voi dite con M. Thiers; che in qualche Chiesa di Parigi si fanno dietro l' Altar Privilegiato de' piccoli fuochi artificiali in tempo della Messa, per indicare che in quel momento esce un Anima dal Purgatorio, è una cosa indegna di un luogo e di un tempo sì santo, e mi fa maraviglia, che il Pastore di quella Chiesa non l' abbia punito severamente.

Qualunque sia l' origine degli Altari privilegiati, qualunque il Papa, che è stato il primo a introdurli, sopra di che io non voglio muover questione, qualunque sia l' Indulgenza o temporale, o perpetua, che hanno annessa, voi non potete ignorare, che i Papi non hanno mai inteso con questo di assicurare i Fedeli, che celebrandosi per un Defunto una Messa

su quell' Altare sia liberata la sua Anima dal Purgatorio, ma di offerir solamente dei meriti di G. Cristo e dei Santi quanto è necessario per liberarla, se piacerà al Signore di accettarli. Voi stesso apportate (pag. 431.) le parole del Breve, che ho citate poc' anzi ancor io, benchè abbiate ommesse quelle parole, *Dei misericordia confisi*, da cui si rileva la vera intenzion de' Pontefici, i quali parlando delle Indulgenze applicate a Defonti, si son sempre dichiarati, che le accordavano non per modo di assoluzione, ma per modo di suffragio solamente. Ciò stando: non vedo come possiate con tanta franchezza asserire ,, che il Papa ci assicura, che dicendo la ,, Messa a un Altare privilegiato, si acquista un In- ,, dulgenza, in virtù della quale l' Anima per cui ,, si dice, è libera interamente dalle pene del Pur- ,, gatorio tosto, che sarà detta ,, (pag. 432.). Con facilità vi concedo, che non sappiamo per quanto tempo ha Iddio stabilito di lasciare quell' Anima nel Purgatorio, e che non abbiamo alcuna prova, che sia per liberarnela per l' applicazione del Sacrifizio celebrato sull' Altare privilegiato: ma dovete accordarmi ancor Voi, che forse è quello il mezzo, che ha stabilito per liberarnela, che l'Indulgenza annessa al Sacrificio celebrato su quell'Altare, non solo è giovevole a Defunti, ma in se valevole a liberare quell' anima dal Purgatorio. Tutta l' incertezza sta per la parte di Dio, di cui non sappiamo, se sia per accettarla, o nò a sconto della pena temporale alla sua giustizia dovuta. Così uno, che ha un suo Amico schiavo, o prigioniero tra gl' Infedeli, offre una somma conveniente per liberarnelo; la somma in se considerata è bastevole: ma perchè abbia il suo effetto, bisogna, che sia accettata dal Principe, che il tiene suo schiavo. Ma perchè è incerto se questo Principe sia per accettarla o nò: dovrà l' amico tra-

lasciar d'esibirla? Nò certamente; perchè dee quanto può, procurarne la libertà. Lo stesso avviene delle Indulgenze applicate a Defunti. In somma non si sa se Iddio sia per accettarla; ma non si sa nemmeno, se sia per non accettarla; epperò non dobbiamo dal canto nostro tralasciar cosa alcuna, che sia valevole per liberarneli. Questo è quello, che fanno i Romani Pontefici, quando aprono il Tesoro spirituale della Chiesa, e autorizzano i vivi a farne parte *per modo di suffragio* a Defunti. Che il possano è palese. Imperciocchè, se può ciascuno di sua privata autorità soccorrere per modo di suffragio le Anime del Purgatorio colle proprie sue soddisfazioni, tanto più dee potere il Sommo Pontefice di pubblica autorità soccorrerle per via di suffragio del comune Tesoro delle soddisfazioni di Cristo, e dei Santi. Tutta la difficoltà adunque si riduce a sapere, se Iddio le accetterà, o nò a favore dell'Anima, per cui vengono offerite, e questo è ciò, che insegnano, e il Veronio, e l'Holden da voi citati (p. 434. e 435.), e che vi ho già conceduto. Ma questa incertezza non dee ritenerci dal fare dal canto nostro quanto possiamo per sovvenirle.

,, Ma la Misericordia di Dio, voi dite (pag. 433.) ,, sarà ella più attaccata a una Messa, che ad un'al- ,, tra, a certi tempi, e a'certi giorni, che ad altri; ,, a un altare piuttosto, che a un altro secondo che ,, piacerà al Papa ,, La misericordia di Dio non è attaccata nè agli altari, nè ai tempi, ma al Santo Sacrificio, che è uguale in tutti o sia che si celebri in un tempo, e sopra un altare, o sia che si celebri in un altro. Ma la misericordia di Dio, che ha detto, che avrebbe sciolto in Cielo quello, che Pietro e i suoi Successori sciolto avessero sopra la Terra, e che gli ha fatti con questo Depositarj, e Custodi del pubblico Erario, o del Tesoro spiritual della Chie-

sa; lo ha autorizzato altresì a presentarle tanti meriti di questo Tesoro, quanti son necessarj alla liberazione di una o più Anime de' Trapassati. Ella non si è obbligata per questo ad accettarli ogni volta, ma allora soltanto che giudicherà opportuno secondo i disegni della sua Provvidenza; che poi si apra questo Tesoro in un tempo piuttosto, che in un altro; questo lo ha lasciato alla disposizione de' Rom. Pontefici, i quali sono assistiti da Dio nell' esercizio della lor Podestà a vantaggio di tutto il Gregge, e non son tenuti ad accordare a tutti gli altari un tal privilegio, nè a tutte le Messe sì fatte Indulgenze. Voi chiudete la vostra lettera con un lungo tratto di quella di S. Agostino a Januario: ma è affatto fuor di proposito. Ivi parla il Santo di alcune Consuetudini particolari, quì si tratta di una Consuetudine di tutta la Chiesa, come avete veduto poc' anzi. Ivi si tratta di Consuetudini introdotte da alcune private persone, *propter nonullarum vel Sanctarum, vel turbulentarum personarum scandala devitanda*. Quì si tratta di consuetudini introdotte dalla pubblica Autorità, e in cui non avvi pericolo alcuno di scandalo; come abbiamo osservato. Finalmente ivi si tratta di cose piene di presunzione, e di superstizione, come sarebbe il toccare col piede la terra fra i primi otto giorni dopo il battesimo: Quì si tratta di cose fondate sopra due dogmi della Chiesa, come sono la Comunione dei Santi, e l'applicazione de' meriti di G. Cristo alle Anime del Purgatorio; e se in questo i Romani Pontefici abusati si fossero, e si abusassero della lor Autorità, la Chiesa, o congregata, o dispersa non avrebbe tacciuto, nè l'avrebbe approvato, nè fatto: ma si vede anzi, che l'approva, e lo fa, dunque non avvi, e nella istituzione degli Altari privilegiati, e nelle Tabelle, che li denotano, cosa alcuna, che sia contraria alla Sana dottrina, e alla antica Consuetudine

della Chiesa. Se volevate far uso dell'autorità di Santo Agostino dovevate prenderla dall'altra sua lettera a Jannario; in cui dice = *Illa autem, quæ non scripta, sed tradita custodimus, quæ quidem toto terrarum orbe observantur, dantur intelligi, vel ab ipsis Apostolis vel plenariis Conciliis, quorum est in Ecclesia saluberrima Auctoritas commendata atque statuta retineri, sicuti quod Domini passio et Resurrectio, et Ascensio in Cælum, et Adventus de Cælo Spiritus Sancti anniversaria solemnitate celebretur. Et si quid aliud tale occurrerit, quod observatur ab universa, quacumque se diffundit Ecclesia.* Ep. olim. 118. Fra queste cose, che si osservano da tutta la Chiesa, incominciando da quella di Roma, che è Madre e Maestra di tutte le altre, vi è l'uso degli Altari Privilegiati, e dell'applicazione del Sacrificio per un Anima determinata sulla fiducia, che in virtù dell' Indulgenza, che vi è annessa, sia il Signore per liberarla dal Purgatorio, come avete veduto dalla risposta data dall' Arcivescovo di Leopoli al suo Governo.

Per ultimo voi dimandate al Papa la sua paterna benedizione, ma, perchè abbia il suo effetto, fa di mestieri, che imitiate l'esempio di Lutero, di cui avete seguito gli errori: fa di mestieri, che rivochiate con lui tutte queste proposizioni, che preghiate tutti i Libraj, e tutti i Lettori a consegnare alle fiamme quanto scritto avete, e disputato delle Indulgenze. Fatelo con animo più sincero, e divoto di quello il fece Lutero, e allora proverete i benefici influssi della paterna benedizione del Santo Padre.

Sono ec.

LETTERA XV.

RESPONSIVA ALLA DUODECIMA DEL DOTTOR LE PLAT

ARGOMENTO.

I. Origine de Casi riservati. Dottrina di Lutero condannata dal Concilio di Trento. II. Lettera del Vescovo di Pistoja. Errori, che vi si contengono. III. La Riserva dei Casi non è un legame indiscreto. Condanna della Prop. 44. *Risposta al Le Plat. IV. Diritto de' Vescovi di riservarsi i Casi, che credono opportuni per la loro Diocesi! V. Riforma del Rituale Diocesano. Prop.* 45. *contraria al Tridentino, e ingiuriosa al Papa. VI. La Scomunica, è la pena maggiore della Chiesa. Non si fonda sulle parole,* Dic Ecclesiae ec. *Non è una pena esteriore soltanto. Condanna della Prop.* 46. *VII. Conformità della Dottrina del Sinodo con quella di Lutero condannata dal Papa. VIII. Scomuniche, che s' incorrono* ipso facto. *Condanna della Prop.* 47. *Antichità di esse... IX. Scomunica* Latae Sententiae *fulminata dai Concilj Lateranensi II. e III. contro quelli, che fanno violenza ai Chierici, o si usurpano i beni Ecclesiastici. X. Come sia contumace colui, che fa un azione, a cui è annessa la Scomunica* ipso facto. *XI. Fine, che si propone la Chiesa con questa Scomunica. XII. Quanto sia giusta l' assoluzione della Scomunica, che si fa precedere a quella de' peccati nel Tribunale di penitenza XIII. Sospensioni* ex informata conscientia. *Se sia in potere del Vescovo di fulminarle. Condanna delle Proposizioni* 48., *e* 49.

I.

La duodecima vostra lettera diretta siccome le altre al Romano Pontefice Pio VI. comincia dall' elogio di quella, che il dì primo Marzo 1785. scrisse a suoi Parrochi il degnissimo Monsignor di Pistoja, tanto più degno, quanto ha avuto maggior coraggio di staccarsi dall' erroneo partito di quelli, che l' avevano ingannato, e riunirsi nella dottrina al suo Capo. L'Estensore di quella Lettera, che portava il suo nome, gli fa ripetere l' Origine de' Casi riservati dall' essere stata anticamente riservata dai Canoni al solo Vescovo, o ad altri per suo ordine, e in sua assenza la riconciliazione pubblica de' Penitenti; (p. 441.) In questo gli ha fatto senza dubbio un cattivo servizio, poichè siccome la pubblica riconciliazione de' Penitenti non riguardava, che l' esterior polizia; così pare, che abbia voluto indicare, che la riserva dei casi traendo la sua origine dall' esterior polizia, a questa sola dovea limitarsi, il che è l' errore di Lutero nella disputa avuta nel 1518., e di Melantone nell' Apologia della Confessione Augustana. Sì l' uno, che l' altro insegnavano, che la Riserva dei Casi non ne impediva l' assoluzione, poichè il Vescovo non aveva diritto di riservarseli, che per riguardo all' esterior polizia. A questo errore oppone il Concilio di Trento il Canone XI. della Sessione XIV. in questi termini. *Si quis dixerit Episcopos non habere jus reservandi sibi casus, nisi quoad externam politiam; atque ideo casuum reservationem non prohibere, quominus Sacerdos a reservatis vere absolvat. Anathema sit*. E nel Capitolo VII. dottrinale avea già detto; essere conforme alla divina autorità, che la riserva dei delitti vale non solo per la esterior polizia, ma anche innanzi a Dio, e vuol dire quanto al foro interno della coscienza.

Con tutto ciò,fisso nella erronea sua opinione l'Estensor della lettera, prosiegue a parlare delle riserve pel solo rapporto all' esterior disciplina, e aggiunge, ch' essendosi divise in Parrochie le Diocesi, la delegazione dei Vescovi ai Pastori di second' ordine per riconciliare i pubblici Penitenti divenne più frequente, e più necessaria per la distanza dei luoghi, e la moltiplicità dei casi.

II.

Non si nega, che il Vescovo possa deputare un' altro a far le sue veci, ma si nega, che si moltiplicassero i Deputati colla moltiplicazione delle Parrochie. Questa sacra funzione non si faceva, che il primo dì di Quaresima colla imposizion delle ceneri, e della pubblica penitenza pei rei, e si compiva coll' assoluzion loro nella Feria V. della Settimana Santa. Non si faceva in ciascuna Chiesa, ma in quella solo, ov' era il Vescovo, e se vi eran degli altri rei sparsi per la Diocesi, presentarsi dovevano avanti a lui, o a quello, che ivi facea le sue veci, ch' era d' ordinario il suo Penitenziere. Onde cotesta supposta moltiplicità di Pastori di second' ordine destinati a imporre nelle Parrochie e assolvere i rei dalla pubblica penitenza, non ha alcun fondamento.

A misura, che s' avvanza nella lettera, accumula nuovi errori, e non parla delle Riserve, che per ordine alla pubblica penitenza, e vuol dire all'esterior polizia. In fatti prosiegue dicendo (p. 442.): *ch' essendosi raddolcito il rigore della penitenza, si è cessato insensibilmente d' imporre la pubblica per gli peccati secreti.*

Avvanza anche in questo una proposizione, che non è vera. So che il Wan-Espen, e qualche altro con lui hanno preteso, che s'imponessero anche a peccati occulti delle pubbliche penitenze; ma è

contradetto da tutti quasi i Teologi, e questo forse è il motivo, per cui è stata inserita nella Lettera di Monsignore. Si legge bensì, che alcuni per ispirito d'umiltà, e di confusione si sottomettevano da se medesimi all'esercizio dalla pubblica penitenza, ma non si legge, che vi fossero obbligati dal Confessore. Si legge anzi tutto il contrario. S. Innocenzo I. nella sua lettera ad Esuperio. *Non habent latentia delicta vindictam*, cioè *pubblicam*, S. Agostino Serm. 16. de Verb. Domini = *Novit nescio quem homicidam Episcopus, et alius illum nemo novit .... prorsus non prodo, nec negligo, corrigendo in secreto*: e più abbasso = *Sunt homines adulteri in domibus suis, in secreto peccant, aliquando nobis produntur ... nos non prodimus malum, sed in secreto arguimus*. E nell' Omel. ultima fra le cinquanta esige nel Peccatore da sottomettersi alla pubblica penitenza, che il delitto non solo sia grave, ma sia scandaloso, cioè pubblico. Anzi neppure tutti i pubblici delitti erano sottomessi alla pubblica penitenza; ma solo l'adulterio, l'omicidio, e l'Apostasìa.

Oltredichè l'imposizione della pubblica penitenza per gli peccati occulti, siccome avrebbe servito a violare il Secreto dell' Auricolare Confessione, così l'avrebbe resa odiosa a Fedeli, e alle Femine principalmente. Imperciocchè essendo note a tutti le pene prescritte dai Canoni a ciascun peccato, vedendo quelle, ch'esercitava il penitente, venivano per consegnenza in cognizione del peccato commesso. Per ultimo due sono i Fori, o Tribunali della Chiesa, interno, ed esterno; nè il Giudice di uno può ingerirsi nei diritti, e nelle funzioni dell' altro; come sarebbe avvenuto se il Confessore avesse imposto al penitente la pena da eseguirsi nel foro esterno diverso dal suo. Quindi alla pubblica penitenza era annessa la pubblica confession del peccato. Finalmente gli Ec-

clesiastici non eran soggetti alla pubblica penitenza, e quelli, che l'avean fatta una volta, non vi si ammettevano la seconda; onde non vi sarebbe stata per essi alcuna riserva.

Passa a spiegare il suo desiderio *di veder rinnovati i tempi felici, in cui la riconciliazion pubblica de' penitenti deva alla Chiesa la consolazione di vedere de' veri convertiti*. La istituzione della pubblica penitenza è il sistema favorito del Sinodo, e del suo Presidente; ma la Chiesa condotta dallo Spirito di Dio non ha creduto di dovere addottarlo, benchè le fosse stato proposto dal Cardinal Groppero nel Concilio di Trento, e l'esempio del Tridentino avrebbe dovuto servir di regola a quel di Pistoja.

Osserva in fine, *che si è creduto rimediare per alcun modo a un tale rilassamento moltiplicando i Casi riservati al Vescovo* (p. 442.). Se ha inteso di dire con questo, che i Canoni possano riservare al Vescovo, e non il Vescovo possa riservare a se stesso certi delitti più gravi, Egli contradice apertamente al Tridentino, che lo ha definito; siccome vi contradice allorchè aggiunge, che questo rimedio spesso male applicato è divenuto inutile, e nocivo, e che la moltiplicazione delle Riserve ha reso meno orribili certi delitti, e che la facoltà di alcuni nel far uso di un tal potere, che fu loro delegato, ha fatto credere, che la dimanda di un tal potere non era, che una formalità. Il Concilio di Trento insegna essere sembrato ai nostri SS. Padri molto conveniente alla disciplina del Popolo Cristiano, che certi più atroci delitti, e più gravi non fossero assoluti da chiunque, ma solamente dai Sommi Sacerdoti. Il Concilio in somma distingue quello, che vi è di dogma nella riserva dei Casi da quello, che avvi di disciplina. Il potere, che ha il Papa di riservarsi dei Casi in tutta la Chiesa, e che hanno i Vescovi nelle rispettive

loro Diocesi in virtù della suprema autorità di Governo, che a loro compete, appartiene alla Fede: l'uso poi di una tale autorità appartiene alla disciplina, e se taluno se n'è abusato, o se n'abusa, non si deve ommetter quello, che è in se vantaggioso, perchè taluno il rende o inutile, o nocivo.

III.

Quindi il Romano Pontefice Pio VI. ha condannata a ragione siccome *temeraria*, *e falsa*, *e male sonante*, *e nociva contraria al Concilio di Trento*, *e lesiva della superiore Gerarchica podestà*, la proposizione del Sinodo, il quale, dopo avere accennata al §. 19. sulla penitenza la predetta Lettera del suo Presidente, passa ad asserire, „ che la Riserva dei Casi non è al „ presente, che un legame indiscreto per gli Sacer„ doti inferiori, e un suono vuoto di senso per gli „ penitenti assuefatti a non fare gran caso di tali „ Riserve „ (p. 442.)

Non mi fermerò a giustificar la Censura, che ben si rileva quanto sia giusta, da quello, che son venuto dicendo finora della Lettera del Vescovo. Passo a rispondere a quanto voi dite in sua difesa.

A provare che la riserva di certi Casi più gravi non è ora, che un legame indiscreto pe' Sacerdoti inferiori, e un suono vuoto di senso per gli penitenti, i quali non ne fanno alcun caso, che è la proposizion condannata dal Papa; voi ci rimettete al *Trattato de' Casi Riservati ai Vescovi stampato l'anno* 1786. e aggiungete „ che molti Concilj, e il ce„ lebre Gersone, ed altri, han sentito l'incove„ nienza della pratica attuale per rapporto a queste „ riserve, le quali, benchè traggano la prima Ori„ gine della imposizione della pubblica penitenza, „ che si faceva dal solo Vescovo, e non fu stabi-

de constat. Item si Episcopus Parrochianum suum cum testibus vel Litteris Apostolicis ad pœnitentiam recipiendam direxerit, ut multoties pro gravissimis reatibus fieri solet, in quibus Episcopi ad dignam hæsitant pœnitentiam imponendam; Hic talis licenter a Papa remedium sumere potest. Così presso il Natale Alessandro (lib. 2. de Poenit. a. X. Reg. 36.) il quale si serve di questo Concilio a dimostrare, che la Chiesa di Francia fino da tempi antichi ha riconosciuti certi delitti riservati al Papa, di cui non potesse assolvere chiunque non ne aveva da esso la facoltà.

Venendo poi al Gersone desidera bensì, che si usi della moderazione nella Riserva dei Casi occulti, quelli principalmente, che importano una maggiore vergogna nel penitente, o che importar potrebbero dello scandolo, dei disordini nelle Famiglie, e che ne sieno esenti, e i minori di 14. anni, e le fanciulle e le donne, che non così facilmente possono presentarsi a Superiori per esserne assolute, che è quello appunto, che ora si pratica comunemente, ma è ben lungi dall' asserire come voi fate, che la Riserva dei Casi non *presenti a dì nostri*, *che un atto di superiorità*, *che i Vescovi esercitano sopra dei Preti*, *e che i Vescovi han voluto usare arbitrariamente del potere di riservarsi i Casi*, *e far valere la lore superiorità*. (pag. 443.) Vuole in somma, come lo vuole il Concilio di Trento. (Sess. 14. c. 7. de Poenit.), che i Vescovi faccian uso della lor podestà non per la rovina, ma pel bene spirituale delle Anime. *In ædificationem*, *non in Destructionem*. E se il Concilio di Trento non ha giudicato a proposito di abolir le Riserve, ma le ha riguardate anzi come grandemente spettanti all' Ecclesiastica Disciplina, con qual coraggio tanto Voi, che il Sinodo le chiamate un legame indiscreto, un suono vuoto di senso, un atto arbitrario della podestà Vescovile? O la pratica attuale

della riserva dei Casi è la stessa, ch' era a tempi di Gersone, e del Concilio di Trento, o nò. Se no, come apportate la loro autorità a provare l'inconvenienza della pratica attuale della Riserva dei Casi; Se sì: come ardite di riprovar quello, che fu approvato da un Concilio Ecumenico, e da tanti altri, che il precedettero, e lo seguirono?

,, Il Concilio (voi dite pag. 443.) ha rilevato il
,, vantaggio delle Riserve da ciò, che la difficoltà di
,, essere assoluti da peccati riservati ne ispira l' or-
,, rore, e ritien dal commetterli; Dal che ne sie-
,, gue, che si sarebbe dovuto cercare di mantenere,
,, e accrescere la difficoltà dell' assoluzione. ,,

Ma il Concilio, che ha voluto ingenerare colle riserve l'orror dovuto al peccato, e ritener gli uomini dal commetterlo, non ha voluto per questo renderne più difficile il pentimento. Il bene spirituale delle Anime alla lor cura affidate, che deve indurre i Vescovi a riservar certi Casi per renderli altrui più odiosi; deve indurli altresì ad esser facili ad accordarne la facoltà di assolverli, anche ad altri Sacerdoti, qualora la qualità delle persone, e le circostanze lo esigano. Il Gersone da voi citato longi dall' approvare il vostro sentimento di mantenere, e accrescere la difficoltà dell' assoluzione, dice anzi, che deve slargarsi la porta dell'arca della penitenza, e sforzare ad entrarvi que', che son naufraghi, e sommersi nei vizj. *Hinc horrendum est ubique flagitorum naufragium, in quo salvat arca pænitentiæ; cujus arcæ introitum ideo plus expedit ampliare, quam nimia arctitudo sua prohibeat eos, qui ad ingrediendum alliciendi, imo juxta parabolam Evangelicam, quasi compellendi sunt.* In Epist. ad quemdam Episcopum de moderat. Casuum Reservandorum.

IV.

Stabilito come di Fede il diritto nei Vescovi di riservarsi dei Casi, non è maraviglia, che ciascuno di essi ne abbia data la lista, secondo che ha giudicato opportuno pel bene spirituale delle sue pecore; ed è una ingiustizia la vostra il volerli rimproverare per questo, e per la variazione di essi nelle varie Diocesi. Fra i Casi riservati ai Vescovi, ve ne sono di quelli riservati *a jure*, o da una consuetudine inveterata, e questi sono riservati presso di tutti; e ve ne sono di quelli, che ciascun Vescovo si riserva per ovviare a que' mali, che dominano nella sua Diocesi; e questi diversi esser possono secondo la diversità de' disordini, che regnano in una Diocesi piuttosto, che in un altra. Fra i primi vi sono la pubblica bestemmia, l' omicidio volontario, l' incesto, ed è una calunnia il dire (p. 444.) *che di questi se ne abbandona il giudizio a semplici Preti*. Fra gli altri ve ne sono di quelli, che riguardano dei punti di Disciplina, com' è la frequentazione delle Osterie per gli Ecclesiastici, e la violazione della Clausura de' Monasteri; ma son riservati non pel semplice ingresso ne' Monasterj, ma per gli disordini, a cui apron la strada; e se i Romani Pontefici, e i Vescovi han creduto di andarvi in contro con vietarne l' ingresso, e riservarsene a se medesimi l' assoluzione, chi siete Voi, che vogliate erigervi in giudice delle loro disposizioni?

Dite, che fra queste Riserve ve ne son molte assurde, e ingiuste, e portate a provarlo coll' Autor del *Trattato de' Casi riservati ai Vescovi* quella del Vescovo di Lisieux Mons. de Condorcet (p. 445. e 446.) che poco prima della metà del Secolo scorso anunziò, non essere sua intenzione di accordare il potere di assolvere da Casi Riservati a que' Preti,

che avevan la Serva minore di quarant' anni, e sopra questo andate facendo con lui varie riflessioni a spargere il ridicolo sulle cose più serie, e più importanti. Io non entrerò a discutere, se sia vero, o nò ciò, che e l' uno, e l' altro asserite del Vescovo di Lisieux; dico bene che è una maniera di ragionare tutta vostra, il deddurre da un qualche fatto particolare di cinquanta o sessant' anni indietro: che al presente la Riserva dei Casi non è che ,, un le-
,, game indiscreto pe' Sacerdoti inferiori, e un suo-
,, no vuoto di senso per gli penitenti: e che i van-
,, taggi, che producono le riserve sono ben pic-
,, coli in paragone dei mali, che ne risultano ,,
(p. 447.)

,, Nè è vero che la pena delle Riserve non cada
,, propriamente, che sopra il Confessore, in cui ri-
,, stringono il potere, ch' egli tiene dal suo Carat-
,, tere, e non già sul peccatore, il quale non si
,, abbandona, che per attendere il tempo, in cui
,, il Confessore ottener possa la facoltà di assol-
,, verlo.,,

La riserva non ristringe la podestà del Ministro, che ha ricevuta col suo Carattere; Quello, che si è avuto immediatamente da Dio, non si può togliere, nè ristringer dall' uomo. Ristringe il numero di quelli, che sono al suo giudizio soggetti. Imperciocchè essendo stato istituito un tal Sacramento per via di giudizio, appartiene al Superiore il determinare le materie, e le persone, che vuole soggette a Giudici inferiori. Epperò la riserva va a cadere direttamente sul peccatore, che l' obbliga a presentarsi al Superiore per essere assoluto; e indirettamente sul Confessore, che vede sottratto al suo giudizio un tal Penitente. Che se il Superiore richiesto dal Giudice Inferiore gli accorda tal volta la facoltà di assolverlo, e deve aspettare per questo il tempo, che l' ab-

bia ottenuta, questo stesso dee convincerlo e della gravezza del male, ch' egli ha commesso, e della necessità in cui sarebbe di presentarsi al Superiore, e renderlo più canto per l' avvenire, che è il vero fine delle Riserve. Nè è vero che le Riserve non rendano i Cristiani più vigilanti. Dato anche, che ignorassero la prima volta, che il peccato da lor commesso sia riservato, non possono più ignorarlo per la seconda: dopo che ne sono stati avvertiti dal Confessore, e han dovuto aspettar qualche tempo per esserne assoluti.

Che se ve ne sono di quelle di qualche Vescovo particolare *o ridicole o immaginarie o ingiuste* (p. 447.) io son ben lungi dal sostenerle: ma tali non son senza dubbio quelle riservate a' Pontefici, o ai Vescovi dal Gius comune; e questo basta, perchè la generale proposizione del Sinodo, che tutte le inchiude, dovesse essere condannata siccome *falsa*, *temeraria*, *perniciosa*, *e contraria al Concilio di Trento*, *e lesiva della Superiore Ecclesiastica Gerarchia*. A questa condanna voi esclamate: *Qual delirio!* (p. 448.) *Quale accecamento!*. *Ignoravano dunque (i Censori), che dipende da ciascun Vescovo il modificare, e abolir anche nella sua Diocesi i Casi Riservati?* Ma l' accecamento, e il delirio è tutto vostro, e la maniera indecente, con cui parlate del Papa, e de' suoi Qualificatori, lo dimostra abbastanza. Ignorate voi dunque che il Papa è superiore del Vescovo, come lo è il Vescovo de' suoi Sacerdoti; e che siccome il semplice Sacerdote non può modificare, e abolire i casi riservati dal Vescovo, così neppur questo può abolir quelli, che furon riservati dal Papa in tutta la Chiesa secondo le espressioni del Tridentino? Avrete la temerità di asserire (p. 448.), *che il Vescovo può accordare* a ciascun Prete il libero esercizio del poter sacro di assolvere non sol da que' casi, che si è riservato Egli stesso, del che niuno dubita, ma di quelli an-

cora riservati al Papa, da cui non può assolvere neppur il Vescovo? E se egli l'accorda, non merita di esserne Censurato a nome del Papa, il quale benchè suo Collega nell' Episcopato, è però il suo Primate, e il suo Superiore, il suo Capo, e il Vicario di Gesù Cristo prossimo, e immediato? Ignorate voi dunque il Can. XIII. del Concilio di Rheims tenuto da Vescovi della Francia l' anno 1131., in cui leggesi: *Nullus Episcoporum illum, qui violentas manus in Clericos vel Monachos injecerit præsumat absolvere, donec apostolico conspectui præsentetur, et ejus mandatum suscipiat?* Ignorate il Canone XIII. del Concilio di Avignone dell'anno 1209., in cui si determina, che i pubblici spergiuri, e que', che disprezzano le censure Ecclesiastiche, non possono essere assoluti, che dal solo Pontefice? *Nulli Episcoporum liceat hujusmodi anathematizatos absolvere, sed ad Sedem Apostolicam, sicut Sacrilegi, et incendiarii absolvendi mittantur.* E dopo di tutto questo avrete ancora il coraggio d'inveire contro i Censori della XLIV. Proposizione del Sinodo, e di esclamare quale delirio! Quale accecamento!

V.

Quando il Rituale, e l' ordine della penitenza saran riformati, noi speriamo che non avran più luogo cotali Riserve.

E' questa la XLV. Prop. del Sinodo censurata dal Papa siccome *falsa*, *temeraria*, *derogante*, *e ingiuriosa al Concilio di Trento*, *e all' autorità de' Romani Pontefici*, perchè colla sua Generalità insinua, che per la Riforma del Rituale; e dell' Ordine della Penitenza fatta dal Vescovo, o dal Sinodo, possono essere aboliti que' Casi, che il Concilio di Trento dichiara aver potuto i Sommi Pontefici per la Suprema autorità,

che fù loro comunicata in tutta la Chiesa, riservare al loro giudizio particolare.

Due cose contiene la proposizione del Sinodo, e tutte due contrarie al Concilio di Trento, e all' Autorità de' Romani Pontefici. Una, che è la Riforma del Rituale Diocesano da farsi (come confessate ancor voi alla (pag. 442.) dal Vescovo, o dal Sinodo; l'altra, cioè la cessazione delle Riserve, che vi erano fino alla Riforma del Rituale, e dell'Ordine della Penitenza. Quanto alla prima vi fa sapere il pio Cardinal Bona (lib. 1. c. 7. de Reb. Liturgic.), che è proprio di tutti i settarj, quando abbandonan la Fede, di spargere ne' Rituali i loro errori, o di cambiarli per privata loro autorità; e il Concilio di Trento Sess. 7. Can. XIII. definì: *Si quis dixerit receptos, et approbatos Ecclesiæ Catholicæ ritus in solemni Sacramentorum administratione adhiberi consuetos aut contemni, aut sine peccato a ministris pro libito ommitti, aut in novos alios per quemcumque Ecclesiarum Pastorem mutari posse, Anathema sit.* E nel Decreto della Sessione XXV. in cui parla del Catechismo, e della Riforma del Missale, e del Breviario, vuole, che nulla si faccia senza il consenso, e l'autorità del Romano Pontefice. Quanto all' altra, cioè alla cessazione de' Casi riservati al Papa per la Riforma del Rituale Diocesano, non v' è dubbio, che sia inchiusa nella espression generale del Sinodo, che sia contraria alla dottrina del Concilio di Trento Sessione XXIV. cap. VII., e ingiuriosa all' autorità de' Pontefici. Voi stesso non ardite negarlo, e volete anzi, che il Sinodo non dica nulla de' Casi Riservati al Papa; ma parli solo di quelli riservati al Vescovo nella Diocesi di Pistoja. Ma benchè non ne parli esplicitamente, il chè gli avrebbe attirata la comune indignazione de' Fedeli; è però una necessaria conseguenza della generica sua espressione. ,, Imperacioc-

,, chè se per la riforma del Rituale, e dell' ordine
,, della penitenza, non vi saran più, come sperano
,, i Padri del Sinodo, somiglianti riserve, ma si po-
,, trà dare a questa idea di riserva un oggetto mi-
,, gliore, e più vantaggioso a Cristiani ,, (p. 449.); siccome l'idea di Riserva, e il nome generico di Cristiani non solo inchiude le riserve e i Fedeli della Diocesi di Pistoja, ma tutte in genere le riserve, e tutti i Fedeli, è evidente, che quando ha detto il Sinodo, che sperava di vedere escluse simili Riserve, vi ha inchiuse ancor quelle dei Casi, che ha potuto riservarsi, e si ha riservati il Papa nella Diocesi di Pistoja.

Nè giova il dire, che i Casi riservati al Papa, lo sono a motivo della Censura, che vi è annessa, e che tolta la censura, è in potere di ciascun Confessore l' assolvere il reo dal peccato. Primieramente è falso al presente, che non sienvi de' peccati riservati al Papa, a cui non sia annessa la Censura, e voi che citate in contrario l' Omoboni Penitenzier di Bologna della Edizione del 1619., non dovete ignorare, che vi sono due Casi riservati al Papa, che annessa non hanno censura alcuna; Uno di quelli, che ricevono da Regolari dell' uno e dell' altro sesso de' donativi, che arrivano alla somma di 10. scudi, come si spiega nelle Costituzioni di Clemente VIII. *Religiosæ*, di Urbano VIII. *Nuper a Congregatione*, di Benedetto XIV. *Pastor bonus*. L' altro di quelli, che accusano i Confessori innocenti di falsa sollecitazione *ad turpia*, come dalla Costituzione dello stesso Benedetto XIV. *Sacramentum Pœnitentiæ*. Onde è falso quello, che con tanta franchezza asserite (pag. 451., *che non siavi alcun peccato riservato al Papa, il quale annessa non abbia qualche censura*.

E quand' anche non fossero riservati, che per motivo delle censure, e che queste censure fossero del

numero di quelle che chiamansi di diritto, e s' incorrono *ipso facto*, sarebbe una vera insolenza la vostra il pretendere, che sieno abusive, e nulle, e semplici minacce della Censura, per l' assoluzion della quale non vi sia necessaria alcuna commissione particolare. Ma poichè di questo vi riservate a parlarne alla prop. XLVII., mi riservo ancor io a rispondervi, qualora ne parlerete.

VI.

Dalla riserva dei Casi passa il Sinodo alle Censure, e fra queste prende di mira principalmente la Scomunica, che è la pena più grave, e più terribile della Chiesa. Pretende, che la dottrina, che la concerne, si trovi in termini espressi in quelle parole = *Si peccaverit in te Frater tuus etc. Dic Ecclesiæ: Si Ecclesiam non audiret sit tibi sicut Ethnicus et Publicanus* = dal che ne inferisce, che l' essenza, e gli effetti di questa pena sono di essere escluso dalla Chiesa, e separato dalla sua comunione.

Il Sinodo comincia male, e prosiegue ançor peggio. Gesù Cristo non parla in quel luogo della Scomunica, ma null' altro ha voluto, che intimarci il precetto della fraterna correzione, e insegnarcene l' adempimento, cioè di farlo prima in secreto, poi alla presenza di due testimonj al più, per ultimo alla presenza di molti: e quando tutto questo non giovi di abbandonarlo, e fuggirne la compagnia, come quella degli Etnici, e de' Pubblicani. Per poco, che tanto il Sinodo, come Voi, avreste riflettuto sulle parole accennate, vi sareste convinti, che quanto ivi si dice, nulla ha di comune colla nostra scomunica. Primieramente il discorso di G. Cristo è diretto a colui solo, contro di cui ha peccato il suo fratello, a lui solo, dice, che debba riguardarlo come un Etnico, e un Pubblicano, nel caso, che non

ascolti la Chiesa, siccome gli aveva detto, che prendesse due, o tre testimonj nel caso, che non avesse voluto udire la sua prima correzione. Ivi nulla si dice di proferir la sentenza, ch' escluda i contumaci dal consorzio religioso degli altri, la quale secondo Voi è necessaria, perchè sia valida la scomunica. In secondo luogo ivi gli dice il Signore, che colui, il quale avvisato dalla Chiesa non vorrà emendarsi lo riguardi come un pubblicano; ma i Pubblicani non erano esclusi nè dall' ingresso del Tempio, nè dal pregare insiem cogli altri, e molto meno dall' altrui compagnia, come apparisce dalla parabola del Fariseo, e del Pubblicano, che insieme oravan nel Tempio, e dalla conversazione, che aveva Cristo co' Pubblicani, come gli rimproveravano i suoi nemici; Ora tutto questo nulla ha di comune colla Scomunica, che è l' ultima pena, che la Chiesa possa pronunziare, per cui gli Scomunicati di scomunica maggiore non solo sono esclusi dalla Chiesa, e dalle comuni orazion de' Fedeli, ma anche dal conversare cogli altri. Come dunque ne inferisce il Sinodo dal precetto della fraterna correzione, che colui, il quale avvertito non si corregge, è escluso dalla partecipazione de' Divini Misterj; e non può aver parte alle obblazioni comuni, e non può unirsi agli altri Fedeli nelle preghiere pubbliche: in una parola, che tutti i legami Ecclesiastici sono rotti con lui?.

La dottrina concernente la scomunica non è contenuta nelle parole addotte dal Sinodo; ma in quelle, che sieguono immediatamente. *Amen Amen dico vobis, quæcumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in Cælis*. In queste, e non in quelle, che le precedono consiste l' essenza, e gli effetti della scomunica; la podestà di legare, che accorda Cristo a suoi Apostoli, non è determinata, e ristretta ai

soli effetti sensibili, ed esteriori, ma a tutti si estende anche spirituali, ed interni. L'esempio dell'Etnico, e del Pubblicano, che precede l'autorità accordata da Cristo a suoi Apostoli, può essere servito di regola a far uso della loro autorità, ma non ne costituisce l'essenza, e gli effetti di questa pena. Quindi è falso ciò, che il Sinodo con tanta franchezza asserisce, *che i più saggi Teologi insegnano, che l'effetto della Scomunica è solamente esteriore, perchè esclude soltanto dalla esterna Comunion della Chiesa*; che è la 46. prop. condannata.

Ma chi sono mai cotesti più saggi Teologi, che l'asseriscono? Non altro, che Lutero, e i suoi seguaci, co' Parrochi radunati a Pistoja. In fatti Lutero non solo insegna come essi, che l'effetto della Scomunica è soltanto esteriore: *Excomunicationes sunt tantum pœnæ externæ*. Art. 23. ma ne rende l'istessa ragione: Egli distingue con loro la comunione interna, che chiama spirituale, dall'esterna, e corporale. Vuole, che quella consista nella Fede, nella Speranza, e nella Carità verso Dio; l'altra nella partecipazione de' Sacramenti, che ne sono i segni; Vuole inoltre, che siccome niuna Creatura può dare all'Anima quella prima Comunione spirituale, o riconciliarla scomunicata, ma il solo Dio; così niun altro può togliere quella comunione spirituale, ossia scomunicare alcuno, ma l'uomo solo può scomunicare se stesso col proprio peccato. *Asseris deinde* (Così Giovanni Vescovo Roffense e Martire nella confutazione di questo Articolo) *Asseris deinde, quod sicut nulla Creatura potest Animam illa spirituali communione vel excomunicare, vel excomunicatam reconciliare, nisi solus Deus; ita nec potest alius quisquam communionem illam spiritualem tollere, seu quemquam excomunicare nisi homo ipse se ipsum per peccatum proprium. Sicque tandem ex his colligis excomunicationem Ecclesiasticam esse com-*

munionis externæ dumtaxat privationem, hoc est Sacramentorum, funeris, sepulturæ, pubblicæ orationis, atque id genus cæterorum, Hæc sana totius argumentationis tuæ summa est. Eccovi i saggi Teologi, che ha preso a seguire il Sinodo di Pistoja, la vera sorgente, da cui ha attinte le sue dottrine; „ Il peccato solo „ (egli dice secondo che viene da voi riportato alla „ pag. 453.) rompendo i legami interiori della Carità, per cui noi siamo uniti come vive membra al „ corpo della Chiesa, rompe per conseguenza la comunione interiore, che è incompatibile col peccato; Noi rigettiamo dunque l idea falsa, ed inesatta di molti, i quali credono, che la scomunica è solo bastevole di sua natura a rompere ogni „ specie di partecipazione nei beni della Chiesa „ colle quali parole pare, che abbia voluto inserire nella sua dottrina anche l'altro membro dell'Articolo condannato in Lutero. *Excommunicationes sunt tantum pœnæ externæ, nec privant hominem comunibus spiritualibus Ecclesiæ orationibus etc.*

VII.

Veduta la perfetta conformità della dottrina del Sinodo con quella di Lutero, passiamo a veder quello, che sapete dirne in sua difesa. Da quanto son venuto dicendo finora ogni spirito ragionevole avrà giudicato, se i principj stabiliti dal Sinodo sien chiari, e precisi, come voi con tanta facilità asserite; e se la qualifica de' Censori sia ragionevole e giusta: Ella è concepita in questi termini = *quasi excommunicatio non sit pœna spiritualis ligans in Cælo, Animas obbligans. Falsa perniciosa in Artic. 23. Lutheri damnata ad minus erronea.*

A questa Censura voi soggiungete, che il Sinodo *lungi dal negare che la scomunica sia una pena spirituale, lo suppone anzi apertamente; poichè dichiara, che*

le pene temporali non competono alla Chiesa = Ma quali sono secondo il Sinodo le pene temporali, che non competono alla Chiesa? Voi lo avete riportato poc'anzi, che sono gli Esilj, le violenze, e altre simili punizioni. E poi se è spirituale; come dice, che *gli effetti della scomunica sono esteriori, e che di sua natura non esclude, che dalla comunione esteriore della Chiesa*? Gli effetti esteriori, e la comunione esteriore della Chiesa nulla hanno di spirituale, ed interno. La privazione dei beni spirituali annessa alla esterna separazion dalla Chiesa sarebbe al più al più una conseguenza, non il Costitutivo o l' essenza della Scomunica, come pretende il Sinodo nelle parole da voi riferite.

Perchè nulla mancasse alla dottrina da Lutero insegnata nel suo sermone sulla Scomunica, voi aggiungete quello, che avevano tralasciato i PP. del Sinodo ,, La Scomunica, voi dite (pag. 455.) non ,, uccide l' anima da se stessa; ma ella dichiara mor- ,, ti avanti agli uomini que', che l' erano avanti a ,, Dio; Essa li lega, finchè lascia sussistere il ,, legame del peccato, e della morte spirituale, in ,, cui si sono impegnati; essa li lega nel Cielo, ,, perchè il Cielo ratifica quello, che fanno i suoi ,, Ministri sopra la terra, per un atto legittimo del ,, potere, che fu loro accordato. ,, A fianchi di queste vostre espressioni mettete quelle dell' Eresiarca Lutero, e vedete se possono essere più conformi. *Excommunicatio si justa est, significat potius Animam esse Diabolo traditam, et Ecclesiæ communione spirituali privatam, quia fertur super eo, qui peccato mortali se ipsum privavit communione Charitatis, et diabolo sese tradidit* = dal che ne siegue, come osserva il Roffense = *Excommunicationem vero contendis, haud aliud, quam signum illius separationis, et traditionis esse* = O come dite Voi, la Scomunica non fa,, che dichia-

rar morti avanti agli uomini que', che lo erano avanti a Dio. Il che quanto sia falso, avreste dovuto conoscerlo ancor voi, per poco, che vi foste fatto a riflettere sul fatto da voi addotto dell' Incestuoso di Corinto, e sulle parole dell' Apostolo Paolo, il quale non mentì certamente, allorchè disse; di aver decretato in nome di Gesù Cristo, che essendo essi insieme uniti, ed egli con loro in ispirito, sia abbandonato quell' Incestuoso in potere di Satana per mortificarne la carne, affinchè se ne salvi lo Spirito nel giorno del Signore. Quì parla S. Paolo della Scomunica, a cui doveva esser soggetto quell' infelice: ma non dice, che per essa venisse a dichiararsi, ch' egli da se medesimo dato si era in potere di Satana; ma che per essa fosse abbandonato in potere di Satana: *Judicavi ut præsens, eum, qui sic operatus est . . . tradere Satanæ in interitum carnis etc.* 1. Chor. V. Questo è ancora più chiaro nella prima Lettera a Timoteo, in cui dice d' Imeneo, e d' Alessandro, d' averli abbandonati in potere di Satana, perchè imparino a non bestemmiare. Se non li avesse abbandonati da vero in potere di Satana per mezzo della scomunica; mentito avrebbe S. Paolo, che dice d' averlo fatto. Anche quello, che siegue, cioè *ut discant non blasphemare.*, lo fa conoscere apertamente. Imperciocchè come avrebbero imparato a non bestemmiare, se per l' abbandono nelle mani di Satana, non avesse questo ottenuta sopra di essi una maggior podestà. Lo stesso dee dirsi di quel Corintio, che l' Apostolo abbandonò in potere di Satana, il quale gli arrecò maggior molestia di prima. E' chiaro adunque, che la scomunica non solo significa, che lo scomunicato si è dato, peccando in potere di Satana; ma che la scomunica lo abbandona più efficacemente nelle sue mani, e gli dà un dominio maggiore sopra di lui. Ed è falso ciò, che con tanta

franchezza asserite, (p. 457.), che *questa Censura non abbia, che degli effetti puramente esteriori, e che operi solamente avanti agli uomini*. Non nego, che il primo effetto sia quello di staccarlo dalla società de' Fedeli, e d' escluderlo dalla partecipazione de' Sacramenti, che sono l' unico mezzo di ritornare in grazia, e divenire un membro vivo nel Corpo mistico di Gesù Cristo; ma nego, che sia questo l' effetto proprio, ed unico della scomunica. Forsechè non è un gran male l' essere separato da Cristo, e un male dell' Anima? Poichè l' invisibile unione fatta con lui nel battesimo, è stata fatta assai più secondo l' Anima, che secondo il corpo.

Ma voi dite (pag. 458.), l' inimicizia con Dio, la perdita della sua grazia, la privazion del suo Spirito non sono le conseguenze della scomunica, ma del peccato. E' vero, che la scomunica non ha forza alcuna sopra di lui, se egli non si è prima disgiunto da Gesù Cristo col suo peccato; con tutto ciò è ancora a lui unito per alcun modo. Ora questa unione invisibile, e che conserva ancora con Cristo, e per cui è unito ancora al corpo mistico della Chiesa, viene troncata affatto dalla scomunica, la quale nell' atto, che rompe il vincolo esteriore, che Egli aveva colle altre membra del corpo, rompe ancora il vincolo interiore e spirituale, che lo univa ancora per alcun modo al suo Capo; siccome un membro morto nel corpo umano, benchè non riceva dal capo gl' influssi al suo essere proporzionati, nè possa eseguire le naturali funzioni, per cui fu fatto pure finchè è unito al corpo, è unito ancora per alcun modo, e appartiene al suo capo: ma reciso, che sia una volta, non solo è staccato dal rimanente del corpo, ma anche dal Capo, a cui appartiene; e siccome appartiene al capo per mezzo dell' Anima, così la recisione, che se ne fa, non solo va a cadere sul cor-

po, ma ancor sopra l' Anima. Per questo la scomunica vien detta dai Canoni, come confessate ancor voi (p. 461.) una condanna alla morte eterna, non perchè tronca esternamente dal corpo mistico della Chiesa colui, che vi è soggetto; ma perchè separa l' anima dal suo Signore, o tronca quel vincolo spirituale, e invisibile, che a lui in qualche modo lo univa anche dopo il peccato. Quindi non v' è cosa, che tanto temer debba il Cristiano, quanto la scomunica, poichè chiunque è separato dal corpo di Cristo, non è suo membro, e chiunque non è suo membro, non è più animato dallo spirito di lui: Ora chi non ha lo spirito di Dio, non gli appartiene, dice S. Paolo. *Nihil sic debet formidare Christianus, quam separari a Corpore Christi; Si enim separatur a corpore Christi non est membrum ejus: Si non est membrum ejus, non vegetatur spiritu Dei; Quisquis autem, inquit Apostolus, Spiritum Dei non habet, hic non est ejus*. Così Santo Agostino citato anche da voi, da cui si rileva, che il Cristiano a motivo della scomunica non solo cessa di essere membro di Gesù Cristo, ma di essere animato, e di vegetare dello Spirito di lui. E nella sua lettera ad Auxilio (250.) citata dal Papa nella sua Bolla, dice espressamente, che la scomunica va a ferir l' Anima di coloro, contro de' quali è fulminata, *idest plurimas Animas anathemate ligant*; il che vien confermato da quanto dice lo stesso Santo nel Trattato 50. sopra S. Giovanni; *cum excommunicat Ecclesia, in Cælo ligatur excomunicatus, cum reconciliatur ab Ecclesia, in Cælo solvitur reconciliatus*. Ora questo legame, e questo scioglimento, she si fa nel Cielo a motivo della Scomunica, è ben tutt' altro, che la semplice esclusione dal consorzio de' Fedeli, e della participazione de' Sacramenti, e delle buone loro opere. Quindi il Concilio di Trento (Sess. 25. de Reform.

cap. IV.) dopo aver detto, che la spada della scomunica è il nervo dell' Ecclesiastica disciplina, dice, che questa spada è *spirituale* per indicarne gli spirituali effetti, che ne provvengono, quali non sono certamente la semplice esclussione della Chiesa, e dalla partecipazione de' Sacrificj.

Il Papa non solo ci dice nella sua Bolla, che la predetta proposizione del Sinodo è nocevole, e falsa, o almeno erronea, ma ci avvisa, che è stata già condannata nell' art. XXIII. di Lutero, in cui leggesi, che le scomuniche non sono, che pene esterne. *Excommunicationes sunt tantum pœnæ externæ*, il che corrisponde perfettamente all' asserzione del Sinodo, *che l' effetto della scomunica è solamente esteriore*. Voi sfidate chiunque a provarvi, che la condanna cade sù questa parte del detto Articolo. Potrei additarvelo nel Santo Martire Giovanni Fischero Vescovo Roffense; ma non è bisogno di andare a cercarlo così lontano. Voi voi stesso, lo dimostrate dicendo, che la Censura colpisce il secondo membro di quell'articolo, cioè *nec privant hominem communibus Ecclesiæ orationibus*. Ora non può esser vero, che la scomunica privi l' uomo delle comuni spirituali preghiere della Chiesa, che non sia falso, che la scomunica sia una pena soltanto esteriore, quando non vogliate, che la comunione dei Santi, e la partecipazione de' suffragj comuni della Chiesa sia qualche cosa di sensibile, e di esterno. Quando vien condannata come erronea e falsa una proposizione, si stabilisce siccome vera la sua contraddittoria; e per conseguenza dalla condanna del XXIII. Artic. di Lutero ne risulta questa verità; che le scomuniche non sono soltanto pene esteriori, ma privano l' uomo delle comuni spirituali orazioni della Chiesa.

Quanto al Sermone di Santo Agostino, e ai Libri dell' Unità della Chiesa contro a Donatisti, e a quel-

f 2

lo della Correzione, e della Grazia contro a Pelagiani, e da cui pretendete (pag. 466.) che Egli riduca in una maniera assai chiara la scomunica ad effetti puramente sensibili, ed esterni; siccome non ne assegnate nè il luogo, nè le parole, così io stimo inutile di rispondervi. Vi dirò solo, che o parla di quelli, che separaronsi da se medesimi dall' unità della Chiesa, e allora siam fuori di questione, o parla di quelli, che separandosi, incorsero *ipso facto* nella sentenza della Scomunica, e allora son troppo chiare le espressioni del Santo nella sua Lettera ad Auxilio, e nel Trattato 50. *in Joan.*, sicchè possano oscurarsi con alcuna sottigliezza, o pretesto. Che se poi s' intenda della scomunica *ab homine*, dice è vero S. Agostino, che per essa il Pastore separa dalle altre la pecora infetta; ma non nega per questo, che la scomunica passi a traffiger l' anima nell' atto, che esclude il peccator dalla Chiesa, come dice S. Cipriano, il quale la chiama una spada spirituale, che uccide i contumaci, e i superbi nell' atto, ch' esclusi vengono dalla Chiesa Epist. 62., e S. Girolamo nella Lettera 14. ad Eliodoro. *In veteri quidem lege quicumque Sacerdotibus non obtemperasset, aut extra castra positus lapidabatur a Populo, aut gladio cervice subjecta, contemptum expiabat cruore: Nunc vero inobediens spirituali mucrone truncatur, aut ejectus ab Ecclesia rabido dæmonum ore discerpitur.*

VIII.

Ma io ben m' avvedo, che la Scomunica *ipso facto incurrenda* non va a genio del Sinodo di Pistoja, che non può riguardarla, che come un' abuso senza effetto, ma crede, ,, che sia necessario secondo tutte le ,, Leggi naturali e divine, che tanto per la scomunica, come per la sospensione debba precedere ,, l' esame della persona, e che per questo le sen-

„ tenze dette *ipso facto*, non hanno altra forza, che „ di una seria minaccia, senza effetto attuale „ Indi ne è venuta la 47. proposizione, che il Rom. Pontefice ha condannata, come *falsa*, *temeraria*, *perniciosa ingiuriosa alla podestà della Chiesa*, *e erronea*.

Prima di rispondere a quanto voi dite in difesa della predetta proposizione del Sinodo, e contro la Censura; che ne ha fatta il Papa, stimo bene di premettere la dottrina, che insegna su questo punto Benedetto XIV. de Synod. Dioec. lib. X. c. 1. n. V. in cui ha prevenute, e disciolte le vostre difficoltà. Dopo aver detto, che la censura *latæ sententiæ*, la quale s' incorre per la sola trasgression della Legge, non deve imporsi, che per delitti gravi, ed enormi, viene a dire, che alcuni Dottori le han riprovate, e fra questi egli cita Godescalco Rosemondo Teologo di Lovanio, Martino Ayala, e il Van-Espen. Ma l' asserzione di Godescalco per quella parte, in cui vorrebbe, che tolte fossero ed abrogate tutte le scomuniche di *lata sentenza*, dice essere audace, perchè condanna l' uso comune, o la pratica della Chiesa, e viene a riprendere tacitamente i Concilj, i Papi, e tutti i Vescovi delle Chiese. E siccome Egli allega in suo favore il Gersone, fa vedere Benedetto XIV., che non lo favorisce per verun modo. Imperciocchè nel luogo medesimo da lui citato, tutto lo scopo del Gersone si è, di spiegare in qual guisa incorra *ipso facto* il vincolo della scomunica colui, che pecca per pura ignoranza, benchè colpevole, o per debolezza, benchè per altro non sia contumace, ma sia pronto a ricevere la correzion della Chiesa; e dopo aver detto molto su questo proposito, conchiude, che quelle scomuniche di lata sentenza operano solamente, che senza un nuovo processo, e una nuova Costituzione può il Giudice immediatamente dopo la prova, o la confessione del fatto, proferire la sentenza

contro del reo, e pubblicarla, il che non può fare, ove i Canoni sieno solamente *ferendæ sententiæ*, poichè allora sarebbero necessarie le monizioni e i processi: Dalchè si vede, che il Gersone non disapprova le scomuniche di *lata sentenza*, ma vuole, che si esiga la sentenza dichiaratoria del delitto, la quale richiedesi senza dubbio pel foro esterno, in cui niuno dee riputarsi scomunicato, se non viene provato reo del delitto, a cui la censura è *ipso jure* annessa: Ma nel foro interno e avanti a Dio, al cui sguardo niuna cosa si asconde, per incorrere la censura di *lata sentenza*, non è necessaria dichiarazione alcuna del Giudice, ma basta aver commesso il delitto, a cui è annessa; Imperciocchè palesa abbastanza la sua contumacia, e il disprezzo della Chiesa colui, che trasgredisce il precetto, a cui sa esser congiunto il vincolo della censura, di cui restan ligati immediatamente i Trasgressori di essa; come ragionano egreggiamente il Suarez de Censur. Disput. 3. sect. 8. n. 3. e il Gonzalez in cap. 48. de sent. Excommun. n. 6. Ma più di tutti si dee leggere Teofilo Rajnaudo, che tratta ex professo questa questione nel Tom. 14. p. 514., ove scrivendo contro di Ajala, che riprova le censure di lata sentenza, perchè non le precede la canònica ammonizione, fa vedere egregiamente, che serve di monitorio la promulgazione della legge, la quale o comanda, o proibisce di far qualche cosa sotto la pena della censura.

Da quanto dice in questo luogo Bened. XIV. si rileva 1. che la pena di questa scomunica non solo non è puramente esteriore, come pretende il Sinodo di Pistoja, ma incomincia da una pena puramente spirituale, e non diviene esteriore, che per la sentenza del Giudice, che conosciuto, e provato il delit-

to, a cui è annessa la Censura, separa dalla comunion de' Fedeli colui, che era stato già separato dalla comunione con Dio, non solo per motivo del peccato commesso: ma ancora per la scomunica, che ha incorsa. 2. Che non è una sentenza vaga fulminata senza esame contro persone indeterminate, sconosciute al Giudice, e a fedeli, che devono rompere la comunione con loro. La pena della scomunica *latae sententiae* è come la pena di morte annessa, per esempio, dalle Leggi all' Omicidio. Chiunque uccide un' altro incorre subito una tal pena; ma non se ne fa l' applicazione all' uccisore, se prima non consta, ed è provato il delitto. E' reo avanti a Dio, che non può ignorarlo, ma non lo è avanti agli uomini, che dopo la sentenza, e l' applicazione del Giudice. 3. che non si viola con questo l'ordine della correzione, e della trina monizione; Poichè a tutto questo supplisce la promulgazion della Legge.

Benedetto XIV. passa in seguito a parlare del Van-Espen, e dice, che sebben non ardisca, come voi fate, di condannare le scomuniche di lata sentenza, vuole però, che sieno di una data assai recente, e ignote ne' primi dieci Secoli della Chiesa: ma gli fa conoscere chiaramente il suo inganno, e dice in primo luogo, che non può esservi scomunica più severa di quella, per cui il Cristiano è escluso per sempre dalla partecipazione de' Sacramenti, senza alcuna speranza di ricevere la riconciliazion della Chiesa: Eppure i Fedeli de' primi tempi incorrevano cotesta pena pel solo fatto, o per la sola commission del delitto, siccome insegna oltre il Petavio, il Movino, l' Albaspineo, e molti altri, il Card. Bona (Rer. Liturg. Lib. 1. c. 17. n. 1. = *In exordio Christianae Religionis tantum erat pietatis studium, tantum*

odium improbitatis, ut quibusdam sceleribus, quæ atrociora visa sunt, omnis prorsus veniæ spes, omnis pænitentia denegaretur, adeo ut qui ea comisisset, quamvis a Divina Misericordia eorum remissionem veræ contritionis subsidio obtineret, nunquam tamen posset cum Ecclesia reconciliari; Ea erant Idololatria, Homicidium, et adulterium.

Che anzi se i penitenti attuali, o quelli, che avevan fatta penitenza una volta, ricadevano in qualche peccato, anche in privato, e di nascosto (secondo alcuni), non ottenevano più dalla Chiesa il perdono, e la pace. Forsechè non è questa una specie di scomunica severissima? Eppure che questa sia stata ingiunta *ipso facto* ai Recidivi, lo dimostra il dottissimo Morino de Paenit. Lib. V. cap. 27. 28. 29. ed è palese da' Decreti di molti Concilj, e principalmente da quello di Tours. dell' anno 461. di Vannes del an: 465. di Orleans dell' an: 511. che veder potete presso il medesimo Bened. XIV., con cui aggiungo, ciò, che dice l' Autore del Libro *De vita contemplativa* attribuito da alcuni a S. Prospero d' Aquitatania, da altri a Giuliano Pomerio, i quali vissero l'uno verso la metà, l'altro verso il fine del Secolo V. Egli adunque apertamente asserisce, che i Chierici di quel tempo, i quali commettevano anche di nascosto un qualche grave delitto, incorrevano subito avanti a Dio e nel foro interno della coscienza la pena della sospensione, la quale riguardavasi come una specie di scomunica, come osservarono l'Albaspineo. Observ. L. 1. c. 2. e il Suicero Thes. Eccl. Tom. 1. p. 601. Le parole del Pomerio Lib. 2. c. 7. n. 2. son queste: *Hi, qui in aliquo gradu Ecclesiastico constituti, aliquod occulte crimen admittunt, ipsi se vana persuasione decipiunt, si eis videtur propterea communicare et officium suum implere debere, quod homines occultatione sui criminis fallunt.* (e n. 3.)

Qui autem ea commiserint, et ideo prodere metuunt, ne sententiam justæ excommunicationis accipiant sine causa communicant: immo vero dupliciter contra se iram divinæ indignationis exagerant, quod et hominibus innocentiam fingunt, et contempto Dei judicio, abstinere se ab altari propter homines erubescunt.

Che se questo non basta a provare, che non era insolita presso gli Antichi la scomunica di lata sentenza, eccone degli altri, e certissimi, e antichissimi monumenti. Il Concilio Gangrense tenuto poco dopo il Concilio Niceno I. fulmina la scomunica contro i Trasgressori de' venti suoi Canoni con queste parole *Anathema sit*, colle quali niun negherà, che sia indicata la scomunica di Lata sentenza di cui parliamo. San Damaso nel suo Decreto Sinodico spedito a Paolino Vescovo di Tessalonica, e riportato da Teodoreto lib. V. Hist. Eccl. cap. XI. ripete quattordici volte la sentenza di Scomunica con queste parole: *Anathema esto*, le quali indicano apertamente la scomunica *latæ sententiæ* da incorrersi *ipso facto* da quelli, che sostenevan gli errori condannati in tal guisa. La stessa scomunica colle stesse parole pronunziarono i PP. del Concilio Toletano VI. l' an. 633., e contro coloro, che congiurassero contro del Re, e del Regno, e vi aggiunsero *Anathema sit in conspectu Spiritus Sancti, et Martyrum Christi*. Chiunque considera l' efficacia, e la forza di tali espressioni, non può non esser convinto, che i Padri di quel Concilio hanno inteso di sottoporre alla scomunica di lata sentenza tutti coloro, che in seguito si ribellassero contro la Patria, e il Re.

Non è adunque di nuova invenzione, nè ignota ai dieci primi secoli della Chiesa la scomunica di lata sentenza, come ha sognato il Van-Espen, e ha dato a credere a meno pratici delle cose Ecclesiastiche, fra i quali avete un luogo distinto ancora voi

che avete la bontà di asserire, che „ invano se ne „ cercano delle traccie negli undici primi secoli, „ e che non è nata questa bella invenzione, che „ verso il fine del detto secolo, che non era quel- „ lo dei lumi, nè delle scienze Ecclesiastiche. La sola autorità di Benedetto XIV., e le ragioni da lui addotte avrebber dovuto convincer voi, e i Parrochi di Pistoja; ma lo spirito di novità, onde siete animati, e la frenesia di contraddire in tutto, e per tutto a Romani Pontefici, vi ha chiuso gli occhi della mente per non vederlo.

IX.

Quand' anche non si fosse introdotta nella Chiesa, che verso il fine del XI. Secolo la scomunica di lata sentenza, sarebbe insoffribile la franchezza con cui negate, che sia possibile, e che quelle, che imposte vengono *a jure* non meritino un tal nome. Il Concilio Lateran. II. dell' an. 1139., ne ha fatto uso nel Canone XV. *Item Placuit, ut siquis suadente Diabolo hujus Sacrilegii reatum incurrit, quod in Clericum vel monachum violentas manus iniecerit, anathematis vinculo subiaceat, et nullus Episcoporum illum presumat absolvere nisi mortis urgente periculo, donec Apostolico conspectui præsentetur, et ejus mandatum suscipiat.* Il Concilio, che vieta ai Vescovi di assolverlo dalla Scomunica, suppone, che l' abbia incorsa per la sola commission del delitto. Questo Canone si trova in Graziano C. *si quis suadente* 17. q. 4. E questo il dico, perchè possiate convincervi quanto sia falso, che non siavi presso di lui indizio alcuno di una tale scomunica.

Il Concilio Lateran. III. ha rinnovata la stessa scomunica contro gli usurpatori de' beni Ecclesiastici Can. 2., e nel Canone VI. Suppone evidentemente, che vi sieno de' delitti, che seco portino col solo fat-

to la pena della Scomunica, o della sospensione. Imperciocchè nell' atto, che stabilisce che i Prelati non possano proferire sentenza di sospensione, o di scomunica contro dei Sudditi, se non dopo l'ammonizione canonica; soggiunge, *nisi forte talis sit culpa quæ ipso genere suo suspensionis, vel excommunicationis pænam inducat*. Questi due Concilj generali, che ammettono, e suppongono la scomunica di diritto distinta da quella, che incorresi per la sentenza del Giudice dopo la trina monizione, avrebbe dovuto convincervi, che è una insolenza la vostra allorchè dite (p.472.)=*che è falso, che sienvi e possan esservi delle scomuniche di diritto, ma che son tutte di fatto fondate sopra un giudizio e che quelle, che* si suppongono annesse a certe azioni sono un abuso grossolano: con che venite a smentire la predetta disposizione del Concilio III. di Laterano. Anche il Concilio di Trento Sess. VI. c. V. fulmina la censura di sospensione *a jure* contro di quelli, che esercitano i Pontificali nell' altrui Diocesi senza espressa licenza dell' Ordinario. *Nulli Episcopo liceat cujusvis privilegii pretextu Pontificalia in alterius Diœcesi exercere nisi de Ordinarii expressa licentia. Si secus factum fuerit, Episcopus ab exercitio Pontificalium, et sic ordinati ab executione Ordinum sint ipso jure suspensi*.

X.

E benchè non il peccato semplicemente, ma l' ostinazion nel peccato, ossia la contumacia nel peccatore sia causa della Censura, benchè la Censura sia una pena medicinale, e il fine della Chiesa sia di correggere il peccatore nell' atto, che lo punisce; benchè non meriti di esser troncato dal corpo della Chiesa, come semplice peccatore, ma come peccatore ribelle, non può negarsi, che tutto questo non si avveri in quello, che incorre la scomunica di la-

ta sentenza. Voi dite, che la sola ostinazione nel peccato, è causa della scomunica, perchè dice Cristo: *Si Ecclesiam non audierit, sit tibi sicut Ethnicus et Publicanus*. E io vi dimando, se colui, il quale sa che la Chiesa gli vieta sotto pena di scomunica, da incorrersi *ipso facto*, per esempio, l' usurpazione de' beni Ecclesiastici, e la violenta percussione del Chierico; e non ostante fa deliberatamente una tale azione; io vi dimando, se ubbidisce alla Chiesa, e ascolta i suoi comandi, o piuttosto, se si ostina contro di essa; ed è contumace nel suo peccato?

Perchè possiate sentir meglio la forza della mia dimanda, riduciamoci a un fatto, che non potete ignorare. Tanto voi, come tutti i vostri Compagni, e fautori del Sinodo sapevate benissimo, che il supremo Pastor della Chiesa, quello, che viene indicato da Cristo in quelle parole: *Si Ecclesiam non audierit*, ha comandato a tutti i Fedeli dell' uno e dell' altro sesso, che non presumano di opinare, insegnare, parlare intorno alle proposizioni, e dottrine estratte dal Sinodo di Pistoja contro quello, che in questa Costituzione vien dichiarato, cosicchè chiunque congiuntamente, o separatamente insegnerà, difenderà quelle o alcuna di quelle, o anche ne tratterà, disputando in pubblico o in privato, se pur non fosse impugnandole, soggiaccia sul fatto istesso, senz' altra dichiarazione alle Censure Ecclesiastiche, e ad altre pene stabilite dal diritto contro chi commette somiglianti cose = Ma tanto voi, che i vostri Compagni avete prese a insegnare a difendere a trattare in pubblico non alcuna soltanto, ma tutte le proposizioni condannate dal Papa; e tutti uniti vi siete a impugnar la sua Bolla, a parlarne in una maniera indegna non che di un Cristiano ma di un Etnico, e di un Publica-

no; e vorrete darci a credere di non avere incorse le censure Ecclesiastiche in essa fulminate; di non essere ostinati nel vostro errore, e figli ribelli alla Chiesa? Io non credo, che siavi alcun nom ragionevole che possa metterlo in dubbio.

Ma è essenziale; voi dite, alla Scomunica la trina ammonizione, la quale rimonta fino a tempi più antichi. A questo ha già risposto Benedetto XIV. come abbiamo veduto poc' anzi. Ma io senza dipartirmi dal nostro caso, io dico, che non solo vi ha preceduta la trina Monizione, ma la centesima e la millesima. Ogni qual volta avete preso la penna a scrivere contro la Bolla, la Bolla stessa v'intimò la scomunica, e ogni volta che avete proseguito ciononostante a scrivere contro di essa a far pompa della vostra inobbedienza, a renderla nota a tutti colle pubbliche stampe, vi siete dichiarati ribelli alla Chiesa, sordi alla voce del suo Pastore, ostinati nella malizia, e contumaci. Vi era necessario di più per far conoscere a tutto il mondo; ahe avete violato volontariamente replicatamente e obbrobriosamente il precetto di G. C. *Dic Ecclesiæ: idest Pastori Ecclesiæ*: come spieghano i Padri, *Si Ecclesiam non audierit etc.*?

Dopo di che non venite più a dirci, che la Scomunica *latæ sententiæ* non può stabilire la rivolta del reo, che le informazioni posson convincerlo d' aver commesso il delitto, ma non di perseverarvi, di non esserne pentito, ma disposto a ricadere. Chi meno pentito di voi, e de' vostri compagni; chi è ricaduto più volte, essendo ricaduti tante volte, quante sono le proposizioni condannate dal Papa anzi ogni qual volta avete preso la penna per iscrivere contro di esse. Io temo, che dopo aver difeso col Sinodo l' Artic. 23. di Lutero in cui dice, che le scomuniche non sono, che una pena esteriore, abbiate abbracciato anche il 24.: *Docendi sunt Christiani plus diligere*

excommunicationem quam timere =o che almeno abbiate fatta vostra la dottrina già condannata in Quesnello, il quale insegna prop. 90. che la Chiesa ha l'autorità della Scomunica per esercitarla col consenso almeno presunto di tutto il corpo; 91. che il timore d'una Scomunica ingiusta, non ci deve impedir mai dal fare il nostro dovere... Che non si esce mai dalla Chiesa anche allora, che n'è bandito per la malizia degli uomini. 92. Che si imita S. Paolo, quando si soffre in pace la Scomunica, e l'Anatema ingiusto, piuttosto, che tradire la verità, lungi dal sollevarsi contro l'autorità, o romperne l'unità.

XI.

Ma la Censura, voi dite, è una pena medicinale, e il fine della Chiesa, è di corregere nel punirlo il peccator deliquente (p. 472.)

A questo io rispondo, che due sono gli oggetti della medicina, come sono due i fini, che si propone la Chiesa colla scomunica. Uno d'impedire il male, sicchè non avvenga, l'altro di correggerlo o di curarlo, poichè è avvenuto. All'uno e all'altro va incontro colla scomunica *latæ sententiæ*; Al primo, perchè vedendo la pena gravissima, che e annessa al delitto, che ha in animo di commettere, si trattenga, e si arresti. All'altro, perchè vedendosi escluso dalla Comunion de' Fedeli, e dalla partecipazione de' Sacramenti, e delle pubbliche orazioni della Chiesa, riconosca il suo fallo, e ne chiegga dalla Chiesa medesima la remissione e la pace. Il che per altro io non ispero nè da vostri compagni, nè da Voi, confermando col fatto la vostra contumacia, e ostinazione.

Da questo si vede il vero fine del Sinodo, e anche il vostro nel declamare contro le scomuniche *latæ sententiæ*: nell'asserir che „ son nulle, che son

,, vere Chimere proprie soltanto a spaventare i fanciulli; che sono un ente di ragione, e non esistono, che nelle immaginazion prevenute, o al più non son che minaccie d'una pena futura come osserva il Sinodo di Pistoja ,, Tanto al Sinodo, che ha rinnovate tante proposizioni condannate in Pietro d'Osma, in Lutero, in Bajo, in Quesnello, come a Voi, che avete prese a difenderle, tornava a conto di riguardare come chimere le Censure di lata sentenza ben persuasi, che tali sarebbero quelle, che il Rom. Pontefice fulminate avrebbe contro chiunque insegnate avesse, e sostenute le proposizioni predette. Capivate benissimo, ch' era impossibile di farvi comparir tutti, e citarvi al suo Tribunale, per sentire le vostre ragioni, e fulminare contro di voi la sentenza, epperò abbandonati vi siete al disperato partito di non ammettere altra scomunica, che la scomunica *ab homine*, e negar quella, che si contrae per la sola violazion del precetto, o comando del Capo visibile della Chiesa, o della Legge da lui stabilita.

Quello, che dite del celebre Gersone, e delle espressioni, che s'incontrano nei Canoni antichi e moderni, *Se alcuno dice o fa la tal cosa Anathema sit*, l'ho già prevenuto con Benedetto XIV., e non mi resta, che dir qualche cosa dei Brevi, o Rescritti del Papa, che hanno annessa una tale Censura; e dalla clausola, che suole apporsi nei Rescritti di grazia di assolvere da tutte le Censure colui, a cui viene accordata *ad effectum dumtaxat praesentium consequendum*.

Quanto a quest'ultimo, siccome per una parte la Censura esclude colui, che vi è soggetto dalla partecipazione dei beni, e de' Benefizj della Chiesa; per l'altra è una pena Ecclesiastica soggetta interamente alla disposizione del supremo Pastor della Chiesa, non è maraviglia, che volendo accordare un

qualche benefizio ad alcuno, sospenda riguardo a lui l'effetto della Censura nel caso, che ne fosse legato. Nè è questo un ridersi delle censure. La pena della Scomunica ha più parti, come sono l'esclusion dalla Chiesa, o dalla Società de' Fedeli, la privazione de' Sacramenti, la partecipazione de' Benefizi Ecclesiastici, e non è maraviglia, che il Superiore, volendo ammetter uno alla partecipazione di questi medesimi benefizj, sospenda per questo solo l'effetto proprio della Censura senza scioglierlo dagli altri, a cui è soggetto.

Quanto poi al numero, che voi dite incredibile delle Censure *latæ sententiæ*, e alle Bolle o Brevi, in cui s'incontra cotesta pena, e principalmente a quella della Bolla *Auctorem fidei*, che deve rincrescervi sopra d'ogn'altra, perchè da voi incorsa co' vostri compagni, io dico, che se si parli di quelle, che sono inchiuse nel Corpo del Gius Canonico, non dee sembrarne incredibile il numero; giusta cosa essendo, che ogni Canone, o Legge Ecclesiastica, porti seco la pena dovuta a Trasgressori per esigerne l'osservanza; altrimenti non gli converrebbe il nome di Legge. Se poi si parli di quelle, che si ritrovan nei Brevi, o nelle Bolle, ch'escono dalla Curia del Papa: queste o son necessarie, se sono annesse a una qualche nuova Legge fatta dal Supremo Capo, e Pastore di tutta la Chiesa: o non sono, che una nuova applicazione delle antiche, che si fa ai casi, che attualmente succedono di giorno in giorno. Tali son quelle della Bolla de' 28. Agosto del 1794. simili alle quali ne troverete in tutte le altre Bolle emanate contro coloro, che sparsero degli errori in materia di morale e di Fede.

XII.

Posto che, la Censura non sia una semplice pena esteriore, come si è creduto finora, e fu definito contro Lutero, e posto, che vi sieno state fino da primi tempi, e vi sieno tutt' ora delle Censure late *a jure*, le quali s' incorrono per la sola commissione della Colpa, come si è provato poc' anzi con Benedetto XIV., e si vede apertamente in quelli, che dopo d' essere stati assoluti dalle Censure in pericolo di morte, le incorrono di bel nuovo, se usciti da quel pericolo, non si presentano al Superiore, il che non avviene, che per una disposizion della Legge; ne viene per conseguenza, che il peccatore si trova talora ligato nel foro interno dal vincolo della Censura, senza riflettervi, e senza, che sia stata fulminata espressamente contro di lui. Per questo il Confessore prima di assolvere il penitente dalle sue colpe, fa precedere l' assoluzione dalle Censure, e principalmente dalla Scomunica, che può renderlo inabile a conseguire l' effetto, e il benefizio dell' assoluzione: E siccome per una parte ve ne sono di quelle, che son riservate, e che non possono assolversi dal Giudice inferiore, o dal Confessore Ordinario, quando non ne abbia espressa la facoltà; e per l' altra non consta se il Penitente l' abbia incorsa, o nò, perchè attualmente non se ne accusa: così una tale assoluzione è condizionata, e data a cautela per la validità del Sacramento. Egli è assoluto per questa avanti a Dio, o sia nel foro interno della Coscienza, ma non avanti agli uomini, o sia nel foro esterno nel caso, che venisse a scoprirsi, che ha incorsa una tale Censura.

Voi coll' Autor del Trattato *de' Casi riservati al Papa*, dite che sembrerebbe incredibile, che gli uomini spacciar potessero di tali favole, se pieni non ne

fossero i libri ; e dopo avere osservato , che fino all' anno 1605. era ignota nella Chiesa di Angers una tale formola di assoluzione dalla scomunica , dimandate se era abusiva o nò l' assoluzion da peccati non preceduta da quella delle scomuniche .

Il numero degli Scrittori , che ammettono , e credono necessaria una tal formola d' assoluzione ; e i Rituali , che la esigono da Confessori , anzichè metterla in ridicolo , indurvi dovrebbe a rispettarla ; e se nella Chiesa di Angers non è stata in uso fino all' anno 1605. la formola : *Ego absolvo te ab omni vinculo excommunicationis etc.* si potrebbe mettere in dubbio se quelli , ch' erano assoluti dalle lor colpe , senza esserlo prima dalle censure , e abilitati alla partecipazione de' Sacramenti , fossero veramente assolnti , quando supplito non abbia l' error comune , e il titolo colorato al difetto de' Confessori , se trattavasi di scomuniche riservate .

Del resto non si dee giudicare dall' uso di una Chiesa particolare , ma dal complesso di tutte le Chiese Cattoliche , e da quella di Roma principalmente , che è la Madre e Maestra di tutte le altre . Ora il Sinodo stesso confessa , che questa pratica non è di nuova data , ma si è introdotta da alcuni secoli nella Chiesa ; e vuol dire ammessa per tanti anni , e creduta necessaria non sol da Teologi , ma da Romani Pontefici , e da' tanti Vescovi , che governarono da tanto tempo la Chiesa . E una pratica così antica , e approvata dall' uso comune di tutta la Chiesa non poteva , che per somma impudenza chiamarsi inutile , e vana da pochi Parrochi , che sono come un nulla a confronto di tanti dottissimi uomini , che l' approvarono , e che non potevano non biasimarla , se creduta l' avessero qual si traduce dal Sinodo di Pistoja . E' vero che questa è una conseguenza de' suoi principj sulla scomunica , ma questo stesso dovea far-

gliene comprendere la falsità. Esso non riguarda la scomunica ,, che come una pena esteriore, e che ,, non esclude di sua natura, che dalla esterna co- ,, munion della Chiesa; e dimanda, come può esse- ,, re ristabilità nella esterna partecipazione di questa ,, comunione una persona, che ha continuato a go- ,, derne, e non è stata giammai esclusa formalmen- ,, te ,, Questa dimanda secondo voi è pressante, secondo me è ridicola; e alla sfida che sotto il nome de' Curialisti fatta al S. Padre di rispondervi in una maniera soda; ha già risposto in sua vece in una maniera sodissima Benedetto XIV. come abbiamo di già osservato: e se Pio VI. si è contentato di qualificare per falsa, e temeraria e ingiuriosa alla pratica della Chiesa l'asserzione del Sinodo, non ha fatto, che dir quello, che ha detto il Sinodo stesso, dicendo, che questa formola era introdotta da qualche secolo nella Chiesa. Imperciocchè non può essere, che un ingannatore, e un temerario colui, che si oppone alle pratiche della Chiesa, che vi conosce da tanto tempo introdotte.

XIII.

Due altri errori ha inseriti il Sinodo nel suo Decreto sopra la penitenza per riguardo alle sospensioni *ex informata conscientia*, uno che le chiama invalide e nulle; l'altro che insinua non essere in potere del solo Vescovo il fulminarle. Il primo vien condannato dal Papa come falso, e pernicioso, e ingiurioso al Concilio di Trento: L'altro come lesivo della giurisdizione de' Prelati della Chiesa, e del potere, che loro accorda il Tridentino.

Che tali sieno i due errori, a cui corrispondono le prop. 48., e 49., quali vengono qualificati dal Papa, non fa bisogno di molte parole per dimostrarlo. Noi non abbiamo, che a confrontare le parole del Sinodo

da voi addotte con quelle del Tridentino per esserne persuasi. Il Concilio di Trento (Sess. XIV. Cap. 1. de Reform.) considerando essere più onesto, e più sicuro pei sudditi di servire nell' inferior ministero, rendendo la dovuta ubbidienza a' Maggiori, che appetere con loro scandalo un grado più onorevole, e più sublime, ha stabilito, che il solo Prelato di ciascun Diocesano possa vietargli di esser promosso agli Ordini Sacri = *ei cui ascensus ad Sacros Ordines a suo Prælato . . . fuerit interdictus*; e il Sinodo di Pistoja nell' atto, che riconosce ne' Superiori Ecclesiastici la facoltà d' intimare a Sacerdoti la sospensione, vuole, che questo non possa farsi *dal solo Prelato di essi* col vano pretesto, che possa abusare della sua autorità: come se il Concilio di Trento volendo che il solo Prelato possa vietare a' suoi Sudditi o la promozione a un grado superiore, o l' uso di quello, che ha, gli abbia abbandonati all' arbitrio, e al capriccio di lui; e come se questa determinazion del Concilio, favorisse *una dominazione assoluta riprovata già dalla Chiesa, e un disordine contrario alla natura, e alla Costituzione della Chiesa medesima*.

Il Concilio di Trento ha stabilito, che il solo Vescovo sospender possa i suoi sudditi dagli Ordini o gradi, o dignità Ecclesiastiche, per qualunque causa, o delitto anche occulto, in qualunque maniera, e stragiudizialmente a lui noto; *ei, cui ascensus ad sacros ordines a suo Prælato ex quacumque causa etiam ob occultum crimen, quomodolibet et extrajudicialiter fuerit interdictus, aut qui a suis Ordinibus aut gradibus, aut dignitatibus Ecclesiasticis fuerit suspensus*: e il Sinodo vuole, che sia stato più volte riprovato dalla Chiesa questo potere assoluto di sospendere i suoi sudditi, che riconosce nel Vescovo il Concilio di Trento, anzi che sia un disordine contrario alla natura, e alla Costituzion della Chiesa; e che per questo riguar-

da come invalide e nulle le sospensioni fatte *ex informata conscientia*, cioè *ex quacumque causa etiam ob occultum crimen quomodolibet, etiam extrajudicialiter*: nè solo le riguarda come invalide e nulle, ma vuole, che sieno state introdotte dalla violenza, e che l'ignoranza le abbia perpetuate fino al presente; con che viene ad accusar di violenza, e d'ignoranza i Padri del Tridentino, i quali le hanno avvalorate col lor Decreto.

Tutto questo vien confermato dalla ragione medesima, che adducono i Parrochi radunati a Pistoja, cioè = che ogni governo ben regolato esige, che non siavi alcun castigo, senza che sia provato il delitto, nè sia punito alcun reo, senza esser convinto, o almeno istruito de' suoi mancamenti = con che viene a condannare la disposizione del Tridentino espressa con quelle parole = *ex quacumque Causa, etiam ob occultum crimen, quomodolibet, et extrajudicialiter*.

I Superiori Ecclesiastici non devon far pompa di dominazione, e di fasto nel correggere, e castigare i lor sudditi, ma devon trattarli con carità, e con zelo, ma vi sono dei mali, di cui conviene incominciarne la cura dalla sospensione dell' uso de' loro Ordini, o gradi, per evitarne de' mali maggiori, dopo che il Superiore medesimo è venuto in cognizion del delitto anche occulto, e non così facile a provarsi nel foro esteriore.

Il Concilio di Trento conchiude il primo capo del suo Decreto dicendo = che quand' anche colui, che è stato in tal maniera interdetto, o sospeso, avesse ottenuta la licenza di essere promosso, o restituito ai primi suoi ordini, gradi, dignità o onori contro la volontà del suo Prelato, questa licenza medesima non lo suffraghi, e sia nulla; *nulla contra ipsius Prælati voluntatem concessa Licentia de se promoveri faciendo, aut ad priores ordines, gradus, et dignitates, sive*

honores restitutio suffragetur : e voi animato da quello spirito di discordia, che vi fa riguardare con occhio maligno l'esercizio della suprema autorità, che compete al Papa in tutta la Chiesa, avete il coraggio di scrivergli, che l'intenzion del Concilio in questo regolamento è stata, di mantenere l'autorità dei Vescovi contro le intraprese della Corte di Roma.

Se la facilità di dir male della Curia Romana non vi avesse accecato, avreste veduto in primo luogo, che il Concilio non parla dei soli Vescovi, ma di tutti in genere i Prelati, e vuol dire anche de' Superiori de' Regolari, che secondo le loro Regole hanno il diritto di vietare a' lor sudditi di esser promossi agli ordini sacri, e sospenderne l'esercizio. Secondariamente, che questa seconda disposizion del Concilio, era una necessaria conseguenza della prima. Il Concilio avea stabilito, che i Superiori Ecclesiastici potessero sospendere i loro Sudditi, e persuaso, che non fossero per abusarsi di una tale autorità; dovea stabilire per conseguenza, che nel caso, in cui i Sudditi ottenessero dal Superiore Maggiore la licenza di esser promossi, o restituiti all' esercizio de' loro ordini contro il volere di quello, che l'avea sospeso, una tale licenza si avesse per nulla. Poichè supposta, come dovea supporsi, la giusta causa nel Prelato di sospendere il Suddito, questo non poteva ottener la licenza dal Superiore maggiore, che per la reticenza del vero, e per l'esposizione del falso, che rendon nulla di lor natura la facoltà ottenuta.

Finalmente siccome vi sono delle sospensioni, che s'incorrono *a jure* da semplici Sacerdoti, come è quello, che viene ordinato *per saltum*, il quale è sospeso dall' esercizio dell' ordine ricevuto in tal guisa; così ve ne sono di quelle, che s' incorron dai Vescovi; com' è sospeso per tre anni dalla collazione

di tutti gli Ordini un Vescovo, che ordina un altro simoniacamente (Ex cap. 55. de Simon.) E siccome il Vescovo per la sola cognizion della Causa può intimare al semplice Sacerdote la sospensione, così può intimarla per la sola cognizion della Causa al Vescovo il Sommo Pontefice. Nè giova il dire, che la sospensione è soggetta alle regole Canoniche, che devono osservarsi nell' intimarla. Il Concilio la suppone giusta, perchè fondata sopra motivi ragionevoli, e giusti; ma ha dispensato da tutte le regole, da che ha stabilito, che possa farsi per delitti anche occulti, e senza osservare alcuna regola o tela giudiziaria, *etiam propter occultum crimen, et extrajudicialiter*. Non può negarsi adunque se non per somma ostinazione, che le due asserzioni del Sinodo sieno contrarie e ingiuriose al Concilio di Trento, e lesive della giurisdizione de' Prelati della Chiesa, come le ha dichiarate nella sua Bolla Pio VI., il quale vi accorderà l' Apostolica Benedizione ogni qual volta ritrattati avrete tanti vostri errori, e pentito de' vostri falli avrete fatto conoscere il rispetto filiale, che gli dovete colla più umile sommessione, e fedele ubbidienza alla sua Bolla.

Sono ec.

LETTERA XVI.

RESPONSIVA ALLA TREDICESIMA DEL DOTTOR LE PLAT

ARGOMENTO.

I. S. Basilio , quale idea avesse del Papa , e della sua Autorità . II. Censura delle Prop. 51. 52. 53.. *Proibizione , e pene delle Ordinazioni* per saltum . *III. Antica distribuzione dei beni della Chiesa . Origine de' Benefizj , e delle Ordinazioni a titolo di Patrimonio . IV. Di quai delitti vuole immuni San Paolo que' , che desiderano esser Vescovi . Sentenza del Sinodo condannata dal Papa . Si sciolgono le ragioni dell' Avversario . V. Famosa Cassa di Religione . Onorario delle Messe . VI. Provventi di Stola , Processioni , Funerali e Officio de' Morti . Messe* bifaciate trifacciate ec. *VII. Disposizione del Sinodo di sostituire dei Laici di maggiore età ai giovani Chierici degli Ordini inferiori . Censura del Papa di questa Scandalosa asserzione . Decreto del Tridentino . VIII. Quanto siano contrarie al Concilio di Trento le due Prop.* 56., *e* 57. *relative alle dispense dagli impedimenti Canonici , e della pluralità de' Benefizj .*

I.

Non meglio si può conoscere quale idea avesse del Papa , e della sua autorità S. Basilio , e di quelli , di cui si serve per conservare illibata la dottrina della Chiesa , che dalla Lettera da lui scritta a Santo Atanasio = *Mi è sembrato , gli dice , molto conveniente che si scriva al Vescovo di Roma , affinchè consideri Egli quello , che quì si fa , e ne dia il suo con-*

siglio: ,, E poichè è difficile, che gli si mandi ,, qualcuno con comune Sinodale Decreto, perciò servendosi Egli in questa Causa della sua autorità, *ipse* ,, *sua auctoritate in hac causa usus* scelga degli uomini ,, idonei invero a sostener le molestie del lungo viaggio, ma atti al tempo stesso colla mansuetudine, ,, e la facilità dell'ingegno a correger quelli, che hanno fra noi delle idee storte, ed oblique, addattandovi opportunamente le lor parole, e forniti di tutto ,, ciò, che può essere necessario a sciogliere le difficoltà, e spiegar quello, che si è fatto in Rimini, e ,, ciò senza saputa d'alcuno, e senza strepito, ma vengan per mare tacitamente fra noi; affinchè i nemici ,, della pace, non prevedano il loro arrivo. Si cerca ,, inoltre, e sembra ad alcuni fra essi, e anche a me ,, necessario, che venendo essi fra noi esterminino ,, l'eresia di Marcello come nociva, e mala, e aliena ,, dalla sana credenza ec. ,, (Ep. 52. Edit. Basil.) Quello, che voleva San Basilio si facesse dal Papa S. Damaso, di esaminare cioè quel, che facevasi in Oriente, e dare sopra di esso il suo consiglio, di far uso della sua Autorità, di scieglier degli Uomini atti a raddrizzare le storte idee, e l'erronee opinioni di quelli, che vi eran fra loro, di confutar quello, che fatto si era nel Concilio di Rimini, di sterminare come nociva, e contraria alla fede l'Eresia di Marcello, lo ha fatto per riguardo al Sinodo di Pistoja il S. Padre Pio VI.

Queste, e non quelle citate da Voi, erano le parole del Santo, che addursi dovevano nella presente questione. Che se nella Lettera scritta ad Eusebio Samosateno si mostra esacerbato contro degli Occidentali, e del Papa, questo è avvenuto per false relazioni, che avevano resa sospetta al Papa la sua fede. Imperciocchè avendo San Basilio trattato familiarmente con Eustazio, e con Apollinare, fù creduto

dine introdotto per la necessità, e l'utilità della Chiesa: *ingiuriosa* alla dottrina approvata dai Canoni, e singolarmente dal *Concilio di Trento*? = Sapete che avrebbe detto? Avrebbe approvata in tutto, e per tutto la condotta di Pio VI., e detestata invece la vostra temerità che vi abusate di sue parole per dir male del Papa, e di quelli, di cui si è servito per l'esame, e la condanna del Sinodo. Voi li mandate (p. 490.) ,, a consultare i Secoli antichi, a consi- ,, derar quello, che è avvenuto nelle generazioni tra- ,, scorse, a interrogare i lor Padri, e lor Avi, a ,, dimandare, quai sono gli antichi sentieri per co- ,, noscere la buona strada ,, (Jerem. 6.); E si è appunto, che dopo aver interrogato gli Antichi Padri, e gli Avi, dopo aver considerate, ed esaminate le antiche vie, ha condannata il S. Padre come temeraria, e falsa, e ingiuriosa al Concilio di Trento la dottrina ennunziata del Sinodo.

Infatti non si può, che per somma empietà asserire del Concilio di Trento, che non abbia interrogata la voce dei Padri, esaminati gli antichi sentieri, e che non siasi proposto di seguitarli. Eppure nel suo Decreto di Riforma Sess. 23. cap. XI., proibisce espressamente le Ordinazioni per *Saltum*, che approva il Sinodo nella prop. LI. Anzi nel Cap. 14. parla delle pene prescritte dai Canoni a quelli, che sono stati promossi per *Saltum*, e accorda ai Vescovi la Facoltà di dispensarvi per legittima causa; quando per altro il promosso non abbia esercitato l'Ordine ricevuto in tal guisa. La pena prescritta dai Canoni a que', che ricevono gli Ordini maggiori senza aver ricevuti i minori, o un de' Maggiori senza aver prima ricevuto l'altro, è l'irregolarità, come apparisce dalla Dist.52. nel Canon. *Sollicitudo* di Alessandro II., e dalla Extravag. *De Clerico per saltum promoto* nel Capo: *Tuæ Litteræ* di Innocenzo III. Questa Disciplina però non

ter trovare S. Zosimo, l'avrebbe trovata nel Sinodo, e in voi, che contro le disposizioni dei Padri, e l'autorità dell'Apostolica Sede prese avete a difendere quelle Ordinazioni vietate dai Canoni; e negate, che si dicesse allora; come si dice presentemente, che tali ordinazioni fossero fatte *per saltum*. Una più seria meditazione di questa Lettera del Papa S. Zosimo come anche di quella ai Vescovi delle Gallie, e di Spagna, e di quella scritta a Patroclo Vescovo d'Arles, in cui rapporta gli esempj di ordinazioni fatte *per saltum*, e le riprova, avrebbe dovuto convincervi, che la Disciplina presente su questo punto non è diversa da quella de' primi tempi.

Nè io nego perciò, che nella primitiva Chiesa siensi ordinati de' Sacerdoti senza ricever prima gli Ordini inferiori contenuti nell' Ordine superiore, ma quello, che si è fatto tal'ora per qualche speciale dispensa, che richiedevano le circostanze dei tempi, non dee trarsi in esempio a disapprovar quello, che ora si pratica dalla Chiesa. Anche S. Paolo comanda a Timoteo Cap. 3. di non ordinar Vescovo un Neofito, cioè un nuovo Cristiano non solo nell' età, ma anche nella perfezione, come spiega S. Tommaso, *in hunc loc.* e S. Pietro Act. 1. parlando della elezione di un nuovo Apostolo da sostituire al discepolo prevaricatore = *Oportet eligere unum ex his, qui nobiscum sunt boni testimonii*: eppure vediamo eletto a Vescovo di Milano S. Ambrogio ancor Catecumeno, e sostituito dal I. Concilio Costantinop. a S. Gregorio Nazianzeno nella sua Sede di Costantinopoli Netario catecumeno anch'esso, vorrete inferirne per questo, che sia lecito derogare alla legge stabilita da due Apostoli Pietro e Paolo.? Conviene osservare però la differenza grandissima, che passa fra l' Ordinazione fatta per ispeciale ispirazione di Dio, come fu quel-

la di Sant' Ambrogio ; e quella fatta per la malizia, e l' invidia degli uomini, come fu quella di Nettario. Nella prima ricevette la Chiesa un uomo fatto secondo il cuor di Dio, un vero Pastore della sua Greggia; nell' altra un uomo debole e inetto per tanto carico: onde per la troppa sua facilità, e insufficienza preser gli Eretici nuova baldanza contro la Fede Cattolica, siccome gli rimprovera nella lettera a lui scritta il Nazianzeno con queste parole. *Cæterum inter calamitates Ecclesiasticas omnium gravissima est Apollinaristarum temeritas, quos haud scio, quomodo tua negligat Sanctitas*. Dopo di tutto questo non saravvi io credo, chi non disapprovi le Ordinazioni fatte per *saltum* quando non sieno fatte per una speciale ispirazion del Signore.

Dopo aver approvata la Disciplina antica, passate a censurar la moderna, in cui talora si conferiscono tutti gli Ordini minori nella Vigilia dell' Ordinazione del Suddiaconato, e talora anche tutti tre gli Ordini Sacri in tre giorni festivi. Il Concilio di Trento inerendo alle antiche disposizioni dei Canoni ha stabilito il tempo degli Interstizj : ma ha accordato al tempo stesso ai Vescovi la facoltà di dispensarvi qualora lo giudichino opportuno. Qualora adunque un Vescovo dispensa sugli Interstizj voluti dai Canoni, dobbiamo credere, ch' egli abbia de' giusti motivi di farlo : e se lo facesse senza motivo, non può negarsi, ch' Egli si opponga alla mente dei Canoni, e del Concilio : Ma non si deve rigettare per questo l' attual disciplina stabilita per bene, e con autorità della Chiesa. Le mancanze di pochi a torto si attribuiscono a tutto il Ceto. La Chiesa, come le altre Cose degli uomini ha avuto il suo principio, il suo progresso, la sua perfezione ; e volerla ora richiamare ai primi suoi giorni, come ha preteso il Sinodo di Pistoja, sarebbe lo stesso, che richiamare alla culla,

e alla prima infanzia un uomo adulto. Molte cose porta seco il tempo, e molte ne cangia in meglio.... Io son d'avviso, che se vivesse ora S. Paolo, inveirebbe bensì contro i vizj degli uomini, ma senza riprovare lo stato attuale della Chiesa = Così Erasmo nella sua Lettera *in Pseudo-Evangelicos*.

III.

La smania di riprovar tutto quello, che ora si fa nella Chiesa, era riservata ai Signori radunati a Pistoja, e poco importa per essi, che sia fondato sulle disposizion de' Concilj anche Ecumenici. La Chiesa quanto fu in ogni tempo inflessibile nelle sue massime di dottrina e di Fede, altrettanto ha saputo addattarsi alla debolezza de' figli suoi, e alle circostanze dei tempi nell'uso della sua disciplina. Per quel, che riguarda la promozione dei Chierici, e il loro sostentamento, distinguer si possono tre epoche differenti; la prima, quando i Chierici della primitiva Chiesa nulla avevano in proprietà; ma tutto era fra essi comune, e vivevano di que' beni, che ad esso loro si dispensavano a principio dagli Apostoli, indi dai Vescovi, che agli Apostoli succedettero. E' inutile di ricercare, se allora i Sacerdoti, e i Chierici aventi dei beni proprj, viver potessero di quei della Chiesa, quando nulla di proprio possedevano. In seguito i Vescovi vedendo essere più vantaggioso, che i poderi, i quali venivano offeriti dalla pietà de Fedeli, si conservassero per le Chiese Cattedrali, affinchè tutti i poveri ritrar potessero da loro frutti un più abbondevole sovvenimento, stabilirono, che cotai beni non si vendessero, ma fossero conservati, e avesse il Vescovo la podestà di dispensarli secondo che lo esigeva il bisogno, e la necessità di ciascuno; Quindi per ovviare a disordini, che talor succedevano, e per isgravare i Ve-

scovi di un peso così gravoso, fù introdotta a tempi di Papa Simplicio, e confermata da Gelasio dopo Felice la ripartizione de' beni Ecclesiastici, lasciandone una parte al Vescovo per suo sostentamento, l'altra ai Chierici, una ai poveri, e la quarta alla fabbrica della Chiesa. Indi ne vennero i Beneficj, e le prebende ignote ne' primi tempi; e in questo tempo emanarono i Canoni, i quali dispongono, che i Chierici avendo del proprio, non partecipino per verun modo delle rendite della Chiesa. E la ragione si fù, che siccome per una parte sembrava illecito, che i Chierici possedessero del proprio contra gli esempj degli Apostoli, e per l'altra vi eran di quelli, che lo facevano di nascosto per comparire più Santi di quello, che erano (Can. Certe. Can. 12. q. 1.) così pareva più detestabile, ch'avesser del proprio, e vivessero non pertanto delle rendite della Chiesa; Onde bastava, che loro si permettesse di possedere de' beni in patrimonio, e fù stabilito, che i Chierici, benchè servissero all' altare, nulla ricevessero delle rendite Ecclesiastiche, se non erano poveri (Can. Sacerd. Caus. 1. q. 2.). Una terza Epoca è venuta di poi, quando i Chierici, che più non erano sì fervorosi nella pietà, e nella Fede, cessato ogni scandalo, incominciarono a possedere del proprio, a fabbricarsi le Chiese, e a dotarsi per quelli principalmente, che addetti erano al lor servizio; e furono anche istituiti i titoli beneficiati, e in questo tempo fù stabilito, che i Chierici potessero vivere lecitamente delle rendite della Chiesa; e disporre a vantaggio de' lor domestici di que' beni, che avevano in patrimonio. Tutto questo rilevasi dalla Lettera di S. Agostino al Conte Bonifazio, e da S. Tom. 2. 2. q. 185. art. 7.

Siccome poi non è conveniente, che quelli, che addetti sono al servizio di Dio, vadano mendicando

di porta in porta per vivere, o si procurino il vito con qualche sordido mestiere: così i Padri del Concilio di Calcedonia nel Can. VI. riferito da Graziano alla Distinzione 70. stabilirono, che niuno sia ordinato, se non è addetto al servizio di qualche Chiesa, de' cui proventi egli viva; e gli antichi non conoscevano altro titolo di Benefizio per esser ordinato. Il Concilio III. Lateranense Ecumenico incominciò ad approvare per modo di dispensa il Titolo di Patrimonio, o sia di que' beni, che i Chierici godevan del suo, e della paterna eredità *Can. V.* E perchè i Vescovi non si prendessero la libertà di ordinare alcuno, il quale non avesse un qualche Titolo, o proovento per vivere onestamente, li sottomette alla pena di provvederli del proprio, finchè non gli assegni in qualche Chiesa lo stipendio conveniente alla milizia Clericale. Finalmente il Concilio di Trento ha stabilito, che niuno possa essere promosso agli Ordini Sacri senza un giusto titolo di Benefizio, o di Patrimonio con questa differenza però, che quelli, i quali ottengono un qualche benefizio possano essere ordinati dal Vescovo assolutamente, purchè non siavi un qualche altro impedimento: ma quanto a quelli, che ordina a titolo di Patrimonio, non possa ordinare se non se quelli, che giudicherà necessarj o vantaggiosi alla Chiesa. *Patrimonium vero vel pensionem obtinentes ordinari postea non possint, nisi illi, quos Episcopus judicaverit assumendos pro neccesitate vel comoditate Ecclesiarum suarum Sess. XXI. cap. XI. de Reform.* = Utili alla Chiesa si dicono quelli (not. al Cap. 4 Art. 2. num. 2. dell' ultimo Concord. tra la Santa Sede, e il Re di Napoli), che si promovono allo stato Ecclesiastico chiamativi dal Signore non già per ambizione, e per altro rispetto, e fanno sperare, che coll' esempio e colla dottrina possano edificare i popoli, ajutare i Parrochi, assi-

stere ai Vescovi, adempiere ai doveri del loro Istituto. Necessarj si dicono a riguardo del bisogno delle Chiese medesime, quando que' pochi Chierici, che vi sono, non possono adempierne tutti i doveri. Così quando trattasi di ordinare una persona dotta, o nobile, di buona vita, e d' integrità di costumi, del qual genere di Ecclesiastici ha la Chiesa un gran bisogno, v' è d' ordinario la necessità, o almeno l'utilità della Chiesa.

Con queste savie disposizioni si è regolata finora la Chiesa nell' Ordinazione de' suoi Ministri, e niuno prima del Sinodo di Pistoja, ha avuta la temerità di asserire p.496. ,, che si sono introdotti de' principj nuo-
,, vi, i quali corrompono la disciplina per riguardo alla
,, Elezion de' Ministri del Santuario: e per una com-
,, binazione di circostanze le più infelici la corruzio-
,, ne è giunta a tal eccesso, che la condotta e 'l nu-
,, mero degli Ecclesiastici divenne per una serie di
,, Secoli l' avvilimento dell' Ordine Sacerdotale, un
,, peso inutile alla Chiesa, e allo stato, e una sor-
,, gente di lagrime per la Sposa di Gesù Cri-
,, sto. ,,

Senza impegnarci nell' Esame dei Secoli, che più non sono, parliamo nel nostro. Sono *forse le sole ordinazioni assolute dei Preti, come parla il Concilio di Calcedonia, cioè senza impiego determinato per servizio della Chiesa*, che hanno indotto l' avvilimento dell' Ordine Sacerdotale, sono i soli Preti ordinati a titolo di Patrimonio, che son divenuti un peso inutile, e una sorgente di lagrime per la Sposa di Gesù Cristo? Qual peso più inutile, e più pernicioso alla Chiesa, qual sorgente più copiosa di lagrime, che il Sinodo di Pistoja? Ora i Parrochi ivi raunati col loro Vescovo eran forse Ecclesiastici non destinati al servizio particolar della Chiesa? E se da questo passar vogliamo ad altri Sinodi, e Concilj anche

Ecumenici, com' erano a principio quelli di Efeso, e di Basilea, quale avvilimento dell' Ordine Sacerdotale quale sorgente copiosa di lagrime per la Sposa di Gesù Cristo vi troveremo noi mai? Eppure eran persone destinate al servizio della Chiesa, anzi erano i principali Pastori di essa. Dovremo riprovare tutti i Concilj, perchè alcuni di essi si sono abusati della loro autorità? E se alcuno ordinato a titolo di Patrimonio si abusa del suo Ministero, e fa del Santo Sacrificio un mestiere per vivere, vorrete rendere comune a tutti quello, che è proprio di pochi? La Savia disposizione del Tridentino, che dà ai Vescovi la facoltà di ordinare i Chierici anche a solo titolo di Patrimonio, non è mai stata sì necessaria come a' dì nostri. Ora, che in molti luoghi la podestà secolare si ha assorbiti tutti i fondi, onde i Beneficiati traevano la lor sussistenza, e non vi ha lasciato, che quello dei Vescovi, e del Parroco, a cui ha fissato il loro stipendio, se non vi fosse l'Ordinazione a Titolo di Patrimonio, onde prenderebbonsi i Sacerdoti da sostituire immediatamente ai Parrochi nella lor morte, e che potessero coadiuvarli nell'esercizio del lor Ministero, nell'assistenza agli ammalati, a' Confessionali e nella celebrazion della Messa ne' dì festivi; giacchè non è possibile in molti paesi, che tutti assistano a quella del Parroco: Onde il Fagnano, il quale pretende, che dopo il Concilio di Trento il solo Titolo *del Benefizio è legittimo* per gli Ordini Sacri, e quello del Patrimonio non è ammissibile, che *per dispensa*; se vivesse a dì nostri, sarebbe costretto a conchiudere, che il titolo del Patrimonio non solo è legittimo, ma *necessario*; anzi il solo, per cui taluno può esser promosso agli Ordini Sacri; e si unirebbe al S. Padre Pio VI. nel condannare il Sinodo di Pistoja, e stabilire che per la necessità, e la commodità delle Chiese, ammet-

ter si devono le ordinazioni fatte senza alcun Titolo di speciale Uffizio, e solo a titolo di Patrimonio, salva però sempre la subordinazione, e l' ubbidienza, che devono ai Vescovi per adempire quegli uffizj, a cui saran destinati pel bene, e la necessità delle Chiese, come si è costumato fino da primi tempi nella Chiesa di Dio.

IV.

Che fino da primi secoli della Chiesa siasi richiesta negli Ordinandi al Sacerdozio una speciale santità di costumi lo dice espressamente S. Paolo nella sua Lettera I. a Timoteo cap. 3. in cui parlando di quelli, che desiderano esser Vescovi, dice = ch' esser devono irreprensibili, e senza delitto. *Oportet Episcopum irreprehensibilem esse = sine crimine esse.* Il Sinodo di Pistoja ha preteso che la Chiesa abbia inteso a tutto rigore le predette parole dell' Apostolo, nè io ho alcuna difficoltà d' accordarglielo; purchè s' intendano nel suo vero significato, come le intesero Sant' Agostino, e San Tommaso. Il primo (Tract. 41. in Joan. §. 10.) *Apostolus Paulus quando elegit Ordinandos vel Præsbiteros vel Diaconos, et quicumque ordinandus est ad Præposituram Ecclesiæ non ait: Si quis sine peccato est, hoc enim si diceret, omnis homo reprobaretur, nullus Ordinaretur: sed ait: Si quis sine crimine est, sicuti est homicidium, et adulterium, aliqua immunditia fornicationis, furtum, fraus, sacrilegium, et cætera hujusmodi. = Cum cæperit ea non habere homo (debet autem non habere omnis Christianus) incipit Caput erigere ad libertatem.* L'altro cioè San Tommaso spiegando quelle parole stesse dell'Apostolo S. Paolo (*Lect. I. in cap. 3. ep. 1. ad Thimot. =*) *Nec intelligendum est quod omnino sit sine peccato, quia dicitur 1. Joan. 1. Si dixerimus etc. Nec est dicendum sicut aliqui dixerunt* (ecco la proposizione del

Sinodo di Pistoja) *quod quicumque peccaverit mortaliter post baptismum, non est idoneus, quia pauci sunt tales, sed irreprehensibilis, idest non subiectus alicui peccato, unde ab aliis reprehendi posset, quia indecens est, si reprehensibilis sit reprehensor Matt. 3. Eiice primum trabem etc.* E nella Lezione 2. sul medesimo Capo spiegando quelle parole *nullum crimen habentes*; dopo aver osservato, che non parla de' peccati veniali, ma de' mortali, soggiunge *nec dicit habuerunt, sed habentes, idest qui sunt notabiles, et habent infamiæ crimen, alioquin hoc esset derogare Clavibus Ecclesiæ*. Finalmente nella Lezione seconda in cap. 1. Epist. ad Titum = *Si quis sine crimine est = Dicendum est quod aliud est crimen, aliud peccatum. Peccatum dicitur quodcumque sive magnum, sive parvum, sive publicum sive occultum, Crimen autem magnum et infame. Psal. 14. Domine quis habitabit in tabernaculo tuo? et postea subdit = Qui ingreditur sine macula = non quod qui peccat post baptismum non possit eligi; sed quod eligendus non sit infamis*.

Adunque secondo la dottrina di questi due Santi Dottori non si deve intender S. Paolo d' ogni peccato, per cui si perde la battesimale innocenza, ma di quelli, che si chiaman delitti, e rendono infami coloro, che li commettono; si deve intendere de' peccati, per cui uno è riprensibile in faccia al mondo, quali non son certamente i peccati occulti; finalmente non si deve intender S. Paolo de' peccati, che precedettero l' Ordinazione, e di cui è stato assoluto, e ha cancellati col pianto, poichè questo derogherebbe alla podestà delle Chiavi della Chiesa, per cui l' uomo è rimesso nello stato di Grazia, come lo era dopo il battesimo; ma parla de' peccati a cui uno è ancora soggetto. Così S. Pietro benchè dopo la Circoncisione, ch' equivaleva al battesimo, per riguardo agli Ebrei, avesse negato per ben tre

volte di conoscere il suo Divino Maestro, e aggiunto alla negazion lo spergiuro; pure da che ebbe pianto il suo peccato, fù sollevato da G. Cristo alla dignità di Pastore di tutta la sua Greggia.

Non è adunque contraria, ma conforme allo Spirito e al vero senso delle parole di S. Paolo la distinzione de' peccati pubblici, e de' secreti, di quelli, per cui si perdeva la battesimale innocenza soltanto, e di quelli, che rendevano infame, e irregolare colui, che ne era reo. Epperò il Romano Pontefice Pio VI. ha dovuto condannare siccome falsa, e ingiuriosa ai Canoni, e alla disciplina dal Concilio Tridentino approvata, l' asserzione del Sinodo di Pistoja da voi riportata alla pag. 502. ,, La Chiesa de-
,, positaria, ed erede dello Spirito Apostolico si for-
,, mò sulle tracce dell' Apostolo, un piano per l' Or-
,, dinazione de' suoi Ministri. Essa stabilì, che niun
,, Fedele potesse essere sollevato al Sacerdozio, se
,, non aveva conservata l' innocenza battesimale. In-
,, tese a rigore le parole di S. Paolo. Bisogna che il
,, Vescovo sia irreprensibile = bisogna sia senza de-
,, litto = E benchè sapesse, che una vera penitenza
,, cancella i peccati, non volle, che ciò bastasse
,, per la scelta d' un Sacro Ministro. Il peccato in
,, quel tempo era una irregolarità, che escludeva per-
,, petuamente dal Sacro Ministero. ,,

Tale è la dottrina condannata nel Sinodo dal Santo Padre Pio VI. e io dimanderei volentieri a quei Parrochi così zelanti, che l'hanno stabilita, se conservavano ancora la battesimale innocenza, quando furon promossi agli Ordini Sacri, se erano consapevoli a se stessi, e sicuri di non averla macchiata neppur col pensiero: se erano persuasi, che anche dopo averli cancellati col pianto nel Sacramento della penitenza i lor peccati, questi erano una irregolarità, che gli escludeva perpetuamente dal Sacro Ministe-

ro: poichè se nell' atto di essere ordinati non erano ancor tali, quali uscirono dal Sacro Fonte Battesimale, furono ordinati illecitamente, e illecitamente eseguiscono il Santo Ministero. *La nuova disciplina fondata*, come Voi dite pag. 504. *sulle false Decretali dell' Impostore Isidoro, e contraria allo Spirito di S. Paolo non poteva esimerli da un vero Sacrilegio, se non erano veramente illibati, e puri avanti l' Ordinazione, come lo è un fanciullo nell' atto, che esce dal Sacro Fonte.*

Mentre stiamo aspettando dalla profonda loro umiltà quest' ingenuo attestato, io prendo a esaminar le ragioni da voi addotte in difesa del Sinodo; il quale per altro contraddice a se stesso colle parole ivi citate del Canone 38. del Concilio IV. di Cartagine in questi termini = *Ex pœnitentibus Clericus quamvis sit bonus, non ordinetur; Si per ignorantiam Episcopi factum sit, deponatur a Clero, quia Ordinationis tempore non prodidit se fuisse pœnitentem*. Bisogna esser ceco per non vedere, che ivi si parla di quelli, che a cagione de' lor delitti eran soggetti alla pubblica penitenza. Nello stesso senso parla S. Siricio nel luogo da voi citato della sua Lettera ad Imerio Cap. 14. *Illud quoque par fuit nos providere, ut sicut pœnitentiam agere non conceditur Clericorum cuiquam; ita post pœnitudinem, et reconciliationem, nulli umquam liceat Laicorum Clericatus honorem adipisci*. Lo stesso dice Origene contro Celso, *eum qui pœnitentiam obivisset arceri in perpetuum a Sacris Ordinibus, aut eorum exercitio*. ap. Cabassut. p. 174. Lo stesso afferma S. Cipriano da voi pure allegato in favore del Sinodo. Null' altro rilevasi da questi Padri, che siccome la Chiesa non ammetteva all' esercizio della pubblica penitenza i suoi Ministri (Conc. Carthag. V. Can. XI.) anche rei di que' delitti, che vi eran soggetti; così non ammetteva fra suoi Ministri coloro,

ch' erano stati soggetti una volta alla pubblica penitenza: La prima verità l'abbiamo anche da S. Leone Ep. 92. *Alienum est ab Ecclesiastica Consuetudine, ut qui in præsbiterali honore, aut in gradu Diaconi fuerint consecrati, hi pro aliquo crimine suo per manuum impositionem remedium accipiant pænitendi*: l' altra l' abbiamo e dal Canone sovrallegato del IV. Concil. Cartag., e dalle parole di S. Siricio, e di Origene.

Ma *la Chiesa fu rigorosa su quest' articolo* (soggiunge il Sinodo p. 503.) che non solo *il peccato, ma la sola supposizione d' incontinenza era un impedimento Canonico*. Senza dubbio, che lo era: e per questa ragione era un Canonico impedimento la bigamia, perchè supponevasi, che colui, il quale dopo la morte della prima Consorte passava ad altre nozze, non fosse per conservare la castità tanto raccomandata ai Ministri del Santuario: Ma questo stesso è un indizio, che ivi si parla de' peccati venuti a pubblica cognizione, poichè sopra gli occulti non poteva cadere alcun sospetto.

Il solo testo, che sembra favorire per alcun modo la proposizione del Sinodo è quello di S. Girolamo (sup. Ep. ad Titum c. I.) *Primum itaque sine Crimine jubetur esse Episcopus, quod puto alio verbo irreprehensibilem nominatum, non quod eo tantum tempore, quo ordinandus est, sine ullo sit crimine, et præteritas maculas nova conversatione diluerit; sed quod ex eo tempore, quo in Christum renatus est, nulla peccati conscientia remordeatur. Quomodo enim potest Præses Ecclesiæ auferre malum de medio ejus, qui in delicto simile corruerit? aut qua libertate corripere peccantem potest, cum tacitus sibi ipse respondeat, eadem admisisse, quæ corripit.*

Dopo l' esposizione di S. Agostino, e di S. Tommaso sul testo dell' Apostolo *Oportet Episcopum si-*

ne crimine esse, è facile l'intelligenza delle parole di S. Girolamo. Egli non parla, che de' delitti, e di quelli, per cui uno può essere ripreso da un altro, quali non sono i peccati occulti, per cui si può perdere, e si perde la battesimale innocenza. Nè a ciò si oppongono quelle parole, *sed quod ex eo tempore, quo in Christum renatus est, nulla peccati conscientia remordeatur*. Primieramente è verissimo, che chiunque viene promosso agli Ordini Sacri non deve avere alcun rimorso di grave colpa da lui commessa dopo il battesimo, perchè verrebbe a peccar gravemente. Ma colui, che dopo d'aver peccato, ne ha ottenuto nella Sacramental penitenza il perdono, non ne ha, nè deve più averne alcun rimorso; altrimenti farebbe ingiuria alla podestà delle Chiavi, come osserva con S. Agostino *ad Bonifac.* anche S. Tommaso loc. cit. In secondo luogo di quali peccati ivi parli il Santo Dottore, lo dichiara Egli colle parole, che sieguono, in cui dice, che il Sacerdote, o il Vescovo non potrà togliere il male di quello, che è caduto in simil delitto; *qui in delicto simile corruerit*, nè potrà correggerlo de' suoi peccati, poichè sentirà ripetere dalla voce interna del cuore d'averli commessi Egli pure. *Cum tacitus sibi ipse respondeat, eadem admisisse, quæ corripit*. Parla adunque S. Girolamo de' delitti, e de' peccati soggetti alla pastorale correzione, quali non sono certamente gli occulti. Per la qual cosa tanto il Gius Canonico, quanto Pio VI. nella distinzione de' peccati pubblici, e occulti non han fatto, che sostenere la dottrina dei Padri.

Inteso nel suo vero senso il testo di S. Girolamo, voi ben vedete quanto sia falsa quella vostra asserzione, che basta leggerlo per esserne convinti. Io dico al contrario, che basta leggerlo per esser convinti della sentenza contraria alla vostra. Nè vi so-

no più favorevoli i Canoni de'Concilj d'Ancira, di Neocesarea, di Agde, di Girona, come vantate con tanta franchezza. Per cominciare da quello di Agde, mi fa maraviglia, che un Professore di Canoni come voi attribuisca al Concilio di Agde il Can. 50. quando è noto a tutti, che quel Concilio non ne ha fatti, che 47. Inoltre tanto, questo, come gli altri Canoni, e quello di Girona principalmente intender si devono de' pubblici delitti, e di quelli, ch' erano stati soggetti alla pubblica penitenza, de' quali con tutta facilità vi concedo, che secondo l' antica disciplina non eran promossi al Sacerdozio. Si parla nel Can. 9. da voi citato di uno, che oppresso da mortal malatia, reo credendosi di mortali delitti, che tali però non erano, propose, se fosse sopravivuto di farne pubblica penitenza. Risanatosi dal male, e riavutosi dalla paura, conobbe che i suoi peccati non eran di quelli, che la Chiesa puniva colla pubblica penitenza, e ricusò di farla. Indi ne nacque la questione: se costui poteva esser promosso al Sacerdozio? I Padri del Concilio di Girona risposero alla questione: *Si prohibitis vitiis non detinetur obnoxius, admittatur ad Clerum*, cioè: se non è reo di que' vizj, a cui è annessa la pubblica penitenza, sia ammesso nel Clero. Onde cotesto Canone non solo non favorisce la proposizion del Sinodo, ma è contrario e al Sinodo, e a Voi.

Quanto ai Concilj d' Ancira, e di Neocesarea, a cui intervennero gli stessi Padri, o quasi gli stessi, nulla hanno definito ne' loro Canoni, che sia contrario alla decisione del Papa. Il Can. II. da voi citato è concepito in questi termini. *Eos qui ante baptisma Sacrificaverunt Idolis, et postea baptismum consecuti sunt, placuit ad Ordinem provehi, eo quod probentur abluti*. Io confesso ingenuamente che non so trovarvi in questo Canone, nè credo che siavi alcu-

no, che possa trovarvi la proposizione del Sinodo, in cui dice: che secondo l'antica Disciplina ninno era promosso al Chiericato, che non avesse conservata la battesimale innocenza. Nel Canone terzo parlando di quelli, ch'erano stati costretti a viva forza a sacrificare agli Idoli, dice: *Perquisitum est autem, et illud, si possunt etiam Laici, qui in has necessitatis angustias inciderunt, ad Clericatus Ordinem promoveri: Placuit ergo et hos, tamquam qui nihil peccaverant, si et præcedens eorum vita probabilis sit, ad hoc Officium provehi*. E' chiaro, che quando dice, *tanquam qui nihil peccaverant*, parla del peccato, che non hanno commesso nell'essere stati sforzati a sacrificare agli idoli, come appare da tutto il Canone, e che quando ha detto, *si præcedens eorum vita probabilis sit*, non ha voluto dir altro, se non che sieno vissuti cristianamente in faccia alla Chiesa, e non già, che abbiano conservata l'innocenza battesimale.

Più, che i Canoni da voi citati sembrano favorevoli al vostro intento i Can. IX. e X. del Concilio Niceno I., ma intender si devono della confessione di que'peccati, ch'eran soggetti dai Canoni alla pubblica penitenza, perchè ivi si parla dei caduti nelle precedenti persecuzioni; e nella tirannìa di Licinio. Anzi se il Canone ottavo si dovesse leggere come si trova in Graziano, e nella Collezione dei Canoni di M. Caranza, sarebbe decisa la questione. Imperciocchè ove si legge nella Edizione, di Dionigi Esiguo parlando dei Catari, o Novaziani = *Si aliquando venerint ad Ecclesiam Catholicam placuit Sancto et Magno Concilio, ut impositionem manus accipientes, sic in Clero permaneant*; si legge presso il Monaco Graziano, e il Caranza = *Placuit Sancto Concilio ut ordinentur*. Ora non può negarsi, che i Novaziani, i quali erano Eretici, come apparisce dal Canone istesso,

non può negarsi, che avessero violata l'innocenza battesimale; eppure non negava il Concilio, che potessero essere ordinati. E' vero che l'espression di Dionigi rende la spiegazione assai dubbia; poichè l'imposizion delle mani può intendersi, e quella, che si fa dal Vescovo nella Ordinazione de' Sacerdoti, e quella, che si fa per la sola remission de' peccati. Se intendasi della prima, come l'ha intesa Graziano, la questione è decisa; se intendasi della seconda, allora si sminuisce bensì, ma forse non si toglie del tutto la forza dell'argomento. Imperciocchè si prosiegue nel Canone istesso, che se alcun Vescovo, o Sacerdote Novaziano entrerà nella Chiesa Cattolica, possederà l'onore del Presbiterio, quando il Vescovo non giudichi diversamente; *Si vero hoc ei maxime placuerit, providebit ei aut Episcopatus, aut Presbiterii locum, ut in Clero prorsus esse videatur*. Ora se non poteva esser promosso al Vescovato, e al Presbiterio uno, che avesse violata l'innocenza battesimale, benchè si fosse pentito della sua colpa: molto meno poteva provvedersi di Vescovato, e dell'Uffizio di Sacerdote colui, che pentito de' suoi errori, erasi rifugiato in seno alla Chiesa. *Si enim tales quærimus ad Sacros Ordines promovendos, quibus nulla ruga, nullumque vitæ contagium, mentes, et corpora præpediat, quanto magis si post ordinationem suam quispiam in lapsum ceciderit, et prævaricationis peccato deprehendatur obnoxius, omnino prohibendus est cum manibus lutulentis et pollutis mysterium nostræ salutis tractare*. Così S. Martino I. nella sua Lettera ad Amando Vescovo d'Utrecht, di cui ci opponete l'autorità, quando si vede apertamente, ch'egli parla dei mali contagiosi tanto dell'animo, come del corpo; nè potevano essere contagiosi, se non erano manifesti.

Dopo di tutto questo, mi pare di poter conchiudere a ragione, che è falso, che la distinzione de' peccati pubblici e secreti abbia avuto origine dalle false Decretali d' Isidoro riportate dal Monaco Graziano; siccome è falso, che secondo l' antica Disciplina non fosse elevato all' onore del Sacerdozio se non colui, che avesse conservata l' innocenza; e non bastava per questo l' averla ricuperata nella Sacramental penitenza; e che per conseguenza il Papa Pio VI. ha condannata a ragione come temeraria e falsa, e ingiuriosa alla Chiesa la LIII. prop. del Sinodo.

Voi rimettete il Santo Padre alla Prefazione premessa dal P. Pietro Constant alla sua Opera *Epistolæ Rom. Pontificum*, per conoscere le piaghe profonde, che han fatte alla Chiesa le false Decretali; e io vi dico, che per gravi, che sieno e profonde coteste piaghe, sarebbero assai peggiori, quelle che fa, e avrebbe fatto il Sinodo di Pistoja, se accorso non fosse per impedirle Pio VI., e opposta non vi avesse la sua Bolla *Auctorem Fidei*. Quelle, secondo voi, andavano a ferire la Disciplina, la quale è variabile secondo i bisogni, e le circostanze, dei tempi, il Sinodo sotto pretesto di conservare, o rimettere l' antica Disciplina, va tal volta, come abbiamo veduto a ferire la fede, la quale fù ed è, e sarà in ogni tempo la stessa.

L' accusa, che voi date agli Estensori della Bolla del Papa ha tutta la sua forza, e viene a ricadere sopra di Voi. Ove si è trattato delle censure *ex informata conscientia*, o per notizia extragiudiziale, come dice il Tridentino, avete preteso, che il Vescovo non potesse fulminarle, se non previo l'esame, e la condanna del reo, e ove si tratta dell' ordinazione, volete, che possa negarla anche per gli peccati occulti, con cui non v' ha dubbio, che viene a perdersi

l' innocenza battesimale. Nella Sess. XXIV. cap. 1. de Reform. parla bensì il Concilio di eleggere i più degni al governo delle Chiese, e ne prescrive le regole, ma non dice una sola parola della necessità di aver conservata la battesimale innocenza per esser promossi alle Ecclesiastiche dignità. Onde non so capire per qual altro motivo l' abbiate citato, se non per dir male della Corte di Roma, e de' suoi Ministri.

V.

Il Sinodo di Pistoja, che vuole simili agli Angeli nella innocenza battesimale coloro, che assunti vengono al servizio del Santuario; vorrebbe, che avessero a vivere siccome gli Angeli, di puro spirito. Quando non sieno stati ingannati da fallaci promesse una gran parte dei Parrochi, e quelli principalmente della montagna, che intervennero al Sinodo, io son di parere, che abbiano operato contro coscienza ,, ove tacciarono di turpe abuso il pretendere giam- ,, mai limosina per celebrare Messe, e amministra- ,, re Sacramenti, com' è il ricevere qualunque sti- ,, pendio, o onorario, che in occasione di suffragj, o ,, di qualunque funzione parrochiale venisse offerto. ,, Ho detto, se ingannati non furono da fallaci promesse: poichè si sà, che i Partiggiani di Monsignor Presidente facevano credere vicina ai poveri Parrochi una sorte migliore, e giorni più lieti, e tranquilli; e che la Cassa del Patrimonio Ecclesiastico avrebbe supplito non solo a' bisogni loro, ma anche al decoro. Anzi avevano indotto, come indicate ancor voi (*pag.* 509.) il Sovrano a fare de' regolamenti su i beneficj, e sul Clero, ,, il cui fine salutare era di ,, lasciare alla prudenza del Vescovo la distribuzio- ,, ne delle rendite Ecclesiastiche per allevare i gio- ,, vani Ecclesiastici nella pietà, e nella sana dottri-

,, na, e assicurare a' Ministri della Chiesa un one-
,, sta, e necessaria sussistenza. ,, Poco importava a' quegli uomini del partito, che il Sovrano stendesse le sue provvidenze oltre i limiti della sua podestà. Quello, che loro importava, e che non dissimulano, si era di assumersi l'amministrazione di tutte le rendite Ecclesiastiche; e vi sono riusciti. Indi ne è venuta quella famosa Cassa di Religione, che è servita a tirare nella Diocesi, e mantenervi tutti i suoi Partiggiani, la quale poi presto restò senza fondo, giacchè il buon uomo del Vescovo, che non poteva amministrarla da se, forse non si avvedeva di que' volponi, che il circondavano: e intanto una gran parte de' poveri Parrochi, che avevano sanzionata senza avvedersene la lor rovina, eran costretti a languire, e veder privi del necessario sostentamento e se, e i poveri alla lor cura affidati; *e questo è il vero Spirito di carità, e di disinteresse*, a cui ha preteso il Sinodo di richiamare gli Ecclesiastici nell' esercizio de' doveri parrochiali. Se bramate una più esatta notizia di questa Cassa, aver la potete da un testimonio occulare, com' era l' Autore del Libro = *La voce della Greggia p.* 117. e dal n. 18. e 90. del Dizionario Ricciano. Credo, che una gran parte di que' Piovani siensi pentiti ben presto della lor dabbenagine, perchè si ritrovarono, come prima ristretti, e meschini, e costretti a ripetere quelle limosine delle Messe, e que' proventi di stola, che avevano disapprovati.

Essi non ebbero il coragio, e non poterono riclamare contro di una disposizione, che fatta avevano senza capirne le conseguenze; ma riclamò in nome loro, e di tutta la Chiesa il S. P. Pio VI, che dichiarò ,, temeraria, e falsa e lesiva degli Ecclesia-
,, stici e pastorali diritti, e ingiuriosa alla Chiesa,
,, e a' suoi Ministri una tale asserzione; come se

,, fossero rei di delitto di turpe abuso i Ministri
,, della Chiesa, i quali giusta il ricevuto, e appro-
,, vato costume della Chiesa si prevalgono del di-
,, ritto promulgato dall' Apostolo di ricevere cose
,, temporali da quelli, a cui amministrano le spiri-
,, tuali. ,,

Io prescindo prima di tutto da ogni disordine, e abuso, che può essersi introdotto in questa materia; e che voi esaggerate con tanta compiacenza alla pag. 519. e 520. So che non v' è cosa sì santa, di cui abusarsi non possa l' umana malizia, ma so ancora, che i Romani Pontefici, e i Concilj han cercato andarne al riparo: ed è una vera calunnia la vostra di accusare il Papa sotto nome degli Estensori della sua Bolla di mantenere l' abuso il più vergognoso, e il traffico più ingiusto.

Separiamo pure già che vi piace quello, che chiamasi onorario della Messa dai così detti *proventi di stola* tanto nell' amministrazione de' Sacramenti, come nella Sepoltura dei morti, e altri Uffici Ecclesiastici.

Cominciando dal primo. Voi mi rimettete alla Dissertazion sull' Onorario della Messa, che avete l'impudenza di chiamare piissima, dopo che è stata condannata con Decreto degli 11. Settembre 1750., e io vi rimetto alle Istituzioni Ecclesiastiche del gran Pontefice Benedetto XIV. 56., in cui parla della limosina delle Messe, e del Titolo di percepirla, e degli abusi, che possono incorrersi nel percepirla: al suo Trattato del Sacrificio della Messa; e sopra tutto al Capo 8. e 9. del libro 5. de *Synodo Diœcesana*, in cui tratta questa medesima questione.

Ivi arreca fra gli altri l' autorità di Gersone, e di S. Tommaso il primo dei quali prova appunto dalle parole di S. Paolo l' equità di ricevere l' onorario della Messa, purchè si faccia, come spiega S. Tom-

maso non come prezzo della Messa, ma come sostentamento del Sacerdote. Gersone adunque (*Tom. 2. P. 3. part. 19*) dice = *Sufficere in primis debet ad consensum hujus veritatis usus totius communis Ecclesiæ; qui sic habet, et recipit, cui si quis detrahit, imprudenter se decipit*; e p. 6. *Nihil æquius secundum omnem legem esse deducit Apost. 1. ad Chor. 9. quem qui altario deservit, de altario et vivat*. S. Tommaso poi spiega in qual maniera un tal Onorario sia immune dalla simonia dicendo 2. 2. q. 100. a. 1. ad 2. *Sacerdos non accipit pecuniam quasi pretium consecrationis Eucharistiæ aut Missæ decantandæ, sed quasi stipendium suæ sustentationis*, e nel IV. delle Sentenze *Dist. 25. q. 3. a. 2. quæst. 1. ad 4. Facere pactionem de Missa celebranda est simoniacum semper. Si tamen non habet alios sumptus, et non tenetur ex officio Missam cantare potest accipere denarios, sicuti conducti Sacerdotes faciunt, non quasi pretium Missæ, sed quasi sustentamentum vitæ*: e nell' Opuscolo de Off. Sacerd. cap. 1. *Non potest tamen Sacerdos illa intentione celebrare, ut ex hoc pecuniam consequatur, quia peccaret mortaliter*.

Questa dottrina insegnata da S. Tommaso seguita da Giovanni Gersone, abbracciata da Benedetto XIV., e comune a tutti i Teologi, è quella appunto, che ha preso a difendere contro del Sinodo Pio VI. Sapeva meglio di voi, che l' esigere qualche limosina per la celebrazion della Messa, e riceverla come stipendio della Messa medesima, è una abominevole Simonia; ma sapeva ancora, che il riceverla quando viene esibita spontaneamente, e riceverla, non come prezzo di una cosa sacra, ma come uno stipendio dalla consuetudine introdotto non è Simonia; purchè non siavi intenzione alcuna di vendere o comprare lo spirituale pel temporale. *Si aliqua exigantur quasi pretium rei spiritualis* . . . *est manifesta Simonia* . . .

Si vero exigantur, quasi quædam stipendia per consuetudinem approbata non est simonia, si tamen desit intentio emendi vel vendendi temporale pro spirituali = alle quali parole di San Tommaso corrispondono perfettamente quelle della Censura = *quasi turpis abusus crimine notandi essent Ministri Ecclesiæ, dum secundum receptum, et probatum Ecclesiæ morem, et institutum utuntur jure promulgato ab Apostolo accipiendi temporalia ab his, quibus spiritualia ministrantur*. E se volete vedere approvata questa pia consuetudine anche da un Concilio generale non avete, che a leggere il Can. 66. del Concilio Lateran. IV. il quale dopo avere disapprovati que' Chierici i quali esigono, ed estorquono del denaro per la sepoltura de' morti, la benedizion nuziale, e cose simili: e vi oppongon con frode de' finti impedimenti, se non è soddisfatta la lor cupidigia; passa a parlare dei Laici, che imbevuti delle massime dell' Eresia, sotto pretesto di Canonica pietà si sforzano di abbattere la lodevole consuetudine introdotta dalla pia divozion de' Fedeli verso la Santa Chiesa. Per la qual cosa e proibisce, che si facciano sopra di questo delle cattive esazioni, e comanda che si conservino le pie consuetudini, e stabilisce, che si conferiscano liberamente gli Ecclesiastici Sacramenti; e vuole al tempo stesso, che il Vescovo del luogo, conosciuta la verità, raffreni coloro, che maliziosamente si sforzano di cambiare la lodevole consuetudine = *Sed per Episcopum loci, veritate cognita, compescantur, qui malitiose nituntur laudabilem consuetudinem immutare*. Così ha fatto col Sinodo di Pistoja Pio VI., che era il Pastore di tutta la Greggia, e non vi voleva che la vostra franchezza per accusarlo, che abbia voluto mantenere l' abuso il più ingiusto, e il più vergognoso. Qual sia la consuetudine, di cui parla in questo luogo il Concilio, nol dice espressamente; ma siccome la oppone alle esazioni violente, e alle estorsioni, che si face-

vano per l'esequie dei morti, e le benedizion nuziali; non altra può essere stata che quella delle pie, e volontarie obblazioni, che farsi solevano da Fedeli in tali occasioni.

In seguito il Concilio di Tours dell'anno 1236. non solo approvò questa pia consuetudine di ricever quello, che viene gratuitamente esibito dopo d'essere stato conferito un qualche Sacramento, ma vuole, che possano essere costretti i sudditi a pagar quello, ch'era solito esigersi a tenore della consuetudine. *Innovamus, ut Sacramenta Ecclesiastica gratis exhibeantur, inhibentes, ne pro eis, ante quem fiant, aliquid petatur. Quibus gratis exhibitis, poterit peti quod de pia consuetudine exigi consuevit, subditos ad hoc per Prælatos censura Ecclesiastica compellendo*. Can. 4. . . . . . Questo è ben qualche cosa di più, che il dire solamente che si servano del diritto promulgato dall'Apostolo, che voi prendete a riprendere nella Censura del Papa. Che se sentir voleste anche il termine di diritto, eccovi, che lo adopra il Concilio di Reims dell'anno 1585. *Sacerdotes qui de pretio paciscuntur ut Missas celebrent, et Parochi, qui pro Sacramentorum administratione vel funere, vel sepulturis, aliquid accipiunt præter ea, quæ de jure, vel consuetudine laudabili conferuntur, habeantur Simoniaci, non autem si sponte oblata recipiant*. Che se poi veder voleste come questo diritto fu promulgato dall'Apostolo, uditelo dal Concilio di Roano dell'anno 1581. *Tit. de Curatorum, et aliorum Præsbiterorum Officiis* Cap. 26. *Sicut damnamus Curatorum, et Præsbiterorum exactiones, ita non tantum ingrati animi, sed contra naturæ debitum et jus divinum nitentis, et corrupti esse judicamus dispensanti Sacramenta ad salutem requisita non suppeditare victui necessaria: et operæ pretium, et salutis mercedem non reddere. Scriptum est enim. Non alligabis os bovi trituranti. Ita et his qui alta-*

ri deserviunt de altari vivere constituit Deus. Proinde noverint omnes Christiani, non liberalitatis esse, sed debiti ministranti Sacramenta atque alia spiritualia, stipendium aliquod solvere, unde vivat.

S. Paolo in quelle parole ,, Non sapete forse che ,, i Ministri del Tempio mangiano di quello, che ,, si offre nel tempio? E quelli, che servono all'al- ,, tare, partecipano delle obblazioni dell'altare ,, ha voluto alludere all'uso del Tempio di Gerosolima, in cui i Leviti il cui impiego era di uccider le vittime, partecipavano delle decime, e delle altre obblazioni, che si facevan nel Tempio, e i Sacerdoti, la cui funzione si era, di offerire la vittima sopra l'altare, partecipavano dell'altare, vale a dire dividevano i Sacrificj col medesimo Altare bruciando una parte del Sacrificio sopra di esso, e ritenendo l'altra per se medesimi, a riserva de' Sacrificj, che si facevano per lo peccato, in cui tutta la vittima doveva essere consumata dal fuoco. In queste parole riconoscono i Padri di quel Concilio il Gius Divino, che autorizza i Sacerdoti a vivere dell'Altare, cioè delle obblazioni, che si fanno all'altare; e così era di fatti, finchè era in uso il lodevol costume di offerire del pane, e vino ec. pel Sacrificio, parte delle quali cose veniva consacrata dal Sacerdote, e consumata insiem co' Fedeli, e parte serviva al mantenimento de'Saderdoti medesimi, de' poveri, della Chiesa. A queste pie obblazioni, che allor si facevano, è succeduta la limosina, o l'onorario della Messa; come abbiamo di già veduto alla prop. 30. e siccome si servivano lecitamente di una parte di quelle obblazioni per loro sostentamento i Ministri del Santurario, così ora servirsi possono pel fine medesimo, e ricevere con questo fine la limosina, che vien loro offerita. Devono è vero esser disposti ad offerire il Santo Sacrificio, o celebrare la Messa gratuitamente, e sen-

za alcuna limosina: ma non sono tenuti per questo a ricusarla, quando viene offerita; e a ricercarla anche, quando sia loro necessaria per vivere, purchè si astengano da ogni vile mercimonio, o rea intenzione di vendere il frutto del Sacrificio; e lo diano al più offerente, come costumasi nelle cose temporali. Per ovviare a ogni disordine, che potrebbe suggerir l' avarizia, i Vescovi ne' loro Sinodi hanno fissato un Onorario della Messa congruo; ma non han tolto per questo la libertà a' Sacerdoti di celebrarla gratuitamente o per un Onorario anche minore; nè di riceverne da Fedeli uno maggiore, quando venga esibito; benchè sia vietato dallo stesso diritto naturale e divino qualunque patto, che porti seco la vendita dello spirituale, o allo spirituale annesso pel temporale.

Nè si pretende per questo, che gli Ecclesiastici o Regolari, o Secolari abbian diritto di vivere dell' altare, perchè sono insigniti del Carattere Sacerdotale. Quanto a Regolari il loro Istituto gli obbliga a tante cose, oltre il Sacrificio della Messa, che gli rendono utili, e necessarj alla Chiesa, e gli autorizza per conseguenza a vivere de' beni suoi, e delle pie obblazioni de' Fedeli, nè è necessario, che vi metta ora in vista i particolari doveri di ciascun Ordine, con cui servono al bene dei Fedeli. E benchè non tutti sieno sempre applicati all' attuale servizio dei Popoli, ma altri vi si dispongano, altri godano in riposo il premio delle loro fatiche, non può, che per somma ingratitudine, e sconoscenza negarsi loro il necessario sostentamento. Così e il giovine militare, e il vecchio veterano han diritto di vivere degli stipendj del Principe benchè nè l' uno, nè l' altro sieno in istato di combatter per lui. Quanto agli Ecclesiastici Secolari, nell' atto stesso, che ascendono all' altare per immolarvi la vittima della salute, e offerirla a Dio per

gli bisogni particolari, o secondo l' intenzione di quello, che dà la limosina, non può negarsi, che in tale occasione non serva all' altare, e che non debba godere di quello, che viene offerto all' altare, benchè non si faccia ora, come facevasi ne' primi secoli della Chiesa; la quale dal momento, che ha permesso, che più non si facessero le pubbliche obblazioni, che si facevano da Fedeli, che concorrevano al Sacrificio; ha permesso, che s' introducessero le private; e che siccome allora si faceva una speciale applicazione del Sacrificio per tutti quelli, che vi concorrevano colle loro obblazioni; così si faccia ora per quelli, che danno la limosina.

Se adunque è di diritto divino, come confessate ancor voi, p. 516., *che vivano dell' altare que' che servono all' altare*; come negar potete un tal diritto a coloro, che ascendono all' altare per compiervi il Santo Sacrificio? Ma se niuno gli dimanda, voi replicate p. 517. che applichi la Messa per lui, che diverrà un tal diritto? Voi ben vedete quanto sia ridicola una tal replica. Se niuno gliel dimanda, Egli non riceve limosina, e siam fuori di questione. E' vero, che S. Paolo fa uso di quel principio per riguardo ai Predicatori dell' Evangelio, ma nol ristringe ad essi soli in maniera, che non debba estendersi a tutti quelli, che in alcun modo affaticansi per vantaggio spirituale dei popoli.

VI.

Quanto ai diritti di Stola, che è l' altra parte della proposizion condannata, o si considerano, come necessarj al congruo sostentamento di quello, che li riceve, e non v' è dubbio, che gli sieno dovuti per gius divino promulgato dall' Apostolo, e non son necessarj al suo congruo sostentamento, e non v' è ragione di contrastarglieli posto il principio, che quel-

lo, che è superfluo per lui, dee distribuirlo fra i poveri alla sua Cura affidati. Quindi insegnano i Teologi, che sebbene non si possa prendere prezzo alcuno per la benedizion delle nozze, e l' amministrazione degli altri Sacramenti, o fare intorno ad essi alcun patto; pure costringer si possono i Fedeli, che la povertà non iscusa, a pagar l' onorario ai Ministri della Chiesa, che è stato dalla pia consuetudine stabilito. Così insegna oltre i Concilj già riferiti l' Angelico Dottore San Tommaso 2. 2. q. 100. a. 3. *Vendere quod spirituale est aut emere simoniacum est. Sed accipere, aut dare aliquid pro substentatione Ministrantium spiritualia secundum ordinem Ecclesiæ et consuetudinem approbatam, licitum est, ita tamen quod desit intentio emptionis vel venditionis.*

Lo stesso insegna delle processioni, che si fanno ne' funerali, e della recita, o del canto dell' Ufficio de' Morti (ibid.) *Aliqua temporalia dantur Deum laudantibus in celebratione Ecclesiastici Officii, sive pro vivis, sive pro mortuis, non quasi pretium, sed quasi sustentationis stipendium; et eo etiam tenore pro processionibus faciendis in aliquo funere aliquæ eleemosinæ recipiuntur. Si autem hujusmodi pacto intervenieute fiant, aut etiam cum intentione emptionis vel venditionis simoniacum est. Unde illicita esset ordinatio si in aliqua Ecclesia statueretur, quod non fieret processio in funere alicujus, nisi solveret certam pecuniæ quantitatem, quia per tale statutum præcluderetur via gratis officium pietatis aliquibus impendendi. Magis autem licita esset ordinatio si statueretur: quod omnibus certam eleemosinam dantibus talis honor exhiberetur, quia per hoc non precluderetur via aliis exhibendi. Et prælerea prima ordinatio habet speciem exactionis, secunda autem habet speciem gratuitæ compensationis.*

Tanto adunque i Concilj, come i Teologi abominano qualunque esazione di denaro fatta per le fun-

zioni Ecclesiastiche, che abbia il menomo sentore di Simonia; ma escludono da essa tutto quello, che una ricevuta, e approvata consuetudine ha introdotto per sostentamento di quelli, che sono impiegati al servizio dell' altare, o al servizio di Dio per le funzioni Ecclesiastiche, e l'amministrazione de'Sacramenti. Fra queste consuetudini ricevute, ed approvate a torto si annoverano le Messe *Bifacciate*, e *Trifacciate*, che la Chiesa ha sempre detestate, come invenzione dello spirito dell' avarizia. Tanto i Romani Pontefici, come i loro Ministri han sempre detestato tutto ciò, che può avere la taccia di un turpe guadagno; e se hanno permesso, che tanto nella spedizione delle Patenti, come nelle dispense, e all'occasione delle Ordinazioni si facessero delle spese, queste non eran riguardate come un prezzo dell' Ordinazione medesima; che sanno al par di voi, che dev' essere gratuita; ma pel mantenimento degli Ufficiali della Curia, i quali hanno diritto, che sieno compensate le lor fatiche.

Quanto alla lunga serie de' Concilj, e principalmente al Lateran. III. da voi citato, ha proveduto abbastanza il Lateranense IV., che è venuto dopo di essi, e che ha sostenuto contro gli Eretici, che col pretesto dei Canoni, tentavano come voi, di abolire la pia consuetudine introdotta. E poco importa, che questa pia consuetudine consistesse in denari volontariamente offerti, o in pane, in formaggio, in pesci, in altri comestibili; Poco importa, che solo nel secolo duodecimo siasi incominciato a farne menzione: quando dalle parole medesime del Concilio III. Lateran. del 1179. da voi recate rilevasi, che questa stessa consuetudine, era assai più antica *consuetudinem longo tempore observatam*. E questa antica consuetudine è succeduta alle obblazioni, che si facevano all' altare, alle Collette tanto rac-

comandate dall' Apostolo, e di questa parla il Concilio di Colonia del 1536. da voi citato. *Nec dubium Fideles Ecclesiæ primitivæ Pauli doctrina edoctos ac incitatos has oblationes liberaliter ac hilariter attulisse. Postea cum Sacerdotia seu beneficia Ecclesiastica in usum Ministrorum erecta, ac dotata sunt, mos iste oblationes ad altare faciendi paulatim imminutus est, tandem pene totus obsolevit. Interim tum necessitas ipsa coget, ut in parochiis, quæ nullos habent destinatos proventus, aut stipendia, quibus alantur Ecclesiarum Ministri, mos iste aut renovetur, aut alia certe via ipsis Ministris provideatur, saltem in eum modum, quem in Canonibus provincialis Concilii nostri indicavimus, ac præscripsimus. Nam omnino dignus est operarius mercede, et lex vetat, ne obligemus ös bovi trituranti.*

Ognun sa qual fede si meriti Fra Paolo Sarpi nella sua Storia del Concilio di Trento, e quanto poco sia da fidarsi della Storiella, che Egli ci narra del Cardinale del Monte cioè, che il Concilio di Laterano prendendo la difesa del lodevole costume, ha inteso parlare di certe pratiche stabilite in favor della Chiesa, come sono le decime, le primizie, le offerte ec. e non di ciò, che poteva esser dato per l' amministrazione de' Sacramenti. Già si è detto, che se si dà, e si prende precisamente per l' amministrazione de' Sacramenti, qualunque cosa, che si dia è illecito a' Sacri Ministri prenderla, e a' Fedeli il darla; ma se si dà all' occasione dell' amministrazione de' Sacramenti pel congruo sostentamento di quelli, che gli amministrano, ed è lecito il darla, e il riceverla.

All' Articolo 16. di Riforma proposto al Concilio di Trento a nome del Re di Francia, giacchè i Legati del Concilio risposero, ch' era stato già provveduto (come voi dite p. 535.) nella Sess. V. sotto Pio IV., cioè nella Sessione 21. del Concilio *Provisum est in*

sess. V. *sub Pio IV.* era inutile, che vi prendeste l'incommodo di riprodurlo per la sola meschina osservazione, che i Legati non l' han condannato, come contenente una dottrina temeraria, e falsa, e ingiuriosa alla Chiesa, come ha condannata Pio VI. la dottrina del Sinodo di Pistoja. Basta confrontare e l' uno e l' altra per conoscerne la differenza. Quindi è falso che il Concilio non abbia fatto i Decreti, di cui si tratta, che per sopprimere i diritti di Stola, e gli Onorarj della Messa. Il Concilio ha dichiarato abbastanza quali sono le esazioni, che ha imposto ai Vescovi di vietare per la celebrazion delle Messe Sess. XXII. Dec. de *Observandis et vitandis in celebratione Missæ*; quai sono le mercedi, le condizioni i patti, e le illiberali esazioni delle Limosine, che si facevano in tempo della Messa, tutto ciò in somma, che non è alieno da simonia, e da un vile guadagno, ma non già l' onorario della Messa, anzi pare che lo supponga, opponendo alle importune *esazioni le semplici dimande*, *importunas atque illiberales eleemosinarum exactiones potius, quam postulationes*.

Per riguardo ai provventi di stola, che spesso convien computare fra i provventi necessarj al congruo sostentamento del Parroco, voi mettete di nuovo in campo la Cassa di Religione, del che vi vergognereste se vi fosse noto l' esito infelicissimo, che ha avuto.

Le Tasse dell' Onorario della Messa, e dei provventi di Stola, se non sono state fatte dalla Chiesa unita, sono state fatte dalla Chiesa dispersa, e appena avvi alcuna Diocesi, non esclusane quella di Pistoja, in cui non fossero introdotti o dai Vescovi, o da una lunga consuetudine conosciuta, ed approvata dai Vescovi, o da loro Sinodi Diocesani. E benchè la Chiesa non abbia alcun potere sul temporale considerato in se, lo ha benissimo quando è connesso collo spirituale in maniera, che non si può aver questo senza di quello. Lo stesso

esempio da voi addotto di G. C., che scacciò dal tempio i Venditori delle Colombe, e rovesciò le Cattedre de' Cambisti, ne è una prova. Egli ha fatto conoscere, che ove si tratta di quelle cose, che appartengono al divino suo Padre non è meno padrone del temporale, che dello spirituale; e questo stesso potere, e questa sua Autorità l'ha confidata al suo Vicario il Romano Pontefice, il quale sa impugnare i flagelli delle scomuniche per iscacciar dalla Chiesa tutti coloro, che ne intorbidano la dottrina, e ne turban la pace, come ha fatto contro di voi, che avrete preso a proteggere, e difendere il Sinodo, anche in quello, ch'egli ha condannato siccome eretico, e contrario alla vera dottrina del suo Divino Maestro.

VII.

Giacchè vi siete proposto nella proposizione precedente di seguitar la dottrina del Concilio di Colonia del 1536., dovevate seguirlo anche in questa, in cui il Sinodo di Pistoja p. 537. dopo aver approvato il regolamento propostogli dal Sovrano (cosa ignota ai primi Secoli della Chiesa, in cui Osio il grande diceva a nome di essa all'Imperator Costanzo di non mescolarsi negli affari Ecclesiastici) dopo avere approvato il regolamento propostogli dal Sovrano, di non dar l'abito Ecclesiastico, e la Tonsura ai Giovani prima dei 18. anni, a riserva di quelli, che sono nei Seminarj, desidero „ di trovare il modo di togliere „ nelle Cattedrali, e Collegiate il minuto Clero (col „ qual nome denota i Chierici degli Ordini inferio- „ ri) provvedendo in altra forma, cioè per mezzo „ di Laici probi, e di maggiore età, assegnandogli „ un discreto Onorario per servir le Messe, e far „ altri Officj, come di Accolito ec. come soleva una „ volta praticarsi; quando sifatti Uffizj non erano

,, ridotti ad una formalità per ascendere agli Ordini ,, maggiori . ,,

Prima di venire alla Censura fatta dal Papa di questa scandalosa asserzione, vediamo qual' è la dottrina del Concilio Provinciale di Colonia del 1536., di cui avete riconosciuta l'autorità. In esso io leggo al Cap. 31. *Tit. de Metropol. Cathedralibus, et Collegiatis Ecclesiis. = Antiquissimis Canonibus in plerisque etiam Conciliis sancitum est, ne Laici secus altare inter Clericos ministrent, neve insacrati Ministri licentiam habeant ingrediendi. in Sacrarium, neve vasa dominica contingant . . . Expressim autem laicis vetitum, ne pallas, Ecclesiæ vela, ac Altaris ornamenta abluant. Neque Patres his scripturis destituuntur. Jam vero eo ventum est, ut quatuor illi minores Ordines nempe Ostiarii Exorcistæ, psalmistæ, ac lectores, (non temere ab Ecclesia instituti ac recepti) præter nomen nihil in Ecclesia retinuerint, illorumque loco tenues aliquot homines laici, qui per Ecclesiæ Prælatos minoris Compendii gratia subrogantur, illorum officiis sese ingerant; Idque indecore quippe nullo Clericali habitu amicti* : e nell' Istituzione Cristiana dello stesso Concilio pag. 237. dell' Ediz. di Venez. del 1544. *Constat autem Ordines istos minores velut gradus quosdam fuisse, per quos explorati, gradatim ad majores pertraherentur, nisi aliud divina revelatione fuisset indicatum; nam et Paulus vetat Neophytum Episcopatum suscipere. Jam qui in nulla horum Ordinum essent asciti Laici appellabantur, qui a Cancellis olim ab altari, dum Sacra Mysteria celebrarentur, arcebantur, quemadmodum ex Concilio Moguntino relucet. Atque his factum est ut Ambrosius Thodosium tametsi Imperatorem atque etiam Christianum et pium virum in Choro inter Sacerdotes consistere, et Clericorum sedilia occupare vetuerit; censens Ordinum Ecclesiasticorum rationem non contemnendam ac decorum non minus in Ecclesia quam in Sinagoga servandum.*

Tale è la dottrina del Concilio di Colonia, il quale deplora anch' esso alla pag. precedente di vedere affidato a fanciulli l' Ufficio di Accolito; ma è ben lontano da volervi sostituiti per questo dei Laici, che non vuole, che si accostino nemmeno all' altare nell' atto del Sacrificio, e molto meno de' Laici conjugati. Sarebbe certo desiderabile, che quelli solo servissero all' altare, che chiamati sono da Dio al Sacro Ministero, nè prima vi fossero ammessi, che dopo avere ricevuta la prima tonsura, e un qualche Ordine minore, per cui come per gradi ascendesse a poco a poco al Sacerdozio; ma questo siccome non dee farsi dai fanciulli ancor piccoli, così non dee differirsi all' età di 18. anni. I Padri di Famiglia devono insinuare ai figli l' estrema importanza della elezion dello stato, e quando ve ne sarà alcuno fra essi chiamato al Santuario, devono subito procurare la promozione agli Ordini Minori, e instradarlo a poco a poco al servizio di Dio. Questi solo avevano accesso all' Altare ne' dì più felici di Chiesa Santa, e questi soli dovrebbero avervelo presentemente. Il celibato è una delle condizioni, che si richiedono ne' Ministri del Santuario, ed è ben giusto, che li soli celibi si avvicinino alle Tavole Sante per concorrere colla loro Opera all' immolazione del Sacrificio, e alle altre funzioni Ecclesiastiche.

Quindi il Concilio di Trento, giacchè la necessità non ha legge; permette, che sieno sostituiti degli uomini probi, anche ammogliati a far le funzioni de' Ministri, ma nel solo caso di necessità, quando non siavi alcun Chierico addetto al Celibato; e in tal caso vuole, che portino la Tonsura, e l' abito chiericale in Chiesa. *Quod si ministeriis quatuor minorum Ordinum exercendis Clerici celibes præsto non sunt, suffici possunt etiam conjugati, vitæ probatæ, dummodo non bigami, ad ea munia obeunda idonei, et qui tonsu-*

ram, et habitum clericalem in Ecclesia gestent. Sess. 23. Cap. 17.

Voi pretendete p. 450., che il Sinodo, abbia voluto esattamente quello, che vuole il Tridentino, e che il suo regolamento tende a ristabilir la decenza sì necessaria nell' esercizio delle sacre funzioni; ma basta leggere l' uno e l' altro per conoscerne la differenza. Altro è, che in caso di necessità, e in mancanza de' minoristi sostituir si possano de' Secolari anche ammogliati, purchè sieno di buona vita, e non siano passati a seconde nozze, come vuole il Tridentino, altro è l' escludere i Chierici, per introdurvi i Laici *assegnando loro un discreto onorario*, il che indica, che non si fa per bisogno, ma per sistema, come vuole il Sinodo di Pistoja. Altro è il dire col Sinodo che *così praticavasi una volta*, e ridurre senza eccezione i quattro ordini ad una mera formalità per ascendere agli Ordini maggiori; altro l' insegnare col Tridentino che le funzioni degl'Ordini Santi dal Diaconato all'Ostiariato sono conformi ai Sacri Canoni, e praticate fino da'tempi Apostolici, e stabilire, che da indi inanzi non si esercitino cotai ministeri, se non da quelli, che sono costituiti in detti ordini, affinchè derise non vengano siccome inutili, e rigettate da' nemici della Chiesa ,, *Sancta Synodus decernit ut imposterum* ,, *hujuscemodi ministeria non nisi per Constitutos in dictis Ordinibus exerceantur* ,,. Sess. 23. cap. 17. Per la qual cosa il Santo Padre Pio VI. ha con tutta ragion condannato come temerario, e offensivo delle pie orecchie il suggerimento del Sinodo e perturbativo dell' Ecclesiastico Ministero, diminutivo della decenza da osservarsi quanto è possibile nella celebrazione de' Santi misterj, ingiurioso agli uffizj, e alle funzioni degli Ordini minori, e alla disciplina approvata dai Canoni, e particolarmente dal Tridentino, favorevole alle maldicenze, e alle calunnie degli Eretici contro la disciplina Ecclesiastica.

VIII.

Non è meno lesiva *dell' equità, e moderazione Canonica apprezata dal Tridentino, e derogante all' autorità e ai diritti della Chiesa*, quale l' ha dichiarata il S. P. Pio VI. la Prop. LVI., come è derogante per la sua generalità alla moderazione del Tridentino anche la LVII. proposizione del Sinodo, nelle quali asserisce: ,, essere conveniente, che non si accordi giammai, nè ,, ammettasi dispensa alcuna negli impedimenti Canonici, i quali provvengono da delitti espressi nel ,, diritto, e considera e rigetta come un abuso qualunque dispensa, per cui si conferisca allo stesso ,, soggetto più d' un Benefizio di Residenza, e opina, e crede altresì, che secondo lo Spirito della ,, Chiesa niuno possa godere più d' un Benefizio ,, ancorchè semplice ,,.

A giustificar la condanna, che ne ha fatta Pio VI., e a mettervi in vista il poco, e niun conto, che han fatto del Tridentino i Parrochi radunati a Pistoja, io non ho, che a mettervi in vista i suoi Decreti. Nel Capo V. De Reform. Sess. XXII. non solo non disapprova; ma suppone, che abbiano ad esservi, e nella Romana Curia, e fuori di essa delle Dispense, e incarica i Vescovi come Delegati della Sede Apostolica di esaminare i motivi, per cui furon richieste, perchè soggette non sieno ad alcun vizio di subrepzione. Nel Cap. VI. de Reform. Sess. XXIV. accorda ai Vescovi di dispensare dalle irregolarità, e sospensioni provvenienti da delitto occulto, a riserva dell'omicidio volontario, e di quelle tradotte al foro contenzioso, e accorda loro una tal licenza quand' anche fossero alla Sede Apostolica riservate. Nel Cap. 18. de Reform. della Sess. XXV. stabilisce le Cause per cui è lecito di dispensare dall' osservanza dei Canoni: *Quae propter sciant universi sacratissimos Canones*

exacte ab omnibus, et quoad fieri poterit indistincte observandos. Quod si urgens justaq. ratio, et major quandoque utilitas postulaverit, cum aliquibus dispensandum esse, id causa cognita, ac summa maturitate atque gratis a quibuscumque, ad quos dispensatio pertinebit erit præstandum, aliterq. facta dispensatio subreptitia censeatur.

Infatti i Canoni si addattano ai luoghi, agli uomini, ai tempi, e siccome queste circostanze si variano, così è necessario, che in certi casi si varj, e si dispensi la legge. Quello, ch' era utile cent' anni fa, può non esserlo presentemente, e quello, che è utile alla moltitudine, può non esserlo a questa persona, e in questo caso, perchè s'impedirebbe un bene maggiore, o ne verrebbe un qualche male. E siccome sarebbe pericoloso il lasciarlo in libertà di ciascuno; così chiunque regge la moltitudine dev' essere autorizzato a dispensar nella Legge. Quindi S. Tom. Quodlib. IV. q. 8. a. 3. parlando della irregolarità stabilita dai Canoni, anzi promulgata da S. Paolo 1. ad Thimot. 3. la quale nasce dalla Bigamia, dice, che siccome la promozione del Bigamo non è vietata dalla Legge di natura, nè appartiene agli Articoli di Fede, nè è della necessità del Sacramento, ma appartiene solo a una certa determinazione del divin culto; così il Papa può dispensarvi, benchè non debba farlo senza un grave motivo, ed evidente.

Questo motivo grave lo suppone il Concilio di Trento nella unione di due Beneficj, anche curati, e incompatibili, per cui obbliga coloro, che li ottennero, a presentare le lor dispense, e quando sieno legittime incarica i Vescovi a provvedere colla deputazion di Vicarj, e la congrua assegnazione dei frutti, che non sia negletta la Cura delle Anime, nè sieno frandati degli ossequj dovuti i medesimi Benefizj (Sessione 7. c. 7.) Anzi nel Capo 7. della Sess. 24. dopo

avere stabilito, che un solo beneficio sia conferito a ciascuno, dice, che se questo non basta pel suo congruo sostentamento, sia lecito di aggiungervene un altro semplice, che sia sufficiente, purchè non esigano entrambi la personale Residenza del Benefiziato. *Statuit ut imposterum unum tantum beneficium Ecclesiasticum singulis conferatur, quod quidem si ad vitam ejus honeste sustentandam non sufficiat, liceat nihilominus, aliud simplex sufficiens, dummodo utrumque personalem residentiam non requirat, eidem conferre*; Ecco la moderazione, che ha riconosciuta nella determinazione del Tridentino il Pontefice Pio VI., e che negano i Parrochi di Pistoja, chiamandola un abuso contrario allo Spirito della Chiesa.

Di queste unioni di Beneficj anche Curati ne abbiamo nelle Istorie moltissimi esempj, ma bastan per tutti quelle, che si sono fatte in questi ultimi tempi dal S. Pontefice Pio VII., il quale per bene, e quiete della Francia ha fatte di più Diocesi una sola; nè credo, che alcuno vorrà rimproverarglielo come un abuso contrario allo Spirito della Chiesa; la quale sa anche derogare a' suoi Canoni, e alle sue Leggi, quando il comun bene lo esige.

La Chiesa nel Concilio di Trento ha stabilito questo nuovo piano di Disciplina, e non ha lasciato in libertà d'alcun Vescovo di derogarvi col vano pretesto di restituire, o rimetter l'antica. Della sola autorità del Rom. Pontefice sta scritto in quel Concilio, *salva semper auctoritate Sedis Apostolicæ et sit, et esse intelligatur*. Quella degli altri Vescovi l'ha subordinata alla sua in maniera, che non sia lecito ad alcuno di essi di partirsi da quello, che ivi fù stabilito. Ed è una vera presunzione il pretendere di far quello, che non ha potuto fare il Concilio di Trento non per alcuno impedimento postovi dalla Corte di Roma, come voi dite con somma calunnia,

ma per le infelici circostanze dei tempi, le quali quand' anche cambiate si fossero a dì nostri, il che non è, non toccherebbe ad alcun Vescovo particolare, e molto meno a' suoi Preti, ma al Capo visibile della Chiesa, di mettervi quel riparo, che giudicherebbe opportuno.

Dopo una calunnia sì nera unita a tante altre, che sotto il nome di Curialisti e di Censori vanno a ferire direttamente il Rom. Pontefice Pio VI. avete ancora il coraggio di dimandargli la sua Apostolica Benedizione. Se siete, come voi dite nel fine della Lettera, in una vera amarezza della vostr' Anima, scorrano e dì e notte dagli occhi vostri due fonti di lagrime per piangere inconsolabili la vostra temerità, e cancellare col pianto tante lettere piene di errori, e di fiele, che veniste scrivendo al Vicario di G. Cristo, e al Supremo Pastore della Chiesa.

Sono ec.

LETTERA XVII.

RESPONSIVA ALLA DECIMAQUARTA DEL DOTTOR LE PLAT

Sulle Censure 58. 59. 60. 61. 62. 63. *relative al Matrimonio, e al culto dovuto all' Umanità del nostro Signor Gesù Cristo.*

Per poco, che leggiate con attenzione il testo di San Basilio, da cui comincia la vostra lettera, vi troverete espresso al vivo il ritratto di voi medesimo, e de' Signori radunati a Pistoja. A niun altro può meglio addattarsi, che a que' Parrochi, e a Voi ciò, ch' Egli dice = *dei Decreti, disprezzati dei Padri, dell' Apostolica Tradizion non curata, delle invenzioni de' Novatori, i quali pretendono d' introdur nella Chiesa un nuovo genere di Governo, degli artificiosi loro, e non teologici ragionamenti.* Io non avrei, che a scorrere ciascuna proposizione del Sinodo, che preso avete a difendere, per dimostrarvi, che regna in esse uno Spirito di novità, che tenta di rovesciare i Decreti dei Padri, la tradizion degli Apostoli, a introdurre un nuovo genere di Disciplina nel governo della Chiesa, e tutto questo non co' principj della sana Filosofia, ma con discorsi pieni d' artificio, e di frode. Ma poichè voi ristringete le parole del Santo alla memoria relativa agli Sponsali, e agli Impedimenti del Matrimonio e vi lusingate di provarne l' applicazione coll' esame succinto delle Censure delle due Propos. LVIII., e LIX. io sono pronto a seguirvi.

Nel secondo paragrafo del Promemoria presentato dal Sinodo al Sovrano si legge = *che gli Sponsali sono un Atto meramente Civile, e preparatorio alla ce-*

lebrazione del Matrimonio e soggiaccino interamente alle Leggi Civili. = Voi dite, che un uom di buon senso non può ricusare la verità di questa asserzione, e che non è possibile di ritrovare alcun pretesto per condannarla. Il Papa per lo contrario la condanna come ,, falsa; e lesiva del diritto della Chiesa, quanto agli effetti provvenienti dagli stessi ,, sponsali in virtù delle Sanzioni Canoniche, e ,, derogante alla Disciplina stabilita dalla Chiesa. ,, La ragione si è, perchè un atto disponente ad un Sacramento, dee soggiacere sotto di questo titolo al diritto della Chiesa. Vediamo ora chi si oppone ai Decreti dei Padri, alla Tradizione Apostolica, al Governo già stabilito, e alla Disciplina della Chiesa se voi, col vostro Sinodo, o il Papa co' suoi Censori, e Teologi.

Voi dite col Sinodo, che gli Sponsali sono *un atto meramente Civile*, e io dimando; se è credibile, che la violazione di un Atto meramente civile punito sia dalla Chiesa colla Scomunica di tre anni, come lo fu dal Concilio Illiberitano Can. LIV., la violazione degli Sponsali? Vi dimando se a sciogliere *un atto meramente Civile* è necessaria la sentenza del Giudice Ecclesiastico; com' è necessaria a sciogliere gli Sponsali, che sciolti non sono *a jure* secondo la dottrina di San Tommaso, e di Santo Antonino e secondo la pratica costante di tutta la Chiesa? *In duobus casibus scilicet cum quis ad Religionem confugit, et cum alter conjugum cum altero per verba de presenti contrahit, ipso jure Sponsalia dirimuntur. Sed in aliis Casibus dirimi debent secundum judicium Ecclesiæ.* E' credibile che tutta la Chiesa abbia abbracciato l' impedimento *Justitiæ publicæ honestatis*, che rende invalido il matrimonio, se si contrae con esso? e questo impedimento non è stato istituito dal solo Alessandro III., o da Bonifazio VIII., cosichè non ne

facciate alcun caso, ma dal Concilio di Trento (*Sess. 24. cap. 3. de Reform.*) *Justitiæ pubblicæ honestatis impedimentum, ubi sponsalia quacumque ratione valida non erunt, sancta Synodus prorsus tollit; ubi autem valida fuerunt, primum gradum non excedat*.

E' vero, che il Sinodo col suo *Promemoria*, pieno d'artifizio per ottenere dal Principe quello, che non poteva ottener dalla Chiesa, gli ha chiesto di sopprimere cotesto impedimento, e gli ha dato ad intendere, che a lui solo apparteneva di mettere, o di levare, gl' impedimenti, che sopprimono il Matrimonio: ma per questo appunto gli rinfaccia a ragione Pio VI. d'avere violato i diritti della Chiesa per riguardo agli effetti, i quali provvengono dagli Sponsali in virtù delle Canoniche Sanzioni, e d'aver derogato alla Disciplina Ecclesiastica dal Concilio stabilita. Il Concilio adunque ha considerato negli Sponsali qualche cosa di più, che non è il semplice Atto Civile: e questo è quello, che vien detto dal Papa una disposizione al Sacramento del matrimonio, e sotto questo rispetto è soggetto al Gius della Chiesa, la quale ha potuto mettervi, e ha messo difatti un impedimento alla celebrazione del matrimonio. Siccome nel matrimonio sollevato alla dignità di Sacramento considerare si possono e gli Atti civili dei Conjugi, e la grazia divina, che vi è annessa; così negli Sponsali, da cui comincia considerare si può, e quello, che ha relazione agli Atti civili dei Conjugi, e quello, che ha relazione al Sacramento, e sotto di questo aspetto dev' essere di privata giurisdizione della Chiesa, a cui sola appartiene d'amministrarlo.

Quindi è un vero sofisma il vostro, allorchè dite, *ch' un contratto preparatorio agli atti, che costituiscono il Sacramento, non cessa per questo di essere un*

atto puramente Civile, ma è una vera calunnia quella, che soggiungete del Tribunale Ecclesiastico dicendolo, *un Tribunale così corrotto per le sue usurpazioni*, *a cui sottometter si devono i Secolari*. Gli Sponsali non sono un atto meramente civile; ma un atto civile, che ha relazione ad un Sacramento, e i veri figli della Chiesa sottometter si devono al suo giudizio, il quale non è usurpato, ma competente.. Tutti gli altri contratti antenuziali, come sono la stipolazion della dote, la successione nell' eredità ec. null' hanno, che fare col Sacramento, e soggetti non sono al gius della Chiesa.

Gli esempj da voi addotti (p. 549.) del grano che comprasi, de' Molini, che il macinano, e lo dispongano ad esser atto pel Sacramento dell' Eucaristia, de' Canali, che conducono l' acqua ai Battisteri, e alle Sacristie, quanto sono insulsi, e fuor di proposito? Dite lo stesso delle pretensioni, che attribuite a' Tribunali Ecclesiastici, di attirarsi tutte le Cause sotto pretesto, che può esservisi introdotto il peccato, di cui appartiene alla Chiesa il giudicarne. Tutto ciò, di cui fate Autore Innocenzo III. più dotto infinitamente, e più saggio di Voi nell' atto, che dimostra la vostra malignità, ci fa conoscere l' insussistenza della Causa, che preso avete a difendere. Non mi fermo a ribattere queste vostre pazzìe. Vi dirò solo, che la compra del grano, il molino, la macina, han per oggetto la fattura del pane, e non dispongono per verun modo all' Eucaristia; come per lo contrario vi dispongono gli Sponsali, che han per oggetto prossimo e immediato il Sacramento del matrimonio; a cui tendono unicamente, e sono un atto, il quale non ha il suo termine, che col medesimo Sacramento, e sotto di questo aspetto è di privata giurisdizion della Chiesa. Così per servirmi del vostro esempio finchè il pane azimo è in potere di

quello, che lo ha fatto, non ha relazione alcuna al Sacramento dell' Eucaristia: ma, poichè è stato offerito all' altare dal Sacerdote, ha una diretta relazione al Sacramento, e in questo senso è sottratto al dominio de' Secolari, e soggetto alla Chiesa, benchè compinto non siasi ancora sopra di esso il Sacramento. Lo stesso si dica colla dovuta proporzione degli Sponsali, che non sono ancora il Sacramento del matrimonio, ma una prossima disposizione per celebrarlo. Quello, che aggiungete della pretensione degli Ecclesiastici Tribunali, che attiranò a se tutte le Cause col pretesto del peccato, è così irragionevole, e puerile, che non vale la pena di favellarne.

Dopo coteste sì ingegnose osservazioni domandate a Pio VI. nella persona de' suoi Censori, quai sono gli effetti, che derivano dagli Sponsali in virtù delle sanzioni Canoniche? Questa vostra dimanda è stata già prevenuta colle parole del Tridentino, il quale annulla il matrimonio fra le persone congiunte in primo grado con quelli, che gli hanno contratti. Dopo di che, poco importa, che il Concilio abbia istituito di nuovo, e confermato colla sua autorità l' impedimento *della giustizia della pubblica onestà*, il quale nasce dagli Sponsali, o che l' abbia preso quanto al nome dal diritto romano. E' un Decreto, una legge del Concilio Ecumenico, e tanto basta perchè il Papa nella condanna della LVIII. Proposizione del Sinodo abbia potuto dire con verità, che ha violati in essa i diritti della Chiesa relativi agli effetti, i quali derivano dagli Sponsali.

Ottenuta così la risposta, che bramavate, passiamo pure alle Censure LIX. e LX. dirette contro la Dottrina del Sinodo contenuta ne' §. 7. 11. e 12. del Decreto sul Matrimonio, in cui il Sinodo insegna, ,, che appartiene alla sola civil Podestà di apporre ,, al Contratto del matrimonio tali impedimenti, che

,, il rendono nullo, e chiamansi dirimenti, e che
,, questo diritto originario è essenzialmente con-
,, nesso con quello di dispensarvi; aggiungendo, che
,, supposto il consenso, e la connivenza dei Prin-
,, cipi, ha potuto la Chiesa stabilir giustamente
,, degli impedimenti, che dirimano il matrimonio. ,,
In virtù di un tale supposto originario diritto dei Principi si fanno avanti i Parrochi radunati a Pistoja, a dimandare al Sovrano ,, di abolir totalmente
,, gl' impedimenti della Cognazione Spirituale, e del-
,, la Pubblica Onestà, e ridurre in oltre gl' impe-
,, dimenti tanto di parentella, come d' affinità prov-
,, venienti da qualche lecita o illecita congiunzione
,, al quarto grado secondo il computo del diritto ci-
,, vile per la linea laterale, senza lasciare speranza
,, alcuna di ottener la dispensa per gli gradi in cui
,, gl' impedimenti del contratto del Matrimonio re-
,, steran dirimenti. ,,

Dalla prima ne viene la Prop. LIX. condannata dal Papa siccome Eretica, e contraria ai Canoni 3. 4. 9. 12. della Sessione 14. del Tridentino; come se la Chiesa non abbia potuto sempre, e non possa costituire per proprio diritto degli impedimenti al Matrimonio de' Cristiani, i quali non sol l' impediscano, ma il rendano nullo quanto al vincolo, a cui tenuti sieno anche i Cristiani, i quali vivono ne' Paesi degli Infedeli, e che a lei appartenga di dispensarvi.

Dalla seconda ne nasce la Prop. LX. come sovversiva della libertà, e podestà della Chiesa, contraria al Tridentino, e derivata dal principio ereticale, condannato di sopra: e questo perchè la supplica attribuisce alla Civil Podestà il diritto di togliere, o di ridurre gl' impedimenti stabiliti o approvati dall' autorità Ecclesiastica, e parimente in quella parte, in cui suppone, che la Chiesa possa essere spogliata dalla Civil Podestà del suo diritto di dispensare sugli impedimenti dalla medesima stabiliti, ed approvati.

Prima di rispondere a quanto asserite in favore delle due predette asserzioni, non posso a meno di detestar la Memoria, che le contiene. Essa non è, che una vile adulazione della Civil Podestà, uno stimolo il più maligno per sollevarla contro la Chiesa, un seme di dissensione tra il Sacerdozio, e l'impero, che porta seco la rovina di questo, e le maggiori afflizioni di quella. Vilissimi schiavi dell' interesse e dell' orgoglio, sotto protesto di rivendicare i diritti del Trono, ne minano i fondamenti. Il Signore però nelle passate Rivoluzioni ha tolta a costoro la maschera. Si è avverato di essi, ciò, che dice San Paolo de' falsi Profeti *Jamne*, *e Mambre*, la cui malizia si è fatta conoscer da tutti. Nell' atto che fingevano d'innalzare il loro Trono sopra la cattedra di San Pietro, non pensavan, che a rovesciarlo.

Questo attentato, che indegno sarebbe di qualunque Cristiano, lo è ancor più di persone addette al Santuario. Qualunque sia l' origine dell' ecclesiastica Podestà sull' apporre o togliere impedimenti al Matrimonio, è indubitabile presso tutti i Cattolici, che vi è nella Chiesa. Laonde se un vero zelo gli animava a sopprimere gl' impedimenti di pubblica Onestà e della Cognazione Spirituale, ricorrer dovevano alla Chiesa, e non al Principe Secolare. Epperò dir possiamo di costoro ciò, che diceva de' Donatisti S. Agostino, i quali ricorso avevano a Costantino Imperatore nell' affare di Ceciliano Vescovo di Cartagine: *Illos autem magis hinc arguimus, quia apud Imperatorem ultro Cecilianum accusassent, quem primo utique apud Collegas transmarinos convincere debuerant, ipso Imperatore longe ordinatius agente, ut Episcoporum causam ad se delatam ad Episcopus mitteret*. Quello, che fece l' Imperatore rimettendo al Papa Melchiade i Donatisti, lo han fatto tante volte i Sovrani, insegnando co' loro esempi, che bisognava ricorrere al Papa

in questo genere di cose. Di fatti molti sono i monumenti di ricorsi fatti dai Principi alla S. Sede Apostolica, o per decidere le controversie, o per ottenere le necessarie dispense dagli impedimenti non solo pe' sudditi, ma ancor per se stessi.

Volendo assumere la difesa delle due Proposizion condannate, fate precedere un buon numero d' uomini del Partito sotto le insegne del famoso Launojo: Ma senza punto atterrirmi de' loro nomi, e di quello delle Università, in cui dite, che hanno insegnato, io vengo tosto alle prese con voi. Voi domandate se il governo della Chiesa (p. 557.) ,, ha ,, potuto esigere da' Sovrani, che si spogliassero o ,, in tutto, o in parte della Podestà legislativa di ,, stabilire degl' impedimenti dirimenti il Matrimo- ,, nio, che loro appartenea senza dubbio prima dello ,, stabilimento della Chiesa ,, : e io vi rispondo, che il Governo della Chiesa poteva, e doveva esigere da Sovrani, ch' entravano in essa, di riconoscere, e professare, che G. Cristo purgando il matrimonio dalla corruzione, che contratta avea per lo peccato, e restituendogli la primiera sua dignità, sollevato l'aveva all' essere di Sacramento per modo, che il contratto nuziale, o l' atto valido della mutua obbligazione degli Sposi si forma collo stesso Sacramento. Onde il matrimonio de' Cattolici fatto secondo le leggi Ecclesiastiche è tutto insieme sacramento, soggetto perciò alle leggi della Chiesa, e sottratto a quella dei Principi, ai quali non resta, che il diritto di regolarne gli effetti civili pel bene della Società, a cui presiedono.

Che se i Principi, abbracciando la Religione Cristiana, perdono o in tutto, o in parte, come voi dite, un diritto, che avevano prima di essa, non hanno ragione alcuna di lamentarsene, perchè è fatto da quello, che non è meno padrone dello Stato, che

della Chiesa ; e perchè vi ha supplito colla sua grazia assai più efficace per tenere a freno i Conjugati , e regolarne gli andamenti pel pubblico bene . I Sovrani non solo non vi perdettero nulla nell' abbracciare la Religion Cristiana ; ma vi guadagnaron moltissimo pel buon governo de' Cittadini , avendo acquistato de' Sudditi fedeli e virtuosi , e perchè i matrimonj , che ne sono la base , fatti sarebbonsi da indi inanzi con maggiore onestà , e fermezza .

Voi dimandate ,, se l'Istituzione di un Sacramento ,, per santificare il Matrimonio ha potuto , e dovuto operare un tal prodigio , e se gl' impedimenti ,, dirimenti , che cadono direttamente sopra il contratto del Matrimonio , posson dipender da altri ,, fuor che da quello , da cui dipende il Contratto ,, Civile ; ,, e io vi rispondo , che il Sacramento separato dal matrimonio , e istituito per santificarlo, è una Chimera , e che nell' atto stesso , in cui si fa il matrimonio , si fa il Sacramento , e vuol dire, che il matrimonio de' Cattolici , è tutto insieme contratto , e sacramento ; che gl' impedimenti cader non possono sopra dell' uno , che non cadano sopra dell' altro , e che siccome il matrimonio de' Cattolici è di un ordine superiore a quello degli altri contratti per l' essere di Sacramento , così appartiene alla podestà di un Ordine Superiore il fissar quello , che può , o non può impedirlo . Non sono i Curialisti , come voi dite , ma è il Concilio di Trento , che ha dichiarato esser questo un dogma della Cattolica Religione : nè lo ha fatto discendere da un altro dogma detto da Voi rivoltante , per cui accordano al Papa , o alla Chiesa un potere diretto , o indiretto sul temporale ; ma lo fa discendere dalle Scritture , dai Concilj , dai Padri , e dalla universale Tradizion della Chiesa ; come veder potete nel Decreto premesso ai Canoni sul Sacramento del Matrimonio alla Sessione XXIV.

,, Almeno, *voi soggiungete*, poichè assicurano, che
,, la Chiesa ha sempre avuto per un diritto proprio
,, e inerente, il potere di stabilire questa sorte d'im-
,, pedimenti, avrebbero dovuto produrre i diplomi
,, divini, che accordano un tal diritto alla Chiesa ,,.

Eccomi pronto a compiacervi co' Canoni III. e IV. del Concilio di Trento sul Matrimonio, i quali son due Diplomi ugualmente divini, come se fossero nelle Scritture.

Can. III. *Si quis dixerit, eos tantum consanguinitatis et affinitatis gradus, qui Levitico exprimuntur, posse impedire matrimonium contrahendum, et dirimere contractum, nec posse Ecclesiam in nonnullis illorum dispensare, aut constituere ut plures impediant, et dirimant: Anathema sit.*

IV. *Si quis dixerit Ecclesiam non potuisse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, vel in iis constituendis errasse. Anathema sit.*

Consta adunque da questi due Diplomi di divina autorità, che la Chiesa ha potuto, e può stabilire degli impedimenti dirimenti il matrimonio. Voi rispondete, che il Concilio non ha deciso, che il possa per propria originaria autorità, e che se l'ha potuto, e il può, non esercita, che il potere dei Principi, i quali glielo hanno accordato. A momenti vi farò vedere, che l'ha deciso benissimo: Ma intanto permettetemi, che dopo d'avervi compiacciuto, vi dimandi ancor io gli autentici documenti di un tale permesso, o licenza dei Principi. Naturalmente parlando, si saprà l'atto, il luogo, il tempo di una tale concessione, e il Principe, che l'ha data: anzi quanto è maggiore il numero de' Principi, che regnano nella Chiesa, tanto sarà maggiore il numero di tali Diplomi. Perchè nè Voi, nè i vostri Socj gli hanno giammai prodotti? E poi avete il coraggio di dimandarci i divini Diplomi di quel potere,

che ha esercitato fin da principio, ed esercita tuttora la Chiesa? Voi ricorrete alla tacita connivenza dei Principi senza punto riflettere quanto sia questo ingiurioso alla Chiesa; poichè suppone nel suo principio una vera usurpazione di un diritto non suo.

A provar, che la Chiesa non ha fatto, e non fa uso, che del potere dei Principi nello stabilire gl' impedimenti dirimenti, voi portate l'autorità di Pietro Soto, e di Cristiano Lupo; del primo de' quali voi dite, ch' era celebre Teologo del Papa al Concilio di Trento, e dell' altro, ch' egli è un Autore irrecusabile. Senza punto impegnarmi a ricercare il vero sentimento di questi due grand' uomini, io vi presento un altro Teologo Domenicano, che non è meno celebre del primo, e meno irrecusabile del secondo. Egli è questo Natale Alessandro, di cui avete fatto uso ancor voi nelle lettere precedenti. Nel Lib. II. *de Matrimonio* Cap. IV. art. I. stabilisce questa Proposizione = E' di fede, che la Chiesa ha potuto, e può costituire impedimenti dirimenti il Matrimonio; *Ecclesiam potuisse, et posse constituere impedimenta matrimonium dirimentia, Dogma Fidei est*. Le molte invincibili ragioni, con cui lo dimostra, potrete vederle presso di lui. Io le suppongo, e stabilisco come principio questa Cattolica verità. E' di fede, che la Chiesa ha potuto, e può apporre degli impedimenti dirimenti il matrimonio. Ma quel, che è di fede presentemente, lo è stato fin dal principio della Chiesa. Dunque è di fede, che la Chiesa fin da principio ha potuto apporre degli impedimenti al matrimonio: ma quel, che ha potuto la Chiesa fin da principio non l' ha potuto per autorità ricevuta dai Principi, nè per loro connivenza, ma per autorità ricevuta dal suo divino Istitutore, e vuol dire per autorità propria, e originaria. Dunque ec. Dunque il Tridentino ha deciso, che non l' ha ricevuta dai Princi-

pi: ma ha scomunicato coloro, che han l' insolenza, come voi, d' insegnarlo anche a dì nostri.

Ai molti argomenti di Natale Alessandro, per provar, che è di fede la podestà della Chiesa relativa agli impedimenti del Matrimonio, voglio aggiungerne uno ancor io preso dalle parole del Tridentino. Il Concilio nella esposizione della dottrina premessa ai Canoni sul matrimonio, dice espressamente, che opponeva agli errori, e alle Eresie degli empj di quel tempo tanti anatematismi, o tante verità contenute nei Canoni sanzionati coll'anatematismo. *Quorum temeritati Sancta, et universalis Synodus cupiens occurrere, insigniores prædictorum Schismaticorum hæreses, et errores ne plures ad se trahat perniciosa eorum contagio, exterminandos duxit, hos in ipsos Hæreticos, eorumque errores decernens anathematismos*: Ma le verità opposte agli errori, e alle Eresie degli Empj, e sanzionate coll' Anatema sono verità di fede: Poichè l' Eresia non è altro, che un error nella fede. Dunque le verità contenute nei Canoni sono verità di fede: Ma fra queste verità vi è quella del Can. III. e IV., che attribuisce alla Chiesa il potere di costituire degli impedimenti dirimenti il Matrimonio: Dunque questa podestà della Chiesa, è di fede: Ma quello, che ha avuto dai Principi non può esser di fede; poichè la Fede, suppone la rilevazione divina; Dunque è di fede, che la Chiesa non ha avuto nè per consenso, nè per connivenza dei Principi una tale podestà.

Stabilito una volta questo principio, il quale non può essere più sicuro, perchè di una divina infallibile autorità, voi ben vedete, che è una vera temerità il dare a credere ai Principi, ,, che aver ,, non devono alcun timore di spogliare la Chiesa ,, p. 560. de' suoi diritti ... che ripigliare si posso- ,, no l' esercizio di un diritto inerente alla civil

„ podestà, un diritto, che han sempre avuto, e „ di cui non hanno giammai potuto essere dispo„ gliati. Eglino stessi dalla Chiesa, un diritto rico„ nosciuto dai Titoli del Codice di Teodosio, e di „ Giustiniano. „ La Chiesa l'aveva assai prima di Teodosio, e di Giustiniano, e avuto l'aveva nella stessa sua Istituzione da G. Cristo: poichè fin dal primo momento, che ha esistito, era di fede, che competevagli un tal diritto. E se la Chiesa non ha potuto spogliare i Principi di quel diritto, che prima lor competeva, ha potuto spogliarneli G. Cristo, sottraendo alla loro direzione il contratto del Matrimonio, quanto alla sua unità, e insolubilità facendone un Sacramento. Per la qual cosa il Rom. Pontefice Pio VI. ha condannate a ragione queste due Proposizioni del Sinodo come contrarie ai Canoni 3. 4. 9. 12. della Sess. XXIV. del Tridentino; perchè in esso loro si stabilisce come di fede la Podestà propria, e originaria della Chiesa nello stabilire gli impedimenti dirimenti il Matrimonio. Nè era necessario, che il Concilio esaminasse singolarmente, ond'era in lei venuta una tale autorità, da che segnendo il filo della Tradizione era arrivato in fino agli Apostoli. I Canoni del Concilio han decisa benissimo questa questione, da che l'han proposta come di fede.

Da quanto son venuto dicendo finora avrete di già veduto con quanta ragione condanna il Papa la prop. LX., perchè il Sinodo *attribuisce in essa alla civil Podestà il diritto di abolire, o ristringere gl' impedimenti o stabiliti o approvati dall' autorità della Chiesa*. L'autorità della Chiesa per quel, che riguarda l'essenza e l'amministrazione de' suoi Sacramenti, siccome avuta immediatamente da Dio, è superiore a quella dei Principi Secolari, che l'hanno avuta dall' uomo, o da Dio per mezzo dell' uomo.

Epperò quando fa delle leggi, o approvandole, rende sue le già fatte in ordine a questi due fini, toglie ad ogn' altro il potere di ristringerle, e di dispensarvi. Siccome il suo divino Istitutore ha potuto sottrarre all' ispezione dei Principi il matrimonio, facendone un Sacramento: così ha potuto sottomettere, come ha sottomesso di fatti alla ispezione della sua Chiesa, o ai Pastori di essa il contratto del matrimonio, quanto alla sua essenza, lasciando a Principi il pensiero di regolarne gli effetti in tutto ciò, che concerne la civile Società. Nè è questo un annientare (p. 563.) *la Sovranità, e l' indipendenza della Civil Podestà*. Questo è uno stabilire i giusti confini delle due Podestà, le quali ha voluto Iddio, che vegliassero al governo dell' Universo.

Nè indi ne segue, come voi maliziosamente aggiungete, che qualunque Legge emanata dal Principe divenga Ecclesiastica, e sia sottratta alla sua autorità, e sottomessa a quella della Chiesa per *la sola approvazione del Papa, o della Corte di Roma*; così che il Principe non possa più nè abolirla, nè ristringerla nè dispensarvi; ma quelle solo, che hanno una speciale relazione al divin culto, e alla amministrazione de' Sacramenti. In tal caso il Principe come Protettore della Chiesa può promuovere l' osservanza, e fare eseguir la sua legge: ma non può più annullarla, nè dispensarvi in maniera, che cessi l' obbligo, che vi ha annesso la Chiesa. Spiegamoci con un esempio. La Chiesa ha trovata stabilita nel mondo la legge di sciegliere certi giorni fra l' anno per riconoscere con culto pubblico la Divinità. Essa approvando questo dovere dell' uomo verso Dio, ha fissato i giorni, e determinato il culto da esibirgli in tal tempo. Benchè la legge abbia avuta la sua origine dalla civil Podestà, non dee dirsi per questo, che

possa annullarla, o ristringerla, o dispensarvi in maniera, che non vi resti l' obbligo, che vi ha annessa una Podestà superiore alla sua.

Il Papa ha condannate nella sua Bolla siccome eretiche le due Proposizioni LIX., e LX., e ha prodotti in conferma della qualifica d' Eresia i Canoni 3. 4. 9. e 12. della Session XXIV. del Tridentino: e Voi dite, che dovea prima assicurarsi, che questi Canoni fossero assolutamente dogmatici. Questo è quello, che vi ho provato poc' anzi, e per cui vi ho rimesso alla decisione di Natale Alessandro che non può esservi per verun modo sospetto. Quindi benchè io non abbia presente il Breve, che voi dite diretto da Pio VI. (10. Marzo 1791.) al Cardinale De la Rochefoceaud sulla Costituzione Civile del Clero di Francia, io punto non dubito, che debba esser falso quel, che asserite, che vi abbia dichiarati puramente Disciplinari i predetti Canoni del Tridentino.

A questi mi piace aggiungere i Canoni di due antichi Concilj di Francia quello di Tours dell' anno 1588., e di Tolosa del 1590. relativi alle dispense, e alle Cause matrimoniali. Il primo decreta: *In quarto consanguinitatis, et affinitatis gradu, necnon cognationis spiritualis prohibitis gradibus Episcopis dispensare non licere declaramus*: L' altro (Parte seconda Cap. 8.) *Quos cognationis gradus impedit, nisi visa prius summi Pontificis dispensatione, in matrimonii conjunctionem Parochi non recipiant.* Venendo poi il primo a parlare delle Cause Matrimoniali nel Titolo *de Jurisdictione* soggiunge. *Certissimi juris cum sit matrimoniales Causas omnes fori esse Ecclesiastici, ideoque earum cognitionem, ac decisionem Judicibus laicis a sacris Canonibus omnino esse interdictam, omnibus praeterquam Episcopis eorumque Officialibus, de iis, earumque appendicibus, et circumstantiis; (veluti si de con-*

conjugali adhæsione sit quæstio,) cognoscere, et decidere sub anathematis pæna prohibemus: Cum attestante Apostolo (Ephes. V.) *Christianorum matrimonium sit magnum in Christo, et Ecclesia Sacramentum, nemo Catholicus ambigit esse Jurisdictioni Ecclesiasticæ reservatum non solum in sui substantia, sed etiam in præparatoriis mere spiritualibus, quales sunt Desponsationes ac futurarum nuptiarum mutuæ, promissiones. (Vid. ap. Cabassut. p. 639.)* A fronte di questa determinazione di tanti Vescovi radunati a Concilio si giudichi del Decreto dato l' anno scorso dal Governatore di Lucca Giuseppe Werklein, e singolarmente dell' Articolo II., il quale incomincia = *In conseguenza il Tribunale Ecclesiastico è soppresso ec.* Ma non voglio più trattenermi su questo argomento, di cui ho trattato diffusamente in due Dissertazioni sulla legge Napoleonica del Divorzio; e passo alla Proposizione LXI.

Il Sinodo nel terzo paragrafo della Fede asserisce, che *l' adorare direttamente l' umanità di Cristo più ancora qualche parte di essa, sarebbe sempre un onore divino dato alla Creatura*, e il Romano Pontefice, a cui non solo appartiene di conservare illibata la fede da ogni maligno errore, che tenti di violarla, ma di difendere parimente dalle calunnie altrui la pietà de' Fedeli, ha dichiarata cotesta asserzione del Sinodo, e condannata siccome falsa, *captiosa*, o piena d' inganno, detraente, e ingiuriosa al culto dovuto all' Umanità di Cristo prestato ad essa, o da prestarsi da Fedeli, in quanto che colla parola *direttamente* intende di riprovare l' adorazione, che i Fedeli dirigono all'Umanità di Cristo, come se tale adorazione, con cui si adora l'Umanità, e la stessa vivifica carne di Gesù Cristo non già per se stessa, ma come unita alla Divinità, fosse un onore divino dato alla Creatura, e non piuttosto una medesima adorazione,

con cui si adora il Verbo incarnato colla propria sua carne.

Fonda il Papa la sua condanna sul Canone V. del Concilio Costantinopolitano II. in cui si dice = *Si quis non una adoratione Deum Verbum incarnatum cum propria ipsius carne adorat, sicut ab initio Dei Ecclesiæ traditum est, talis anathema sit* = A questo si può aggiungere quel, che si legge nel Sacro Concilio Efesino = *Unus intelligitur Christus Jesus Dei filius Unigenitus, qui una adoratione propria cum carne adoratur*, e nel Concilio Niceno II. settimo Ecumenico Act. V. = *Cum adoratur Christus non separatur humanitas a Divinitate, sed utraque ut unum adoratur latria*. = Lo stesso affermano i Santi Padri, i quali dicono espressamente; che l'Umanità di Gesù Cristo viene adorata colla Divinità. Basti però per tutti Santo Agostino. (*in Psalm.* 80.) *Caro a Verbo Dei assumpta sine impietate, adoratur a Nobis, quia nemo carnem ejus manducat, nisi prius adoret; sed qui adorat non terram intuetur, sed illum potius cujus scabellum est, propter quem adorat*. In fatti se si dà al corpo lo stesso culto, che è dovuto all' anima, perchè per la sua unione coll' anima divien partecipe della sua dignità, tanto più è dovuta all'Umanità di Cristo quella adorazione, e quel culto, che è dovuto alla sua Divinità. Imperciocchè siccome l' Anima ragionevole, e la carne è un sol uomo, così Dio ed uomo il nostro Signor Gesù Cristo. *Nam sicut anima rationalis, et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est Christus*. Qualora adunque si adora nella Cattolica Chiesa, o si dirigge all'Umanità di Cristo il culto, non si ferma nella sola umanità quasi separata dal Verbo, ma passa al divin Verbo che l' ha assunta in unità di persona; altrimenti non sarebbe più l'umanità di Cristo, la quale non può sussistere, che in lui, o con lui; ma un

ente di ragione, il qual non sussiste, che nella immaginazione dell' uomo.

Per tanto l' umanità di Cristo non vuol dir altro, che Cristo fatto uomo, e siccome sarebbe un empietà il dire, *che adorare direttamente Cristo come uomo sarebbe sempre un culto divino reso alla Creatura*, così è una vera empietà il dirlo dell' adorazione diretta alla sua umanità. Così quando nella pia Orazione che suol recitarsi nel fine delle Ore Canoniche, si dice *Crucifixi Domini nostri Jesu Christi humanitati*, non si separa, come alcuni pretendono, dalla Divinità l'umanità, e perciò biasimano questa divota preghiera, composta da S. Bonaventura, e a cui Leon X., e Urbano VIII. hanno annessa la remissione delle mancanze commesse per umana fragilità nella recita dell' Officio: ma si prega onore, e gloria a Gesù Cristo Signor nostro crocifisso nella sua umanità, cioè a Gesù Cristo crocifisso come uomo, giacchè non poteva esserlo come Dio.

Non è dunque il Papa, che in un Decreto diretto a tutta la Chiesa abbia cercato d' ingannare i semplici con delle parole, *e abbagliar gli occhi con dei giuochi da Ciarlatano*: E' il Sinodo di Pistoja che mescolando nel Decreto della Fede con espressioni Cattoliche delle parole ambigue, e false, ha cercato di confonder la mente dei semplici e distrarli dal vero culto, che a Cristo rendevano nella sua umanità non disgiunta, ma in lui unita in unione ipostatica alla Divinità. Il Papa non ha fatto, che scoprirne l' inganno, e additare a Fedeli il vero culto, che devono al nostro divin Salvatore.

Di questi giuochi di mano da Saltimbanco tanto Voi, come il Sinodo, e il degnissimo Vescovo nella sua Pastorale avete fatto uso venendo a parlare della festa del Sacro Cuor di Gesù. Ci fate vedere Benedetto XIV. in Prospero Lambertini, il Romano Pon-

tefice nel Promotor della fede della Congregazione de' Sacri Riti. Si è Prospero Lambertini, quando era Promotor della Fede nella Congregazione de' Riti, e non Prospero Lambertini divenuto Benedetto XIV. Sommo Pontefice, che si è opposto alla introduzion della Festa e alla divozione del Cuor di Gesù. In virtù del suo impiego Egli ha rilevato, e dovea rilevare tutte quelle difficoltà, che trovarsi potevano in questa Divozione; e una delle principali si era, ch' Egli non vedeva motivo alcuno di concedere l' Offizio di questa parte del Corpo di Gesù Cristo piuttosto, che delle mani, degli occhi, de' piedi ec.

Queste eccezioni del Promotor della Fede, le quali servirono per qualche tempo ad arrestarne la Festa, sciolte che furono, non servirono, che a renderla più autorevole e più luminosa. Indi si vide con quale precauzione, e cautela era proceduta in questo affare la Sacra Congregazione de' Riti. Imperciocchè essendo stato risposto alle eccezzioni del Lambertini, che il vero e real cuore di Gesù Cristo assai più, che qualunque altra parte del corpo ci richiamava a memoria l' amore immenso, con cui ci amò, fino a dar se medesimo per la nostra salvezza, accordò finalmente la Festa, e l' Offizio del Sacro Cuore, come atto a infiammarci di un vero amore per lui. Anzi lo stesso Prospero Lambertini divenuto Benedetto XIV. approvò come Papa quello, a cui opposto si era da Promotor della Fede; come rilevasi dal suo Breve de' 18. Maggio 1757., e nel Lib. IV. de Canonizat. SSrum P. II. Cap. 31. ci avvisa, che il culto renduto al Sacro Cuore non si riferisce al cuor nudo, e solitario, ma bensì al Cuore di Gesù Cristo unito alla sagrosanta umanità, o sia al corpo divino, e sotto questo aspetto, e rapporto formante coll' anima, e colla persona divina un solo soggetto. Anche Clemente XIII. suo Successore approvò il culto del Sa-

cro Cuore facendo suo il Decreto della Congregazione *il dì 6. Febraro 1765.*

In seguito del Decreto del Papa i Vescovi dell'Assemblea di Francia decretarono di farne celebrare la Festa nelle loro Diocesi, e impegnare i lor Colleghi a seguirne gli esempj, il che fù eseguito. Molti Prelati pubblicarono delle Istruzioni per indicare a' Fedeli ciò, che dovevan pensare su questa divozione, e rispondere alle abbjezioni di quelli, che vi si opponevano; poichè non era approvata da tutti. Gli uni a cui ogni pratica religiosa è superstizione, si burlavan di questo come del resto: Gli altri, che anche in ciò si univano a Filosofi, ne parlavano come di una specie di Idolatria, e la mettevano in derisione; Vi scrissero anche contro, ed è rimarchevole, che spesso servivansi delle obbjezioni medesime, con cui i Protestanti combattono l'Eucaristia. I veri Fedeli sanno benissimo, che il culto del Sacro Cuore non è, che una maniera di eccitare in noi l'amore del Figlio di Dio; e l'approvazion della Chiesa deve bastare per quelli, i quali non cercano, che a illuminarsi. (*Memoires pour servir a l' Histoire ec. all' an.* 1765.

E' falso adunque, *che solo nel 1765. sotto il Pontificato di Clem. XIII. la sacra Congregazione de' Riti abbia creduto di poter* accordare alle importune *istanze de' Gesuiti la Festa del Sacro Cuor di Gesù*, come apparisce dal Breve surriferito di Bened. XIV., e dal lib. IV. *de Canon. Sanctor:* siccome è falso, che la Chiesa di Roma non abbia il culto particolare del cuor Carnale di G. Cristo, col quale culto non si espone come voi dite la sua carne o la porzione di essa per essere adorata separatamente, o *abstrativamente* dalla Persona divina, ma il cuor di Gesù come il cuor della Persona divina, a lui intimamente, e inseparabilmente congiunta; siccome nel

tridno della sua morte venne adorato il corpo e sangue di C. Cristo senza veruna precisione, o separazione dalla Divinità. Per la qual cosa la divisione Nestoriana, o la sofistica precisione, che può indurre al Nestorianismo è affatto aliena da questo culto; siccome è alieno dalla verità, che quelli, i quali lo ammettono, non credono, che l'adorazione dovuta a G. Cristo non debba esser unica. Bened. XIV. sulle cui tracce son venuti camminando Clem. XIII. e Pio VI. ha dichiarato abbastanza qual è l'oggetto di questo culto, non il solo amore di G. Cristo per noi simboleggiato dal cuore, ma il vero cuore materiale di lui non già solitario e nudo: ma unito alle altre parti della sacrosanta umanità, dalle quali non fù disgiunto giammai, e con essa alla Persona divina. Sotto di questo aspetto è stato approvato dall'Apostolica Sede un tal culto: epperò fù a ragion condannata da Pio VI. come temeraria, e falsa, e lesiva delle Pie orecchie, e nociva, e ingiuriosa alla Sede medesima l'asserzione del Sinodo, che rigetta questa divozione fra le erronee, e nuove, o almeno pericolose.

Per la stessa ragione ha condannata come piena d'inganni, e ingiuriosa a Fedeli cultori del cuor di Cristo la Prop. 63., in cui i Cultori medesimi si riprendono, perchè non riflettono, che la Santissima Carne di Cristo, o qualche parte di essa, o anche tutta l'umanità separata, e precisa dalla Divinità non può essere adorata col culto di Latria. Imperciocchè è una vera calunnia, e una falsa supposizione il dire che i Fedeli adoratori del cuor di Gesù lo adorino come separato, e preciso dalla divinità. Essi l'adorano com'è veramente il cuor di Gesù, il cuore della Persona del Verbo, a cui è inseparabilmente congiunto, in quella guisa, che il corpo di Cristo nel triduo della sua morte, era adorabile nel suo Sepolcro senza precisione alcuna o separazione dalla Divinità,

che gli fù sempre unita; Quindi quando i Fedeli dicono nelle loro orazioni = *Cuore divino, cuore adorabile* non fanno una Persona diversa da quella del Divin Verbo, e non lo separano dalla Divinità; ma diriggono al Verbo le lor preghiere in quanto in lui sono la Divinità e l'Umanità ipostaticamente congiunte, della quale umanità il cuore è una parte, anzi una parte senza di cui l'umanità non sussiste.

Quello, che dite dell'Officio di San Gregorio VII. e d'altri Santi, che chiamate apocrifi, scusatemi se vi parlo con libertà, è una vera insolenza. Son già più secoli, che questo Gregorio VII. è in possesso del culto, e della denominazione di Santo, e tutti gli sforzi vostri, e di quelli, che tentarono in questi giorni di sopprimerne l'Officio, e la Festa, e cancellarlo dal numero degli altri Santi, non faranno, che in realtà non lo sia, che il Cielo non abbia autenticata con prodigj la sua Santità, che i più grand'Uomini, e i Santi de' giorni suoi non abbiano ammirato il suo petto Apostolico, e il suo zelo veramente Evangelico, e che anche le Chiese di Francia, se non tutte, molte almeno ne abbiano celebrata l'annua memoria, e recitato l'Offizio, non però le lezioni del secondo Notturno per uno scrupolo singolare. Ma della Festa e dell'Officio, di questo Santo mi riservo a parlarne in altra occasione.

Non entrerò nella questione se la Canonizzazione dei Santi, che si fa dal Pontefice in Roma, sia di fede o no: dico bene, che sarebbe prossimo all'Eresia o almen temerario colui, che ardisse di negar che sia Santo quell'uomo, che è stato dichiarato per tale dalla Santa Sede Apostolica. Quello, che non so perdonarvi è la franchezza, con cui avvanzate, che malgrado la Canonizzazione Romana, può il Vescovo non ammettere nel suo Calendario qualche Santo canonizzato dal Papa. Finchè il Papa non gliel comanda è

in sua libertà d'ammettervelo, o nò: ma se il Papa gliel comandasse dovrebbe ammettervelo senza dubbio. Se han potuto i Vescovi de' giorni nostri cancellare dal Calendario San Gregorio VII. per gli ordini del Sovrano, che non deve ingerirsi in questi affari, non dovranno rimettervelo ai comandi del Papa, che ha la suprema Podestà nella Chiesa, di cui è il Capo? Il Vescovo può obbligare i suoi Preti a fare l' Officio, e la Festa, che a loro prescrive, e non potrà il Papa obbligarvi il Vescovo il quale è sua pecora; come lo sono del Vescovo i Fedeli alla sua cura affidati?

Del resto altro è non ammettere una divozione, altro è rigettarla come frivola, e superficiale, conducente al Nestorianismo rinnovato a' dì nostri, secondo Voi, dal P. Arduino, e dal Berrnier, dando al culto del sacro cuore un aspetto, che non ha, e negandogli quello, che gli ha dato la Santa Sede; e sotto di cui l'ha proposto alla divozion de' Fedeli, e accusandoli di diriggere i voti loro, e le loro preghiere al sacro Cuore, come se fosse separato dal rimanente del corpo, e formasse una persona a parte, diversa dalla divina.

Benchè Cristo non sia morto, come dice S. Paolo, e non abbia potuto morire, che una volta, pure la Chiesa c' invita ogni anno a considerare il divin Verbo nel triduo della sua morte unito nel sepolcro al solo suo corpo, come era unito all' Anima nell' Inferno. Di questo esempio si fa uso nella Censura per denotare, che anco il cuore considerato non già diviso dalle altre membra del Corpo, ma dalla sua Anima, sarebbe capace d' un vero culto, come lo avea nel sepolcro. Si celebra nella Chiesa la Festa, e l' officio delle cinque piaghe del Redentore, e i Fedeli ora diriggono le lor preghiere e i loro affetti alle mani, ora ai piedi, ora al costato,

nè si è inteso finora, che alcuno abbia riguardato come inutile, e superstizioso un tale esercizio di pietà: e perchè dunque non potranno penetrar col pensiero per l'apertura del Costato all' adorazione del Cuore, che ardeva in quel tempo di fiamme vivissime di carità, e a vista di quelle fiamme, accendersi di un vero amore, e di una vera gratitudine verso di lui? Il Papa, ch' esortate sotto il nome de' Curialisti di rendere a Dio, e fargli rendere un culto ragionevole, e spirituale, non ha bisogno d' impararlo da Voi. Voi sì che avete bisogno di piegare la fronte avanti il Vicario di G. Cristo, affinchè vi ottenga colla sua benedizione da lui un raggio della sua grazia, che vi faccia conoscere la verità.

Sono ec.

LETTERA XVIII.

RESPONSIVA ALLA DECIMAQUINTA
DEL DOTTOR LE PLAT

Sulla Censura delle Proposizioni 64. 65. 66. 67. relative alle pratiche di pietà, e a un certo determinato numero di preghiere; alla Orazione Sacrosanctae, *agli Esercizj, e alle Missioni, e all' introduzione della lingua volgare nelle sacre funzioni.*

La calunnia da cui comincia la vostra lettera non può esser più nera. Accusate la Curia Romana, e il Papa per conseguenza, che n'è il Capo, che presso di essa gli amici di Dio vi son sempre sacrificati in maniera, che Barabba è libero, e Gesù Crocifisso. A renderla più autorevole, e più efficace la ponete in bocca di uno de' più insigni Vescovi d' Inghilterra il Martire San Tommaso di Cantorberì (ep. 20. lib. V.) Io non ho la sua lettera per conoscerne il vero suo sentimento; pare per altro dalle parole da voi riportate, che più, che 'l suo, esprima Egli l' altrui. E quand' anche nel fervor della disputa parlato avesse in suo nome, si dee credere, che in seguito se ne sia pentito, siccome si pentì d' essersi impegnato nell' adunanza tenuta cogli altri Vescovi in Clarendon l'anno 1164. ad osservare i costumi del Regno, e d'avere approvati i sedici Articoli, co' quali gli Ecclesiastici eran soggetti alla giustizia de' Magistrati, e per cui il godimento de' beni di Chiesa era accordato al Re in tempo di vacanza, e vuol dire, che i Vescovi d' Inghilterra accordavano al Re Arrigo II. quel diritto di Regalia, che accordarono a Luigi XIV. i Prelati dell' Assemblea del 1682. Appena il Santo ebbe passati gli Articoli, che rientrato in se stesso, e dal

più acerbo dolor penetrato, si astenne da tutte le funzioni Ecclesiastiche, finchè non venne assoluto dal Papa Alessandro III, e subito ritirossi da Cantorberì. Il Re disperando di fargli cambiar sentimento, ricorse al Papa; il Papa l'esortò a desistere dall' impresa; ma questo Principe invece di arrendersi ai suoi avvertimenti, fece citare dinanzi a se l' Arcivescovo, lo fece venire suo malgrado ad una Adunanza in Nortempton, e volle obbligarlo a condiscendere alla sua volontà, o rinunziare alla Sede della sua Chiesa. Tommaso non avendo voluto fare nè l' uno, nè l' altro fuggì in Fiandra, e si pose sotto la protezione di Lodovico VII. Re di Francia. I Deputati del Re d'Inghilterra, e dell' Arcivescovo di Cantorberì andarono a trovare il Papa, ch'era allora in Sens. Tommaso v' andò in persona. *Il Papa si dichiarò in suo favore*. Il Re d' Inghilterra avendone avuta notizia, confiscò i suoi beni, e quelli de' suoi parenti, ed amici. Gli esiliò dal suo regno, e fece pubblicare nuovi Statuti anche di pregiudizio maggiore alla libertà della Chiesa, che i primi! Il Papa nominò due Legati per giudicare sopra quella contesa. Ebbero in Gisors una Conferenza con Tommaso, ma non poterono farlo convenire di rilasciar nulla delle sue pretensioni. Il Re di Francia procurò un abboccamento col Re d'Inghilterra, al quale trovossi pure l' Arcivescovo di Cantorberì. Non vi fu peranche conchiusa cosa veruna. *Il Papa inviò nuovi Legati*. In fine l' accomodamento fu fatto, e l'Arcivescovo ritornò in Inghilterra. Ma appena vi fu giunto, che si tentò di obbligarlo ad assolvere tutti i Vescovi da esso interdetti, o scomunicati. Avendo Egli ricusato di farlo, i Vescovi avendo esposti i lor lamenti al Re ch' era in Normandia, si lasciò sfuggire di bocca, ch' era infelice, per non poter trovar alcuno, che vendicarlo potesse contra di un Vescovo, che più lo molestava

di tutti gli altri suoi Sudditi. Ciò inteso quattr' Ufficiali cospirarono contro di lui, e giunti in Inghilterra gli portarono l' ordine da parte del Re di assolvere i Vescovi, e sulla negativa da lui fatta l'uccisero. Il Re . . . inviò alcuni Deputati a Roma per assicurare il Papa, ch' Egli non aveva avuta alcuna parte in quella azione. Il Papa scomunicò gli omicidi, e inviò due Legati, che diedero l' assoluzione ad Arrigo, a condizione di annullare i costumi, e gli Statuti stabiliti sotto il suo regno di pregiudizio alla Chiesa; (*Storia della Chiesa Tradot. dal Francese. Tom. III. pag.* 221.)

Vi farei torto a credere, che ignoriate questo bel tratto della Vita di S. Tommaso; ma dov'è in tutto questo racconto, che egli, il quale era amico di Dio, sia stato sacrificato alla Corte di Roma, e che Barabba sia stato assoluto nella persona del Rè, e Gesù, messo a morte in quella del Santo Arcivescovo; Un esempio sì luminoso di pastorale fermezza avreste dovuto opporlo ai Vescovi Cortigiani dell' Assemblea del 1682., e non ai Prelati della Curia Romana, al Vescovo di Pistoja, e a non pochi di questi ultimi tempi, e non a Pio VI., e Pio VII., quali han sostenuto con tanta intrepidezza, e pazienza i diritti di Santa Chiesa. Il solo prurito di dirne male vi ha portato ad abusarvi delle espressioni di un Santo, le quali o non sono a proposito, o non lo sono, che contro di voi.

A conoscerne la Coerenza, voi soggiungete, basta fare il confronto della lettera del Vescovo di Pistoja de' *6. Decembre* 1784., e del § *XIV.* del Decreto del Sinodo sulla preghiera colla Censura della Proposizione LXIV., e io son pronto a servirvi. Parlando della sua Lettera, voi dite, che il Prelato si solleva con forza contro una Carta intitolata = *Decreto per la Città di Roma ec. arricchita di un numero eccessivo di grazie accordato a tre persone, le quali si uniscono in*

onore della Santissima Trinità = e contro di un' altra, che si dice impressa in Firenze colla supposizione di una Indulgenza annessa alla recita di certe preghiere, e *Ave Maria* da incominciarsi il giorno di Sant' Andrea fino a Natale. Io non so parlarne, perchè non ho letto nè l' una, nè l' altra: non trovo però alcuna difficoltà, che il Papa abbia potuto accordar delle grazie singolari alla recita di un certo numero di preghiere per disporsi allo spiritual nascimento di Gesù Cristo ne' nostri cuori: Se poi son piene, (come voi dite pag. 582.) di inezie, e di superstizioni, e se Monsig. di Pistoja, ha avuto de' giusti motivi di credere apocrife le due Carte, non posso non lodare il suo zelo per averne impedito il Corso nella sua Diocesi, e il loderei anche più, se attenendosi al Decreto del Concilio di Trento ne avesse dato avviso al Papa, che per la suprema sua Podestà avrebbe potuto sopprimerle non solo nella Diocesi di Pistoja, ma in tutto il mondo. Ne abbiamo molti di questi esempj, e ne parleremo fra poco.

Quello, che è difficile a concepirsi si è, come avendo voluto il rispettabile Prelato prevenire i men dotti, contro i pericoli, a quali portano certe Leggende, gli abbia gettati Egli stesso nel precipizio, dando loro a credere, che la dottrina del suo Catechismo sulle Indulgenze sia la vera dottrina della Chiesa Cattolica, e volendo premunire le sue pecore contro la Zizania, che il nemico era vicino a spargere di soppiatto nel campo, che il Signore gli ha dato da coltivare, Egli ve l' abbia sparsa a piena mano apertamente. Chiunque confronterà col suo Catechismo quello, che ho detto di sopra sulle Indulgenze, ne rimarrà pienamente convinto.

Passo dalla lettera al Sinodo, e a quelle parole segnatamente, che ha prese di mira Pio VI. nella condanna della Proposizion LXIV. Insegna il Sinodo

generalmente, *che è superstiziosa qualunque efficacia si fissi nel numero determinato di preghiere, e di pie salutazioni*. A questa proposizione falsa temeraria, scandalosa, nociva, e ingiuriosa alla pietà de' Fedeli, che deroga all' autorità della Chiesa, ed è erronea: oppone il Papa la sua contraddittoria, che è la vera dottrina della Chiesa cioè, ,, che non è super- ,, stiziosa qualunque efficacia, la quale si attribuisce ,, non al numero riguardato in se, ma ad un certo ,, numero di preghiere, e di esterne azioni dalla Chie- ,, sa prescritte per conseguir le Indulgenze, per ,, adempiere la penitenza, e generalmente per esegui- ,, re con ordine, e secondo le leggi il sacro rito, ,, e religioso. ,,

Queste due proposizioni contraddittorie non possono essere nè entrambe vere, nè entrambe false, ma in una di esse vi dev' esser l' errore nell' altra la verità, o per servirmi dell' esempio tanto a voi favorito, e che andate ripetendo, una deve rappresentar Gesù Cristo, l' altra Barabba. Che la proposizione proposta dal Papa rappresenti Gesù Cristo, che è la verità, e che quella proposta al Sinodo dal suo Presidente, presa in tutta la sua estensione rappresenti Barabba, ossia l' errore, voi stesso non ardite negarlo; poichè vi sforzate ristringerla *a certe minute pratiche, e perniciose* (p. 585.) Ma il Sinodo medesimo vi smentisce; Poichè se tale era l' intenzion sua, avrebbe dovuto esprimerlo nel suo Decreto; e se non l' ha espresso ha fatto benissimo il Santo Padre a condannarlo, e prevenire i Fedeli, che quando, a cagion d' esempio verrà loro imposto un certo numero di preghiere, di visite delle Chiese, o di digiuni per conseguir le Indulgenze, o per placare la collera del Signore, o per ottener qualche grazia, non la riguardino come una pratica superstiziosa, ma come un mezzo utilissimo ad ottenere l' intento.

Questo determinato numero di preghiere, ove si tratti del Publico, non è superstizioso, ma necessario per togliere ogni dissensione; poichè altri ne vorrebbero più e altri meno, e altri come voi, e il Sinodo di Pistoja non ne vorrebbero alcuna.

Che poi non delle sole pratiche più minute, ma di tutte universalmente le pratiche religiose affisse a un certo determinato numero di preghiere intender si debba il Sinodo, non solo il rilevo dalla Proposizione generica, con cui si esprime, ma da ciò parimente, che ignorar non poteva, che alle pratiche minute, e perniciose, e alle Indulgenze, che vi si dicono annesse, avevano già provveduto i Romani Pontefici Paolo V. Alessandro VII. Innocenzo XI. Benedetto XIV. e generalmente la Sacra Congregazione delle Indulgenze, e delle Sacre Reliquie. Anzi se leggerete il Decreto d' Innocenzo XI. *Delatæ sæpius*, e quelli di Clemente XI. de 14. Marzo 1714. *Cum tria etc.* de 19. Luglio 1714. *Sacra Congregatio Indulgentiis etc.* quello de 12. Decembre 1718. *Decet Sacr. Congregat.*, e quello de 14. Febraro 1720. *Cum Sacra Congregatio*; non solo vi troverete annullate, e proscritte le pratiche, e le Indulgenze, che per somma erudizione avete inserite nella vostra Lettera, e presentate al Papa Pio VI., ma un numero assai maggiore. Laonde se il Sinodo, e il suo Presidente non avessero prese di mira, che queste minute pratiche già condannate, bastava, che avesse inserita nel suo Decreto la condanna fattane dalla S. Sede, che avrebbe avuto presso del Popolo maggiore credito, ed efficacia di tutte le sue determinazioni. Ma la mira del Sinodo, per quanto si vede da tutti i suoi andamenti, era di alzare altare contro altare, di opporsi alla lor Madre la Santa Romana Chiesa sotto pretesto di correggerne, e moderarne gli abusi.

Quelli, che chiamate per ironia (p. 586.) abili Teologi, e in seguito uomini molto imprudenti, o piuttosto il Papa, che avete voluto indicare sotto di questi nomi, sa meglio di voi, e non ha bisogno imparar dal Gersone la vera idea della superstizione, e per poco, che aveste considerata la ragione, per cui condanna la Proposizione LXIV., dovevate esserne persuaso. Sa al par di voi il Decreto del Tridentino (*Sess. 22. Dec. de Observand., et evitand. in celeb. Miss.*) in cui si ordina ai Vescovi di rimuovere dalle lor Chiese l'osservanza superstiziosa di un certo numero di Messe, e di Candele, e che, come autorizzati dal Concilio, e Delegati della Sede Apostolica (condizione, che voi ommettete), proibiscano, ordinino, riformino, e stabiliscano non sol tutto ciò, di cui parlasi nel Decreto, ma quello ancora, che può avervi qualche rapporto: Ma sa ancora, che il Concilio vieta l'uso della lingua volgare nella celebrazione del Sacrificio, la qual lingua vorrebbe introdurvi il Sinodo col suo Presidente, e che voi preso avete a difendere.

Sa il Decreto del Concilio di Trento, sulle Indulgenze, e le altre grazie, e l'ordine dato ai Vescovi di non concederne la pubblicazion delle nuove, senza loro intelligenza, e permesso. E qualora si contengono fra i limiti, che ha loro assegnati il Tridentino, il Romano Pontefice non fa, che lodarli. Ma tutto questo nulla ha che fare colla nostra questione. Qui si tratta se sia, o nò superstiziosa l'efficacia attribuita a un certo numero di preghiere, e di pie salutazioni, per esempio l Indulgenza di 20. di 30., di quarant' anni accordata alla recita del Rosario, la quale consiste in un certo determinato numero di *Pater noster*, di *Ave Maria*, di *Gloria Patri*, e di pie meditazioni della vita, della morte, della Risurrezion del Signore, e della glorificazione della

sua Madre. In questo caso qual è l'incombenza del Vescovo? Il Delegato della S. Sede Apostolica non dee farsi giudice del suo Superiore: ma assicurarsi delle Indulgenze medesime accordate dal Papa, e quando ne sia sicuro, non può non permetterne la pubblicazione a Fedeli, perchè entrino a parte di quello spirituale benefizio. Quello, che si dice di questa, si deve intendere di tante altre pratiche religiose; che vengono ad esser colpite dalla generica proposizione del Sinodo. Se poi si avveda, che la superstizione imitatrice della vera pietà ne introduce delle nocive, o sparge delle Indulgenze Apocrife e false, allora e deve Egli impedirle nella sua Chiesa, e deve avvisarne il sommo Pontefice, perchè colla sua autorità, la quale a tutto si estende il Mondo Cristiano le impedisca nelle altre. E' poi, permettetemi, che io vel dica, una vera temerità il chiamare imprudente il Papa per la Censura della Proposizione 64., e accusarlo per ciò *d' avere esposto un gran numero di persone al pericolo di esser sedotte* (pag. 588.), *e avere accreditato una infinità di false Indulgenze, e di vane promesse, di cui son pieni molti libercoli di preghiere*. I Romani Pontefici ne sono andati in ogni tempo al riparo, e voi non avete, che a leggere i Decreti, che vi ho citati poc' anzi, e quello singolarmente d'Innocenzo XI., in cui fra tante altre troverete proscritte nominatamente le due Orazioni = *Precor te piissime Domine ec.* e l' altra = *O magnum mysterium ec.* che voi portate per prova della vostra asserzione. Che se avvene alcuna, la quale non sia stata da Romani Pontefici condannata, si è, perchè i Vescovi, a cui appartiene, non glie l' hanno denunziata. La Santa Sede non fa, nè autorizza, nè approva quelle cose, le quali si oppongono alla vera pietà; ma non permette nè meno, che si spargan fra i Popoli delle massime

contrarie allo spirituale lor bene, com' è quella del Sinodo di Pistoja.

Vengo alle Litanie, di cui non volete parlare, ma che non pertanto accusate come ridicole, e di cattivo gusto, e alla Orazione *Sacrosancta etc.* che accusate di Nestorianismo, e di attribuire alla B. Vergine, e ai Santi l'onore medesimo, che si attribuisce a Gesù Cristo, e alla Santissima Trinità.

Per quel, che riguarda le Litanie, voi come prudente Teologo, e più abile Canonista non potete ignorare, che la Santa Sede vi ha provveduto assai prima del Sinodo, e del suo Presidente. Clemente VIII. nella sua Costituzione *Sanctissimus*; e la Sacra Congregazione de' Riti *in Alexandrina* 15. Maggio 1608. non ne permettono altre, che le maggiori, dette comunemente dei Santi, e quelle solite a recitarsi nella Casa della B. Vergine di Loreto; e la Congregazione dell' Indice fino dai sette Agosto dell' anno 1603. avea già proibito il Sacro Tesoro delle Litanie, e delle preci, che ora mettete fuori, come un ritrovato particolare. Anzi non mancano de' Teologi, i quali pretesero, che in virtù della Costituzione di Clemente VII. sieno vietate anche le Litanie del Nome Santissimo di Gesù; benchè si tenga comunemente il contrario; ma ninno tiene, che in mezzo alle Sacre funzioni abbiano a cantarsi in lingua volgare, come sul gusto di Monsig. di Pistoja, e de' suoi Compastori si è introdotto in qualche Chiesa a dì nostri.

Quanto all' Orazione *Sacrosanctæ, et Individuæ etc.* l'ho già liberata nella lettera precedente da ogni taccia di errore; giacchè l' Umanità di Gesù Cristo Crocifisso, che ivi si nomina, non vuol dir altro, che Gesù Crocifisso nella sua Umanità. Inoltre è una vera impostura il dire, che si rende con essa lo stesso onore alla Creatura, che al Creatore, ai San-

ti che a Dio, come se nello stesso tempo non si potessero onorar più persone, diriggendo a ciascuna quell' onore, e quell' omaggio, che le è dovuto secondo la sua dignità; e non potesse il Cristiano, che entra in una Chiesa, in cui è esposto il Santissimo Sacramento, dopo d' avere adorato questo col culto, che gli è dovuto, volgersi alla B. Vergine, e ai Santi, che gli stanno d' intorno, e venerare ancor essi con quella venerazione con cui devono riguardarsi gli Amici di Dio.

In Ordine alle pratiche Religiose si deve tenere come sicura la regola prescritta da Santo Agostino, (ep. 55. num. 34.), che ovunque s' istituiscano, o si trovino istituite delle cose, le quali non si oppongono alla fede, e ai buoni costumi, ma tendono anzi alla riforma di essi, e al miglioramento della vita, non solo non dobbiamo riprovarle, ma lodarle anzi, e seguirle imitando. *In his saluberrima regula tenenda est, ut quæ non sunt contra fidem, et bonos mores, et habent aliquid ad exhortationem vitæ melioris, ubicumque institui videmus vel instituta cognoscimus, non solum non improbemus, sed etiam laudando, et imitando sectemur.*

Che tali sieno i Santi Esercizj, e le Sacre Missioni non v' era, che il Sinodo di Pistoja, il quale potesse negarlo; e non vi siete, che voi, il quale attribuir possa a uno spirito d' accecamento, e di partito la condanna, che ne ha fatta Pio VI. nella Proposizion LXV. In essa pare, che tanto il Vescovo come i suoi Parrochi abbian voluto fare l' Apollogia di se medesimi; perchè non ammettevano nelle lor Chiese, e Parrocchie nè Missioni, nè Esercizj contro il costume assai comune nelle altre Diocesi italiane. Per questo riguardano come sospette, e come un effetto d' immaginazion riscaldata più, che della mutazione del cuore le conversioni de' Peccato-

ri, le quali succedono in tempo delle Missioni, e degli Esercizj. Le chiamano uno strepito irregolare, e nuovo, che mai non arriva o quasi mai ad operare una conversione assoluta, e dicono, che gli esteriori Atti di pentimento, che lasciano travvedere i Peccatori, non sono, che un lampo, il quale passa in un baleno, e gli effetti di una commozion naturale. Se i Parrochi radunati a Pistoja raccolti si fossero ogni anno per dieci giorni a far gli esercizj spirituali, e il loro Vescovo ve gli avesse eccitati giusta l' Enciclica data a tutti i Vescovi, e gli Arcivescovi dell' Italia, e delle Isole adiacenti d' ordine del Pontefice Clemente XI. conosciuto avrebber per prova quanto sia giusta la qualifica *di temeraria*, *di malsonante*, *e perniciosa*, *e ingiuriosa al pio salutevole costume frequentato dalla Chiesa*, *e fondato sulla parola di Dio*, con cui ha colpita la predetta Proposizione del Sinodo il S. Padre Pio VI.

In fatti che cosa sono gli Esercizj spirituali? (e quello, che si dice di essi, deve intendersi delle Missioni, le quali in sostanza sono lo stesso, e non differiscono, che nel modo). Non sono altro, che una continua istruzione degli obblighi del Cristiano, e dei doveri del proprio stato; una seria meditazione sugli esempj e sulla Vita di Gesù Cristo, e sulle più terribili verità della fede, atte a confermar l' uomo sul diritto sentiero della salute, o a richiamarvelo se n' è uscito. Sono innumerevoli le persone, le quali lo mutaron vita dopo aver fatti per dieci giorni gli spirituali Esercizj, o si convertirono alla voce di uno zelante Ministro del Signore, e son persuaso, che se fatti gli avessero i Parrochi della Diocesi di Pistoja, e udito avessero ogni anno un Missionario, che mettesse loro sotto degli occhi la vera morale di Gesù Cristo, e gli obblighi del loro stato, forse non avrebbero dato motivo al San-

to Padre di piangere sopra di loro, e detestare la loro condotta. Avrebbero dovuto farli, secondo l'Enciclica sovraindicata del Papa, il quale assicura essere per lunga esperienza assai noto, che non v'è cosa, che meglio giovi a conservarne la dignità, e la santimonia dell'Ordine Sacerdotale, quanto l'attendere per qualche tempo agli spirituali Esercizj, per cui gli Ecclesiastici con facilità si purificano da quanto di sordido van contraendo dal Mondo, si ristabilisce lo Spirito Ecclesiastico, si solleva la mente alla contemplazione de' divini Misterj, si riassume, e si conferma una maniera di vivere lodevole, e santa. Per la qual cosa bramando sua Santità di veder frequentato in ogni luogo, e messo in vigore l'uso saluberrimo, e pio degli Spirituali Esercizj, tutti avvisa i Patriarchi, gli Arcivescovi, i Vescovi, e gli altri Prelati d'Italia, e delle Isole adjacenti, e nel Signore gli esorta a promoverlo con ogni sforzo, e comanda, che sia eseguita in tutto il rigore la lettera de' 9. Ottobre 1682. del suo Predecessore Innocenzo XI., in cui comanda, che niuno de' Chierici ammesso venga agli Ordini Sacri, se non dopo aver fatti per dieci giorni gli spirituali Esercizj. Avvisa inoltre, ed esorta ciascun de' Prelati a proporre opportunamente, e spiegare al suo Clero il frutto grandissimo, che ne provviene, e sollecita principalmente i Rettori delle Anime, i Confessori, i Canonici, e gli altri Beneficiati addetti al Coro a fare almeno una volta all'anno i Santi Esercizj in qualche casa di ritiro, o di Società religiosa designata dal Vescovo.

Le Missioni, quando non facessero altro, che scuotere il Peccatore dal profondo letargo, in cui giace, e invitarlo a uscire dalla sua tomba, e aprir gli occhi alla luce di Cristo per essere illuminato dalla sua Grazia, sarebbe già un gran bene; ma ser-

vono in oltre a supplire in molti luoghi alle mancanze del Parroco, a conciliare delle antiche inimicizie tra Conjugati, a procurare delle occulte restituzioni che altrimenti non si farebbero. Di questi, e mille altri spirituali vantaggi ne son piene le Istorie degli Uomini Apostolici, che santamente si adoperarono alla salute delle Anime nelle sacre Funzioni. Uno di essi, cioè il B. Leonardo del Porto Maurizio fu sollevato non ha guari all' onor degli altari. Con questo ha confermato la S. Sede l' uso delle Sacre Missioni, quale si costumava in questi ultimi tempi, siccome colla santificazione di Sant' Antonio di Padova, di S. Vincenzo Ferreri, di S. Francesco di Sales ha confermato il tenore delle Sacre Missioni, quali facevansi a giorni loro.

Che se taluno si abusa di una istituzione sì santa a danno delle Anime, si deve andarne al riparo, e non confondere la mala condotta del Ministro colla santità inviolabile del ministero. Sebbene: chi v'assicura, che il poco frutto, il quale talora ricavasi dalle Missioni, sia un effetto della imperizia del Missionario, e non piuttosto della pessima volontà, o della malizia di quelli, che vi concorrono? Chi v'assicura, che tutti quelli, i quali si confessano nelle Missioni, e tornano a ricadere in peccato, sieno stati dal Missionario assoluti? E quand' anche lo fossero stati, chi v' assicura, che non fosse valida l' assoluzione? L' essere ricaduti non ne è sempre un indizio; e la Grazia, che si riceve coll' assoluzione del Sacerdote, non ci costituisce in tale stato, che non possiamo più perderla. Forse che non vi sono de' Recidivi nella Diocesi di Pistoja, e i Parrochi ivi adunati, possono assicurarsi, che gli atti esteriori di penitenza, che danno a divedere talvolta le loro pecore, non sieno mai uno splendor passaggero, e l' effetto di un natural movimento?

Quand' anche le sacre Missioni non producessero, che di raro qualche conversione completa, quand'anche un solo fosse per profittare di una lunga, e strepitosa Missione; forse che trascurar si dovrebbe la sua salvezza perchè gli altri ricusano di profittarne? Qual conversione più dubbia di quella de' Peccatori, che aspettano a convertirsi alla morte, o che da mortale paura assaliti chiamano un Sacerdote per confessarsi? Dovrà ricusare d'andarvi, o negar loro l'assoluzione; quando promettono di abbandonare il peccato, di cui si confessano, e danno quegli esteriori segni di pentimento, ch' esiger si possono in tale circostanza? I disordini, che opponete col Sinodo alla Censura del Papa, non sono così proprj delle Confessioni, che si fanno nel tempo delle Missioni, che non convengano anche a quelle, che si fanno negli altri tempi; ma non sono così comuni le Confessioni negli altri tempi, come il sono nelle Missioni. Onde i Peccatori, i quali o mai, o quasi mai non si presentano a piedi del Confessore, in tale occasione almeno posson ricever da lui degli utili insegnamenti, e lo imputino a se medesimi, se non ne cavan profitto. Se poi i Confessori si abusano a danno de' penitenti della loro autorità, la colpa è tutta loro, e non del tempo della Missione, in cui lo fanno.

A difendere la dottrina del Sinodo dalla censura del Papa, attribuite alla Compagnia di Gesù l' introduzione delle Sacre Missioni, gli ponete avanti i libri del P. Banni, e del P. Moja, che la Sede Apostolica ha condannati, e dite, che la dottrina, e la pratica di questa Compagnia sono contrarie a tutte le regole della Chiesa.

E' questa una vera calunnia, ed è contrario a tutte le regole non sol della Chiesa, ma della giustizia, e della Carità l' attribuire a tutto il corpo i

difetti, e gli errori d' alcune membra, che il corpo stesso rigetta, poichè furono rigettate dal Capo visibile della Chiesa. Non v' è, che Iddio il quale possa esser giudice di ciò, che avviene tra il Penitente e il Confessore nel sacro Tribunale di penitenza, ed è una vera temerità la vostra d' accusare di prevaricazione il Confessore, perchè il Peccatore, che si presenta a suoi piedi non ne parte pentito. Chi v' assicura, che tutti quelli, che si comunicano sieno stati assoluti? che tutti quelli, che riempivan la Chiesa il mattino, e che corrono il dopo pranzo ai Lupanari, agli Spettacoli, alle Osterie, tutti in somma i Concubinarj, i Bestemmiatori, gli Abituati abbiano esposta al Confessor Missionario qual' è in se stessa la malvagia lor vita, e che non ostante gli abbia ammessi alla partecipazione de' Sacramenti? Voi non potete giudicarne, che sulla relazione sempre sospetta del reo; non sulle risposte del Confessore, il quale non può parlarne a costo ancor della Vita.

,, Voi ne attribuite il disordine alla mancanza di ,, preparazione alle assoluzioni che chiamate temera- ,, rie e precipitate, alle comunioni sacrileghe, non ,, essendo possibile che i Confessori provino la folla ,, di tutti quelli, che si diriggono a loro (p. 598.) ,, nel corso di otto in dieci giorni, in cui dura l'ap- ,, parecchio strepitoso delle Missioni. ,,

Ma questo non è così proprio delle Confessioni, che si fanno in tempo di Missione, che non convenga a quelle, che da molti si fanno nel decorso dell' Anno. Anzi per quel, che riguarda le disposizion necessarie, non vi è mezzo più opportuno di quello, che vedersi metter sott' occhio i proprj doveri, e le mancanze, che si sono commesse nell' eseguirli; e considerare le massime eterne, e la bontà del Signore per concepirne un sincero pentimento. Ora

tutto questo è quel, che si fa, e a cui sono dirette le Sacre Missioni, dopo le quali osservasi d'ordinario una riforma di costumi, e una vita più Cristiana in coloro, che v' intervennero. Che se vi sono ancora dei Discoli, di quelli, che se ne abusano a maggior loro condanna, è colpa loro, e non del Ministro, il quale ha fatto dal canto suo, quant'era possibile per convertirli.

Ma non è possibile, voi soggiungete, che i Confessori nel corso di otto in dieci giorni provino quella folla di penitenti, che a' piedi lor si presentano. Ma chi v' assicura, che tutti que' Penitenti sieno recidivi, abituati, concubinarj, e tali, che abbisognino di prova, prima di essere ammessi a' Sacramenti? e se pur ve ne sono, chi v' assicura, che non l' esigano, o se non possono ascoltarsi di nuovo, non li rimettano ad altri Confessori del Paese, in cui fan le Missioni? Laonde, non le assoluzioni, ma il giudizio, che voi ne fate, è temerario e ingiusto.

Non merita, secondo voi (pag. 598.) d'essere qualificata col nome di pia pratica, e salutare quella delle Sacre Missioni, e che si prenda a difendere in una Bolla. Anzi è salutare, e pia, e dev'esser difesa in una Bolla la pratica, da cui ne vennero in ogni tempo de' beni grandissimi alla Chiesa, come risulta dalle Vite dei Santi, che sollevati si veggono all' onor degli Altari dopo d' essersi esercitati per tanti anni nelle Sacre Missioni. Nè è vero, che ogni Curato abbia il diritto di ricusare i Missionarj, e vietar loro la predicazione e l' amministrazione dei Sacramenti fra i limiti della sua Parrocchia, quando spediti vi sono, e autorizzati dal Superiore per impedire i disordini, che non impedisce il Curato, e procurare al Popolo quelle istruzioni, che non avrebbero altrimenti. Che se non si possono obbligare i Vescovi, ed i Pastori ad ammettere, ed au-

torizzar queste pratiche, chiamate Missioni, possono però obbligarsi a non parlarne in una maniera temeraria, e perniciosa. La Chiesa ha diritto, che niuno si opponga nè in iscritto, nè in fatto a quelle pratiche religiose, di cui si serve pel bene spirituale de' figli suoi.

A questo nome di Chiesa voi mi arrestate per dimandarmi (pag. 599.) che cosa s' intende per Chiesa, giacchè non avvi alcun Decreto della Chiesa Universale, il quale autorizzi le Missioni; anzi sono incognite affatto a molte Chiese particolari dell' Alemagna, d' Olanda, e de' Paesi bassi. Vi rispondo che sotto nome di Chiesa intendesi la Romana, che è la Madre, e Maestra di tutte le altre, e a cui tutte devono uniformarsi; e se non vi sono Missioni in Olanda, e in Alemagna, vi sono istate, e a queste appunto devono la luce dell' Evangelio, che le ha illuminate: e se volete anche di più, vi dirò, che s' intende la Chiesa Universale, la quale ammettendo nel numero de' suoi Santi, e consecrando il suo culto a quelli, ch' esercitaronsi nelle Sacre Missioni, ha approvate per conseguenza le Missioni medesime.

Vi pesa il sentire, che le Missioni sono fondate sulla parola di Dio, e vorreste un Testo della Scrittura, su cui appoggiarle. Io vi presento non solo un testo, ma tutti quattro gli Evangelj, e gli Atti degli Apostoli per accertarvene. G. Cristo fu il primo Missionario mandato dal divino suo Padre per la conversione del Mondo. La commozione delle Città, e dei Popoli, che facevasi al suo arrivo, le Turbe, che lo seguivano in ogni lato, il suo famoso Sermone, che durò per più giorni sul monte, non sono, che un immagine delle nostre Missioni. Salito G. Cristo al Cielo noi vediamo in San Marco (cap. XVI.) un buon numero di Missionarj, che si spargono pel

Mondo ai predicarvi il Vangelo, cooperando il Signore colla sua grazia, e con prodigj al loro zelo. Che altro fù la Predica di San Pietro, che convertì in una volta tre mila Giudei, in altra cinque mila, che una specie di Missione? Che altro il correre, che faceva San Paolo evangelizzando la Cilicia, e la Siria, che altro il suo viaggio in Macedonia, e le sue Prediche nella Sinagoga d'Antiochia, di Pissidia, e nell'Areopago, che una specie di Missione? E' vero, che non si veggono nelle nostre Missioni quelle subite conversioni, le quali si videro in quella di Giona: ma nel corso delle Missioni di S. Vincenzo Ferreri si contano più Saraceni, e Giudei convertiti, e di Cristiani chiamati alla penitenza di quanti erano allora nella Città di Ninive? E' vero, che non sono frequenti le conversioni originate da una scossa improvvisa, e che il cuore umano nell'ordine consueto non passa in un momento da una estremità all'altra. Ma egli è vero altresì, che le Missioni entrano nel numero di que' mezzi, di cui si serve la grazia per la conversione del Peccatore. Non è necessario, che vi ponga sott'occhio ciò, che dice de' Missionarj S. Prospero in que' versi:

Percurrat Apostolus Orbem,
Prædicet, hortetur, plantet, riget, increpet, instet.
Ut tamen his studiis auditor promoveatur,
Non Doctor, neque Discipulus, sed gratia sola efficit.

Voi ben vedete, che tutto il frutto delle Sacre Missioni provvien dalla Grazia: ma non per questo ommetter devono i Missionarj quello, che credono necessario, a meglio disporre i Fedeli, per ricever gl'influssi della Grazia divina. Che se taluno nell'esercizio del suo Ministero fa delle cose, le quali

non portano al fine, che si propone, anzichè riprovare per questo le sacre Missioni, si devono correggere i difetti, che l'umana debolezza può avervi introdotto. Che se i Gesuiti, e gli altri Missionarj non sono Profeti com' era Giona, non sono però Ciarlatani come voi li chiamate per sommo disprezzo (pag. 605.) Son Ministri di Dio com' era Giona, benchè non sempre ottengono dalle Ninivi Cristiane tutto quel frutto, che ottenne Giona nella Ninive antica: quello però, che ottengono, giacchè la parola di Dio non ritorna mai vacua, non può attribuirsi, che per somma ingiuria al riscaldamento della immaginazione piuttosto, che alla mutazione del cuore. La subita conversione, e costante dell'Evangelica Peccatrice, quella di Saulo alla voce del Redentore, ne sono una prova, che non ammette alcun dubbio, e che il Signore ha voluto tramandarci nelle Scritture per darci a credere, che non dovevamo dubitare di quelle, che in seguito succederebbero nella Chiesa.

Venendo alla Censura LXVI. non è, che conforme alle massime, e alle intenzioni spiegate dal Sinodo l'interpretazione, che si dà nella Bolla a quelle parole cioè = che sarebbe un operare contro la pratica Apostolica, e contro i disegni di Dio, il non procurare al Popolo i mezzi più facili per unir la sua voce a quella di tutta la Chiesa.

Che l'intenzion del Sinodo sia stata d'introdurre la lingua volgare nell'esercizio delle sacre funzioci, oltre che si rileva apertamente dalle parole suddette il Sinodo stesso detto l'aveva apertissimamente nella Prop. XXXIII. in cui si legge: *La liturgìa è un azione comune al Sacerdote e al Popolo. Convinto di questo principio il Sinodo bramerebbe la soppressione di ciò, che ha contribuito a farne dimenticare una parte, richiamando la Liturgìa ad una maggiore semplici-*

tà nelle sue Cerimonie con esprimerla in lingua volgare, pronunziandola ad alta voce.

Dopo una sì chiara espressione da voi medesimo riportata, vi vuole pure della franchezza per asserire, come voi fate alla pag. 604., che *l'intenzione d'introdur l'uso della lingua volgare nella Liturgìa, che i vostri Qualificatori attribuiscono così gratuitamente ai PP. del Sinodo è smentita dal medesimo §. XXIV., in cui vogliono che si compongano dei Libri Liturgici per uso della Diocesi, in cui sianvi in latino, e in volgare le preghiere, e le cerimonie della Chiesa in latino per conservarne l'uso nelle preghiere pubbliche, in volgare per renderle intelligibili al Popolo*. Ma il Sinodo vuole, che la Liturgìa sia richiamata ad una maggiore semplicità nelle sue Cerimonie *con esprimerla in lingua volgare, pronunziandola ad alta voce*: e Voi avete coraggio di dire, che il Sinodo non ha avuto disegno di abolir l'uso della lingua latina nelle preghiere liturgiche, e sostituirvi la volgare? E dopo una contraddizione sì manifesta ardite ancor di soggiungere (p. 605.) *che la censura è ingiusta, e calunniosa, poichè non è appoggiata, che sopra una supposizione evidentemente falsa?* Come! Una supposizione evidentemente falsa le parole stesse del Sinodo?

Non mi trattengo a dimostrarvi quanto sia temeraria, *e falsa, e perturbativa dell' Ordine prescritto per la celebrazione de' Misterj, e facile a produr molti mali una tale asserzione, o pratica*, che si vorrebbe introdurre. Voi stesso non ardite negarlo, e vi siete appigliato per questo al disperato partito di asserire contro la propria coscienza, e contro le più chiare espressioni del Sinodo, che non ha inteso di sostituire alla latina la lingua volgare nelle liturgiche Orazioni. Per quello, che riguarda la Messa, che è l'azione liturgica principale, io vi rimetto al n. XIV.

della Lettera XII., dove troverete le savie disposizioni del Concilio di Trento, perchè il Popolo sia istruito, e ammesso alla cognizione de' Sacri Misteri, senza che si celebrino in lingua volgare. Anzi scomunica tutto il Sinodo, e voi con esso, se ardite di asserire, come pur troppo ha fatto il Sinodo di Pistoja, che la Sacra Liturgia *deve esprimersi in lingua volgare, pronunziandola ad alta voce*. il che viene espressamente vietato nel Canone 9. della Session 22.

Alle parole da voi addotte dall' Apostolo Paolo oltre a quello, che ho già detto nella lettera XII. numero 15. aggiungo, che nulla hanno, che fare in questa questione, ma vi sono anzi apertamente contrarie. Imperciocchè non vuol l' Apostolo, che si parli in lingua volgare nelle sacre funzioni; ma vuole che si spieghi al Popolo quello, che gli si dice; perchè sebbene intenda la lingua, non sempre intende i misteri, i quali nella sua lingua si esprimono: *Nisi forte interpretetur, ut Ecclesia ædificationem accipiat*. E vuol dire, che si devono interpretare, e spiegare al Popolo le sacre funzioni, perchè venga edificato, come ha comandato ai Pastori delle Anime il Concilio di Trento ec. (Sess. 22. cap. 8.)

Dopo d' aver riferiti alcuni versetti dell' Epist. di San Paolo (1. ad Chor. cap. 14.), voi chiamate Apostoli dell' ignoranza i Censori della 66. Prop. del Sinodo. Essi potrebbero dirvi qualche cosa di più, ma si contentano, che applichiate a voi stesso ciò, che dice su tali versetti il P. Picquigny *Gli Eretici* (badate bene) sopra i versetti 14. e 16. condannano il costume della Chiesa, di celebrare l' Officio divino in latino, che la maggior parte non intendono, ma Eglino s' abusano di questi versetti. 1. perchè non v' è comparazione alcuna tra le Orazioni, e

le benedizioni, onde quì parla San Paolo, e l'Ufficio divino, che si fa pubblicamente nella Chiesa. S. Paolo parla di certe Orazioni, che alcuni donati del dono delle lingue avevano composte, e recitavano, o in privato, o in pubblico: e perchè queste Orazioni eran nuove, e fatte da persone private, le quali potevano porvi qualche cosa del loro spirito, potevano per conseguenza esser soggette ad errore, e un uomo senza scienza non poteva con sicurezza rispondere *Amen*. Non si può dire lo stesso dell'Ufficio divino, che è approvato, e ricevuto dalla Chiesa, che è recitato, e cantato a nome della Chiesa, che è certamente senza errore; a cui per conseguenza si può rispondere *Amen* senza timore. 2. S. Paolo non proibisce, ma permette anzi espressamente che si preghi in lingua straniera, purchè se ne faccia l'interpretazione, e questo appunto è osservato nella Chiesa, ove si può leggere in lingua volgare tutto l'Ufficio divino, e ove i Pastori lo interpretano pubblicamente. Senza ragione adunque costoro ci obbiettano la dottrina di San Paolo, che viene fedelmente osservata nella Chiesa.

A quello, che dite col Sinodo, dei Salmi, e degli Inni Italiani, e del Breviario in lingua volgare da sostituirsi al latino per uso delle Religiose, ha risposto assai prima di me la Scuola Teologica di Parigi nella Censura delle Asserzioni di Erasmo, che non era meno zelante di Voi pel pubblico bene. Egli avea detto nella Prefazione V. in Matth., che sembrava una cosa indecente e ridicola, che gl'Idioti, e le donne recitassero i Salmi non intendendo quel, che si dicono. L'asserzione, come vedete, non è punto diversa da quella del Sinodo, e dalla vostra. Sentite ora il giudizio, che ne ha fatto quella insigne Università. *Hæc propositio simplices Idiotas, et mulierculas ab oratione vocali iuxta ritum*,

consuetudinem Ecclesiæ perperam trahens ac si inutilis sit, nisi ab eis intelligatur impia est, et erronea, viam præbens errori Bohemorum, qui Officium Ecclesiasticum in idiomate vulgari celebrare conati sunt. Alioqui in lege veteri indecorum fuisset, et ridiculum simplicem Populum ex Dei instituto ceremonias legis observare, quas non intelligebat, quod asserere est in legem, et in ejus latorem Deum blasphemum, et hæreticum. Neque enim per verba Orationis solum prætendit Ecclesia, ut serie verborum illorum erudiamur, sed ut ejus fini nos conformando, veluti ipsius membra divinas laudes persolvamus, et nobis necessaria imploremus. Unde propter talem orantium intentionem Deo munere affectus inflammetur, intellectus illuminetur, humana inopia sublevetur, atque gratiæ, et gloriæ fructus comparetur. Quare certum est orantes per tales Orationes vocales, quamvis verba non intelligant, Dei opem obtinere: Quemadmodum legatus, etsi Domini sui verba non capit, illa tamen juxta mandatum Domini sui referens gratum impendit obsequium et Domino, et ei, ad quem mittitur. Multæ similiter Prophetiæ in Ecclesia cantantur, quæ quamvis a cantantibus non intelligantur, plurimum tamen utilis est, et meritoria earum pronunciatio et cantus. Divinæ siquidem veritati, quæ illas docuit ac revelavit eas cantando, gratum ossequium exhibetur. Per quæ sane constat non in sola verborum intellectione fructum orationis consistere: perniciosum quoque esse errorem existimantium solum ad erudiendum intellectum fieri orationem vocalem, cum præcipue fiat talis oratio ad inflammandum affectum, ut pio et devoto Animo in Deum modis prædictis se erigendo, mens reficiatur, et obtinendo, quæ petit, sua intentione non frustretur. Mereatur itidem intellectus illuminationem quemadmodum et alia utilia, et necessaria, qui nimirum fructus longe uberiores sunt, quam sola verborum intellectio, quæ absque excitatione affectus in Deum, parum affert utilitatis.

Quod si contingeret psalmos in linguam vulgarem tradu-ci, non propterea eorum sensum simplices, et idiotæ ple-ne perciperent . . . Tit. XII.

La stessa Teologica facoltà di Parigi ha prevenuto Pio VI. nella condanna della 67. Proposizione del Sinodo, il quale non solo pretende, che la Lezione delle Scritture sia necessaria ad ognuno in maniera, che la sola impotenza scusarlo possa: ma ne fa un precetto, dalla inosservanza del quale, vuol, che sia nato l'oscuramento sulle primarie verità della Religione. Erasmo è stato assai più moderato del Sinodo. Brama, è vero, che si traducano le sacre lettere in tutte le lingue, e che le leggano il Tagliapietre, l'Agricoltore, il Ferrajo; (Praef. in Matth.). Ma è ben lungi dal farne un precetto, e dal ripetere dall'inosservanza di esso le tenebre che si spargono sulle verità della fede. Contuttociò ecco come parla della Traduzione delle Scritture, e della lettura di esse la Teologica Facoltà = Benchè le Scritture in qualunque lingua tradotte buone sieno e sante: pure quanto sia pericoloso il permetterne la lettura in lingua volgare e senza alcuna spiegazione agli idioti, e ai semplici, che molti sono a dì nostri, i quali se ne abusano, e non la leggono colla dovuta sommissione, lo diedero a conoscere abbastanza i Valdesi, gli Albigesi, i Turlupini, che indi preser motivo di spargere molti errori. Per la qual cosa è divenuta a dì nostri pericolosa, e nociva cotesta Traduzione parlando senza riserva di tutti i Libri delle Scritture. Nè per questo, che è utile a pochi, si dee permettere a tutti. Imperciocchè ove si tratta di cose necessarie alla salute, si deve aver più riguardo al bene di molti con interdirla, che al vantaggio di pochi, permettendola con grave incommodo della moltitudine: eppero fu condannata a ragione una tale Traduzione = e aggiunge = essere indegna cosa. Attesa

la temerità di non pochi, che i semplici, e gl'Idioti leggano a lor talento le Scritture in volgare, e ne disputino, e le mettano in questione trattando le difficoltà, che vi trovano. Non è vietato però, di discutere fra di loro ciò, che udirono nelle prediche, e correggere i lor costumi, ed eccitarsi alla compunzione e alla pietà, affinchè, in loro accrescasi sempre più la carità, si consolidi l'umiltà, e le opere si mortifichino della Carne. Le stesse Scritture ci attestano, che i semplici son come i bambini, i quali abbisognan di latte al dir di San Paolo, poichè non possono sostenere ancora, e digerire un cibo sodo, il quale è proprio de' Perfetti, di coloro cioè, che sono assuefatti a distinguere il ben dal male. Per la qual cosa non è un mezzo opportuno pei semplici il leggere indifferentemente qualunque libro sacro tradotto in volgare: ma la Chiesa ha stabilito per essi un mezzo convenientissimo, come l' udire la parola di Dio, e la frequenza delle Prediche. Nè vieta loro l'uso di certi sacri libri, che con una conveniente spiegazione atti sono alla edificazion de' costumi; se però li leggano piamente, e sobriamente senza superbia, e senza arroganza, affinchè non disprezzin per questo le predicazioni, e non si ritirino dall' udir con frequenza la parola di Dio. Per la qual cosa questa proposizione (*Me auctore sacros libros leget Agricola, leget, et Faber, leget Latomus*) posta senza la dovuta moderazione dimostra, che l' assertore di essa non consente abbastanza alla sana dottrina.

Dopo un tale giudizio non saravvi, io credo; chi non approvi quello del Papa, il quale ha condannata la proposizione del Sinodo come *falsa*, *temeraria*, *perturbativa della quiete delle Anime*, *già condannata in Quesnello*, e noi possiamo aggiungere

anche in Erasmo dalla Teologica Facoltà di Parigi.

Giacchè il Sinodo adottati aveva i dodici famosi Articoli del Card. di Noailles, dovea seguirne l'esempio. E' nota a tutti la sua opposizione alla Bolla *Unigenitus* de cui vennero i dodici Articoli presentati a Benedetto XIII. sulla speranza di trarne qualche profitto per la Causa degli Appellanti. Il Papa ricusò d'approvarli, è gli Appellanti li pubblicarono sotto nome di spiegazione data da Benedetto XIII. alla Bolla *Unigenitus*, quando Benedetto XIII. non vi entrava per nulla. Il Cardinale ha avuti per questo de' forti contrasti per più anni colla S. Sede Apostolica, ch'era in procinto di dare un esemplare castigo. Finalmente tocco dalla grazia divina il dì 18. Ottobre del 1778. diede la sua Pastorale di accettazione semplice, e pura della Bolla *Unigenitus*. Prima però, cioè il 14. Maggio aveva già ritrattata la sua opposizione, e il dì 19. di Luglio aveva scritto al Papa, che ammonito dalla sua età si uniformava alle decisioni della Santa Sede, e accettava sinceramente la Bolla. Diceva nella sua Pastorale, che accettava con tutto il rispetto, e sincerissima sommissione la Costituzione predetta, che condannava il libro delle Riflessioni morali; come le altre Opere, che preso hanno a difenderle, e rivocare di spirito, e di cuore la sua Istruzion Pastorale (*Memoires pour servì ec. Tom. I. pag. 169. e 202.*) Veniva a rivocare per conseguenza i dodici Articoli, che il Sinodo non pertanto ha voluto adottare, e a condannare le due Prop. di Quesnello 79., e 80. in tutto simili a quella del Sinodo.

Non è poi vero, che contradica a se stesso il Santo Padre Pio VI., e condanni nel Sinodo di Pistoja quello, che ha approvato, scrivendo al Signor Abbate Antonio Martini, che fu poi Arcivescovo di Fi-

renze. E' assai diverso il fine, e il senso della Bolla *Auctorem Fidei*, e del Breve all' Abbate Martini. Secondo il Decreto della Congegazione de 13. Giugno 1757., quale si legge nella nuova Edizione de' libri proibiti nella aggiunta alla IV. Regola. *Quodsi hujusmodi Bibliorum versiones vulgari lingua fuerint ab Apostolica Sede approbatae aut editae cum adnotationibus desumptis ex Sanctis Ecclesiae Patribus, vel ex doctis Catholicisque viris, concedantur.*

Tale è in tutte le sue parti la Versione Italiana delle Scritture di Monsig. Martini corredata di utili annotazioni prese dai Santi Padri, che ne additano il vero senso, affinchè niuno se ne abusi a suo danno, e per questo fu ristampata anche in Roma, e di questa ha detto Pio VI., che Monsig. Martini ha fatto bene a tradurla nella maniera, ,, che ha fatto ,, poichè le Scritture sono quelle fonti perenni, ,, ch' esser devono aperte a ciascuno, affinchè discacciati gli errori, ... che inondano per ogni parte, possano i Fedeli attingervi la santità della dottrina, e de' costumi. ,, Ma queste acque di vita, queste pure sorgenti possono esser corrotte nella Traduzione insinuandovi degli errori, che non tutti i Fedeli atti sono a scoprire, e bevono il veleno, credendo di bevere la verità. Tali sono le versioni della Scrittura fatte dagli Eretici del Secolo XVI. tale quella di Mons del nuovo Testamento, in cui, per darne un esempio, con una sola parola si è introdotta una vera Eresia già condannata in Giansenio. S. Paolo nella sua I. Lettera a Corintj Cap. 15. v. 10., dopo aver detto, che la Grazia di Dio non era stata in lui senza effetto, ma che faticato aveva più degli altri Apostoli, soggiunge: *Non ego autem, sed Gratia Dei mecum*, e vuol dire secondo che spiega Santo Agostino, *non io solo, ma la Grazia di Dio meco; e per conseguenza non la Grazia di Dio sola, nè io solo; ma*

la Grazia di Dio meco. Al contrario nella Traduzione di Mons coll' aggiunta di un solo moto (*qui est*) viene a farsi un senso Eretico, perchè esclude dalle buone Operazioni la cooperazione dell' uomo, e le attribuisce totalmente alla Grazia. Così nella Traduzione inserita nelle Opere del Sacy stampata in Genova dall' Olzati si legge = *Perocchè ho faticato più che tutti gli altri; non giá io, ma la Grazia di Dio; che mi assiste*; con che si fa negar dall' Apostolo a se stesso tutta la buona cooperazione, e si attribuisce unicamente alla Grazia.

Di questi errori, che si credono verità dal Leggitore poco istruito, ve ne sono moltissimi nelle Versioni volgari, e per questo, dice Monsig. Fontanini, dell' Eloquenza Italiana pag. 673. *per la sacra Disciplina era disdetto di volgarizzare così nudamente senza spiegazione, e con ispirito privato la parola di Dio scritta*. Per questo i Padri eletti dal Tridentino per la revisione dei libri nella terza regola da loro stabilita prescrivono, che le Versioni del vecchio Testamento si permettano ai soli dotti Uomini, e pii a giudizio del Vescovo; e quelle del nuovo fatte da Autori condannati in prima Classe, non si accordino ad alcuno, *quia utilitatis parum, periculi vero plurimum Lectoribus earum Lectione manare solet*. Per questo la Santa Sede, a cui spetta principalmente di conservare la purità della fede, e della dottrina Cristiana, non ha voluto, che si permetta la Lezione della Scrittura in lingua diversa da quella, in cui fu approvata dal Tridentino, se non è stata esaminata, ed approvata da lei; o se non vi sono delle Note prese dai Padri, i quali ne additino il vero senso secondo le disposizioni del Tridentino, il quale *Session IV. Decret. de Edit. et usu Sacr. Libror.* decreta = *Præterea ad coercenda petulantia ingenia decernit, ut nemo suæ prudentiæ innixus in rebus fidei, et morum ad ædificationem doctrinæ Christia-*

na pertinentium sacram Scripturam ad suos sensus contorquens contra eum sensum, quem tenuit, et tenet Sacra Mater Ecclesia, cujus est judicare de vero sensu, et interpretatione Scripturarum sanctarum, aut etiam contra unanimem consensum Patrem ipsam scripturam sacram interpretari audeat. Per questo Clemente XI. condannò le Prop. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. di Pascasio Quesnello, in cui pretende, che la Chiesa non debba proibire ad alcuno la lettura de' libri santi, e principalmente del nuovo Testamento. Per questo Pio VI. ha condannata la Prop. 67. del Sinodo di Pistoja, il quale pretende collo stesso Quesnello, che tutti, anche le donne sieno tenuti a Leggere la Sacra Scrittura, e non vi sia, che una vera impotenza, la quale gli scusi, soggiungendo, che da se si palesa l'oscuramento delle primarie verità della Fede per la violazione di un tal precetto. L'oscuramento in molti delle Cattoliche verità non nasce dal non leggere le Scritture in lingua volgare: ma dalla superbia dell'uomo, che è la Madre di tutti gli errori, e ricusa di sottomettere alla infallibile verità dell'Altissimo il corto intendimento dell'umana ragione. La lettura de' Libri Santi non servirebbe per molti, che ad accrescere le loro tenebre. Quello, che diceva de' primi Fedeli San Paolo, si può dire di molti anche a dì nostri principalmente de' Laici, e delle Donne. *Lac vobis potum dedi, nondum enim poteratis*. La Chiesa ha destinati i suoi Ministri, che spezzino ai piccioli il pane delle divine Scritture, e lo adattino al loro intendimento. L'oscuramento adunque delle Cattoliche verità non può nascere altronde, che dal non udire i Ministri dell'Evangelio, o dal disprezzarne le salutevoli loro istruzioni.

Quanto ai Santi Padri, niuno ha parlato su tal punto con maggiore precisione, e chiarezza di San Girolamo, il quale però indica al tempo stesso con qua-

le precauzione si deve procedere nell' accordarne ai Laici la lettura. Scrive Egli a Leta, e le scrive il modo di allevar Paola sua Figlia, dicendo, che fatta già grandicella si occupi a leggere le sacre Lettere, e impari primieramente i Salmi: e occupando il suo spirito con questi sacri Cantici lo ritiri dai pensieri del Mondo, che impari a regolar la sua vita ne' Proverbj di Salomone, che si avvezzi nelle Meditazioni dell' Ecclesiaste a mettersi sotto de' piedi le vanità della terra, che osservi gli esempj di coraggio, e di pazienza nel libro di Giobbe, che passi quindi agli Evangelj per averli sempre tra le mani, che si applichi con tutto il cuore agli Atti, e alle Epistole degli Apostoli, e dopo che si sarà arricchita colla lettura di queste Opere si rechi a memoria i Profeti, il Pentateuco, i libri dei Re, e de' Paralipomeni, e unisca a questi i libri di Esdra, e di Ester. Si riservi per ultimo la lettura de' Cantici, poichè se lo facesse a principio, vi sarebbe a temere, ch' ella ne restasse offesa, non ben intendendo le Nozze spirituali dell' Anima, che sotto carnali parole si esprimono. Che se San Girolamo voleva, che si procedesse con tanta precauzione nella Lettura de' Libri Santi per tema, che Paola non ne restasse offesa, benchè fosse sicuro, che non v' era in essi errore alcuno, con quanto maggiore precauzione avrebbe voluto, che si procedesse nella lettura delle versioni, che oltre all' abuso, che far ne potrebbero i Lettori, vi era la ragion di temere, che non fossero esatte.

Non posso a meno di mettervi sott' occhio la Censura fatta dalla Teologica Facoltà di Parigi di quella Prop. di Erasmo (Praef. III. in Matth.) *Neque Ezechielis Prophetæ, neque Cantici Canticorum, aut cujusquam Librorum Veteris Testamenti lectionem ulli hominum interdixero*. Voi ben vedete, che è questa la stessa Proposizione del Sinodo, e di Quesnello = *La lecture de*

l'Ecriture sainte est pour tout le Monde. Or eccovi la Censura di cui ne lascio l'applicazione a Voi. *Cum Sedis Apostolicæ Decreto multorum talium librorum lectio laicis jampridem interdicta sit, et eruditis in lege Domini apud Hæbreos gravium Auctorum sententia prohibita fuerit lectio dictorum librorum, atque primi Capitis Geneseos ante annum ætatis trigesimum; prædicta Propositio temerarie, et imprudenter asseritur. Quandoquidem eadem subest Causa inhibendi talium librorum lectionem, quæ suberat, quando Decretum Innocentii III. super his fuit constitutum*. La Facoltà Teologica di Parigi si unisce a qualificare col Papa come temeraria, e imprudente, e perturbativa della pubblica quiete la 67. Prop. del Sinodo: La qualifica di temerario, e imprudente, che dà ad Erasmo la Facoltà Teologica di Parigi, viene a cader parimente sopra di Voi. Se poi lo siete ancor più nel fingere non pertanto di chiedere al Papa la sua Apostolica Benedizione, ne lascio a voi stesso il giudizio.

Sono ec.

LETTERA XIX.

RESPONSIVA ALLA DECIMASESTA

DEL DOTTOR LE PLAT

Sulle Censure 68., 69., 70., 71., 72., 73., 74.

Per grande, che sia la licenza, con cui parla del Papa il Sinodo di Pistoja, la vostra è ancor maggiore. Cominciate la lettera precedente con un detto di San Tommaso di Cantorberì per accusare il Papa, che G. Cristo presso di lui è posposto a Barabba, e vi abusate al principio di questa delle parole di M. Godeau, per dire al Papa, che le sue Censure sono *un effetto della malizia, e dell' arte del Demonio, che ha l' abilità di far concepire de' vani timori e de' sinistri sospetti, quando vuol rovesciare degli stabilimenti, i quali pregiudicano a' suoi disegni*.

Se v' è stabilimento, che più pregiudichi a rei disegni del Demonio, quello è senza dubbio delle Censure, per cui il Papa scuopre gli errori, e la zizania, che va seminando il maligno nel campo di Santa Chiesa, e insegna a' Fedeli la vera dottrina di G. Cristo. Laonde se è un effetto della malizia, e della malignità del Demonio, come voi dite con M. Godeau, il far concepire de' vani timori, quando vuol distruggere gli stabilimenti, che gli pregiudicano, si dee riguardar come tale, o come l' effetto della malizia e dell' arte diabolica il Sinodo di Pistoja, di cui si è servito il Demonio per atterrare lo stabilimento delle Censure, che tanto si oppongono a suoi disegni. In fatti non v' è cosa, che sia più utile a' rei disegni di Satana, che mettere in mano del popolo de' libri pieni d' errori, e dalla Chiesa proscritti,

sotto pretesto di premunirlo per una parte dallo spirito di irreligione, e per l' altra da quello di superstizione. Quello, di cui non so dubitare si è, che il Demonio ha insinuato a Voi di assumerne la difesa. Siete Voi, e il Sinodo di Pistoja, che favorite i disegni del Diavolo, insinuando a Fedeli di non far conto alcuno delle proscrizioni di Roma, e considerare quai vani timori le sue Censure.

Nella Vita di San Carlo, che ho io, non trovo, che siasi rigettato a Roma il suo quarto Concilio Provinciale, e che abbia dovuto portarvisi Egli stesso per sostenerlo; e molto meno, che non vi fosse rimasto intiero alcun Decreto. La credo questa una vera impostura; e benchè fosse vero, null' altro ne seguirebbe, se non che, ove trattasi d' esaminar la dottrina, che deve insegnarsi a' Fedeli, la Santa Sede Apostolica non ha riguardo nè alla santità, nè alla dignità, nè ai titoli di chichesia. E se in seguito si approvano quelle dottrine, che prima furono rigettate, non altra ne è la ragione, se non perchè si sciolgono le difficoltà, che vi si erano rilevate. Del resto, pare, che tanto Voi come il Godeau ignoriate la scrupolosa esattezza con cui si procede in Roma nella condanna dei libri. ,, La Congrega-
,, zione dell' Indice istituita da Pio V., promossa
,, da Gregorio XIII., da Sisto V., da Clemente VIII.,
,, e ultimamente da Benedetto XIV. ha per sua spe-
,, ciale incombenza di chiamare ad esame i libri da
,, permettersi, da correggersi, da proibirsi. E' com-
,, posta di Cardinali, e di Consultori, e di un Se-
,, cretario, che fu finora Domenicano. Ove si trat-
,, ta della condanna di qualche libro, se ne dà l'in-
,, combenza a due o tre Consultori, che ne fanno
,, l' estratto, che viene comunicato a tutti gli al-
,, tri Consultori, i quali possono verificarlo a lor
,, piacere; e farvi le opposizioni, che vogliono. Più

,, di tutti però il Segretario della Congregazione e ,, legge, ed esamina il libro particolarmente; E ,, questa chiamasi Congregazione *preparatoria*, il cui ,, risultato si manda ai Cardinali della Congregazio- ,, ne medesima, i quali o esaminano per se, o ,, per mezzo de' loro Teologi e Auditori gli estrat- ,, ti medesimi, e i libri! Dopo di tutto questo si ,, uniscono in Congregazione generale, dove si di- ,, battono e pro, e contra le proposte questioni, ,, prima di formarne il giudizio definitivo, il qual ,, non si pubblica, che col consenso del Papa, che ,, è inteso, e informato di tutto, e prende spes- ,, so del tempo per meglio esaminar quest'affare, ,, nè prima sanziona il Decreto, che non ne sia pie- ,, namente persuaso,,.

Se adunque fu rigettato il IV. Sinodo Provinciale di San Carlo, come asserisce il Godeau, non può essere avvenuto, che nella Congregazione preparatoria, la quale nulla decide su questo punto, poichè dopo il giudizio definitivo confermato dal Papa, non v' ha più luogo a' riclami. Pertanto si esprima assai male, allorchè dice indeterminatamente, che fu rigettato a Roma il IV. Sinodo Provinciale di San Carlo, se pure è vero, che v' abbia incontrata qualche difficoltà.

A fronte della scrupolosa esattezza, con cui procedesi in Roma nella condanna dei libri, e si è proceduto nella condanna del Catechismo di Gourlin, di quello di Montazet, del Mezenguy, e sopratutto delle Riflessioni Morali sul Nuovo Testamento del P. Quesnello, ponete il niuno esame, e il precipizio, con cui si è proceduto nel Sinodo di Pistoja incominciato, proseguito conchiuso nel termine di soli dieci giorni, e giudicate Voi stesso, se non non è stata una vera insolenza quella del Sinodo di

proporre alla lettura, e alla istruzion de' Fedeli de' libri dalla S. Sede Apostolica condannati.

Ma pieni sono, voi dite, di massime sode, e di sacra unzione, benchè proscritti dai Decreti di Roma (pag. 619.). Sia pure, come voi dite, giacchè non voglio entrare in questa questione; che mi porterebbe troppo lungi dal mio proposito. Ma in mezzo a queste massime di Religione vi è sparso il veleno: anzi queste stesse massime, e questa unzione non servono, che ad occultarlo, e renderlo più insinuante, e più efficace per la rovina delle Anime. Per questo il Supremo Pastore di tutta la Chiesa, a cui niun Cattolico negherà il diritto di estendere a tutto il Mondo le sue leggi relative alla fede e ai costumi, ha vietato di leggerli e di ritenerli. Nè alcun Fedele può esimirsi da un tale comando, nè alcun Vescovo senza una speciale autorità del Pontefice può accordarne ad altri il permesso dopo la Costituzione di Gregorio XV. *Apostolatus Officium*, che ne toglie ad essi la facoltà. Anzi neppure il Papa avrebbe potuto fare quella insinuazione temeraria, e scandalosa che ha fatta il Sinodo a tutti i Pastori di leggere al Popolo dopo le Sacre Funzioni le predette Opere da lui proscritte. Egli, attesa la probità, e la dottrina di quelli, che la dimandano, può accordar la licenza di leggere, e ritenere i libri da lui proibiti: ma non può permettere, e molto meno insinuare, che letti sieno a tutto un popolo composto per la massima parte di gente idiota, e ignorante, incapace di distinguere il ben dal male, la verità dall' errore. Che se nol può nè meno il Papa, con qual coraggio lo ha fatto il Vescovo co' suoi subalterni; e Voi con quale temerità preso avete a difenderla?

Io mi ristringo alle sole *Riflessioni Morali di Quesnello*, che è forse il libro, che più vi preme, e che

il Sinodo ha voluto insinuare ai Parrochi di leggere al Popolo nelle lor Chiese. Prescindo per ora dalla Bolla *Unigenitus*, che lo condanna, e dico, che quelle parole del Sinodo da Voi riportate = *Noi giudichiamo a proposito di proporre ai Pastori le Riflessioni Morali sul Nuovo Testamento* = sono un vero spergiuro, una vera violazione della promessa fatta dal Vescovo nella sua Ordinazione, e dai Parrochi nella Professione di fede di Pio IV. fatta a principio del Sinodo, nella quale si dice = *Romanoque Pontifici B. Petri Apostolorum Principis Successori, ac Jesu Christi Vicario veram obedientiam spondeo, et juro* = Ora tanto il Vescovo, come il Sinodo, e Voi con loro ignorar non potete, che da Clem. XI. a questa parte tutti i Romani Pontefici, e Vicarj di G. C. hanno voluto, e vogliono espressamente, che sia vietata a' Fedeli, anche colle censure la lettura delle *Riflessioni Morali* predette. Dunque il proporle a' Pastori come un libro da leggersi alle lor pecore, e una dottrina, di cui devon essere imbevute, è una vera violazione del giuramento, e della promessa da loro fatta. Qui non si tratta se possano spiegarsi in senso Agostiniano, e Tomistico alcune delle Proposizion condannate nelle Riflessioni: ma di presentarle quali sono al Popolo, il quale non è capace di certe più sublimi speculazioni, ma che riceve con tutta facilità il veleno, quale gli vien presentato. Voi stesso lo confessate (p. 625.) che i Parrochi di Pistoja non ignoravano, che alcune di quelle Opere erano state proscritte dalla Congregazione dell' Indice, e che per conseguenza l' approvazione di esse fatta dal Sinodo, era contraria alla espressa volontà del Pontefice, che approvati aveva, e sanzionati i Decreti di quella Congregazione. Come dunque scusarli potete da una vera disubbidienza, e spergiuro? Voi lo fate con una insolenza, che non ha pari. *Eran persuasi*, voi dite (p.620.),

,, che lo spirito delle tenebre presiede a tali con-
,, danne ch' esser non possono l' opera della Chie-
,, sa, e che ciascun Vescovo ha il diritto incontra-
,, stabile d' esaminarle, di rigettarle, o almeno di non
,, ammetterle. ,,

Lo Spirito delle tenebre, che è uno Spirito di superbia, di rebellione d' indipendenza dominava nel Sinodo, e lo ha indotto a ribellarsi al suo vero Pastore, e Vicario di G. Cristo, e non nella Congregazione dell' Indice, la quale non muove un passo senza di lui. Lo stesso regolava la vostra penna, allorchè scrisse, che ciascun Vescovo ha diritto d' esaminare, di rigettare o almeno di non ammettere le leggi del suo Superiore. Qual principio più sedizioso di questo, e più contrario al pubblico bene? Dove s' intese mai, che il comando del Superiore dipenda dalla sentenza, e dalla accettazione del suddito?

,, Ciascun Pastore (peg. 621.) è obbligato di
,, rompere alle sue pecore il pane salutare della paro-
,, la di Dio di procurare ad essa i mezzi più atti a inten-
,, derla, e meditarla, a istruirsi, a formarsi il cuo-
,, re, e lo spirito per una pietà soda, e rischiara-
,, ta, e anche colla lettura delle buone Opere pro-
,, scritte a Roma, poichè in tal caso il Decreto di
,, proscrizione non fa legge nella Diocesi alla sua cu-
,, ra affidata. ,,

Senza dubbio, ch' è obbligato ciascun Pastore a pascere colla divina parola il suo gregge, e procurargli i mezzi, che son necessarj a formarsi il cuore, e lo spirito per una pietà soda e rischiarata, ma non coll' Opere proscritte a Roma, la proscrizion delle quali ha forza di legge nella sua Chiesa. E' obbligato prima di tutto di non dare l' esempio alle sue pecore di una così sacrilega disubbidienza alle determinazioni del supremo Pastor della Chiesa, poichè

se gli altri son pecore riguardo a lui, Egli e pecora riguardo al Papa, e gli deve quella subordinazione medesima, e quella ubbidienza, ch' esige esso dalla sua Greggia. Deve frangere il pane salutare della parola di Dio, ma non un pane impastato di veleno, com' è quello de' libri, che gli propone. Dee procurare alle sue pecore i mezzi più proprj a intendere la divina parola, a istruirsene, a meditarla, a formare il suo cuore, e il suo spirito in una soda pietà: ma deve ascoltare la voce del suo Pastore, il quale lo avvisa, che tale non è la pietà, che s' insegna ne' libri da lui proscritti, e che questi sono mezzi troppo improprj, e seducenti, e ordinati a corrompere lo Spirito, e il cuore, e fargli perder di vista la vera dottrina dell' Evangelio. In fatti qual cosa più seducente, e più contraria alla vera pietà, che insinuare ai Popoli, come voi fate, che lo Spirito delle tenebre presiede in Roma alla condanna dei libri, che non si dee far conto delle Censure, con cui si vieta di leggerli, e di ritenerli; che dar loro l'esempio scandaloso di una disubbidienza così manifesta, fino a farne un dono a ciascun Parroco colla condizione, che lo tramandi a suoi Successori? Finalmente qual cosa più indegna di un Vescovo, e di unà adunanza di Sacerdoti, che mettere in mano del Popolo, e raccomandargli come atta a pascer lo spirito, e nutrir la pietà la lettura di un libro pieno di proposizioni rispettivamente false, ingannevoli, scandalose, sospette di Eresia, ed eretiche, ed altre volte già condannate? Voi ben vedete, non esser questa, che una parte delle qualifiche con cui è stato sfregiato il famoso libro delle Riflessioni Morali del P. Quesnello, che voi col Sinodo proponete a' Fedeli come un tesoro d' istruzione, e di pietà.

So, che voi disprezzate tutte queste Censure, e per questo appunto ne consigliate la lettura, perchè fu riprovato da Roma: ma non potevate ignorare; nè dovevate dissimulare al Popolo, che sebbene a principio l'Opera di Quesnello abbia avuto degli ammiratori in Francia, finchè era ancora imperfetta, quando però comparve nel 1693., quale l'abbiamo presentemente, si eccitarono da ogni parte de' grandi romori, e gravi lagnanze contro di essa. Nel 1694. il Signor Fromageau celebre Dottore di Sorbona ne estrasse più di duecento cattive proposizioni; lo stesso fecero i due Signori Boucher Dottori anch' essi della Sorbona, e molti altri saggi uomini di que' tempi, per cui i fautori di Quesnello si videro in obbligo di mettersi sulla difesa. Cercarono di sorprendere l'approvazione di alcuni Vescovi, e fra gli altri quella di Monsig. Bossuet, ch' era de' più famosi. Ma questo grand' uomo, ch' era stato pregato d'esaminarlo, e fare una specie di Avvertimento Apologetico da premettere all' Opera per giustificarla dai molti errori, ond' era accusata; dopo d'averla esaminata, anzichè trovarla irreprensibile, come pretendevano que' del partito, giudicò ch' era necessario cancellarne 120. proposizioni, e sulla supposizione, che seguir dovessero il suo avviso, compose uno scritto per ispiegare il senso, che aver dovevano le altre, che potevan essere male intese. Ma, poichè vide, che non volevan far nulla di quello, che Egli credeva sì necessario; e che non avevan corretti, che alcuni passi, e non gli avevan corretti, come bramava; non volle, che si servissero del suo Avvertimento, e proibì di stamparlo. Questi son fatti pubblici, che negar non si possono senza temerità, e imprudenza, dice lo Scrittore delle *Lettere Istruttive sugli errori del tempo* stampate in Lione l'anno 1715. (*Let. IV. pag.* 52.). Per la qual cosa

quand' anche nè Voi, nè il Sinodo aveste voluto fare alcun conto, anzi riguardare come un effetto della malizia diabolica la Censura della Congregazione dell' Indice e del Papa, non potevate fare alcun conto, nè riguardare come un effetto dello spirito delle tenebre il giudizio di que' Teologi della Sorbona, e del gran Bossuet, ch' era l' Oracolo della Francia.

E' vero, che comparve ciò non ostante nel 1699. la nuova Edizione dell' Opera; ma è vero altresì, che si sollevarono subito contro di essa, e condannaronla non pochi Vescovi di Francia nel 1703., 1704., e 1706. In queste circostanze non potè starsi in silenzio il S. Padre Clemente XI., e dopo il più esatto, e più rigido esame condannò nel 1708. come un Opera perniciosissima le *Morali Riflessioni di Quesnello*. Tutto questo non servì, che ad inasprire gli uomini del Partito, ad eccitar nuovi torbidi, e nuove dissensioni. L' ostinazione, e l' orgoglio sono il vero carattere dell' errore. Vi furon nuove condanne nel 1710., e 1711., e finalmente nel 1713. uscì la famosa Bolla *Unigenitus*, che condannò sotto varie censure 101. Proposizione estratta dal Libro del Padre Quesnello, e aggiunge, che per la condanna espressa, e particolare di esse, non s' intende di approvar tutto il resto, che è contenuto nel libro; tanto più, che nell' esame, che se n' è fatto, si sono incontrate molte altre proposizioni, che han molta rassomiglianza e affinità con quelle, che si condannano, e piene sono de' medesimi errori. E' questo il libro, che il Vescovo ha regalato a suoi Parrochi, come una preziosa eredità da trasmettersi a Successori, e ha loro raccomandato di leggere al Popolo dopo gli Uffizj divini. E questa è la Bolla, di cui dite. (pag. 621.) ,, con una franchezza, e te-,, merità tutta vostra, che è non meno informe;

,, che viziosa per ogni riguardo, e che i Parrochi
,, di Pistoja non si credettero obbligati a riceverla
,, per loro regola, e riconoscere in essa il vigore di
,, legge dopo le molte contradizion, che ha provate
,, in tante altre Diocesi. ,,

E' una verità nota a tutti, e confessata dallo stesso P. Quesnello (*Lett. d' un Eveque a un Eveque p.* 8.), che qualora una Costituzione dommatica del Pontefice è ricevuta nella Chiesa per l' accettazione o tacita o formale de' Pastori, è veramente la regola infallibile di nostra Fede, e ha tanto d' autorità, quanta ne avrebbe il Concilio più numeroso, poichè allora tutta la Chiesa parla per l' organo del suo Capo. E siccome il Concilio generale nulla perde della sua autorità, se qualche Vescovo ricusa di sottoscriversi, così le Costituzioni del Papa nulla perdono della loro autorità, benchè un gran numero di Vescovi ricusassero di accettarla se il loro numero è inferiore a quello di color, che lo accettano. Ora la Bolla *Unigenitus* è stata ricevuta da tutta la Chiesa per l' accettazione tacita di tutti i Vescovi degli altri Regni, ch' essendo perfettamente istruiti non riclamarono contro di essa, siccome è stata accettata espressamente, e formalmente da cento, e più Vescovi della Francia, i quali hanno applaudito al giudizio del Papa come apparisce dalle loro Istruzioni Pastorali del 1714. E' certo adunque che l' opposizione d' alcuni Vescovi nulla pregiudica alla Bolla *Unigenitus*; e che tutti quelli, i quali ne parlano come Voi, e non ne fanno alcun conto, ma continuano a leggere le *Riflessioni Morali*, e a seguirne la malvagia dottrina sono veramente Eretici, e scomunicati. (*Lett. Instructives ec. p.* 140.)

Non mi trattengo a smentir la calunnia, che date al Papa (pag. 672.) d' aver insegnata nel suo Breve

de' 17. Marzo 1778. la 80. Proposizion di Quesnello. Di questo ne ho già parlato nella lettera precedente. Dico bene, che è una vera insolenza la vostra di animare i Fedeli a riguardare quai vani timori, e falsi sospetti le Censure, e le Bolle, che vietano la lettura di tali libri, e avere la temerità di asserire, che insegnasi in essi, e s'inculca la vera pietà; dopo che i migliori Teologi della Francia, e lo stesso Bossuet l' han ritrovati pieni di errori.

Io non ho veduto il *Paradiso aperto del P. Barri, nè la Consolazione degli Ammalati del P. Binet*, nè gli altri libri da voi citati, come pieni di superstizioni, e di errori, e che non incorsero finora censura alcuna. Ma perchè avesse qualche forza questo vostro Argomento, dovevate premettere, che questi Libri sieno stati dennunziati alla Congregazione dell' Indice, e ne sono usciti liberi da qualunque Censura. La Congregazione non può giudicar quello, che non è a sua notizia, e non le viene denunziato. Anche le vostre lettere han corso qualche anno senza alcuna censura per le mani degli uomini del vostro Partito, che le tenevan nascoste come un giojello prezioso: ma poichè vennero in cognizione di chi era incaricato di queste materie, furono immediatamente proscritte. La stessa sorte conseguiran senza dubbio quelle, che dite *Raccolte di preghiere superstiziose*, se il vostro zelo per la verità vi porterà a denunziarle, quando per altro tutta la loro reità non consista che nell' esser contrarie alle vostre idee.

Prima di passare alla Prop. LXIX. devo richiamarvi al pensiero l' ordine del Sovrano, a cui forse avrete concorso ancor Voi come Professore del Seminario Generale istituito in Lovanio, cioè di non parlar nelle Scuole, che istoricamente della Bolla *Unigenitus*, e del convegno che poi si fece con Pio VI. di dover-

la insegnare dogmaticamente, come narra Egli stesso nel suo Breve de' 12. Giugno 1782. al Card. Arciv. di Malines, e come risulta dalla risposta, che diede in Vienna al XIII. quesito dei Vescovi d'Ungheria. *Declarat Sanctitas sua oportere tradi Bullam Unigenitus in Scholis, et quidem non historice sed dogmatice.* Questo solo deve confonder Voi, e il vostro Sinodo. Ma veniamo alla proposizione LXIX.

Dopo alcuni principj, che dite conformi a quelli del Tridentino, e dopo averci spiegato il desiderio del Sinodo; perchè i Fedeli ne sieno istruiti, acciò la divozion loro, e le loro preghiere sieno regolate, ci presentate le regole dal Sinodo medesimo stabilite. Nella prima di esse si legge „ che toglier si devono „ dalle Chiese tutte le Immagini, le quali o presen„ terebbero de' falsi dogmi, o sarebbero per gl'igno„ ranti un occasione di errore; come quelle, che „ presentassero il mistero incomprensibile della San„ tissima Trinità (p. 627.) o quelle infine, che in„ vece di essere un soggetto di edificazione, sareb„ bero un soggetto di scandalo, come le figure in„ decenti e ridicole, e spiranti un aria di vanità, „ e di pompa „.

Di queste, e di quelle del Cuor di Gesù io non ne parlo. A tener dalla Chiesa lontane le ridicole, e indecenti ha provveduto abbastanza il Concilio di Trento, e la Sacra Congregazione e i Papi han dato al bisogno gli opportuni provvedimenti. Che se pur se ne veggono in qualche Chiesa, la colpa è de' Pastori, e dei Parrochi, senza il consenso e l'approvazione dei quali non possono esservi esposte. Ma sotto il pretesto di allontanarne quelle, che insegnano de' falsi dogmi, o esser possono una pietra d'inciampo al Popolo meno istruito, non devon toglierne, come ha voluto il Sinodo di Pistoja, quelle, che non sono tali. Tale non è senza dubbio

quella del cuor di Gesù, di cui ho parlato nella lettera precedente; ,, e tali non sono tutte quelle, ,, che rappresentano il Mistero incomprensibile del- ,, la Santissima Trinità ,, .

Dalla maniera, con cui qualifica questa Proposizione il Papa, voi ben vedete, ch' Egli non approva tutte le false Immagini della Santissima Trinità, le quali possono venire in capo a' Pittori o Scultori: ma al tempo stesso non può a meno di condannarla come temeraria, e contraria al pio uso introdotto da tempo immemorabile nella Chiesa, di rappresentare le tre divine Persone sotto que' simboli, o quelle Immagini, in cui piacque loro di darsi a conoscere a' Mortali. E' celebre quella delineata in Mosaico nella Chiesa di Nola a' tempi di San Paolino suo Fondatore, cioè a principio del V. Secolo. In essa si vedea G. Cristo nel Fiume Giordano, in alto il Divin Padre, che fa sentir la sua voce, e sopra di Cristo lo Spirito Santo in forma di Colomba, come apparve di fatto in quella occasione. Tutto questo lo sappiamo da un Testimonio sicuro, com' è San Paolino, che così scrive in una sua lettera

Pleno corruscat Trinitas Mysterio,
Stat Christus amne: Vox Patris cælo tonat,
Et per Columbam Spiritus Sanctus fluit.

Ora non v' è, che un Antitrinitario, un Sociniano, un Empio, che negar possa essersi manifestata in tale occasione la Trinità Sacrosanta, e poteva per conseguenza esporsi in tal guisa agli occhi del Popolo per esserne istruito. Eppure la generica esposizione del Sinodo viene ad escludere anche questa, e tante altre simili Immagini della Trinità, e a condannare per conseguenza tutta la Chiesa, che le permette.

Voi dite, di non essere stato mai nella Diocesi di Pistoja, e d' ignorare sotto qual forma vi sia rappresentato il Mistero della SSma Trinità (p. 628.) ma che sapete per altro dal Bellarmino, che sebbene vi debban essere nella Chiesa le Immagini di Gesù Cristo, e dei Santi, non è certo però, che debban esservi quelle della Trinità. Il Bellarmino non dice, che non è certo, ma che non è così certo di quella certezza di fede, con cui è certo, che debban esservi quelle di Gesù Cristo, e dei Santi. *Non est tam certum in Ecclesia an sint facienda Imagines Dei, sive Trinitatis, quam Christi, et Sanctorum.* E sapete perchè non è così certo? Perchè nel Canone del Concilio Niceno II. non se ne fa un' espressa menzione, come si fa di quella di Gesù Cristo, e dei Santi. E per questo non son condannati siccome Eretici, e Lucca de Tuy, e Durando di San Porziano, e il Tostato, e gli altri da voi nominati. Del resto poche linee di più, che letto aveste nel Bellarmino, trovato vi avreste, che è lecito dipingere il divin Padre sotto l' aspetto d' un Vecchio Venerabile, e lo Spirito Santo sotto l' immagine di Colomba. *Tertio dico licet pingere etiam imaginem Dei Patris forma hominis Senis, et Spiritus Sancti in forma columbae* (*lib.* 2. *de Imaginib. cap.* 8.) E se è lecito il farlo, perchè voi col Sinodo, e il Sinodo con Calvino, e Kemnitio le volete escluse affatto dal Santuario? Perchè non si parla nel Canone delle divine Persone, non abbiamo obbligo di usarne l' immagine in virtù di esso, ma possiamo usarle in virtù della consuetudine de' primi Secoli della Chiesa, osservata ancor più dopo l' ottavo Secolo, di rappresentare, cioè, in figura di Vecchio il divin Padre, d' uomo il Figliuolo, e lo Spirito Santo in figura di fuoco, di colomba, di vento, come si resero sensibili a' Mortali. Ai ragiona-

menti, che sono sodissimi secondo Voi (p. 629.) e che riprovano le Immagini del divin Padre, e per consegnenza della Trinità Sacrosanta; io non faccio, che opporre la pratica, e la consuetudine della Chiesa, la quale non fa, nè approva, nè tace, ove si tratta di cose contrarie alla Fede, e ai costumi, e la Prop. XXV. fra le condannate da Alessandro VIII. il dì 7. Decembre 1690. in questi termini = *Dei Patris sedentis simulacrum nefas est Christiano in templo collocare* =.

,, Che se si trovano ancora delle Immagini, che ,, rappresentano la Trinità come incarnata in seno ,, della Vergine, e sotto la forma di un uomo, o ,, di un mostro a tre teste, ,, non potevate ignorare, 1. che fu questa una suggestion del Demonio, come si vede nella vita di San Norberto a dì 6. di Giugno presso de' Bollandisti 2. che Urbano VIII. ha comandato, che si abbruciassero coteste Immagini. 3. che Benedetto XIV. le ha vietate espressamente, e ha prescritto, che non si tollerino le Immagini delle divine Persone sotto altra forma, che sotto quella da loro assunta, quando si sono rese visibili all' uomo.

Le Immagini poi, le quali si dicono nella Censura *communiter approbatæ*, non sono quelle, che andate formandovi cogli Eretici per renderle più ridicole; ma quelle descritte da Benedetto XIV. nella sua Costituzione 141. del Tomo I. che incomincia *Sollicitudini*, cioè *Imagines Sanctissimam Trinitatem repræsentantes sub certis formis licitæ sunt, nempe quæ Deum Patrem continent in forma Senis, in cujus sinu sit Christus, et inter utrumque Spiritus Sanctus in forma Columbæ, vel imagines, in quibus Deus Pater in forma hominis Senis, et seorsim Christus sed propria, et inter utrumque Spiritus Sanctus in forma Columbæ.*

Dopo di che, voi ben vedete, che non è *una temerità imperdonabile* l'asserire, che vi son delle Immagini della Trinità approvate dalla pratica della Chiesa; ma è imperdonabile la temerità vostra in negarlo; e che quello, che viene approvato dal Pastore Universale della Chiesa, non dee riputarsi, come il sentimento di una Chiesa particolare soltanto, ma di tutti i Fedeli, i quali tenuti sono a uniformarvi la fede loro, e i lor sentimenti.

Che sia un dovere speciale dei Vescovi d'invigilare, che non sieno esposte nel tempio delle Immagini false, e inducenti il Popolo alla vanità, e all'errore, niuno ne ha mai dubitato; e non vi possono riuscir meglio, che proponendosi dopo il Decreto del Concilio di Trento le Costituzioni de' Rom. Pontefici, quella singolarmente di Benedetto XIV. *Sollicitudini*, in cui ha raccolto quanto è stato determinato su questo punto da suoi Predecessori, e quanto ha giudicato Egli stesso doversi eseguire per ben della Chiesa.

Quello, che dite della Cappella, ov' era un gran concorso di Popolo, coll' affisso dell' Indulgenza, in cui si assicurava, che riposava in essa la SSma Trinità, io ve l'accordo sulla vostra parola; ma non posso accordarvi, che il Popolo per grossolano, che fosse, si desse a credere, che ivi fosse la sua Reliquia. Questa supposizione è tutta vostra, e se pure era vera, era colpa del Pastore, e del Parroco, che il permetteva, ma non si deve argomentare da questo, che toglier si debbano dalla Chiesa tutte le Immagini della SSma Trinità.

Più ragionevole di quello del Sinodo era il motivo, per cui Severo Vescovo di Marsiglia tolse di mezzo alcune Statue, a cui alcuni Cristiani offerivano un culto di Latria: ma informatone San Gregorio Magno gli scrisse una lettera piena di fuoco, che il Sinodo

di Pistoja, e il suo Presidente avrebber dovuto applicare a se stessi. In essa Egli condanna, come indiscreto il suo Zelo, gli rinfaccia lo scandalo, che n'era avvenuto; e scandalo tale, che ne irritò, e e disperse il suo Gregge. *Perlatum siquidem ad Nos fuerat, quod inconsiderato zelo succensus Sanctorum imagines sub hac quasi excusatione, ne adorari debuissent, confregeris, et quidem quod eas adorari vetuisses, laudavimus, fregisse vero reprehendimus. Dic Frater a quo factum Sacerdote aliquando auditum est, quod fecisti? Si non aliud te illud debuit revocare, ne despectis aliis Fratribus solum te Sanctum, et esse crederes sapientem. Aliud est enim picturam adorare aliud per picturæ historiam quid sit adorandum addiscere; Nam quod legentibus Scriptura, hoc idiotis præstat pictura cernentibus: quia in ipsa etiam ignorantes vident, quid sequi debeant: in ipsa legunt, qui litteras nesciunt. Unde et præcipue agentibus pro lectione pictura est. Quod magnopere a te qui inter Gentes habitas attendi debuerat, ne dum recto zelo incaute succenderis, ferocibus Animis scandalum generares. Frangi vero non debuit, quod non ad adorandum in Ecclesiis, sed ad instruendas solummodo mentes nescientium fuit collocatum. Et quia in locis Venerabilibus Sanctorum depingi historias non sine ratione vetustas admisit, si zelum discretione condisses, sine dubio, et ea, quæ intendebas salubriter obtinere, et collectum Gregem non dispergere, sed potius dispersum poteras congregare, ut Pastoris in te meritum nomen excelleret, non culpa dispersoris incumberet. Hinc autem, dum in hoc animi tui incaute nimis motus exequeris, ita tuos scandalizasse filios perhiberis ut maxima eorum pars a tua se communione suspenderit. Quando vero ad Ovile dominicum errantes oves adducas, qui, quas habes, retinere non prævales? Proinde hortamur, ut vel nunc studeas esse sollicitus, et ab hac te præsumptione compescas, et eorum Animas, quas a tua disjunctas*

unitate cognoscis, paterna a te dulcedine omni adnisu, omnique studio revocare festines.

La seconda regola prescritta dal Sinodo pel culto delle sacre Immagini si è di sopprimere tutte quelle, a cui i Fedeli render sogliono un culto speciale; e per cui ricorrono ad una piuttosto, che all'altra, con che ha dato luogo alla Censura della Prop. LXX. Con questa viene a distruggere in un sol colpo, come ognun vede tutti i Santuarj, i quali eretti sono in tutte quasi le Provincie del Cristianesimo; e insieme con essi i Pellegrinaggi ai Luoghi Santi, a Compostella, al Sepolcro di San Pietro; che praticarono in ogni tempo gli uomini più illuminati, e più santi, e insiem con essi i Voti medesimi di tali pellegrinaggi, che il Romano Pontefice ha riservato a se stesso. In fatti se non si deve rendere un culto particolare, nè ricorrere ad un Immagine piuttosto, che ad un altra, a che portarsi a Loreto piuttosto, che a Pesaro, a Savona piuttosto, che a Genova per venerarvi la Sacra Immagine della Vergine Madre? Lo stesso si dica degli altri Santuarj. A ragione adunque ha condannata Pio VI. come temeraria, e perniciosa, e ingiuriosa al pio costume frequentato nella Chiesa, e all' ordine della divina Provvidenza la dottrina, e la prescrizione, con cui rigettasi generalmente ogni culto speciale, che i Fedeli render sogliono a qualche Immagine, e ricorrere a quella piuttosto, che a questa. Che sia temeraria, e perniciosa, e contraria al pio costume de' fedeli una tale dottrina Voi non avete, che a portarvi ad alcuno dei tanti Santuarj, per esserne pienamente convinto; e se al tempo stesso v' informerete delle grazie, che il Signore vi comparte per la intercession di que' Santi, de' quali è l' Immagine, conoscerete al tempo stesso, ch' ella è contraria all' ordine della divina Provvidenza. Imperciocchè sebbene il culto, che rendesi ad una Im-

magine sia lo stesso, che si rende ad un altra, perchè non si ferma in essa, ma passa al Soggetto, che rappresenta: pure o perchè si eccita una fiducia maggiore ne' Fedeli alla vista di una Immagine piuttosto, che di un' altra, o perchè il Signore vuol dispensar le sue grazie in un luogo piuttosto, che in un altro, il fatto dimostra, che è così.

Non sono così insensato, che pretenda d'intender quello, che protestava di non intendere Sant'Agostino, di cui non si citano nella Censura, che poche parole; ma che io vi riporterò interamente; perchè possiate esser convinto, che il sentimento del Santo non è punto diverso da quello del Papa; e che il Signore ha comprovato in ogni tempo col fatto il culto particolare esibitogli in un luogo piuttosto, che in un altro. Dice adunque così = *Ubique quidem Deus est et nullo continetur, vel includitur loco, qui condidit omnia, et Eum a veris adoratoribus in spiritu et veritate oportet adorare, ut in occulto exaudiens, in occulto etiam justificet, et coronet. Veruntamen ad ista, quæ hominibus visibiliter nota sunt, quis potest ejus consilium perscrutari; quare in aliis locis hæc miracula fiant, in aliis non fiant? Multis enim notissima est Sanctitas loci, ubi B. Feliciis Nolensis Corpus conditum est, quo voluit ut pergerent, quia inde Nobis facilius, fideliusque scribi potest quidquid in eorum aliquo divinitus fuerit propalatum.* = Si trattava di due della Comunità di S. Agostino, i quali si erano vicendevolmente accusati di un grave delitto d'impurità; uno di essi era Sacerdote, e l'altro nò. Non risultando dopo un rigido esame quale di loro fosse il reo, il Santo prese un espediente, che se preso lo avesse un qualche Rom. Pontefice Voi, e i vostri Socj non la finireste mai più. Volle, che si portassero al sepolcro di San Felice di Nola, perchè il Signore alla intercessione del Santo facesse conosce-

re qualche cosa di essi. E di questa sua disposizione, che voi dite una purgazione Canonica, ne dà la ragione, la quale nell' atto che conferma la Censura del Papa, vi fa conoscere, che quanto da Voi si dice su questo punto, nulla ha che fare nel nostro argomento. Prosiegue adunque così = *Nam, et nos novimus Mediolani apud memoriam Sanctorum, ubi mirabiliter, et terribiliter Dæmones confitentur, furem quamdam, qui ad eum locum venerat, ut falso jurando deciperet, compulsum fuisse confiteri furtum, et quod abstulerat, reddere. Numquid non et Aphrica Sanctorum Martyrum corporibus plena est, et tamen nunquam hic scimus talia fieri. Sicut enim, quod Apostolus dicit, non omnes Sancti habent dona curationum, non omnes habent dijudicationes Spirituum, ita nec in Omnibus Memoriis Sanctorum ista fieri voluit ille, qui dividit propria unicuique, prout vult.*

Dopo di che con tutta facilità vi concedo, che non si può credere secondo il Concilio di Trento, che siavi nelle Immagini una qualche virtù divina; che a loro, come loro non si può dimandar cosa alcuna, o fermare in esse la sua confidenza, che tutto l'onore, che a lor si rende, dee riferirsi all' originale, che rappresentano; che l'Immagine, e. c. della Vergine, che è a Verona, rappresenta l'originale medesimo come quella, che si trova a Loreto (p. 639.), e che il culto, che le si rende a Loreto non può essere più relativo al suo Originale di quello, che si rende alla sua Immagine in Verona: ma dico, che il Signore dispensa più le sue grazie a quelli, che venerano la sua Madre in Loreto, che a Verona: e che per conseguenza non si può, nè si deve impedire il Popolo dal ricorrere ad un Immagine piuttosto, che ad un altra. Voi mi dimandate un Diploma divino, da cui risultò, che Iddio ha promesso di esaudire di una maniera spe-

ciale le orazioni, che si farebbero avanti ad un'Immagine piuttosto, che avanti ad un altra, di accordare le grazie alla venerazione che si ha per una alla preferenza di un' altra. Il Diploma è pronto in tanti Voti, che pendono avanti d' un Immagine piuttosto, che avanti d' un altra; in tante grazie, le quali si dicono ottenute in un luogo piuttosto, che in un altro. Iddio parla coi fatti, e i Miracoli sono il suo Diploma. Benchè non si abbiano a credere con facilità tutti quelli, che si raccontano, alcuni però son contestati in maniera, come quelli, di cui parla S. Agostino, che non si può dubitarne.

Quello, che leggesi alla pag. 634., che il Sinodo di Pistoja non parla della Tomba dei Santi, di cui parla Agostino, ma delle loro Immagini, e che per conseguenza il Testo del Santo non prova nulla in favore della Censura, non so, come abbiate lasciato uscirvelo dalla penna. Il Concilio di Trento nominato da Voi tante volte parla nello stesso Decreto e delle Immagini, e delle Reliquie dei Santi, come son quelle del loro Sepolcro; ed è lo stesso culto relativo, il quale và a terminar nel soggetto, che rappresentano e le une, e le altre. Laonde quello, che dicesi delle Reliquie prova benissimo in favor delle Immagini.

Non è men temeraria, nè meno offensiva delle pie orecchie, e ingiuriosa alla venerazion, che è dovuta alla B. Vergine principalmente, l' altra asserzione del Sinodo, il quale comanda, ,, che le Im- ,, magini della Vergine non si distinguano con altro ,, titolo, e con altre denominazioni fuori di quelle, ,, che sono relative a misteri, di cui si fa espressa ,, menzione nelle Scritture ,,.

A render ridicola la Censura del Papa, mettete avanti le Litanie della Vergine dette Lauretane, e

aggiungete, che sarebbe una singolarità riprensibile di dare alla Vergine dei nomi tirati da queste Litanie. e. c. Nostra Signora *della Rosa mistica = della Torre di Davidde = del Vaso di divozione ec.* ma avete voi osservato, che questi nomi son presi in parte dal Libro de' Sacri Cantici, e sono quelli, che dà lo Sposo celeste alla sua Sposa, sotto il qual nome alcuni intendono la Chiesa, altri l'Anima, altri la B. Vergine sua Madre? Avete osservato, che quello, che sarebbe ridicolo a Noi, non l'era in quel tempo, in cui composte furono le Litanie, siccome non l'erano per gli Orientali i termini iperbolici, di cui si serve il Re Salomone per ispiegar la bellezza di ciascuna parte della Sposa, i quali termini traslati furono a spiegar le virtù della Vergine Maria? E a dir vero, quale può esservi incoveniente, che a dinotare l'odore di santità, ch' esala la Vergine al divino cospetto, sia chiamata una mistica Rosa, e ad indicare la sua fortezza contro i nemici infernali, il suo zelo per la gloria di Dio, la sua purità singolare, e il complesso in lei d' ogni genere di virtù sia lodata con termini presi dalle Scritture, e chiamata ora la Torre di Davide, ora un Vaso di divozione, ora una torre d' avorio, ora una Casa d' oro preziosa? Il popolo anche più idiota, non ha inteso materialmente queste espressioni, nè intende di glorificare con esse la Vergine Santa, che in quel senso, in cui le intende la Chiesa.

Del resto quando il Pontefice ha detto, che oltre le denominazioni, le quali si traggono da misteri espressi nelle Scritture, se ne possono ascriver delle altre alle Immagini della Vergine, non ha inteso di quelle, che possiate ascrivergli Voi, o che le ha ascritte il Popolo; ma parla di quelle, che ha approvate la Chiesa; e che raccomanda nelle pubbliche sue preci; quali non son certamente quelle *della Febbre, della*

Dissenteria ed altre da voi nominate per metterle in ridicolo. Parla delle denominazion *del Rosario*, *dell' Assunzione*, *della Concezione*, *del Carmine*, della Redenzion degli Schiavi, che si celebrano comunemente in tutta la Chiesa, e non sono espresse nelle Scritture, e non rappresentano alcun mistero.

Io non vedo, e Voi non arrecate alcun Canone o Testo della Scrittura, o dei Padri, il quale ordini di non dare alla Vergine altri titoli fuori di quelli, che risultano dalle Scritture; nè trovo difficoltà, che siccome si dice la Vergine dell' Annunciazione, della Presentazione, della Visitazione ec. per indicare la Vergine, che fu annunciata dall' Angelo, che ha presentato il divin Figlio nel Tempio, che andò a visitare Santa Elisabetta, non si possa dire la Beata Vergine dell' Assunzione per indicare, che fu assunta in Cielo insiem col corpo secondo la pia Tradizione dei Padri; la Vergine del Rosario, per denotare, che essa ha insegnato a San Domenico questa pia, e divota maniera di unire alla Vocale l' orazion mentale; la Vergine della Concezione per dinotare la pia opinione di quelli, che la vogliono preservata dall' originale peccato, o la sentenza degli altri, i quali appoggiati sull' antica denominazione di questa solennità, ch' era la santificazione della Vergine, vogliono, che sia stata santificata nell' utero, come lo furono Geremia, e San Giovanni Battista, anzi che lo sia stata in una maniera assai più singolare. Lo stesso si dica della denominazione del Carmine, della Redenzion degli Schiavi, nelle quali tutte il culto è diretto alla stessa Vergine Madre di Dio, e le diverse denominazioni non servono, che a significare i diversi motivi, che hanno indotto la Chiesa ora a riguardarla sotto un diverso rispetto, ora sotto di un altro. Che se il Concilio di Roan del 1445. ha condannati coloro,

che davano de' nomi particolari alle Immagini della Vergine; ha fatto bene a condannarli; perchè l'han fatto senza il consenso, e l'approvazion della Chiesa tanto più, se il facevano per motivo d'interesse: ma quelle, che ho nominate poc'anzi non ammettono alcun interesse, o alcuna superstizione, perchè nulla v' interviene di falso, nulla di superfluo, e per consegnenza nulla di superstizioso. Il Decreto del Concilio di Trento è assai più adempiuto dalla S. Sede Apostolica, che dal Sinodo di Pistoja, il quale fa nascer gli errori, e le superstizioni dove non sono per isfogar la sua bile e il suo mal animo contro la Curia Romana.

Non contento il Sinodo di Pistoja d'aver contrastati alla Vergine tutti que' titoli, che non si trovano nelle Scritture, nè servono alla spiegazione di qualche Mistero, se la prendono contro dei veli, che si tiran talvolta avanti qualche sua Immagine, o a quella di un Crocifisso, o di un Santo = Egli vuole, *che si estirpi come un abuso il costume di conservare velate certe Immagini perchè, come voi dite con esso, dà motivo al Popolo di supporre una qualche virtù speciale in quelle Immagini così coperte, che il porta a rendergli un culto pericoloso, e toglie inoltre il fine salutare, e l' utilità delle Immagini*; e il Papa condanna come temeraria l'asserzione del Sinodo, e contraria all' uso, che si pratica nella Chiesa, e fu introdotto per fomentare la pietà de' Fedeli.

Che sia una vera temerità anzi una solennissima pazzia l'opporsi a quello, che si pratica nella Chiesa sotto gli occhi dei Pastori, e de' Papi, e colla tacita approvazion de' Concilj, che non possono ignorarlo, e non l' hanno vietato, lo dice espressamente Santo Agostino. Che poi il tenere celate al Popolo alcune Immagini, e scoprirle di quando in quando, serva ad accrescerne la divozione, e la pietà, non

può negarlo se non colui, che non si è mai trovato presente in qualche Santuario nell' atto, che si scopriva una qualche sacra Immagine della Vergine, o del Crocifisso. Il popolo, ch' era stato sino allora aspettando, si vede accendere d' improvviso di un gran fervore, e spiegare con maggiore effusione di cuore alla B. Vergine, e al Crocifisso i suoi voti: non già, perchè creda in quella Immagine alcuna particolare virtù; ma perchè il pensiero che G. Cristo, o la Vergine abbian compartite altre volte, o che la Vergine abbia ottenute per mezzo di esse delle grazie particolari, lo accende di una viva fiducia verso l' oggetto, che rappresentano. La debolezza dell' uomo è tale, che prende a vile, e non fa verun conto di quello, a cui si è assuefatto; e però a risvegliare in lui la divozione, e il fervore, è bene fargli veder di raro, quello, che veduto di spesso, non ne farebbe alcun conto.

Di questa pratica della Chiesa dir possiamo in certo modo ciò, che diceva de' Miracoli Sant' Agostino (*Tract. 24. in Joan.*) *Miracula quæ fecit Dominus noster Jesus Christus sunt quidem divina Opera, et ad intelligendum Deum de visibilibus admonent humanam mentem. Quia enim ille non est talis substantiæ, ut videri oculis possit, et miracula ejus quibus totum mundum regit, universamque Creaturam administrat, assiduitate viluerunt, ita ut pene nemo dignetur attendere Opera Dei mira, et stupenda in quolibet seminis grano, secundum ipsam suam misericordiam servavit sibi quædam quæ faceret oportuno tempore præter usitatum cursum ordinemque naturæ; ut non majora, sed insolita videndo stuperent, quibus quotidiana viluerant. Majus miraculum est Gubernatio totius Mundi, quam saltatio quinque milium hominum; et tamen hoc nemo miratur, illa mirantur homines non quia majus, sed quia rarum est.* Si dee dire lo stesso colla dovuta proporzion

delle Immagini, allo scoprimento delle quali si eccita il Popolo ad una divozione maggiore; non perchè credano in esso una maggiore virtù; ma perchè le vedono più di raro. *Non quia majus, sed quia rarum est*. Nè di ciò mancano esempj nella Scrittura, e nella Storia Ecclesiastica; Nell' Esodo al Cap. 40. si legge, che comandò Iddio a Mosè di tirare un velo avanti dell' Arca, e nel Cap. 3. del lib. 2. de' Paralipomeni sta scritto, che tra l' altare aureo, e il Sancta Sanctorum era tirato un velo, il quale poi si squarciò nella morte del Redentore. Sappiamo da Teodoreto, che ne' primi Tempj de' Cristiani si divideva dalle altre la parte interiore di essi per mezzo di cortine, e di cancelli, e lo stesso fanno tuttora i Greci. S. Gregorio M. lib. IV. ep. 30. ci assicura, che si ricoprivan con veli le tombe dei Martiri, che poi si mandavano in dono ai più ragguardevoli Personaggi, ed egli stesso mandò a Costantina Augusta una porzione di quello che copriva il sepolcro dell' Apostolo S. Pietro. E' chiaro adunque, che vi abusate della sua autorità, qualora a sostenere la temeraria Proposizione del Sinodo, ci venite dicendo con lui, che *le Immagini son come un libro per gl' Ignoranti, in cui veggono espresso ciò, che apprender non possono colla lettura*. Il Santo parla di quelle Immagini, in cui espresso si vede un qualche fatto della Scrittura, o della Vita di un Santo, e non delle semplici Immagini del Crocifisso, o della Vergine, o di un Santo, quali son d' ordinario quelle; che sono in maggiore venerazione, e si cuopron col velo. Che se pure ve n' hanno di quelle, che sieno coperte, nelle quali si esprime un qualche fatto particolare, lo son d'ordinario non per la maggiore divozione, ma per la maggiore preziosità del lavoro, che merita di essere conservato.

Ciò stando: La pratica di coprir certe Immagini non solo non è abusiva, nè chinde agli Idioti il libro, che devon leggere: poichè non leggono di più in un Crocifisso esposto agli occhi d' ognuno sopra l' altare, di quel, che leggano in un altro, che poi si scuopre; ma perchè gl' idioti si eccitano ad una divozione maggiore verso di G. Crocifisso allo scoprimento di esso. *Non quia majus, sed quia rarum est.*

Degli usi dell' Alemagna, e di Francia e de' Paesi Bassi Austriaci non so parlarne: Ma quand' anche ivi non fosse solito di ricoprir certe Immagini, non ne verrebbe, che sia un abuso quel, che si pratica nell' Italia, e in Roma singolarmente, che è la maestra e la Madre delle altre Chiese. Di Urbano II. si legge, che introdusse l' Officio della B. Vergine *in Sabatho*, perchè *in quadam Ecclesia Civitatis Constantinopolis erat Imago B. Virginis coram qua pendebat velum, quod totam velabat Imaginem, sed hoc velum in sexta Feria post Vesperas recedebat ab Imagine nullo movente, sed solo Dei miraculo, . . . ut plus posset Imago conspici . . . celebratis vero Vesperis in Sabatho descendebat ipsum velum, ut eamdem Iconem, et ibi manebat usque ad sextam feriam* (Guasco Dizionar. p. 323.) Questo è ben qualche cosa di più, che l' uso della Germania, e delle Fiandre, che ci opponete. E' notissima nelle Storie della Chiesa l'Immagine del Salvatore ritrovata da Gindei in Bevito Città della Fenicia, sopra di cui rinovarono la Scena lugubre della sua passione e ne uscì dalle piaghe abondevole il sangue, del quale si arricchirono le Chiese d'Oriente. Ora sarebbe un abuso se si tenesse nascosta cotesta Immagine, perchè allo scoprirsi si rinovasse nel popolo la memoria di quel prodigio, e si accendesse sempre più di un vero amore verso Gesù Crocifisso?

La pratica della Chiesa di non coprire le Immagini, che nel tempo della Passione, non si oppone al-

la pratica di coprir certe Immagini anche fuor di quel tempo . ,, La Chiesa non lo fa , perchè i Fedeli non ,, si occupino in altro in tutti quei giorni , che nel ,, mistero delle sofferenze di G. Cristo ; ,, poichè in tal caso lascerebbe almeno esposte agli occhi loro le Immagini della Vergine Addolorata , e del Crocifisso; quando invece ricuopre questo singolarmente ; ma per ricordarci con quella Ecclesiastica cerimonia come G. Cristo si stava nascosto a' suoi nemici , perchè non era ancor giunto il tempo di essere sacrificato : Epperò ci legge quel tratto dell'Evangelio , in cui si narra , che i suoi nemici pronti erano a lapidarlo nel Tempio , e perciò si ritolse agli occhi loro , e ne uscì fuora . *Jesus autem abscondit se , et exivit de templo* . Quello , che dite (pag. 645.) della Festa degli Asini , e de' Folli , è una vera insolenza , che sotto il nome de' Censori và a ferire Pio VI. , a cui avete poi il coraggio di chiedere la paterna benedizione .

Prima di passare a discutere la Censura della 73. Prop. relativa alle Feste , stimo ben di premettere quello , che della diminuzione di esse ha stabilito Bened. XIV. (de Synodo etc. lib. 13. cap. 18. n. XI.) Dic' Egli adunque , che fra le lettere stampate in Torino dal Cardinal Bona ve n' hanno due , cioè 258. , e 259. , in cui riprende Gio: Battista Thiers Autore del Trattato *de Festorum Dierum Imminutione* , in cui pretende , che possa il Vescovo togliere nella sua Diocesi le Feste ricevute in tutta la Chiesa , trasferirne i digiuni , e mutarne la recita dell' Officio , e aggiunge , che ciò può farsi dal solo Papa . *Hæc sane nimia potestas non solum Censoribus a sacra Congregatione deputatis , sed omnibus passim viris doctis displicuit , et merito . Nam communes Ecclesiæ leges , ritus , et consuetudines ubique recepta ejus dumtaxat auctoritate tolli vel mutari possunt , cujus est in Universam*

Ecclesiam auctoritas et potestas, alioquin ingens fieret disciplinæ, et Hyrarchiæ Ecclesiasticæ perturbatio.

Il Concilio Provinciale di Tarragona tenuto l'anno 1727. dopo d'aver deplorata la perdita delle Anime, che ne veniva dalla violazion delle Feste, non si usurpò come il Sinodo di Pistoja un potere, che non aveva, ma decretò di pregare Bened. XIII. perchè vi provvedesse, e gli propose, che i Fedeli nella Domenica, e in altri giorni di maggiore solennità assister dovessero al Santo Sacrificio, e cessare dalle Opere servili, e che in altri giorni meno solenni dallo stesso Sinodo espressi, fosse libero a'Fedeli, dopo d'avere udita la Messa, di attendere ai loro affari, e a' poveri di guadagnarsi il vitto colle Opere delle lor mani. Il Papa approvò il consiglio, e accordò benignamente quanto gli era stato richiesto.

Bened. XIV. passa quindi a parlare della riduzion da lui fatta, delle diligenze, che ha avute, prima di farla, come apparisce dalla sua Bolla = *Non multi menses* = e dice, che non è mai venuto ad alcuna disposizione intorno ad esse se non alle preghiere, e alle istanze dei Vescovi: Da ciò si vede, che i Vescovi, i quali han preceduto il Sinodo di Pistoja, non si sono creduti autorizzati abbastanza a fare alcuna innovazione su questo punto di Ecclesiastica Disciplina. Và ancora più avanti. Benchè avesse un eguale autorità con Gregorio IX., e Urbano VIII., i quali fissarono il numero delle Feste, e le Opere, che dovevano esercitare in esse, o da cui dovevano astenersi i Fedeli, e potesse per conseguenza apportarvi quelle dispense, che giudicava opportune, pure si fa un dover di provare, che non aveva offesa, e messa in disprezzo la Costituzione d'Urbano VIII. Quanto meno doveva farlo il Vescovo, e il Sinodo di

Pistoja, che non avevano la menoma autorità sulla Costituzione di Urbano.

Ciò presupposto; Veniamo alla prop. LXXIII., in cui si dice, che *l' Istituzione delle nuove Feste ha avuto origine dalla trascuratezza nell' osservare le antiche, e dalle false nozioni della natura, e del fine delle medesime.*

Dopo la Costituzione *Universa* di Urbano VIII. non solo non sono state istituite nuove Festività nella Chiesa, ma a tempo del Sinodo di Pistoja, ne erano già abolite alcune, e altre ridotte al solo obbligo della Messa. Onde l' asserzione del Sinodo tutta si fonda sopra un falso supposto. Inoltre le nuove solennità, di cui parla, o riguardano tutta la Chiesa, e queste non vengono stabilite, che dal Concilio generale, o dal Papa; o riguardano un intera Provincia, o un Regno, e non vengono stabilite, che dal Concilio Provinciale, o Nazionale; o sono particolari di una qualche Diocesi, e non si stabiliscono che dal Vescovo col consenso del suo Clero, e del Popolo. Ora se si parli delle due prime, qual cosa più falsa, più temeraria, più scandalosa, e più ingiuriosa a tanti dotti Vescovi d'ogni Nazione; anzi a tutta la Chiesa rappresentata da' Concilj, e dal Papa, che il dire, che in tanto hanno introdotto delle nuove feste, perchè hanno favorita l' inosservanza delle antiche, e accusarli d' avere delle false idee sulla natura, e l' oggetto di queste solennità; Per quanto si credano dotti, e pieni di zelo il Vescovo e i Parrochi di Pistoja, non credo, che gli altri Vescovi, e Pastori abbian bisogno d' impararla da loro. Se poi si parla delle Feste particolari di ciascuna Diocesi, dovea pensare alla sua, e non a quella degli altri, e se nella Diocesi di Pistoja non si osservano le antiche Feste, e se ne ignorano la vera idea, e la natura di tali solennità, la colpa è tutta sua, e de'

suoi Compastori, che non istruiscono il Popolo, e non invigilano sull' osservanza de' suoi doveri. Del resto, se letta aveste con più d' attenzione la Costituzione d' Urbano VIII., avreste veduto, ch' Egli ha preveduto abbastanza alla indebita moltiplicazion delle feste, e non restava al Sinodo, e al suo Presidente che osservarne gli avvisi. *Ne autem dies Festos a locorum Ordinariis, nimia aliquorum facilitate, aut populorum importunitate deinceps iterum multiplicari contingat, iidem Ordinarii in Domino monentur, ut ad Ecclesiasticam ubique servandam æqualitatem, de cætero perpetuis futuris temporibus ab indictione sub præcepto novorum festorum studeant abstinere.* (§. 3.) E nella elezione del Padron principale del Paese, o del Regno, non ha luogo voto alcuno o promessa di osservarla sotto precetto, se tale non è in tutta la Chiesa, e lo stesso si dica del digiuno nella Vigilia. Per questo il S. Padre Pio VI. ha con tutta ragion condannata la predetta proposizione del Sinodo, come falsa, temeraria, scandalosa, ingiuriosa a' Pastori della Chiesa, e favorevole alle invettive, che fanno gli Eretici contro le cattoliche solennità. Anzi veduto abbiamo a' dì nostri, ché tolta ne avevano perfin la memoria con la introduzion delle Decadi i nuovi Legislatori della Rep. Francese.

A difendere da tali censure la proposizione del Sinodo accusate d' ignoranza i Censori di essa; perchè non sanno il Decreto del Concilio di Treveri del 1549. ma con più di ragione possono essi accusar Voi di non averlo capito. In fatti cos' ha di comune colla proposizione del Sinodo? Nulla, e poi nulla. Le parole del Concilio di Treveri da Voi riportate son queste. *Numerum festorum crevisse admodum videmus, sed calentem Fidelium devotionem frigescere.* E poco dopo = *Eoque ventum esse, ut bona pars hominum omnia festa negligat.* Per rendere più autorevole que-

sto argomento vi aggiungete la Bolla del 1642. d'Urbano VIII., in cui, dite, che fa gli stessi lamenti, che il Concilio di Treveri. Ma dov'è, che il Concilio di Treveri, e il Papa asseriscano, che lo stabilimento delle nuove Feste, sia una conseguenza dell'inosservanza delle antiche? dov'è, che dicano, che quelli, i quali le hanno introdotte, cioè i Vescovi, i Concilj, i Papi avessero delle false idee della natura, e dell'oggetto di esse? Deplorano l'inosservanza delle Feste, e il raffreddamento della divozion de' Fedeli, come lo deplorano tutto giorno i Predicatori dal pergamo; ma questo nulla ha che fare colla proposizion condannata. Quando adunque voi domandate (pag. 648.) quasi in aria di trionfo, se i Padri del Concilio di Treveri, e Urbano VIII. hanno avvanzate delle proposizion temerarie, scandalose, ingiuriose alla Chiesa, e chiamate inconsiderati i Censori della Proposizione 73., date a conoscere chiaramente, che accecato dalla passione non sapete quel, che vi dite.

Più falsa ancora, e lesiva del gius de' Concilj, e de' Papi, scandalosa, e favorevole allo scisma è la deliberazione del Sinodo di trasferire nella Domenica le feste istituite fra l'anno, e ciò per diritto, che secondo Voi è di competenza del Vescovo sulla Disciplina Ecclesiastica in ordine alle cose puramente spirituali, e per conseguenza di abrogare il precetto di udir la Messa nei giorni, in cui vige ancora per la pristina legge della Chiesa. E parimente in ciò, che aggiunge di trasferir nell' Avvento *colla Episcopale autorità* i digiuni, che si devono osservare fra l'anno per precetto della Chiesa.

Abbiamo vedute a dì nostri trasferite nella Domenica e nel Sabbato antecedente il digiuno delle solennità, che si celebravan fra l'anno. Si è conosciuto da questo, che coloro i quali han dato la spinta a

questa mutazione di Disciplina hanno avuto parte nelle Rivoluzioni passate, che han rovinata la Chiesa, e lo Stato. Intanto quale è stato il sentimento del Popolo, anche meno istruito? Tutti han detestata la violenza, che si è usata alla Chiesa, e la temerità del Sinodo di Pistoja, il quale, invece di diriggersi al Papa, che è il solo Superiore in queste cose, ha insinnato di far esortare i Vescovi dal Sovrano, a ristringere alle sole Domeniche le feste dell' anno.

Quanto all' autorità, che attribuisce ai Vescovi di abrogare le feste nelle loro Diocesi, atteso il diritto, che hanno sulla disciplina Ecclesiastica puramente spirituale, hanno prevenuta la condanna fattane da Pio VI. il pio, e dotto Card. Bona, Benedetto XIV., che anche considerato come semplice Dottore privato equivale a tutto il Sinodo co' suoi Promotori, e Secretarj, il Sinodo Provinciale di Tarragona, che ricorse a Benedetto XIII. per la restrizion delle Feste, e Urbano VIII., il quale non venne alla ristrizione di esse, che crescinte erano fuor di misura, se non per le istanze, e le relazioni dei Vescovi di varj paesi, il che dà a conoscere chiaramente, che non si credevano autorizzati abbastanza a farlo da se medesimi.

Che se fuvvi qualche Sinodo particolare come quello di Treveri del 1549. di Cambrai 1565. di Bordeau 1583., il quale sembri attribuire ai Vescovi il diritto di sopprimer le Feste, si deve intender di quelle della propria Diocesi, non di quelle istituite dal Concilio, o dal Papa in tutta la Chiesa. Essendo un principio inviolabile presso di tutti, che l' Inferiore non ha diritto alcuno sopra i comandi, e gli Ordini del Superiore, nè i Concilj, e i Papi han mai lasciato libero al Vescovo di disporre sulla disciplina universale della Chiesa negli oggetti puramente spiri-

tuali, quale non è per altro la celebrazion delle Feste, la quale oltre le Opere di pietà da esercitarsi in tal giorno, include la cessazione dalle Opere servili, che non sono certamente un oggetto spirituale. Trovo anzi, che il Concilio di Trento (Sess. XXV. cap. 21.) sottomette all' autorità della S. Sede tutto ciò, che riguarda la riforma de' costumi, e l' Ecclesiastica Disciplina, e vuol dire, che in materia di Disciplina non si deve attentar nulla di nuovo senza il consenso, e l' intelligenza del Papa. Trovo, che parlando del Catechismo, del Missale del Breviario, che hanno relazione ad oggetti puramente spirituali, comanda, che si finisca, e si divulghi col giudizio, e coll' autorità del Romano Pontefice. (*Sess.* 25. *de Indice Librorum, Cathechismo, Breviario, et Missali*.)

Alla dimanda, che fate (pag. 652.), se i Padri de' Concilj di Bordeaux, e di Bruges han dato lo scandalo di favorire lo scisma, e ledere i diritti de' Concilj generali, e dei Papi, io vi rispondo, che parlano delle Feste particolari di ciascuna Diocesi, *Dies Festos suarum Diœcesum*, non delle comuni a tutta la Chiesa; delle Feste istituite dai Vescovi col loro Clero, e col Popolo, non di quelle istituite dai Papi, e dai Concilj per la suprema Autorità, che han nella Chiesa.

E benchè dicano di stare all' arbitrio del Vescovo circa la scelta, non negan però, ch' Egli ricorrer debba all' autorità superiore alla sua, prima di stabilir cosa alcuna contraria a quello, che fu stabilito da essi.

I diritti legittimi, e Canonici de' Romani Pontefici, o sia la suprema autorità avuta da Cristo su tutta la Chiesa nulla pregiudica ai diritti legittimi, e Canonici dei Vescovi chiamati a parte della loro sollecitudine. Sono pecore riguardo al Papa, come gli

gli altri son pecore riguardo ad essi, e siccome non soffrirebbero essi, che le lor pecore violassero gli Ordini stabiliti da loro; così non dee soffrirlo il Rom. Pontefice.

Se tali saranno i vostri sentimenti sperar potete i benefici effetti della Apostolica Benedizione: altrimenti temer dovete, che il Signore alla voce del suo Vicario aggravi sopra di Voi la pesante sua mano.

Sono ec.

LETTERA XX.

RESPONSIVA ALLA DECIMASETTIMA

DEL DOTTOR LE PLAT

Sulla Censura delle Proposizioni 75., 76., 77., 78, 79.

Tanto il Grisostomo, da cui comincia la vostra lettera, come il celebre Osio, che viene appresso, parlano dell'abuso, e non dell'uso legittimo del giuramento, di cui parlano la Proposizion 75., e la Bolla del Papa, che la condanna. Laonde sì l'uno, che l'altro da voi si arrecano fuor di proposito. Il Grisostomo (Hom. XV. ad Pop. Antioch.) parla dell'empio costume introdottosi in Antiochia di esigere da debitori un giuramento sopra la sacra mensa, e, come dice Egli, di sacrificare il Prossimo crudelmente su quell'altare, ove Cristo riposa, che si è sacrificato per lui. Voi non potete ignorarlo, ch'è questo il soggetto delle lagrime, e delle patetiche rimostranze di quel gran Santo. Le parole medesime da voi recate il dimostrano. Ma questo giuramento, ch'esigevasi da Privati, e contro di cui declama il Grisostomo, nulla ha che fare con quelli, che si esigono nelle Curie Ecclesiastiche, e civili di cui parla il Sinodo.

Anche il Card. Osio, che presiedette al Tridentino, dice espressamente, che è vietato ogni giuramento, il qual non si fa per la gloria di Dio, e per vantaggio del Prossimo; che chiunque giura senza bisogno viola questo precetto; ma che colui, il quale giura avanti il Giudice Ecclesiastico, o Secolare, purchè lo faccia nel giudizio, nella giustizia, e nella verità, non pecca punto. A che dunque abusarvi dell'Autorità di questi due grand'Uo-

mini per ingannare i men dotti, che trasportare si lasciano facilmente dallo Spirito di novità? Sapevan benissimo e l'uno e l'altro, che negar non potevano l'uso legittimo del giuramento, senza opporsi alle più chiare espressioni delle Scritture, e all'esempio di Dio, che giurò al dir di Davidde, *Juravit Dominus*: di San Paolo, che giurò anch'esso più volte (ad Rom. 1. 9. ad Chor. 1. 23. ad Philip. 1. 8.) de' Concilj Ecumenici, che l'approvarono, e singolarmente dell'Efesino, che impose a Quartodecimani, i quali ritornavano alla Chiesa, di giurare nel nome della SSma Trinità. (Act. VI.), del Conte Marcellino, che fece un simile giuramento nella conferenza tenuta in Cartagine co' Donatisti, a cui intervenne Sant' Agostino, de' Santi PP. e principalmente di San Gregorio Magno, il quale prescrisse a' Vescovi, che ritornavano dallo Scisma, di giurare *per Deum Omnipotentem* (Ep. 31. lib. X.) Finalmente il giuramento è un Azion religiosa, che trae l'origine dalla fede, per cui crediamo, che Iddio è la prima, e la somma verità, nè può ingannare, nè essere ingannato: ma è in ogni luogo presente, ed è scrutatore de' cuori. Quindi il giuramento non solo è lodevole, ove si faccia colle dovute condizioni, e cautele; ma spesso ancor necessario, essendo il termine d'ogni controversia, come dice S. Paolo ad Haeb. VI. *Homines enim per majorem sui jurant, et omnis controversiæ eorum finis est juramentum*. Così Iddio, volendo far vedere agli Eredi della Terra promessa la costanza immutabile della sua risoluzione, aggiunse alle sue parole il giuramento, e giurar non potendo per altro di se maggiore, giurò per se stesso. Che se la malizia dell'uomo si abusa talora di una azione, che è in se religiosa, e ordinata al pubblico bene; si deve esigere con cautela, e da que' solamente, che ne hanno l'autorità. Non

dee privarsi la Chiesa di un bene, perchè talun se n'abusa a proprio danno.

Per la qual cosa il Rom. Pont. Pio VI. non poteva a meno di condannar come ,, falsa, e ingiurio- ,, sa alla Chiesa e lesiva del Gius Ecclesiastico, e ,, sovvertitrice della dottrina stabilita, e approvata ,, dai Canoni, la dottrina del Sinodo, il quale af- ,, ferma, che ne'tempi felici della Chiesa nascente ,, sono sembrati così contrarj alla Dottrina di Ge- ,, sù Cristo i giuramenti, che il giurare senza un ,, estrema, e inevitabile necessità, riputato sarebbesi un atto irreligioso, e indegno d'un Cristia- ,, no e che secondo la continuata serie dei Padri ,, erano proibiti. ,, Quindi passa a riprovare i giuramenti, che la Curia Ecclesiastica seguendo, come Egli dice, la Giurisprudenza feudale ha addottati nelle Investiture, e nelle Sacre Odinazioni dei Vescovi, e stabilisce di chiedere alla Podestà Secolare una legge, che abolisca i giuramenti, i quali si esigono nelle Curie Ecclesiastiche, per ottenere gli Officj, e gl' impieghi, e generalmente per ogni atto di Curia.

Dopo quello, che son venuto accennando poc' anzi colle Scritture, e coi Padri, voi ben vedete, che è insoffribile l' insolenza del Sinodo, che vuole abolito quello, che autorizzano le Scritture, ed è necessario ad ultimare i litigj fra Cittadini, e di cui han fatto uso finora tutti i Tribunali della Chiesa, e del Secolo. Peggio poi, quando si studia di mettere la discordia tra il Sacerdozio, e l' Impero, e animare il Sovrano a ingerirsi ne' Tribunali Ecclesiastici, i quali non sono di sua competenza. I giuramenti erano in pratica nella Chiesa assai prima della Giurisprudenza feudale; ma quand' anche appresi gli avesse da essa, qual diritto aver può il Sovrano di abolirli, da che la Chiesa, addottandoli, gli ha fatti suoi?

La giurisdizione è diversa, e come la Chiesa non s' ingerisce nella procedura de' Tribunali del Secolo; così il Sovrano non può, nè deve ingerirsi in quei della Chiesa. Qualor G. Cristo la istituì, le diede eziamdio tutto ciò, che poteva esserle necessario per la sua conservazione, e quiete, e le diede per conseguenza il diritto di erigere de' Tribunali, di stabilire de' Giudici, che giudicassero le sue Cause; ed è falso quel, che avvanzate con tanta franchezza; che i Tribunali Ecclesiastici non sussistono, che per concession del Sovrano (p. 661.)

Il diritto pubblico, voi dite, *non soffre uno Stato dentro dell' altro, Status in Statu*. Il diritto pubblico non permette, che siavi uno Stato nell' altro della stessa natura, non di un Ordine, e di una natura diversa, come sono l' Ecclesiastico, e il Secolare. La Chiesa è senza dubbio un vero Stato, e non un semplice Collegio, come ha avuta la temerità di asserir con Febronio qualche Novatore de' giorni nostri. Ella ha il suo Gerarca, i suoi Ministri, e i suoi tribunali, e si governa colle sue leggi, e quando ammetter si voglia uno Stato nell' altro, si dee dire, che lo stato Secolare è nella Chiesa, e non questa in quello; perchè la Chiesa, ed è acteriore ad ogni civile Società, e tutte le inchiude dentro di se; perchè a tutti si estende i limiti della Terra... La Chiesa è un essere morale composto d' uomini, che confessano la stessa fede, e si distinguono co' medesimi Sacramenti: ma siccome quest' uomini son Cittadini, così come tali son nello stato. D' altra parte lo stato stesso se è Cristiano, è una riunion di Fedeli, che professano la stessa Fede, e come tali son nella Chiesa, la quale già esisteva; e allora lo stato politico e Civile entrò nello stato Ecclesiastico e religioso: Ma sarebbe una cosa affatto ridicola e mostruosa, il dire, che lo stato dei Franchi, e. g. en-

trando nella Chiesa, ne abbia usurpato i diritti, e l' abbia resa sua schiava. Per tanto, benchè dir si possa per alcun modo, che la Chiesa è nello stato, come lo stato è nella Chiesa, questo però non toglie, che considerati ciascuno in se, o sia in ciò, che è essenziale all' uno, e all' altra, e li costituisce Società politica, e Società Religiosa, non abbiano ciascuno di essi i suoi interessi particolari, i suoi fini, a cui tendono i mezzi, che impiegano per conseguirli, le leggi, che li governano, e per conseguenza i Giudici, e i Tribunali, che invigilano sulla loro osservanza. Questi Giudici, e questi Tribunali esistevano nella Chiesa, prima che i Principi co' loro sudditi vi fossero ammessi, epperò è falso, ciò, che voi dite alla pag. 661., *che tutta la giurisdizione esterna, ch' esercita ne' suoi Tribunali la Chiesa provvenga nella sua Origine della podestà del Sovrano in maniera, che gli Officiali, e gli altri Giudici Ecclesiastici non giudichino, e non possano giudicare, o adempiere i lor doveri, che per la concession del Sovrano.*

Non mi fermo a ribattere ciò, che voi dite delle Decretali di Gregorio IX. di Bonifacio VIII., e delle posteriori Compilazion delle Bolle, e dei Brevi ec. chiamandole la feccia della Giurisprudenza Canonica. Questo mi allontanerebbe di troppo dal mio intento. A confondere la vostra animosità, e a distruggere con un solo Canone quel, che vantate diritto incontrastabile de' Sovrani di abolire i giuramenti, io non farò, che trascrivervi il Canone III. del IV. generale Concilio di Laterano, a cui non negherete, io spero quella venerazione, e quel rispetto, che negate alle Decretali dei Papi. Comanda adunque il Concilio, che si ammoniscano, e quando sia necessario, si costringano colle censure le Secolari Podestà, qualunque esse sieno, le quali bramano di essere riputate fedeli, a prestare in pubblico il giura-

mento per difesa della fede, che si studieranno di sterminare per quanto possono dalle Terre al lor dominio soggette tutti gli Eretici dichiarati dalla Chiesa; e da indi inanzi chiunque in qualunque maniera sarà assunto ad una spirituale, o temporal podestà, sarà tenuto di confermare questo Capitolo: *Moneantur, et si necesse fuerit per censuram Ecclesiasticam compellantur Sæculares Potestates . . . ita pro defensione fidei præstent publice juramentum, quod de terris suæ jurisdictioni subjectis etc.*

Dopo di che io vi dimando se un Concilio, che obbliga i Principi anche colle censure in caso di necessità, e vuol dire, colla pena maggiore, che dar si possa a un vero Cristiano, a prestare un giuramento così solenne, riconosceva in loro una podestà superiore alla sua fino ad abolire i giuramenti de' suoi tribunali, come asserite col Sinodo di Pistoja, e que' giuramenti principalmente (p. 663.), ch'esige la Chiesa da' suoi Ministri prima d'ammetterli a Benefizj; alle Cariche, e alle Funzioni del loro Ministero? Voi dite, che ivi si tratta di fedeltà, e della conservazione de' beni temporali oggetti tutti sottomessi alla ispezione de'Sovrani; e il Concilio prosiegue con dirvi, che se il Signore temporale richiesto, e avvisato dalla Chiesa sarà negligente nel purgar le sue terre dall'eretica pravità, sia scomunicato dal suo Metropolitano, e dagli altri Vescovi della Provincia e se fra il corso d'un anno non si curerà di adempiere il suo dovere, se ne dia avviso al Papa, che dichiarerà liberi dal giuramento di fedeltà i suoi Vassalli, e abbandonerà a Cattolici l'occupazione della sua Terra. *Si vero Dominus temporalis requisitus et monitus ab Ecclesia terram suam purgare neglexerit ab hac hæretica pravitate, per Metropolitanum et Comprovinciales Episcopos excommunicationis vinculo innodetur, . . . et si satisfacere*

contempserit, infra annum significetur hoc summo Pontifici, ut ex tunc ipse Vassallos ab ejus fidelitate denunciet absolutos, et terram exponat Catholicis occupandam. Tutto questo è ben qualche cosa di più, che abolirne i semplici giuramenti.

Venite ora a dirci, che il Beneficiato è un funzionario pubblico dello Stato, e che spetta al Sovrano di abolirne, o modificarne i giuramenti, che si esigon da lui nell' essere ammesso alle pubbliche funzioni. Il Benefiziato è funzionario pubblico nello Stato, ma non dello Stato. E' funzionario pubblico della Chiesa, a cui dee render conto del suo Ministero, e alla sola Chiesa appartiene di esiger da lui l' obbligo d' adempirne tutti i doveri. Mi sarei poi aspettato da tutt' altri fuorchè da voi una impostura così lampante (pag. 664.) *che il Concilio di Trento non dice nulla di tutte queste esazioni di giuramento, sia per essere ammesso ai Benefizj, sia per gli Ordini sacri.* Prendete il Capo XII. de Riform. Sess. 25. da voi citato a piè di pagina e leggete = *Provisi autem de Beneficiis quibuscumque curam animarum habentibus teneantur a die accepta possessionis ad minus inter duos menses in manibus ipsius Episcopi, vel eo impedito coram generali ejus Vicario seu Officiali. Orthodoxæ suæ fidei publicam facere professionem, et in Romana Ecclesia obedientia se permansuros spondeant, et jurent. Provisi autem de Canonicatibus, et dignitatibus in Ecclesiis Cathedralibus non solum coram Episcopo seu ejus Officiali, sed etiam in Capitulo idem fecere teneantur.* = E dopo un comando così preciso di giurare davanti al Vescovo, ed al Capitolo avete coraggio di asserir francamente, che il Concilio di Trento si ristringe alla sola professione di fede, e non esige da Beneficiati alcun giuramento?

E quand' anche ristretto si fosse alla professione di fede estratta da Pio IV. dallo stesso Concilio, pro-

fessione, che fece Mons. Ricci l'anno 1780., che far dovettero i Parrochi prima d'incominciare le loro Sessioni, e far devono ogni anno in tutte le Università i Maestri, e i Dottori a tenore del Cap. 2. de Reform. Sess. XXV. in questa professione di fede è espresso in maniera il giuramento d'ubbidienza al Romano Pontefice, che non ammette alcun dubbio. *Romanoque Pontifici . . . veram obedientiam spondeo, et juro*. Capisco benissimo, che questo giuramento ha dovuto rincrescer molto, e al Vescovo di Pistoja, e al suo Sinodo, e lascio ad altri il decidere con quale esattezza lo hanno adempito, negando al Romano Pontefice quell'autorità, che è annessa al suo Ministero: ma o non dovevano farlo, o dovevan prima ricorrere al Principe, perchè fosse abolito; giacchè riconoscono in lui l'autorità di abolir quello, che fu da un Concilio Ecumenico stabilito.

Per quel che riguarda i giuramenti, i quali si fanno nella sua consecrazione dal Vescovo, di non alienare per verun modo i beni, o i fondi della sua Chiesa, e di portarsi a Roma per visitare il sepolcro de' Santi Apostoli, e render conto dell'Amministrazione spirituale, e temporale della sua Diocesi, siccome voi mi rimettete al Van-Espen; così, io vi rimetto a un Canonista assai più autorevole, e più dotto com'è Benedetto XIV. de Synod. lib. XII. Cap. 8. n. 13., e lib. XIII. Cap. 6. n. 12.

La decadenza degli studj nel Clero era un giusto motivo dello zelo del Sinodo per ravvivarli; ma non l'autorizza per questo a dir male degli Scolastici, che tanto si affaticarono per ben della Chiesa. So, che è sempre dispiaciuta a Novatori la forma sillogistica degli Scolastici, che tiene a freno i nemici della verità, e li costringe loro malgrado a confessare gli errori, che vi si oppongono; Io non intendo di scusar quelli, che abbusati si sono del nuovo meto-

do introdottosi nelle Scuole d'insegnare la Teologia; metodo, che han reso necessario gli Eretici di que' tempi, che armati si erano delle filosofiche sottigliezze, e delle speculazioni di Aristotele contro la Fede, il che obbligò San Tommaso a spargere con dottissimi Commentarj sulle Opere di quel Filosofo la sua celeste dottrina, e trarne di schiavitù la ragione, e renderla al dominio soggetta, e alle verità della Fede. Quindi non posso a meno di detestare con Pio VI. la 76. Proposizione del Sinodo, in cui dice, ,, che la Scolastica aprì la porta a' nuovi sistemi, e discordi fra loro sulle verità più ,, importanti, e condusse in fine al Probabilismo, ,, e al rilassamento. ,,

Non è nuova questa dottrina, ma è il Compendio di quella d'Erasmo, nella Prefazione all' Epist. di San Paolo agli Efesi, e in quella alle Opere di Sant' Ilario: e quello, ch' è rimarchevole, si è, che la censura di Pio VI. non è punto diversa nella sostanza da quella dell' Università di Parigi, che unita si trova alle Opere di Alberto Pio stampate in Venezia dai Giunti l' anno 1521.

Dice adunque Pio VI., che l' asserzione del Sinodo, in quanto rigetta sulla Scolastica i difetti d' alcuni, che abusati si sono, o poterono abusarsi della maniera d' insegnare la Teologia nelle Scuole *è falsa, temeraria, ingiuriosa a tanti Santissimi uomini, e Dottori, che coltivarono la Scolastica con gran vantaggio della Cattolica Religione, e favorevole alle invettive, che fanno gli Eretici contro di essa*, e la Teologica Facoltà di Parigi ne parla così: ,, Se alcuni ,, si trattengono più del dovere nelle scienze stra- ,, niere, non così presto attribuire si deve alla ,, Teologia il lor difetto, poichè molti vi so- ,, no, e molto accreditati Dottori, ,, che illuminarono il Mondo tutto colle loro luminose dot-

trine, delle quali se fosse stato imbevuto questo Scrittore (Erasmo, e noi dir possiamo il Sinodo di Pistoja) avrebbe con facilità evitati i molti vergognosi errori, che frammischiò ne suoi libri.

Venendo poi a parlare della Scolastica, ne fa l'elogio con dire, che brevemente, e come in compendio le Cattoliche verità stabilisce, e istituisce i suoi allievi per modo, che non così facilmente cadono negli errori. Laonde con questa proposizione *erronea*, *e temeraria* fa ingiuria questo Scrittore alla dottrina Scolastica, ritraendo i Giovani, quanto è da se, dallo studio di essa, il quale quanto sia utile, e necessario lo dimostrano i sacri Concilj, che approvarono gli studj Generali, e le Scuole a questi Teologici esercizj destinate, e di molti privilegj, e immunità le arricchirono.

Giova moltissimo alla Religion Cristiana l'unanimità, e la pace, purchè sia retta, e pia; ma se empia ella sia e aliena dalla Cattolica verità, come suol essere negli Eretici, non giova punto, ma nuoce anzi alla cristiana pietà. Pertanto a rompere cotesta unione degli Empj fa di mestieri, che spesso si spieghino le Cattoliche verità, da coloro, che hanno dell'autorità nella Chiesa. In questa guisa si tolgon gli scismi, gli scandali, le Eresie, le dottrine perverse, e i perversi costumi de' Fedeli, e si fortifica in cuor de' Cristiani la vera Fede. Così raunati furono contro gli Eretici, e contro de' loro complici i Concilj Generali, in cui rigettati, e condannati i malvagi, ebbe la Chiesa la concordia, e la pace. Per questo fu necessario, che la Chiesa definisse assai cose contro l'empietà degli Eretici, e dichiarasse quello, che tenere dovevasi o rigettare, per non lasciar libero a ciascuno il giudizio di ciò, che riguarda la pietà. Altrimente non potrebbe osservarsi in quel, che è di fede l'unanimità, e la

pace. Per la qual cosa cotesta proposizione con tanta ignoranza, e temerità asserita, apre la strada a sciogliere l' unità de' Fedeli, e a seminare gli errori più perniciosi. Son senza dubbio da grave pena, e rossore compresi i Dottori Scolastici, allorchè vedono gli Empj disprezzare audacemente i Concilj anche Ecumenici della Chiesa; e strascinare a capriccio i sacri Dottori, e le sante Scritture nell' Eretico loro senso: mentre non manca a Dottori Scolastici, che per disprezzo Egli chiama Rabbini, con che ribattere la perfida dottrina di Lutero. Imperciocchè con sodi e insolubili documenti dimostrano, che è un vero delirio.

A questa sì saggia, e giudiziosa Censura della Teologica Facoltà di Parigi voglio aggiungere un lungo tratto del P. Rapin, il quale tanto merita maggior riguardo, in quanto, che è riportato anche dal Baile nel suo Dizionario *Tom. I. p. 260. Verbo Aristote.* Niente fece più onore alla dottrina di Aristotele nel secolo passato, che le invettive atroci di Lutero, di Melantone, di Bucero, di Calvino, di Paolo Sarpi, e di tutti quelli, che scrissero allora contro la Chiesa Romana. Tutti si lagnano d' Aristotele, perchè colla sodezza del suo metodo dà un gran vantaggio a Cattolici per iscoprire le trame, e gli artificj de' falsi raziocinj, di cui servesi l' Eresia per mascherar la menzogna, e distruggere la verità.

San Tommaso si è servito del metodo d' Aristotele con tanto vantaggio per ispiegare i dogmi della Chiesa Romana, che Bucero uno de' maggiori nemici, che abbia avuti la nostra Religione diceva: *Tolle Thomam et Ecclesiam Romanam subvertam.* Questo metodo, che rende la dottrina Cattolica sì formidabile a' Novatori, che non potendo resistervi incominciarono a screditarla, declamando contro degli Scolastici, e principalmente contro d' Aristotele, di cui avevan

prima appreso il Metodo, che stabilito si è nelle Scuole dopo di San Tommaso. Gli Anabattisti furono i primi a render sospetto l' uso della Filosofia a quelli della lor Setta nel Settentrione, e si servirono delle parole di San Paolo a' Collossensi per interdirla nelle loro Scuole. Lutero si dichiarò con tal fuoco contro la Filosofia d' Aristotele, che sostenne nelle sue Tesi d' Eidelberga l' an. 1518., che non si poteva ragionare secondo i principj di questo Pagano senza abbandonare le massime della Sapienza di G. Cristo, e non lasciò passare nella sua Opera alcuna occasion d' inveire contro questo Filosofo, seguitato in ciò da Zuinglio, da Pietro Martire, dal Zanchio, da Melantone, e da tutti quelli, i quali han combattuto contro la Chiesa Romana: il che fece dire a Melchior Cano il più eloquente di tutti gli Scolastici, che i Luterani avevano un gran disprezzo per la Filosofia, che insegnavasi allor nelle Scuole. L. IX. de Loc. Theol. c. 3. Calvino non parla mai d' Aristotele, che con tutta l' asprezza, e l' acerbità dello stile, che ispiravagli naturalmente il suo genio maldicente, e maligno. Così fecero tutti quelli, che scrissero negli ultimi Secoli contro la Chiesa di Roma (P. Rapin Compar. de Plat. etc. p. 412.)

A quanto son venuto dicendo finora colla Teologica Facoltà di Parigi, e col P. Rapin mi lusingo, che nulla avranno, che opporre il Mabillon, e il Fleury, e gli altri da voi citati. Che se questo per voi non basta, prendete il Melchior Cano lib. VIII. de Locis Theolog. cap. 2. e imparerete da lui quanto sia utile, e necessaria la Scolastica Teologia a difendere dagli Eretici le Cattoliche verità. Quando non avessero fatto altro gli Scrittori Scolastici, che conservarci dal secolo XII. fino al XVI. la catena della Tradizione sopra molti Articoli della fede, benchè involti

in molte inutili questioni, e trattati gli abbiano in una maniera, che non è la più elegante; non è minore per questo l'obbligo, che abbiamo loro, e il rispetto con cui dobbiamo parlarne. Ma io passo alla Proposizione 77., giacchè alle vostre spiritose invenzioni, se dir non si vogliono maldicenze, troverete risposto più del bisogno nel citato Luogo di Melchior Cano, che non può esservi per verun modo sospetto.

Più ancora, che la precedente agli Scolastisci, è ingiuriosa a tutta la Chiesa la proposizione, che viene appresso, in cui si dice ,, che la mutazione ,, della forma del Governo Ecclesiastico ha fatto di- ,, menticare a Ministri della Chiesa i proprj diritti, ,, che sono a un tempo le proprie obbligazioni, e ,, andò a terminar finalmente nella dimenticanza del- ,, le primitive nozioni del Ministero Ecclesiastico, ,, e della sollecitudine pastorale ,,.

Si mutano tutto giorno i costumi, e le circostanze degli Uomini, e quello, ch'era utile, e necessario in un tempo, diviene inutile, e superfluo in un altro, e talora anche pernicioso. Inoltre quello, che è utile in un luogo, o in una Provincia, o Diocesi può essere inoportuno, e meno utile in un altra. Perciò la Chiesa è venuta addattando la sua Disciplina all'indole degli uomini, e alle circostanze dei tempi; e i Rom. Pontefici, ai quali principalmente appartiene di regolare la Disciplina Universale della Chiesa accordaron talvolta ad una Nazione, e Provincia quello, ch'era vietato in un altra. Il Papa Bened. XIV. (De Synod. L. V. cap. 4. n. 3.) fa vedere esser falso ciò, che dice il Martene, che nel secolo XI. incominciarono i Vescovi a rimettere al Papa l'assoluzione dei Rei di certi più enormi delitti. Degli omicidj lo attesta il Martene (*Tom. 1. l. 1. cap. 6. art. 6. n. 6. De Antiquis Eclces. Ritibus*) Anzi

al dir del Petavio, dell' Aubespine, del Morino, e dello stesso Martene agli omicidi non mai si accordava l' assoluzione in certe Chiese. Lo stesso Martene, e il Morino son di parere, che nei primi Secoli in qualche luogo non si accordasse neppure agli adulteri l' assoluzione, ma si abbandonassero al giudizio divino, come apparisce da Tertulliano (Lib. de Pudic. cap. V.) il quale rimprovera al Papa San Zefirino, di accordare a costoro l'assoluzione. *Audio etiam Edictum esse propositum, et quidem peremptorium; Pontifex scilicet maximus Episcopus Episcoporum dixit: Ego Mechiæ, et fornicationis delicta, pænitentia functis dimitto*. Ora vorrà forse il Sinodo di Pistoja, ristabilire questa Disciplina per non dimenticarsi le prime nozioni dell'Ecclesiastico Ministero? Ardirà di accusare la Chiesa di avere moderata in questo la sua antica severità, perchè i Sacri Ministri non perdan di vista i lor diritti, e le loro obbligazioni?

Ma a costoro così zelanti dell' antica Disciplina io voglio proporre un Canone, che forse sarebbe stato a proposito per gli Parrochi, e altri Ministri radunati a Pistoja. E' questo il Canone III. del Con. Niceno I. in cui si vieta = *Interdixit per omnia magna Synodus non Episcopo, non Presbitero, non Diacono, nec alicui omnino licere subintroductam habere Mulierem, nisi forte aut Matrem, aut Sororem, aut Amitam, vel eas tantum personas, quæ suspicionem affugiunt*. Si disputa dagli Eruditi quai donne, fossero quelle, che chiamansi *subintroductæ*: ma il Gottofredo dimostra che il Greco Vocabolo da' PP. Niceni adoprato, significa una donna estranea al Chierico, e per niun vincolo di parentella a lui congiunta. Che se ci fosse stato permesso di visitare la Case degli Ecclesiastici radunati a Pistoja, quanti se ne sarebbero trovati, che vivevan dimentichi di questo Canone, e avean perdute le primitive nozioni del Mi-

nistero Ecclesiastico nell'atto che prescrivevano agli altri la legge. Conchiudiamo adunque con Benedetto XIV. (de Synod. lib. XI. cap. IV. n. 4.) *At multo magis cavendum est, ne obtentu renovandi pristinos Ecclesiæ Canones quidquam in Synodo statuatur, quod contrarium sit posterioribus legibus, quibus antiquæ Disciplinæ rigor nonnullis in rebus expresse mitigatus dignoscitur*; e con Pio VI., che è falsa temeraria, erronea la Proposizion 77. del Sinodo, in cui viene a dire, che i Ministri del Santuario stante il governo presente, benchè conforme alla Disciplina stabilita, e approvata dalla Chiesa, hanno smarrite le idee primitive del Ministero Ecclesiastico, e della sollecitudine pastorale.

Il governo attuale della Chiesa, quanto alla sostanza, non è punto diverso da quello de' primi secoli. L' elezione e la conferma dei Vescovi si faceva una volta dal Clero col consenso, e l' approvazione del Popolo, e veniva in seguito confermato dai Concilj provinciali, o dal Metropolitano; ora si fa dal Papa per lo più sulla nomina del Sovrano, il quale fa in qualche modo quello, che una volta si faceva dal Popolo, e il Papa dà ora per se medesimo la canonica istituzione, che permetteva una volta si conferisse dal Sinodo. Ma non è questo un abuso; ma una savia disposizione suggerita alla Chiesa dalle varie disposizioni, e dalle circostanze dei tempi. L' Ecclesiastica Gerarchìa, in cui il Papa è il Capo, dal quale dipendono tutte le membra, e al quale appartiene di reggere il corpo tutto, e in cui i Vescovi chiamati a parte della sua sollecitudine pastorale concorrer devono a governare sotto i suoi ordini quella parte di Greggia, che viene loro assegnata, è stata da Dio stabilita in maniera, che conservare si debba fino al fine de' Secoli, nè è lecito a chichesia di romperla, o di rovesciarla. La suprema autorità di governo fu

posta da Gesù Cristo in un solo, e questo può estenderla, o ristringerla come stima meglio per vantaggio del Gregge di cui è il supremo Pastore indipendente da ogni altro. E siccome al Pastore di tutta la Greggia appartiene di assegnarne a ciascuno de subalterni una parte: così dev' essere nella Chiesa. Laonde come sarebbe una vera ribellione, se i particolari Pastori di una parte volessero dar legge al Capo, così lo sarebbe, se i Vescovi volessero dar legge al Papa, i Parrochi al Vescovo, e così degli altri. In somma s' impugnano ora contro del Papa le grazie medesime, e le dispense, ch' Egli ha in altri tempi accordate per ben della Chiesa. Benchè i Romani Pontefici non abbian sempre nè da pertutto esercitata nell' elezione, e nella conferma dei Vescovi la podestà, ch' esercitano presentemente, non ne siegue, che non l'avessero, e molto meno, che se l' abbiano usurpata. Convien distinguere attentamente il diritto dall' esercizio di esso dice Natale Alessandro (*Hist. Eccl. Sæc. IV. Dist. XX. Prop. 1.*) *Non semper tamen aut ubique hanc in ordinationibus potestatem exercebant: sed illam relinquebant Synodis et Metropolitanis Rom. Pontifices, quod in Aphrica præsertim, et in Galliis præstiterunt, nec non etiam in Hispaniis: non tamen inde inferri potest, quod jus illud non haberent, quia juris exercitium ab ipso jure accurate distinguendum est . . . . in quo viri etiam eruditi hallucinantur, qui substantiam juris a perpetuo, et non interrupto ejus usu non distinguunt.*

Per quel, che riguarda i diritti Metropolitici, sopra cui menano tanto rumore i Novatori non solo hanno avuto origine dalla libera disposizione dei Papi, di cui esercitavano l' autorità, ma i Papi medesimi s' impegnarono a sostenerli, e conservarli, e non fu, che nella necessità inevitabile di soccorrer la Chiesa, che intrapresero di supplire a lor difetti.

= E' questa una verità incontrastabile e dimostrata dall' Istoria di dieci Secoli (dice l' Autore della Tradizion della Chiesa sulla Istituzione dei Vescovi. Tom. 2. p. 374.) ed è questa la migliore risposta alle declamazion forsennate contro l' ambizione della Santa Sede, e a tutti i Libelli scismatici, che inondano da cent' anni, e scandalizzan la Chiesa. Lungi d' invadere l' autorità dei Vescovi i Romani Pontefici non han mostrata altra premura fin da principio, che comunicare ad essi una parte della loro. Non si hanno altre armi contro di essi, che coteste concession generose; se non avessero stabiliti in Oriente de' Patriarchi, si sarebbe pensato a non istabilirli, che semplici Patriarchi d' Occidente? se non avessero creato de' Metropolitani, si penserebbe ora a negar loro il diritto di confermare i Vescovi? se questi erano tutti eguali nel lor potere; se alcuni di Essi non erano entrati per una grazia speciale della Santa Sede a parte de' suoi privilegj, chi avrebbe mai immaginato, che questi privilegj sono inerenti al carattere Episcopale? Per godere d' una autorità sovrana nella Chiesa i Papi non han bisogno di usurparsi nulla. I Vescovi non avrebbero conosciuto altro superiore, che loro, se motivi d' utilità generale non gli avessero indotti a didistribuire con differenti misure la lor podestà a dei Delegati, affinchè l' ordine fosse mantenuto più sicuramente coll' ajuto d' una saggia subordinazione, e affinchè l' autorità che vivifica tutto fosse al tempo stesso presente in tutti i luoghi per mantenervi la pace, l' unità, la carità, e per provvedere senza dilazione a' bisogni dei Popoli.

Ma quando questa forma di governo ha subito la sorte comune delle cose umane; quando le passioni hanno moltiplicati gli abusi, e corrotte le Istituzioni più salutari, gli stessi motivi, che l' avevano fatto

nascere, comandarono di abolirlo. Indi l' ordine delle riserve, le quali non erano, che un antico diritto, e che a principio furon rarissime. I Papi si decisero contro lor voglia a cangiare l' ordine stabilito da sì gran tempo, da loro Predecessori, e non vi volle meno a determinarveli, che l' inevitabile necessità di soccorrer le Chiese dice il P. Tommasini De Eccl. Discipl. lib. 2. Tom. 2. cap. 30. n. 10. *Sicut a persona B. Petri Episcopatus sumit initium: ita necesse est, ut disciplinis competentibus Sanctitas vestra singulis Ecclesiis quid observare debeant, evidenter ostendat*. (*Tom. IV. Concil. col.* 1294.) Così scriveva al Papa Simmaco San Cesario d' Arles, e così avrebbe dovuto scrivere a Pio VI. il Sinodo di Pistoja, e non arrogarsi il diritto di variare la Disciplina o stabilita dai Sinodi, e confermata dal Papa, o stabilita dal Papa, e ammessa, e riconosciuta dai Sinodi.

Que', che conoscono i disordini degli ultimi tempi, conoscono parimente, che è una vera calunnia (pag. 677.) l' attribuirli agli Scolastici, e alle Opinioni de' Molinisti, de' Casisti, de' Curialisti. La vera sorgente di tanti disordini, è lo spirito d' indipendenza, di insubordinazione d'orgoglio, che si è impadronito già da gran tempo di una gran parte di quelli, che meno il dovrebbero. Se furonvi di coloro, che ingannaronsi nelle loro idee, il Papa, che veglia attento sulla dottrina della Chiesa, si è fatto un dovere di condannarli ogni qual volta è venuto in cognizione de' loro Errori, siccome ha condannati quelli del Sinodo di Pistoja; e quelli, che sparsi avete a larga mano nelle lettere a lui dirette con tanta franchezza.

Non è poi vero, che *tutto il Governo Ecclesiastico si riduca alla Monarchìa Papale, e alla dominazione dei Vescovi; nè che tutta la Teologia si riduca a del-*

le Distinzioni Scolastiche, e a delle questioni astratte, con cui pretendon di sciogliere i casi di coscienza nelle Assemblee de' Pastori. Sanno far uso della ragione, quando è necessario, e dell' autorità delle Scritture, e dei Padri, e dei Canoni de' Concilj qualora lo esigono le materie, che prendono a trattare. Voi non avete, che a prender gli Autori, che usciti sono alla luce in questi ultimi tempi dagli Scolastici, o da quelli, che insegnarono nelle Scuole per esserne pienamente convinto. I Parrochi di Pistoja si credono i soli illuminati su questo punto: ma quella, che voi chiamate umiltà, non è, se ben si consideri, che un fondo inesauribile di superbia. (p. 678.) Tutti i loro sforzi non son diretti a rimediare a' disordini; ma a introdurne de' nuovi, e a rovesciare l' ordine della Disciplina presente, col vano pretesto di richiamare l' antica. Quindi non è men falso, che ingiurioso al Papa ciò, che asserite de' suoi Censori, *che hanno delle idee false su tutte queste cose e non l' hanno mostrato, che troppo in tutta la Bolla*.

Per la qual cosa il S. Padre Pio VI. ha condannata a ragione come *falsa*, *temeraria*, *scandalosa*, nocevole, e lesiva delle pie orecchie, e ingiuriosa alla Chiesa e allo Spirito di Dio, che la regola, o almeno erronea la proposizione del Sinodo, in cui parlando dell' ordine delle cose da trattarsi nelle Conferenze Ecclesiastiche, dopo d' aver premesso, che si dee distinguere in ciascun articolo ciò, che è di fede, ed essenziale alla Religione, da ciò, che è di semplice Disciplina soggiunge = che nella Disciplina medesima si deve distinguer quello, che è necessario, o utile a ritenere nello spirito i Fedeli, da quello, che è inutile, e più gravoso di quello, che soffrir possa la libertà dei figli della nuova Alleanza, e principalmente da ciò, che è peri-

coloso, e nocivo, perchè inducente alla superstizione, e al materialismo 1.

Questa asserzione non si può udir senza orrore, e non vi voleva, che il vostro coraggio per sostenerla. Dovranno adunque i semplici Sacerdoti erigersi in Giudici della Disciplina stabilita, e approvata dalla Chiesa? E potrà la Chiesa dallo Spirito di Dio governata stabilire una Disciplina non solo inutile ma gravosa, e insoffribile alla Libertà Cristiana, anzi pericolosa e inducente alla superstizione, e al materialismo? E questo è un conoscere i propri diritti, e non perdere le idee primitive del Ministero Ecclesiastico, e della sollecitudine pastorale? Questo è un rovesciare da fondamenti tutto il sistema, e la Gerarchia della Chiesa, e il solo pensiero, che possan esservi delle cose stabilite, e approvate dalla Chiesa, le quali tendono al materialismo, e alla superstizione è un indizio, che nè Voi, nè il Sinodo avete la vera idea della Cattolica Religione.

Capisco benissimo, che han voluto allúder con questo alla moltiplicità degli Altari, e delle Feste, alla riserva dei Casi, al culto delle Reliquie, delle Immagini, e di quanto si è parlato finora nelle proposizion precedenti; e che è inutile di quì ripetere per dimostrare quanto siete alieni dallo spirito d' umiltà, d' obbedienza, di carità, che è lo Spirito di G. Cristo. Non sono i Curialisti, ma il Sinodo, e Voi, che veniste seminando la zizania nel Campo del Signore, e a sollevare i Figli di Dio contro della lor Madre col pretesto, che insegnò loro una Disciplina, o un culto esteriore inutile, pericoloso, giudaico, superstizioso, materiale. Li volete adoratori in ispirito, e verità, quasi che l'esterior Disciplina non porti l' uomo a sollevarsi sopra dei sensi, e adorar Dio in ispirito, e verità.

Dite (p. 682.) d' esser persuaso, che il corpo de' Pastori *ha immediatamente da G. Cristo un autorità infallibile per pronunziare sulle verità rivelate*; ma dovete aggiungere che il corpo de' Pastori è soggetto ne' suoi giudizj al giudizio del Papa. Andate avanti con dire, *che tutto ciò, ch' è deciso da questo Corpo, come appartenente alla Fede, sarà sempre di fede senza esser soggetto alla menoma variazione*, ma dovete aggiungere allor solamente, che è stato approvato o confermato dal Papa; Altrimenti era inutile, che Gesù Cristo imponesse a Pietro, e in Pietro a tutti i suoi Successori di confermar nella fede i lor Fratelli.

Confessate in oltre di esser convinto, che può variarsi, e si varia di fatto in più modi la Disciplina, senza la menoma variazione nei dogmi; e che nuove pratiche succeder possono alle antiche, com'è avvenuto di fatti nell' apparecchio de' Catecumeni al battesimo, nell' amministrazione di questo Sacramento, nella riconciliazione de' Penitenti, nell' osservanza della Quaresima, e in molti altri punti di Disciplina; E benchè l' antica considerata in se, e direi quasi in astratto dir si possa per alcun modo più utile, e più santa; tale però non è considerata in concreto, o nelle attuali critiche circostanze. Non ne citerò, che una sola, da cui potrete giudicare delle altre. Era costume antichissimo nella Chiesa, che le Vigilie delle Feste i Cristiani le passassero in gran parte insieme uniti nel Tempio in lunghe Orazioni, e in salmi; che giusta l' espressioni di Plinio all' Imperatore Trajano, a Cristo cantavano, come a lor Dio. Ora i Romani Pontefici han vietato un tal uso a motivo de' gravi disordini, che ne seguivano, e non vi hanno lasciata che quella della Vigilia del Santo Natale: e chi sa, che la corruzione de' costumi, che va crescendo ogni giorno, non

gli obblighi a vietare anche questa. E una tale mutazione di Disciplina avrete coraggio di dichiararla pericolosa, e nociva, e un abuso della Monarchica autorità de' Pontefici, l' avvilimento di quella dei Vescovi, e del Clero del second' Ordine? Benchè la Chiesa abbia cambiata in molti punti la sua Disciplina, non ha però cambiato il suo Spirito, e se non ripiglia ora quella de' primi Secoli, si è perchè i tempi e le circostanze, e i costumi variati degli uomini non gliel permettono.

Già me l' aspettava, che avesse a venir fuora il falso Isidoro colle sue Decretali (pag. 683.). Ma quand' anche abbiano dato luogo a qualche mutazione di Disciplina, e quand' anche ne fosse indi avvenuto il rilassamento dell' antico rigore, e la mutazion delle Leggi nel Governo Ecclesiastico, ardirete asserire, che tali mutazioni sieno state pericolose, e nocive, e tendenti alla superstizione, e al materialismo? Parlo delle mutazioni fatte dai Papi nell' Ecclesiastica Disciplina, non di quelle, che ha potuto introdurre la malizia degli Uomini, e che i Papi han dovuto permettere, e tollerare per isfuggire de' mali maggiori. Credete voi, che la Chiesa nell' ultimo generale Concilio raunata non le avrebbe espressamente proibite, se fossero, come asserite, inducenti alle superstizione, e all' errore? Secondo voi ha fatti cessare co' suoi Decreti una parte di tali abusi, ma e perchè non tutti se eran nocivi, e inducenti alla superstizione, e al materialismo? Voi ne accusate ,, la malizia de' tempi, le opposizioni de' ,, Curialisti, e la frode d' Isidoro ignota ancora ad ,, una gran parte dei Padri, che han messo un osta- ,, colo ad una maggiore riforma, che la Chiesa de- ,, sidera ancora ,, (pag. 684.) Ma forsechè la frode Isidoriana ignota ai Padri, lo era anche allo Spirito Santo ch' era in mezzo dei Padri a regolarne i

Decreti? E la Chiesa dallo Spirito Santo condotta potea forse non opporsi alla malizia degli uomini, e alle supposte arti de' Curialisti?

Vi accordo, che l' uom. nemico ha seminata anche dopo il Concilio della nuova Zizania: ma l' ha seminata nel vostro Capo, e nel Sinodo di Pistoja, e avrebbe infettata tutta la Chiesa, se pronto non era per soffocarla il Santo Padre Pio VI. I nuovi abusi, che dite introdotti, gli ha già prevenuti il Concilio medesimo, nè è necessario di quì ripetere quel, che ne ho detto nelle lettere precedenti. La Bolla *Auctorem* ha scoperta abbastanza la Zizania, che si voleva seminar nella Chiesa sotto il pretesto di correggerne la Disciplina introdotta, e sradicarne gli abusi.

Il P. Bartoli, che ha predicata nel Sinodo la proposizion 79. o non dovea essere nominato per l' apostasia dall' Ordine, di cui era; o non doveva esserlo che per annunziare il suo ravvedimento, o la ritrattazione de' suoi errori. Forse non l' aveva ancor fatta, o non vi era nota, quando avete preso a difenderla. Ora però, che il sapete bastar dovrebbe a confondere quanto asserite in sua difesa.

Il Concilio di Trento non poteva essere più circospetto nella estensione de' suoi Decreti. Non si trova in esso una sola parola contro le Opinioni, che si sostengono liberamente da Autori Cattolici in seno alla Chiesa; Le opposte sentenze, e lo studio degli Scrittori per sostenere *hinc inde* le loro opinioni, servono a maraviglia per rischiarar la materia, e venire in chiaro più facilmente della verità. Innocenzo XI. con suo Decreto de 2. Marzo 1679. comandò a tutti i Teologi, che tanto ne' loro scritti, quanto ne libri loro o nelle Prediche, e nelle Tesi si astengano da ogni censura, e

da ogni parola offensiva di quelle Proposizioni, o sentenze, che si controvertono fra Cattolici, finchè riconosciute non sieno, e giudicate dalla Santa Sede Apostolica. Benedetto XIV. nella sua Bolla *Sollicita, et provida* pubblicata in Luglio del 1753., fra le altre regole, che prescrive alle Congregazioni del S. Officio, e dell' Indice, vi è questa = *Non feratur omnino privatas sententias veluti certa ac definita Ecclesiæ dogmata e quopiam in libris obtrudi, opposita vero erroris insimulari, quo turbæ in Ecclesia excitantur, dissidia inter Doctores aut seruntur foventur, et Christianæ Charitatis vincula persæpe abrumpuntur.*

Allo splendore di questi due luminari di Chiesa Santa giudicate ora della proposizione, e delle ingiuriose espressioni avvanzate nel suo Discorso dal Promotore del Sinodo, e di quanto scritto avete voi stesso in suo favore. Ma per venire più da vicino alla materia, che ha preso di mira il Promotore, e a quello che ne dite ancor voi, Natale Alessandro (Hist. Eccl. T.V. saec. V. cap. 3. a. 8.) benchè contrario alla scienza Media de' Molinisti confessa, che può agitarsi; e l'una, e l'altra sentenza salva la Religione, *Ipsam (scientiam mediam) sentio a veritate alienam, sed quæ tamen salva religione in utramque partem ventilari potest*, e chiama imprudenti, e temerarj coloro, che l'accusano di Semipelagianismo, o perchè ignorano i veri errori de' Semipelagiani, o perchè trasportare si lasciano dall' impeto, e dalla ostinazion del Partito. *Sententiam suam amantes, non quia vera est, sed quia sua est, aliorum Opiniones non modo improbant, sed illiberaliter etiam notant, atque traducunt.* S. Aug. Lib. 12. Confes. cap. 25.

Dopo di tutto questo io vi dimando, se può essere più ragionevole, e più sensato il giudizio del Papa che condanna come temeraria e falsa, e ingiuriosa alle Scuole Cattoliche, e derogante all' obbedienza

dovuta alle Costituzioni Apostoliche l'asserzione dell' Oratore del Sinodo, il quale inveisce con improperj, e con parole ingiuriose contro le sentenze fra Cattolici dibattute, e sopra di cui nulla ha ancor proferito la Santa Sede. Voi chiamate orgogliosa questa censura, e dite che *avvilisce l' Episcopato, e attribuisce al solo Papa* la qualità di Giudice della Fede. (p.689.) *e non fa i Vescovi, che semplici esecutori delle decision Pontificie, chiudendo loro la bocca, e le mani, finchè piaccia alla Sede Apostolica, o alla Corte di Roma di proferir la sentenza*. Ma non è vero, che si tolga ai Vescovi nella Censura, e si attribuisca al solo Papa la qualità di Giudice della Fede. I Vescovi son giudici anch' essi, ma subordinati al giudizio del Papa: Epperò quando il Papa ha richiamata a se qualche Causa relativa alla fede, o permette, che qualche particolare opinione s' insegni, niun Vescovo deve assumersi l' autorità di sottomettere al suo giudizio quello, che è riservato al giudizio del Papa, o vietar quello, ch' Egli permette.

Perchè possiate intender meglio quanto è erronea l'opinione del Sinodo, dovete riflettere, che in tre maniere considerare si possono le proposizioni relative alla fede. 1. Altre o furono già definite, o sono espresse in maniere nelle Scritture, e nella credenza di tutti i Fedeli, che non può mettersi in dubbio la falsità della contraria dottrina, com' era e. c. La Trinità delle Persone impugnata dall' Eresia di Sabellio, di Arrio, di Macedonio, e allora il Vescovo, e può come Giudice della fede, e deve dichiararvi contrario l' errore, che tenta intromettersi nella Chiesa. 2. La nuova dottrina o è stata già condannata da un qualche generale Concilio, o dal Papa, com' eran gli errori di Wicleffo, di Lutero ec., e allora il Vescovo come Giudice della fede, e incaricato di conservarla illibata, deve apporsi con efficacia all' errore,

o alla dottrina già condannata, e punir quelli, che tentassero d' introdurla. 3. Se poi la nuova dottrina si stà esaminando dal Papa, che ne ha assunto il giudizio, il Vescovo non deve prevenirlo, ma aspettarne in silenzio il risultato, e unire il suo al giudizio del Papa. Che se poi si tratti di questioni, che si agitano fra Cattolici, i quali convengono bensì nel dogma, ma non nella maniera di spiegarlo, allora è vietato a chiunque di accusar l'Avversario di Eresia, o di errore, e si deve permettere, che ognuno esponga con moderazione le sue ragioni. Così avviene nelle questioni di Molina relative alla grazia, in cui i Teologi delle diverse Scuole convengono fra di loro nell' ammetterne l' efficacia, il che riguarda il dogma, ma non si accordano nella maniera di spiegarlo, il che può permettersi, e si permette dalla S. Sede, perchè dall' esercizio delle Scuole, e dalle sottili riflessioni delle parti, che litigano fra di loro, si viene più facilmente in chiaro della verità, e si addestrano i Teologi a ribattere con più vigore gli errori, e l' empietà degli Eretici. Quindi è affatto fuor di proposito quel, che voi dite degli errori degli Arriani, e della pretesa mancanza di Onorio, e del Sinodo Cartaginese del 416., che condannò gli errori di Pelagio e di Celestio approvati secondo Voi dal Papa S. Zosimo. Di tutto questo si è parlato altrove abbastanza, e si sono sciolte tutte le difficoltà. Quì osserverò solamente, che se i Vescovi hanno preso a discutere gli errori surriferiti non l' hanno fatto senza il consenso, e il permesso del Papa, al cui giudizio si son dichiarati soggetti nell' atto, che chiesero la conferma del loro.

Quanto al testo di Santo Agostino basta leggerlo per vedere, che ivi distingue il giudizio del Clero di Roma da quello del Papa, e che sebben errar possa il primo, non però il secondo quando parla

dalla sua Cattedra come Maestro di tutta la Chiesa. *Si, quod absit, ita nunc fuisset de Celestio, et Pelagio in Romana Ecclesia judicatum, ut illa eorum dogmata, quæ in ipsis, et cum ipsis Papa Innocentius damnaverat, approbanda, et tenenda pronunciarentur, ex hoc potius esset prævaricationis nota Romanis Clericis inurenda.*

Prima di chindere la vostra lettera portate la temerità all' eccesso. Dopo tanti errori sparsi nel Sinodo dai Parrochi di Pistoja, volete, che il Papa unisca ai loro i suoi sentimenti. Egli ha cercato di richiamarli sul diritto sentiero, e indurli a ritrattare i loro errori, come han fatto col loro Capo alcuni di essi, e voi avete il coraggio di attribuire al Sommo Pontefice delle massime empie, e tendenti alla rovina delle Anime? Non sono i Curialisti, ma è G. Cristo, che ha fatto S. Pietro, e in esso i suoi Successori l' unico Oracolo infallibile della Fede, e in lui solo ha posta, come confessa il Gersone, la suprema autorità di Governo: *Potestas Ecclesiastica in sua plenitudine est formaliter et subiective in solo Rom. Pontifice. Plenitudo potestatis Ecclesiæ est potestas Ordinis, et jurisdictionis, quæ a Christo collata est supernaturaliter Petro, sicut Vicario suo, et Monarchæ primo, pro se et suis Successoribus legitimis usque in finem sæculi* (De Pot. Eccl. Tom. II. col. 239.) Dopo di tutto questo io mi lusingo, che farà orrore anche a Voi ciò, che venite dicendo del Papa, sotto il nome di Curialisti, i quali turbano secondo voi, ne' lor travagli i buoni Pastori, che vogliono prender cura della lor Greggia, *autorizzando con temerarie, e inique censure una dottrina corrotta, e delle pratiche superstiziose, e pericolose.*

Sono ec.

LETTERA XXI.

RESPONSIVA ALLA DECIMAOTTAVA

DEL DOTTOR LE PLAT

Sulle Censure 80., 81., 82., e 83.

,, Prima di entrare nella discussione delle Censure ,, contro la Memoria del Sinodo concernente la ri- ,, forma de' Regolari, voi volete ricordare a Censori ,, alcune nozioni, che dite fondamentali, e da ,, loro dimenticate o ignorate del tutto; ,, (p. 695.) e io prima di chiamare ad esame le vostre pazzie, voglio mettervi sott' occhio quello, che scrissi anni sono della protezione, che deve il Governo Civile agli Ordini Regolari in un mio libricciuolo, che ha scritto in fronte = *L' Uomo Politico Religioso*. = Sarà forse più a proposito delle vostre nozioni fondamentali. Io diceva adunque così. = Le Famiglie de' Regolari son membra della Società ugualmente, che quelle de' Cittadini. Devono servirla a tenore del loro Ministero: ma non è giusto, che portino sole il peso dell'altrui iniquità. I beni, che possedevano, e di cui sono i veri padroni, gli hanno avuti per vie ugualmente legittime, e forse ancor più legittime di molti altri. La pubblica Autorità deve loro quella protezione medesima, e quella giustizia, che deve alle altre parti del Corpo politico. E benchè i nuovi Legislatori gli abbiano dichiarati membri Passivi, e non attivi della Repubblica, forse per indicare, che veder dovevano in silenzio, e soffrire con pazienza la rapina de' beni loro! pure quando si è trattato di assorbire tutta la malignità, e l' aria mefitica degli Spedali, fino a lasciarvi la vita; essi col ventre vacuo, e non que' Buffoni, che impingua-

ti si erano de' loro beni, han dovuto esser gli Attivi.

E' vero, che l' estinzione appunto degli Ordini Regolari, e la morte de' loro individui era il fine, che proposto si erano i nemici della Religione, e dello Stato, e a questo fine non han servito, che troppo gl' insensati Italiani colla rapina de' beni loro. Ma si legga la lettera di Federico Re di Prussia a Voltaire de' 24. Marzo 1767., e la sua risposta, e si vedrà quanto questo medesimo impegnar debba in lor difesa la pubblica autorità del Governo. Non citerò su questo proposito, che i Padri stessi, e i Patriarchi dell' Incredulità. Voltaire nella risposta de' 5. Aprile 1767. approva, che s' incominci dai Frati l' attacco contro di Gesù Cristo, e della sua Chiesa. I Frati una volta aboliti, diceva Egli, resta l' errore esposto al disprezzo universale. Col nome di errore intende la Religione Cristiana. Il Re di Prussia nella sua de' 13. Agosto 1775. = Se si vuole sminuire il Fanatismo, scriveva a Voltaire, non conviene toccar subito i Vescovi; ma se si arriva a scemare il numero de' Frati principalmente gli Ordini Mendicanti, il Popolo si raffrederà. Meno superstizioso permetterà alle Potenze di dar sesto ai Vescovi secondo che converrà al bene dello Stato. Questa è la sola via da seguire. Minar sordamente, e senza strepito l' edifizio della irragionevolezza, è un obbligarlo a crollare da se medesimo.

Diderot degno Discepolo di Voltaire, e Autore dell' empio sistema della Natura, era solito di esclamare nell' eccesso della sua follia = *Quando vedrò io dunque l' ultimo Re strangolato con le budelle dell' ultimo dei Frati*, e gli Autori delle Rivoluzioni Italiane non fecero, che ripetere troppo spesso così spiritose e delicate espressioni. Gli Autori del Mercurio di Francia de' 7. Agosto 1790., nel riconoscere, che

fanno in Voltaire l' Autore primario della Rivoluzione Francese, ci assicurano, ch' esso è quello, che fece cadere il primo la barriera più formidabile d'ogni Governo il potere Religioso, e Sacerdotale; e che se Egli non avesse già fatto in pezzi il credito degli Ecclesiastici, non si sarebbe giammai spezzato quello dei Troni. Se adunque gli Ordini Regolari son così in odio a' nemici della Religione, e dello Stato, che volevano s' incominciasse da loro l' attacco; se la rapina de' loro beni da' Filosofi suggerita non aveva altro fine, che l' estinzione de' Corpi Religiosi; se sono essi la barriera più formidabile d'ogni Governo, il sostegno principale del Trono; se si sarebbe tentato in darno il rovescio, e la distruzione dei Troni, se non si fosse tentato prima l' avvilimento, e la distruzione de' Regolari, chiunque siede al governo della Civile società deve aver di mira singolarmente la regolare osservanza, e la conservazione degli Ordini Religiosi. E tale appunto pare, che sieno state le savie disposizioni del nuovo Re dell' Etruria, che Ordina nel Decreto de' 15. Aprile 1802. n. 11. ,, che tutti gli Ordini Regolari esi-
,, stenti nel suo Regno ritornino all' obbedienza de'
,, loro Generali, e alla immediata dipendenza della
,, Santa Sede, secondo le disposizioni del Santo Con-
,, cilio di Trento, a tenore delle quali vuole, che
,, si proceda nelle Vestizioni, e nelle professioni de'
,, Regolari dell' uno, e dell' altro sesso ,,.

Fin qui nel mio Libricciuolo stampato in Venezia l' anno 1802.

In conferma delle savie disposizioni del nuovo Re voglio richiamarvi a memoria il Rapporto fatto dall'Arcivescovo di Parigi all'Assemblea del Clero 18. Nov. 1775., e la Memoria presentata al Sovrano dai Vescovi ivi raunati assai più autorevole, che quella del Sinodo di Pistoja. Dice dunque il primo. ,, Lasciati da parte i

,, soccorsi innumerevoli, che recano i Regolari per ,, le Confessioni, e le Prediche, chi v'è fra Voi, ,, o Monsignori, che provato non abbia di quale ,, ajuto sien Eglino nelle Campagne per tutte le fun- ,, zioni del Sacro Ministero, e singolarmente per la ,, scarsezza de' Curati, e de' Preti Secolari? Per me ,, devo render loro questa giustizia, che gli ho tro- ,, vati nella mia Diocesi pronti sempre a darmi tut- ,, ti gli ajuti, di cui ho potuto aver bisogno, e an- ,, che allora, che oppormi potevano le loro esenzio- ,, ni, non ne han fatto uso, e sono entrati nelle ,, mie vedute ,,. A questo onorevole attestato dell' Arcivescovo corrisponde quello degli altri Vescovi dell' Assemblea, che così dicano al Re. ,, I soli Re- ,, ligiosi rimpiazzano il vuoto de' Preti Secolari ,, nelle Parrocchie, e principalmente in quelle della ,, Campagna; e presso alle truppe di V. M., per ,, terra, e per mare. Pronti a tutte le Opere del ,, Santo Ministero, accorrono ai nostri Ordini in ,, tutti i luoghi, ove giudichiamo a proposito d' im- ,, piegarli ,,. Così parlavano al loro Re i veri Aman- ti della Religione, e del pubblico bene ben lungi dall' insinuargli un diritto, ch' Egli non ha, con in- sinuargli di metter mano nella riforma de' Regolari. Sappiate, che è assai facile, parlar di riforma in ca- sa altrui; ma è assai difficile incominciarla da se me- desimo, e dire agli altri come diceva a suoi Disce- poli il Redentore: *Exemplum dedi vobis ut quemadmo- dum Ego feci, ita et vos faciatis*. Credete, che se i Regolari fossero penetrati nelle Case di que' Zelan- ti Riformatori a esaminarvi co' Sacri Canoni la lor condotta nulla trovato vi avrebbero da riformarvi? Ma io tiro un velo su d' una scena, che ci scoprirà un giorno il Signore, e vengo a Voi.

Incominciate (pag. 695.) le vostre nozioni fon- damentali dalla distinzione de' Voti semplici dai so-

lenni, e l' attribuite al Monaco Graziano. Lo credo falso, ma poco importa di accordarmelo. Il voto quanto alla sostanza è lo stesso, sia pubblico, sia privato, sia semplice, sia solenne. Esso altro non è, che la promessa fatta a Dio d'un ben maggiore. La solennità del voto vien dalla Chiesa, che rende indissolubili quelli, i quali si fanno nella Profession Religiosa, e nella promozione agli Ordini Sacri. Il Voto è un atto di Religione, e non v'è che il Capo di essa, che dispensare vi possa per giusti urgenti motivi, o rilasciarne l' obbligo in nome di Dio di cui fa le veci. Quando la materia del voto è all' altrui dominio soggetta, di cui il Votante non poteva far uso senza il suo consenso, può Egli dichiarar irriti tali voti. Così il Marito può annullare il Voto di continenza fatto dalla Consorte, il Padre quello dei figli soggetti ancora alla sua podestà, il Superiore quelli dei Sudditi ove li sottraggano gli uni o gli altri dalla dovuta obbedienza, e subordinazione.

Ma di niuno de' Voti religiosi la materia è soggetta al Sovrano per modo, che possa impedire a Sudditi di consecrare a Dio i lor corpi col voto di perpetua castità, di spogliarsi de beni di questa terra per non pensare, che a lui, di sottomettere la sua all' altrui volontà in quello, che non pregiudica alla Società, e allo Stato. Non può adunque il Sovrano impedire ai Sudditi di consecrarsi a Dio, e molto meno sottrarli dal suo servizio, quando vi si son consecrati. Secondo voi = *gli effetti di questi Voti son puramente civili* (pag. 697.) *e appartiene alla Civil podestà di stabilire gl' impedimenti, che dirimano il Matrimonio, e introdurre una positiva inabilità di contrarlo.*

Vi ho già dimostrato, che è falso, nella censura 59. siccome è falso, che spetti al Sovrano l'in-

abilitazione a succedere nelle eredità, e far testamenti. Voi confondete gli effetti colla negazione di essi. La consecrazione che fanno a Dio di se stessi l'uomo, e la donna, da cui ne viene la negazione del contratto del Matrimonio, e del possesso dei beni, non sono un effetto, ma la negazione di esso, e molto meno un effetto civile, ma una pura disposizione interna di volontà, la quale non è soggetta alle Leggi del Principe. Oltredichè, chi mai lo ha autorizzato, come volete col Sinodo, a impedire o togliere l' osservanza de' consiglj Evangelici, quai sono i voti, che si fan da Claustrali? tanto più se son fatti col consenso della Civil Podestà, la quale e ha acconsentito, e permessa l' unione de' Regolari sotto un solo capo, e non può impedire, che i Sudditi si consacrino al servizio di Dio allora principalmente, che ridonda in vantaggio della Società. Quel, che aggiungete de' Collegj, e de' Corpi leciti degli Antichi, nulla ha che fare colle attuali Corporazion Religiose: Poichè dunque l'osservanza de'Consiglj Evangelici, non è un effetto puramente civile, ma una semplice negazione di esso la quale non è soggetta alla Civil Podestà; poichè il principio da cui deriva è puramente spirituale, com' è spirituale la promessa, che si fa a Dio nella profession religiosa, e nell' essere ammesso agli Ordini sacri, ne viene per conseguenza, che il Sovrano non deve ingerirvisi per verun modo, e molto meno discioglierli, dopo che si son fatti.

Ciò stando: La Memoria data al Sovrano dal Sinodo per *la Riforma de' Regolari* non può essere più ingiuriosa alla Chiesa, a cui sola appartiene di regolare i costumi de' suoi Ministri, a G. Cristo, il quale ha voluto, che i suoi seguaci seguir possano, e abbracciare i Consiglj da lui medesimo insinuati nel suo Vangelo, e consacrarglisi interamente, senza che

alcuno possa impedirlo, ai Romani Pontefici, che han riservata a se stessi l' inspezione de' Regolari, principalmente de' Mendicanti. Per la qual cosa qualora i Parrochi raunati a Pistoja con alcuni de' Regolari Apostati del loro Ordine, han preteso di metter mano nell' altrui messe, dovevano applicare a se stessi quel detto di G. Cristo *Medice cura te ipsum*, e ricorrere al Sovrano, perchè obbligasse que' Refrattarj a ripigliare il loro abito, a cui obbligati si erano in faccia alla Chiesa nell' atto della loro Professione; e stendere le sue provvidenze anche alle Case di que' Signori, che trovati vi avrebbe per avventura non pochi motivi di riforma, se esaminate le avesse co' sacri Canoni.

Per la qual cosa il S. Padre Pio VI. ha con tutta ragion condannata l' ottantesima Prop. del Sinodo siccome falsa, e nociva, e ingiuriosa ai Santi Padri, e ai Presidi della Chiesa, che uniscono co' doveri dell' Ordine l' osservanza del regolare Istituto, e contraria all' antico costume dalla stessa Chiesa approvato, e ai Decreti de' Sommi Pontefici; quasi che i Monaci, che la gravità de' costumi, e l'esemplarità della vita, e della fede rende al popolo commendevoli, esser non possano rettamente, e senza offesa della Religione, ma con molta utilità della Chiesa all' impiego associati, e alle funzioni dei Chierici. Nè è questa una cosa nuova, ma così antica com' è il Pontefice San Siricio, che, parlando de' Monaci nella sua lettera a Imerio di Tarragona.
,, Noi vogliamo, gli dice, che quelli, che sono fra
,, essi ragguardevoli per la Santità de' costumi, e
,, la purità della fede, sieno ammessi nel Clero a
,, condizione però, che passino per gli Ordini infe-
,, riori, e non sieno ordinati Diaconi, o Sacerdo-
,, ti, che in una età più matura, e non passin su-

,, bito all' Episcopato ; ma si fermino negli Ordini ,, Sacri per tutto il tempo voluto dai Canoni ,, .

La prima Regola posta per base della progettata Riforma non può essere più meschina . Tutta si fonda sull' Etimologìa del nome *Monos* , che vuol dire *solitario* , nè è possibile , che travagli al bene spirituale degli uomini colui , che deve starne lontano. E' presa dalla lettera di San Girolamo a Paolina , in cui scrive = Se volete esser Monaco , e vuol dir Solitario , che fate nelle Città , le quali non son la dimora de' Solitarj , ma di que' , che amano il Secolo . Di queste parole del Santo si abusa il Sinodo per isfogare il suo mal animo contro de' Regolari quai sono al presente , i quali alla vita contemplativa de' Monaci antichi uniscon l' attiva , per cui faticano alla salvezza degli altri . Anzi non avvi alcuno per avventura più opportuno di essi per questo effetto . Dopo d' essersi imbevuti dello spirito di Dio fra il silenzio , e la solitudine del Monastero , vanno a trasfonderlo colla predicazione nei popoli , coll' esercizio delle sacre funzioni , coll' assistenza a moribondi , e agli infermi , e con altre opere di cristiana pietà . Il ben comune al dire di San Tommaso (*Opusc. cont. Impugnant. Relig.*) ; e la salute delle Anime esigono , che sienvi degli Ordini regolari , che ajutino i Vescovi nell' esercizio della parola , e nell' amministrazione de' Sacramenti : San Siricio voleva , che i Monaci rispettabili per la santità de' costumi , e per la purità della fede , passassero dallo stato di Monaci a quello del Clero , dalla santificazione di se medesimi a quella degli altri , che è quello , che fanno i Regolari attuali , come veduto abbiamo poc' anzi dall' attestato dell' Arcivescovo di Parigi , e da tutti i Vescovi con lui raunati nell' Assemblea del 1775. Dell' utilità , che recavano fin da principio alla Chiesa i due Ordini di San Domenico , e San Francesco

ne ha lasciata la più autentica testimonianza il Concilio Ecumenico di Lione. Dell' Ordine di San Benedetto, che gli ha preceduti di molti Secoli, Monsignor Flechier dopo aver detto, che ha dati alla Chiera 40. Papi, e noi dir dobbiamo 41., 200. e più Cardinali, 5600. Vescovi, o Arcivescovi, soggiunge, che per più Secoli in Inghilterra la più parte delle Cattedrali, non erano possedute, che da Monaci Benedittini, il cui Vescovo univa in se le funzioni d' Abate, e quelle del suo principal ministero. Potevano adunque esser Monaci, e affaticarsi pel bene spirituale dei Popoli. Per la qual cosa non poteva a meno Pio VI. di condannare la temerità di coloro, che si abusarono contro de' Regolari di ciò che dissero i Padri de' Monaci antichi, che nulla han di comune colle presenti Istituzion Religiose che approvate furono, e confermate dalla Santa Sede Apostolica. Qualor non fossevi in lor favore, che il giudizio della Chiesa, la quale consecrò il suo culto ad un numero così grande di Santi, che uscirono, ed escono continuamente da questo nuovo genere di vita non meno contemplativa, che attiva, questo solo dovea confondere il Sinodo animato per quel, che sembra dei principj medesimi di Guglielmo di Santo Amore, e di Gerardo d' Abeville, contro de' quali assunsero la difesa de' Regolari S. Tommaso, e S. Bonaventura. Onde non è maraviglia, che parli con sì poco riguardo di questi due Dottori della Chiesa. Epperò il Papa Pio VI. ha dovuto condannare, come piena di Scandolo, e ingiuriosa a questi due gran Santi, e favorevole alle Invettive di Autori già condannati *la Prop.* 81.

A sostenerne la temerità, e l' insolenza del Sinodo voi dite, *che non si fa loro ingiuria alcuna, negando ad essi di essere infallibili*. Erano troppo umili, e dotti sì l' un, che l' altro per non arrogarsi un tal

privilegio: ma dal momento, che il Papa gli ha dichiarati Dottori della Chiesa, e la Chiesa li riconosce per tali; li riconosce esenti da ogni errore in materia di fede, e di costumi. Per conseguenza l'offesa, che fate ad essi passa da essi al Papa, e alla Chiesa. Aggiungete, *che i loro Scritti si risentono del gusto de' loro tempi, e de' pregiudizj, che cominciarono a dominarvi sulla autorità Monarchica, e 'l Vescovato universale del Papa*. Questi, che da voi si tacciano per pregiudizj sono innegabili verità già stabilite da' Concilj, e dai Padri; e a' tempi appunto di S. Tommaso cominciavono a mettersi in dubbio dai nemici della quiete imitati da quelli de' giorni nostri. Qual verità più costante nella Chiesa di Dio, che la pastorale autorità de' Pontefici su tutta la Greggia? San Bernardo asserisce, che il Papa è vero Pastore non sol delle pecore, ma degli stessi Pastori, e il Concilio di Laterano l'ha definito. Quale adunque può esservi difficoltà, che il Papa assegnar possa a chi vuole una piccola porzion della Greggia, e che sia quello riguardo ad essa il proprio Sacerdote, di cui parla il Concilio Lateran IV.; e che per conseguenza accordar possa a' Mendicanti la facoltà di ascoltare in ogni luogo, e in tutte le Diocesi le confession de' Fedeli. Se può farlo ciascun Vescovo nella sua Diocesi, non potrà farlo il Papa, a cui soggetti sono gli stessi Vescovi? Del resto, nell'esercizio di questa suprema sua podestà si regola sempre con tale circospezione e prudenza, che non ha a temersene alcun disordine.

Non v'è dubbio, (qualunque sia l'opinion del Fleury Lib. 84. n. 42.) che il Papa ha una giurisdizione immediata su tutti i Cristiani, e ch'egli è lo Sposo immediato della Chiesa Universale, come lo è ciascun Vescovo della sua Diocesi particolare (p. 709.) e può cambiar tutto quello, che stabili-

rono di gius positivo i Concilj generali, e dispensarvi quando il bene della Chiesa lo esiga: poichè i Vescovi radunati a Concilio nulla possono senza di lui, anzi senza di lui non possono nè meno adunarsi legittimamente. Non è necessario, che io ripeta quì tutto quello, che ho detto altrove diffusamente, e legger potete nella mia Opera sulle quattro Proposizioni Gallicane; e ivi vedrete quanto sia falso quello, che proseguite a dir col Fleury, che queste massime relative all'Autorità Pontificia sono nuove, e che l'ultima principalmente è venuta in seguito delle false Decretali d' Isidoro, quando ne ha fatto uso S. Gregorio Magno, che lo ha preceduto di qualche Secolo.

Agli esempj da Voi addotti del P. Martinon, e di altri (p. 712.), che pregiudicano ne' loro scritti la riputazione, che si acquistò nella Chiesa S. Agostino, e che non pertanto non riportarono censura alcuna; benchè *l'autorità delle Opere e della dottrina di lui sia nella Chiesa assai più grande, che quella di tutti i Dottori de' Secoli d' ignoranza* (p. 713.) voi ben vedete quanto sia facile la risposta.

Se ogni confronto è sempre odioso, dev' esserlo maggiormente fra i Dottori di Santa Chiesa. Qualunque sia il tempo in cui abbian vissuto, qualunque la fama de' loro Scritti, e della loro dottrina, la Chiesa li riconosce per suoi Maestri, e questo basta, perchè ognuno parlarne debba con venerazione, e rispetto. Che poi sia stato condannato il Sinodo, che sparla dei due Santi Dottori, e non lo sieno stati coloro, che parlarono con poca stima di Santo Agostino, non dee far maraviglia. Altro è uno Scrittore privato, di cui non si fa alcun conto, se non è spezialmente denunciato; altro un Sinodo, che dee servire di regola ad una intera Diocesi; sulla quale deve invigilare il Capo visibile della Chiesa; perchè nulla vi s'in-

troduca contrario a' suoi dogmi, e alle sue verità. A ragione adunque ha condannato Pio VI. come scandalosa al Popolo Cristiano, e ingiuriosa ai due Santi Dottori, e favorevole agli insulti d' Autori già condannati la prop. 81., in cui si accusano i due Santi Dottori d' avere ecceduti i limiti dell' onesto, e del giusto nella difesa degli Ordini Regolari contro Guglielmo di Sant' Amore, da cui il Sinodo ha ricopiate le Massime col pretesto, che quelle di San Tommaso sien nuove, e originate dalle false Decretali.

Non è men falsa, e ingiuriosa ai Santi lor fondatori e a' Romani Pontefici la seconda Massima proposta dal Sinodo per la riforma de' Regolari cioè = *che la moltiplicazione, e la diversità di questi Ordini dee produrre naturalmente la confusione, e il disordine, e che i Fondatori de' Regolari sopravenuti alle Istituzioni Monastiche, aggiungendo Ordini ad Ordini, e riforme a riforme, non fecero altro, che dilatar maggiormente la prima causa dei mali.* In fatti siccome si tratta di Ordini, i cui Fondatori son Santi, e come tali riconosciuti dalla Chiesa, di Ordini approvati da Romani Pontefici, e confermati da tanto tempo col vantaggio dei popoli, ne verrebbe, che la Chiesa avrebbe consecrato il suo culto a coloro, che dilatarono la cagione dei mali, e che i Rom. Pontefici approvati avrebbero degli Ordini, che produr dovevano naturalmente la confusione, e il disordine, il che quanto sia falso, e ingiurioso all' una, e agli altri è per se chiaro abbastanza. Del resto, questa che voi vantate come una massima fondamentale, è una obbiezione, che si fa cogli stessi termini S. Tommaso. 2. 2. q. 188. a. 1. Ma sapete, che vi risponde? Risponde, che dalla moltitudine delle Religioni ne verrebbe il disordine se tutte tendessero al fine stesso nella stessa maniera senza alcuna

necessità o vantaggio. Ma perchè ciò non avvenga fu con maturità stabilito, che non s'istituisca alcuna nuova Religione senza l'autorità del Pontefice. Lo stesso Santo detto aveva poc'anzi, che la diversità delle Religioni nasce o dal diverso fine che si propongono nel servizio di Dio, e del prossimo, o dai diversi esercizj di pietà: ma siccome il fine è quello che principalmente si attende in ogni cosa, così è maggiore la diversità delle Religioni, che nasce dai fini diversi, che quella, che nasce dai diversi esercizj. Questi si riferiscono ai tre voti essenziali, che sono comuni a tutte le Religioni, ma il fine di ciascuna di esse è diverso.

Per poco, che aveste meditato questi principj di San Tommaso, dovevate conoscere, che la diversità delle Religioni la quale nasce dai fini diversi, che si sono proposti i lor Fondatori, come sarebbe di predicare il Vangelo, di far le Missioni, di assister gl'infermi, di redimer gli Schiavi, d'istruire i Giovani, di santificar se medesimi nella solitudine e nel ritiro, e così degli altri, che sono il fine prossimo di Religioni diverse, non potevan produrre disordine alcuno, o confusione nella Società; ed è affatto fuor di proposito ciò, che soggiunge il Sinodo in prova della sua Massima = *che l'armonia, e la concordia non posson nascere da vedute e interessi diversi, e spesso anche contrarj.* = Questo, quanto è falso degli Ordini Regolari, altrettanto si avvera delle diverse Società di Commercio, anzi degli stessi Governi: e mi fa maraviglia, che il Sovrano, a cui è diretta una tal massima non abbia scoperto, che tendeva di sua natura a rovesciare il suo Trono, come di fatti è avvenuto, e a stabilire la Monarchìa Universale, a cui aspiravano i nemici della Religione, e del Trono.

In conferma della sua massima c'invita il Sinodo a gettare uno sguardo sopra la Storia dopo la nascita di questa moltitudine di Ordini Religiosi e dice (p.714.) *chi può ignorar le discordie, le dispute, le gelosie, gli odj, le persecuzioni, che furon l' effetto di questa diversità?* Questa è una vera impostura, come lo è ciò, che siegue = *che le guerre particolari de' Religiosi passaran ben presto nella Società, e nella Chiesa, e indi ne vennero le Rivolte, le Eresie, le Scisme*. Esso confonde la diversità delle Scuole con quella delle Religioni, le controversie Scolastiche, co' fini diversi, che si propongono i diversi Ordini Regolari. Non nego, che vi sieno state, e sien per esservi delle dispute, e delle diverse opinioni sopra i punti di dottrina, o di morale non ancora decisi; ma ove si faccia colla dovuta subordinazione alla S. Sede Apostolica, non solo non pregiudicano alla Società, e alla Chiesa, ma servono anzi a mettere in chiaro la verità. Avviene in queste occasioni ciò, che avvenne nel Concilio di Gerosolima. Finchè tace S. Pietro, si fa una grande perquisizione sulle materie, che vi si tratta: Appena S. Pietro, o il suo Successore fa sentir la sua voce a decidere la questione; che tutti tacciono di qualunque Ordine, o Religione essi sieno, o conformano a quel di Pietro il lor giudizio. Così avvenne nelle famose questioni sulla Grazia; su i Riti Malabarici, e Cinesi ed altre simili, nè si è mai inteso, che ne sia venuta alcuna Rivoluzione, o Eresia. Queste non hanno la loro origine dalla diversità degli Ordini Regolari, ma dal predominio, e dalla forza delle umane passioni.

Non siete più felice del Sinodo per provar la sua massima. Esso parla della confusione, che deve nascere dalle diverse Religioni, e voi vi servite a provarlo delle dispute nate tra Francescani, per li diversi gradi di povertà, e tra i Carmelitani Calzati, e scalzi, fra i Monaci bianchi, e neri, e vuol dire

fra i soggetti dello stesso Ordine Religioso. Non mi trattengo a ribattere quanto asserite delle pretese contradittorie decisioni di Giovanni XXII., e di Niccolò III. sulla proprietà di quello, che si consuma coll' uso. Oltre all' essere fuor di proposito, ne ho già parlato abbastanza nella mia Opera sulle Proposizion Gallicane, a cui vi rimetto. Vengo all' accusa che date a Censori, d' aver condannato il Concilio Lateranense supponendo di condannare quel di Pistoja. Il Censori lo sapevano meglio di Voi qual era il vero senso del Canone di quel Concilio rinovato e spiegato da quel di Lione. Sì l' uno, che l' altro parlano degli Ordini Regolari non approvati, e confermati dal Papa; e Pio VI. incomincia la sua Censura della 82. Proposizione dicendo = *Intellecta de Ordinibus, et Institutis a Sancta Sede probatis*. Per conseguenza essendo state dalla Santa Sede approvate le Riforme di alcuni Ordini Regolari, è una vera temerità il dire che si è estesa con esse la prima Causa del male. Nè si dovevan sopprimer per questo i Monasteri, in cui la Riforma non era stata introdotta. La Chiesa, che ammaestrata del celeste suo Sposo, sa addattare la sua Disciplina alla debolezza de' figli suoi, nell' atto, che approvava il fervore maggiore, e la più esatta osservanza d' alcuni, non ha creduto di dovere costringere ad abbracciarla anche gli altri.

Finalmente per quel che riguarda l' infallibilità de' Pontefici nell' approvazione degli Ordini Regolari, io vi rimetto al Melchior Cano, il quale vi dirà, che *non ad ea pertinet, in quibus summus Pontifex errare nequit*. Lib. V. cap. 5. in resp. ad 4. e vi darà la ragione per cui alcuni Ordini, ch' erano stati dalla S. Sede approvati, furono in seguito dalla medesima aboliti.

La terza Regola proposta dal Sinodo per la Riforma de' Regolari dice così = *Un piccolo corpo esistente nella Società senza quasi formarne una parte, è sempre pericoloso*. Questa regola è più maligna, che a prima vista non sembra. Non va a ferir solamente gli Ordini Regolari, ma le Diocesi, e la Chiesa. E voi ben lo sapete, ch' entravate a parte della Riforma, che introdurre volevasi nelle Fiandre. A provar questa Regola vi servite del tanto vantato principio de' Gius Pubblicisti moderni, *che l' esistenza di uno Stato nell' altro è un mostro in Politica, e che così un Corpo indipendente nello Stato non può non essere pericoloso*. (pag. 728.) Vi ho già dimostrato nella lettera precedente, che cotesto principio, che voi chiamate incontrastabile, è un puro sofisma, e che prova anzi contro di voi; poichè la Chiesa non è nello stato, ma questo è nella Chiesa? Una dottrina di Seneca nel cap. 3. *De vita Beata* servirà a convincervene maggiormente. Vuol egli adunque, che si concepiscan coll' Animo due Repubbliche, una grande, e veramente pubblica, che tutti abbraccia gli uomini, e gli Dei, e in cui non si ha riguardo a questo, o a quell' Angolo della terra; ma si misurano co' raggi del Sole i suoi confini; l' altra, a cui ciascun uomo appartiene, a motivo del suo nascimento; e sarà questa a cagion d' esempio la Repubblica di Cartagine, o di Atene, o di qualunque altra Città, la quale non tutti abbraccia gli uomini; ma alcuni solamente. Quindi alcuni travagliano al tempo stesso per ambedue le Repubbliche, per la minore cioè, e per la maggiore, alcuni per la sola minore, altri per la maggiore solamente . . . .

Non è difficile di riconoscere nella Repubblica maggiore, che tutti abbraccia gli uomini, e gli Dei, e non riconosce alcun termine, una vera immagine della Chiesa, che a tutti si estende i Popoli, ed i

Paesi fin dove porta il Sole i suoi raggi; e nella minore ciascuno stato particolare ristretto fra suoi confini; in quelli pochi, che travagliano per ambedue le Repubbliche i Regolari di vita attiva e contemplativa, che attendono al bene spirituale, e temporale de' Cittadini; in quelli, che travagliano per la sola minore, i Secolari intesi al vantaggio temporale della Società, o dello Stato, e in que' che travagliano per la sola maggiore i Monaci, e i solitarj. Ora, è per se manifesto, che le minori Repubbliche sono bensì contenute nella maggiore, ma non questa in quelle. Così la Chiesa a tutte estende le Civili Società le sue leggi, ma non le riceve da alcuna. Contuttociò siccome la Chiesa è un corpo morale composto di uomini di una stessa credenza, e questi uomini son Cittadini: così considerata sotto questo rispetto si dice essere nello Stato. Ma siccome d' altra parte lo Stato altro non è, che una unione di uomini della stessa credenza; così considerato per questo riguardo, si dice essere nella Chiesa, la quale abbraccia nella sua estensione più Stati.

A riserva dell' Impero Romano, che più non esiste, tutte le altre civili Società Cristiane, entrarono nella Chiesa, che già esisteva. Anzi la Chiesa di già esisteva prima ancora dell' Impero Romano, e di qualunque altro Governo; e l' uomo, e la donna, che dieder principio al genere umano, lo diedero ancora alla Chiesa, di cui Gesù Cristo, è il Capo; e quanti adorarono dopo di loro il vero Dio, niun altro adorarono, che il Creatore di Adamo, e di Eva, e il Padre del nostro Signor Gesù Cristo. Onde a parlar rettamente, la Chiesa non solo non è nello Stato; ma lo Stato considerato come una union di Fedeli, non è, che una porzion della Chiesa. *l' Imperatore*, dicea Sant' Ambrogio, e per conseguenza l' Impero rappresentato da lui, *è nella Chiesa*, *è fi-*

gliuol della Chiesa, e non superiore alla Chiesa. Questo però non toglie, che considerando e l'uno, e l'altro separatamente in ciò, che li costituisce Società Politica, e Società Religiosa, non sieno fra di loro indipendenti, avendo ciascun di essi, i suoi interessi particolari, il fine diverso, a cui tendono, i mezzi, che impiegano per conseguirlo; e le leggi, con cui si governano.

Ciò presupposto: Voi ben vedete, che il fine delle Comunità Religiose è diverso, ma non opposto, come vuole il Sinodo agli interessi dello Stato; poichè gli uni son temporali, gli altri spirituali, e che è falso, che quanti sono i legami, che uniscono il Religioso al suo Ordine, tanti son quelli, che lo sottraggono alla Società, in cui vive; poichè se è tolto al servizio della civile Società per un verso, vi è legato maggiormente per l'altro. Vedrete, che que' Sovrani, i quali han distaccati questi (pag. 727.) piccoli corpi dal loro centro comune, che formava de' Religiosi una Massa estesa per tutto il mondo, come vi è estesa la Chiesa, han fatto uso d'un potere, che non avevano; poichè eran soggetti immediatamente al Capo visibile della Chiesa, la cui autorità in questo genere di cose è superiore alla loro. Vedrete, che le Comunità Religiose lungi dall'essere un Corpo pericoloso dello Stato, ne sono, e ne furono in ogni tempo il maggiore sostegno; perchè destinati dalle loro Istituzioni a servire i Popoli negli Spirituali loro bisogni, a mantenerli soggetti, e fedeli al Sovrano, a rendere colle preghiere propizio il Signore al loro Stato. Quindi il S. Padre Pio VI. ha con tutta ragion condannata la Prop. 83., come *temeraria, e falsa, e ingiuriosa ai Regolari Istituti dalla S. Sede approvati per vantaggio della Religione, e come favorevole alle calunnie, e alle ingiuriose Declamazion degli Eretici: come se i Monasteri privati, e insieme uniti*

col vincolo del comune Istituto, e sotto lo stesso Capo sieno altrettante Monarchie pericolose e nocive alla civile Repubblica.

Io con facilità vi concedo, che la Religion Cristiana non intende di rovesciare lo stato della Società Civile, e di recarle alcun danno: ma nego, che quelli, i quali si oppongono alla soppressione, o alla Riforma degli Ordini Religiosi fatta dal Capo della Civile Società, si abusino di questa Religione divina, e la facciano servire alle loro passioni. La soppressione o la riforma de' Regolari, appartiene ad un' autorità d' Ordine Superiore, come è quella del Papa, e quando è stato necessario di sopprimerli, o di riformarli, la S. Sede non ha mai resistito alle istanze della civile autorità.

Non mi fermo a ribattere la calunnia che date alla Corte di Roma (pag. 729.) *d' avere attentato sul temporale dei Principi, e fatto spargere tanto sangue Cristiano per l' interesse delle sue pretensioni*. Io vi rimetto per questo al mio secondo libro sulle quattro proposizion Gallicane, in cui ne ho parlato diffusamente: Vengo *alla nuova Giurisprudenza*, che dite (ivi) *infetta di questo principio rivoltante, che i Chierici, e i Monaci sono affatto indipendenti dalla Civile Autorità*. Ma questa giurisprudenza, che dite *nuova*, il Concilio di Colonia la chiama antichissima, *Immunitas Ecclesiastica vetustissimas res est*, e quello, che voi dite un principio rivoltante, lo stesso Concilio vi avvisa, ch' è stato introdotto per gius divino, ed umano, *jure pariter humano, et divino introducta*, il che viene confermato da due Concilj Ecumenici il Lateranense V., e il Tridentino, il primo de' quali Sessione VI. asserisce, che non compete ai Laici potere alcunò sulle persone Ecclesiastiche, e l'altro Sess. 25. cap. 20. che l' immunità della Chiesa è stata per ordine di Dio dai Sacri Canoni stabilita; *Ecclesiæ, et*

personarum Ecclesiasticarum immunitas Dei ordinatione, et Canonicis Sanctionibus constituta est. Dopo sì chiari, e sì autentici testimonj di due Concilj Ecumenici avrete ancora il coraggio di asserire, che l' indipendenza de' Monaci dalla Civile autorità è fondata su i testi riportati da Graziano, e sulle Decretali di Gregorio IX., e di Bonifacio VIII.? Forse che fondavano essi il gius divino, da cui la ripetono que' Concilj? Non mi negherete, io credo, che le persone Ecclesiastiche sien destinate singolarmente al servizio di Dio, e sottratte per conseguenza alla direzione della Civil podestà, la quale ha per suo oggetto prossimo, e immediato le cose temporali, e politiche, e non si estende alle spirituali, e alle sacre, che per osservarle essa, e farle osservare dai sudditi; perchè ordinate di lor natura a un fine soprannaturale, e al culto di Dio, da cui dipende il bene di tutta la Società.

Che se i *Curialisti* (pag. 729.) *sostengono anche oggidì, che i Sovrani nulla possono stabilire in ordine alle persone, e ai beni del Clero tanto secolare, che regolare* devono farlo, poichè non sono queste come voi dite, le massime pericolose di una falsa giurisprudenza Ecclesiastica; sono le Massime de' Concilj, i quali condannano con quel di Costanza la proposizione sestadecima di Wicleffo in cui dice, che *le podestà secolari spogliar possono a lor piacere de' beni temporali la Chiesa*; sono massime della Chiesa, la quale nella Consecrazione delle Sacre Vergini Cristiane fulmina le più terribili maledizioni contro di quelli, che le turberanno dal pacifico possesso de' beni loro. *Nullus earum bona surripiat, sed ea cum quiete possideant; Si quis autem hoc attentare præsumpserit, maledictus sit in domo, et extra domum*, con quel che siegue nel Ponteficale Romano. Sono massime fondate sopra i due Concilj Lateranensi IV., e V.,

sopra il Concilio di Trento, e se ne volete uno anche più antico prendete il Tom. XII. del Labbè pag. 619. vi troverete un Canone del Concilio Romano del 1079. esposto in questi termini = *Quicumque prædia Ecclesiastica a quocumque Rege seu sæculari Principe susceperit, vel suscepit, nisi eadem prædia Ecclesiis restituerit, excommunicationi subiaceat*. E se neppur questo vi basta, prendete il Cap. IV. del Concilio Palmare dell' anno 502., e i Canoni di quello di Agde del 506., e più ancora il Canone 26. del Concilio di Calcedonia del 451., e vi dirà. *Quæ semel consecrata sunt monasteria, cum judicio Episcopi maneant perpetua, et pertinentes ad ea res conservari ipsis Monasteriis decrevimus; nec ulterius posse ea fieri sæcularia habitacula*. Finalmente sono massime fondate sulle leggi di Leone, d' Antemio, di Giustiniano, e di altri Imperatori Cristiani, che trovar potrete nel loro Codice. Una ve ne trascrivo per vostra regola. Novel. 7. cap. 5. *Si quis igitur emere præsumpserit rem Ecclesiasticam aut prochicam, cadat quidem mox pretio, exigatur autem res, quam accepit, cum omni medii temporis incremento*.

In vista di tanti Canoni, e leggi antichissime, e di molte altre, che potrei aggiungere, non avrete più coraggio, io spero, di accusare i Curialisti, (pag. 729. ,, di patrocinare anche al presente delle ,, massime pericolose di una falsa Giurisprudenza Ec- ,, clesiastica, secondo la quale i Sovrani nulla pos- ,, sono stabilire relativamente alle persone e ai beni ,, del Clero tanto Secolare, che regolare; il quale ,, non dee riconoscere altro giudice, o Sovrano, ,, che il Papa, che solo può disporre di lui e dei ,, suoi beni ,,. Che se questi principj fondati sul gius divino ed umano, autorizzati da Concilj, promulgati dai Principi *son ora consecrati nella Corte del Papa*, e *s' insegnano in molte Scuole, sopra tutto in quel-*

le de' Regolari, non deve essere diversamente, e confesso d'averli sostenuti ancor io nel mio *Rimedio contro gli Scrupoli per la compra de' Beni Ecclesiastici*, e in altra Operetta opposta ai *Pensieri*, che avea pubblicati su questo punto il Secretario del vostro Sinodo. Ma in tutto questo non ho creduto di recare il menomo pregiudizio ai giusti diritti dei Principi, i quali tanto sono più giusti, quanto più si contengono fra i limiti prescritti loro da Dio. Nè devono temer cosa alcuna dalla unione de' Monasteri sotto un medesimo Capo, o Superiore generale di tutto l' Ordine domiciliato in Roma. Benchè gl'Individui sieno imbevuti delle massime surriferite, e sieno obbligati per voto di ubbidire a loso Superiori, non vi sono obbligati però se non allora, che il loro comando è conforme alle Regole professate, e non reca pregiudizio alcuno nè al pubblico, nè al privato. Anzi il voto, che fanno è diretto unicamente al servizio di Dio, e a vantaggio della Società; e tanto lo è maggiormente quanto è più soggetto agli Ordini, e alle disposizioni del Papa; e per questo è necessario, che ciascun Ordine Regolare abbia in Roma il sub Superior generale per comunicare immediatamente col Papa. Che se l' obbedienza, che rende ciascun Individuo al suo Superiore locale, e questo al Capo dell' Ordine, e il Capo dell' Ordine al Papa, che voi confondete colla sua Corte, forma una specie di Monarchia, e un corpo pericoloso allo Stato, tanto più deve formarlo ciascuna Diocesi di una Provincia, o di un regno, il cui Vescovo, nel fare la solita professione di fede prescritta da Pio IV., promette, e giura una vera obbedienza al Romano Pontefice, anzi lo stesso Sinodo di Pistoja dovea riguardarsi come pernicioso; giacchè m' immagino, che que' Signori avran fatta ancor essi, come dovevano, la prescritta Professione di Fede.

E' poi un eccesso d' iniquità l' attribuire alla Corte di Roma, e agli Ordini Regolari i disordini d' ogni genere, che avvennero in Francia nel Secolo XVI., e le scandalose Rivoluzioni del Belgio dal 1787., al 1790., delle quali dir potete di voi medesimo, *quarum pars magna fui*. Quanto ai primi leggete la Storia delle Guerre Civili di Francia d' Enrico Davila, o almeno i due Articoli VIII., e IX. della Storia del Sec. XV. e XVI. di Natale Alessandro, e confondetevi. Vedrete in essi, che le scene d' orrore, che avvennero in quella occasione furono effetti di una insana politica, e delle violenze degli Ugonotti: *Cum vero Calviniani per omnes fere Provincias Urbes occupare tentarent, et cuncta seditionibus, cædibus, rapinis sacrilegiis complerent, Rex trium Ordinum Conventum Meldis indictum, Aureliam transtulit, ut cives ad res novas propensos, coerceret*. Lo spirito di novità, di cui animati erano i Francesi, come lo era il Sinodo di Pistoja; una falsa politica, che dominava nel Gabinetto di Francia, e non le rette intenzioni della Corte di Roma, i Calvinisti, e non gli Ordini Regolari eran l' origine delle rapine, delle sedizioni, degli omicidj, e de' sacrilegj, che succedevano in quel tempo. In conferma di questo vi trascrivo alcune linee di una lettera del Re di Francia riferita dallo stesso Natale. *Rex litteras dat ad Genevenses, quibus postulat, ut Ministros omnes, Concionatores, et novæ persuasionis Doctores in regnum ab ipsis missos revocent, nec ullos deinceps mittant; ipsos quippe famosis libellis, concionibus conventiculis, conjurationes et seditiones in plerisque provinciis Conflasse, ex citasse incendisse. Hæc Epistola MS. habetur in Regia Bibliot.*

Ingentes Spiritus indidit Calvinianis Edictum illud, cujus meminimus, ac Principum freti patrocinio, Reginæ etiam matris favore elati, in Provinciis Ecclesias oc-

cuparunt, Altaria everterunt, sacras imagines confregerunt, Sacerdotes mactarunt, Sacrilegiis, ac cædibus omnia fœdaverunt. Eccovi ond' ebbero origine le scene d'orrore, che si son rinovate a tempi nostri in Francia, e avrete coraggio d'insultare la Corte di Roma, e gli Ordini Regolari, se accorsero in difesa della lor madre la Chiesa?

Vengo ai tumulti, e alla Rivoluzione del Belgio da voi citata *come una prova la più evidente della pericolosa, e nociva esistenza de' Monasteri, i cui Individui sono imbevuti delle massime del Curialismo*; e mi fa maraviglia, che abbiate la temerità di parlarne. Comincio dal tumulto de' 7. Decembre, in cui foste costretto a nascondervi, benchè pubblico Professore, per la novità della dottrina, che volevate introdurre, e la comune disapprovazione vi obbligò al silenzio. Tanto più malveduto dagli Allievi del Seminario, quanto più impegnato a spandere in quelle Contrade le Massime di Febronio, e di Eybel vi accolsero colle fischiate. Voi pretendete che il tumulto de' Seminaristi avesse origine dalla Bolla *Super Soliditate* contro di Eybel; ma è da credere (così parla di Voi l'Antore delle Memorie per servire alla Storia del Sec. 18. Tom. 2. p. 297.) che questo nemico dei Papi fosse in questa occasione accecato dall' odio, che animavalo contro di essi. Un solo riflesso rovescia interamente la sua calunnia. Il Decreto contro il libro di Eybel è de' 28. Novembre, ed è impossibile, che noto fosse a Lovanio il dì 7. Decembre, in cui scoppiò il tumulto.

Quanto alle scandalose Rivoluzioni del Belgio, i Regolari ne furon la Vittima, e non la Causa. La vera causa, e voi non potete ignorarlo, furono i falsi Politici, che si abusarono dell' autorità del Sovrano per rovesciare il sistema civile di quel Paese. A convincervi di questo fatto io non ho che

a trascrivere poche linee della Rappresentanza fatta al Sovrano il dì 5. Maggio dagli Stati del Brabante. = ,, Quello poi, che più ci assicura sull' immutabilità di questa Costituzione si è la parola sacra ,, di V. M. e il giuramento solenne, ch' ella ha prestato a questo riguardo: Siaci permesso SIRE di ,, esporre quì i termini chiari, e non equivoci: ,, *che V. M. manterrà questa Provincia in tutti i suoi* ,, *privilegj, pratiche, e costumanze tanto Ecclesiastiche, che Secolari; e che S. M. come Conte di Fiandra non soffrirà che vi si faccia la menoma alterazione, o diminuzione*. Eppure le nuove disposizioni emanate sotto il nome della M. V. sconvolgono, distruggono, ed annullano tutta questa Costituzione da Voi sì solennemente giurata. Esse ,, portano la desolazione, e la perplessità dei cuori ,, de' Cittadini d' ogni rango. Ma noi siamo persuasi SIRE, che la vostra Religione sarà stata sorpresa ec. ,,. Eccovi la vera origine dei torbidi delle Fiandre. Ora, dove trovate quì la Corte di Roma, e gli Ordini Regolari? Ma andate più avanti, e leggete.

,, La soppressione delle Abazìe, de' Capitoli, ed ,, altre Comunità Religiose, l' esistenza delle quali ,, è ugualmente assicurata dal Patto inaugurale, porterebbe essa pure un colpo mortale a questa Costituzione, e sarebbe una violazione aperta del ,, diritto di proprietà sì inviolabilmente rispettato in ,, tutto il Mondo, e presso tutte le Nazioni, anche quelle, che gemono sotto il giogo del dispotismo. SIRE, lo Stato Ecclesiastico e Religioso ,, è approvato nelle terre del vostro dominio de' ,, Paesi Bassi, Voi ne avete solennemente giurata ,, la Conservazione, dal che ne siegue, che nell' ,, abbracciarlo, si acquista uno stato legale, il quale dev' essere egualmente stabile, come quello di

,, ogn' altro Cittadino, e per conseguenza nessuno ,, può esserne spogliato contro la propria volontà, ,, se pure non ha commesso un delitto, che possa ,, meritare tal pena; Altronde, SIRE, le Abbazìe, ,, e li Capitoli, e Case Religiose hanno in ogni ,, tempo procurato il bene della nostra Provincia, ,, riconoscendo da esse la loro esistenza molte di ,, queste Città popolate, ed opulente, e tra le al- ,, tre la Città di Gand, una delle più considerabi- ,, li dell' Europa, deve l' esistenza sua a due Ab- ,, bazìe, una delle quali è stata poi convertita in un ,, Capitolo ,, = Quello che dicono delle Città delle Fiandre gli Stati del Brabante si può dire eziamdio di alcune della Germania, che riconoscono dai Monaci la loro origine.

Mi resterebbe a dir qualche cosa de' Tribunali, che ci opponete come contrarj ai diritti del Principe, e del potere coattivo, che vi si esercita col consenso del Papa: ma siccome nulla pregiudica allo Stato, che un Padre di famiglia punisca i discoli suoi Figli: così nulla vi pregiudica, che il facciano i Regolari: Anzi indi appunto si prova, che le Comunità Religiose sono utilissime alla Società; poichè per una parte cotesti supposti tribunali ad altro non servono, che a tenere a freno quegli Individui, che danneggiassero il Pubblico, o nol servissero, come devono; per l' altra non è che troppo vero il principio da voi riportato (p. 732.) del P. Ottaviano Spatharius, *il quale sostiene che i Regolari sono indipendenti da ogni tribunal secolare, e che niun secolare può esser giudice competente de' Regolari, che per divino diritto sono tanto nel civile, come nel criminale esenti da ogni giurisdizione Secolare*. Questo principio è fondato sul gius divino, ed umano come veduto abbiamo di sopra: per conseguenza la terza regola proposta dal Sinodo per la Riforma de' Regolari non solo è teme-

raria, e falsa, ma contraria al gius divino, ed umano, che li vuole esenti da ogni laica podestà in quello principalmente, che riguarda il loro stato. Quindi è una vera calunnia, che date ai Censori dicendo (p. 734.) che *l' attaccamento a pregiudizj Curialistici, e il timore di perdere una milizia così servilmente soggetta a lor voleri, gli ha portati ad offendere con questa censura la civil podestà*. Nè è vero, *che difendendo contro di essi i diritti di questa Podestà*, voi rispettiate ciò non ostante *quella di tutti i Ministri della Chiesa, e del loro Capo singolarmente, a cui dimandate sotto di questo Titolo la sua benedizione*. Voi tradite la civil podestà animandola contro la Chiesa, e i suoi Ministri, e a far uso contro di essi di un diritto, che non ha, e non le compete per verun modo. Voglia il Cielo, che la Benedizione da voi richiesta al S. Padre, non vi si renda fatale.

Sono ec.

LETTERA XXII.

RESPONSIVA ALLA DECIMANONA

DEL DOTTOR LE PLAT

Sulle Censure 84., e 85.

Per colmo delle sue stravaganze non vi mancava più altro, se non che il Sinodo si facesse Istitutore d' un nuovo Ordine colla estinzione di tutti gli altri sotto il pretesto di riformarli. Se avessi avuta la fortuna di potere avvicinarmi al gran Duca, e parlargli liberamente gli avrei detto di accettare il progetto, e presi subito que' Signori e Voi con loro confinarvi a tenore del terzo Articolo in un luogo solitario e rimoto, e farvi porre in opera tuttociò, che prescritto avete per gli altri. I Fondatori d' un nuovo Ordine devono precedere coll' esempio i lor Discepoli, e correre i primi per quelle vie, che propongono a' lor seguaci. Forse, e senza forse non ne avrebbe trovato un solo, che avesse voluto addattarvisi. Già ve l' ho detto nella lettera precedente, che è facile parlar di riforma, ma non è facile di adottarla per se. Volete l' estinzione, e non la riforma de' Regolari. Gli Articoli proposti dal Sinodo al suo Sovrano ne sono la prova più convincente. Epperò il Santo Padre Pio VI. ha con ragion condannato cotesto nuovo sistema, *come nocevole e sovversivo dall' attual Disciplina approvata e ricevuta da tanti secoli, e contrario e ingiurioso alle Costituzioni Apostoliche, e ai Decreti di più Concilj anche Ecumenici, e specialmente a quello di Trento, e favorevole alle invettive, e alle calunnie degli Eretici, e contrario ai voti Monastici, e ai Regolari Istituti addetti alla più stabile professione de' Consigli Evangelici.*

Per difendere da queste Censure la proposizione del Sinodo, mandate i Curialisti a leggere la vostra lettera precedente, e io vi rimetto alla mia. Stabilite come un principio (pag. 736.) su cui non possa cadere alcun dubbio, che l'esistenza Civile de' Monasteri e de' Conventi dipenda interamente dalla volontà del Sovrano; e gli Stati del Brabante vi dicono, che ogni qual volta viene ammesso in una Provincia uno Stato Religioso, quei, che l'abbracciano, vi acquistano uno Stato Legale, che dev' essere stabile come quello d' ogn' altro Cittadino, e niuno può esserne contro la propria volontà discacciato, se pure non ha commesso alcun delitto, che meriti una tal pena. Fù questo il motivo, per cui il Tridentino (Sess. 25. cap. 22. de Reform.) esorta i Re, i Principi, le Repubbliche, i Magistrati, e quando sia necessario, comanda loro in virtù di santa obbedienza di coadiuvare i Vescovi, i Generali, gli Abati per l'esecuzione della Riforma prestabilita, ogni qual volta ne sieno richiesti, acciò tutto si faccia senza la menoma difficoltà a maggior gloria di Dio. E qui notate, che il comando, che fa il Concilio alle Repub. E ai Sovrani, è un indizio, che il Concilio in questo genere di cose si riconosceva Superiore ad ogni Podestà secolare: poichè niun Inferiore ardisce di comandare al suo Superiore.

Che se il Sinodo era animato da un vero zelo della gloria di Dio, e della Ecclesiastica Disciplina doveva imparare dal Tridentino la maniera di tentar la riforma de' Regolari, o piuttosto fare eseguir quella, che proposta aveva il Concilio, e non fare un nuovo piano sopra di essa. Il Concilio non vuole che la facciano i Principi, e molto meno, che vi deputino i lor Ministri nulla informati per l' ordinario dello Stato di ciascun Ordine Regolare; ma vuole, che alla pietà si rimetta, e alla prudenza del Papa, ben persuaso, che si servirà di persone, che abbiano pro-

fessato, e professino lo stesso Ordine, e atte sieno a governar que' Conventi, ove introdurre si vuole la regolare osservanza, e a precedere i Sudditi coll' esempio. *Primum quidem confidit SSmum Romanum Pontificem pro sua pietate, et prudentia curaturum, quantum hæc tempora ferre posse viderit, ut iis, quæ nunc commendata reperiuntur, et quæ suos Conventus habent, regulares Personæ ejusdem Ordinis expresse professæ, et quæ Gregi suo præire, et præesse possint, præficiantur, quæ vero imposterum vacabunt, nonnisi regularibus spectatæ virtutis et sanctitatis conferantur*. (Sess. 25. c.21. de Reform.) Se adunque il Sinodo era animato da un vero zelo per la riforma de' Regolari, doveva incominciarla da se, e invece d'inquietare il Sovrano, ricorrere al Papa perchè elegesse, o facesse eleggere de' Superiori di ciascun Monastero, che fossero timorati di Dio, e osservanti della lor regola, i quali invece di prescrivere ai Sudditi un nuovo genere di vita, che non avevano professata, facessero esegnir loro quel primo Capitolo di riforma stabilito dal Tridentino. *Regulares omnes ad Regulæ, quam professi sunt præscriptum, vitam instituant. Id ut fiat, Superiores sedulo curent*. Per questo il Papa nella condanna di questa proposizione ha dovuto ricorrere alle Costituzioni Apostoliche, e ai Decreti de' Concilj Ecumenici in specie del Tridentino, il quale parlando della erezione de' Monasteri o Conventi, dice bensì, che non si faccia senza il conseno del Vescovo, ma nulla dice della sanzion del Sovrano. Ma il male si è, che si voleva più la riforma de' loro beni, che quella de' lor Costumi; e tanti fondi, e tanti locali, che colla estinzione de' Regolari, colar dovevano nella famosa Cassa di Religione (Ved. Dizion. Ricciano num. 18.) era una tentazion troppo grande per que' Signori.

La sola censura del Papa, e queste brevi riflessioni bastar dovrebbero per risposta alla vostra lettera

su questo punto; ma poichè vantate il nuovo Piano, come *il più bello, e il più sodo per far rivivere il fervore Monastico* del Secolo di S. Benedetto (p. 737.) e aggiungete a ciascuno articolo delle riflessioni per vendicarlo dalle Censure del Papa, ne dirò qualche cosa ancor io.

Il primo Articolo incomincia con dire, che *non dovrebbe esservi che un sol ordine nella Chiesa*, e la Chiesa nel Concilio di Lione ha deciso, che devon esservene di più pel vantaggio evidente, che ne traeva. Vuole il Sinodo che si scelga per regola del nuovo Ordine da istituirsi, previa l' estinzione degli altri, quella di San Benedetto, attesa la sua saviezza e i gran beni, che ha recati alla Chiesa, e son sicuro che San Benedetto nol vorrebbe riconoscer per suo, tanto più se introdur vi si debbano gli usi, e le massime dei Signori di Portoreale, come prosiegue a dire l' Articolo, ch' Egli ben sa i danni grandissimi, e le amarezze, che han recate alla Chiesa. Quindi invece di togliere i torbidi immaginarj, le gelosie, le invidie, la confusione, e tutti i sistemi di Politica, che sono il pretesto proposto al Sovrano per la soppressione degli Ordini Religiosi, verrebbero a stabilirsi col nuovo. Non è necessario, che vi richiami ora al pensiero le guerre intestine, che eccitarono nella Francia, e i continui disturbi, che recarono alla Chiesa la famosa sottoscrizione del Formolario, e le questioni del diritto, e del fatto all' occasione delle cinque Proposizion di Giansenio. Tutto questo ebbe origine dai Signori di Portoreale, e dalle Religiose da lor dirette (*a*) il che indusse l' Arcivescovo, e

(*a*) Portoreale era una Badìa di Religiose dell'Ord. de' Cisterciensi sei leghe da Parigi distante fondata nell' anno 1204. Fu poi governata da Badesse perpetue sotto la direzione di Religiosi Cisterciensi fino al tempo della Madre Angelica Arnalda religiosa di Maubuisson, che ne fu

il Re a sopprimere quel Monastero, e farne passare altrove le Religiose. Ma poichè nulla dite di particolare su questo Articolo io passerò al secondo.

Art. 2. *A tenore di questo piano gl' Individui di quest' Ordine non dovrebbero aver parte nell' Ecclesiastica Gerarchia, poichè non avrebbero Chiese pubbliche e non sarebbero promossi agli Ordini Sacri, che uno, o due al più per esser Curati, o Cappellani del Monastero.*

nominata Badessa nell' an. 1600. . . . Concepì ella il disegno di formare una nuova Comunità per l' adorazione perpetua del SS. Sacramento, e la fondò l' anno 1633. in una casa vicina al Louvree sotto la condotta di Steffano Zamet Vescovo di Langres: tre anni dopo lasciò quella casa, e ritornò in Portoreale di Parigi, dove fu seguita da quattro Religiose di quell' Istituto, che avevano fatta la lor professione in quella Casa. La M. Angelica ottenne poi un Breve dal Papa per l' istituzione dell' adorazione perpetua del SS. Sacramento in Portoreale, e per la mutazione dell' abito. In quel tempo ella conobbe l' Ab. di San Cirano, e si pose sotto la sua direzione. La Casa di Portoreale di Campagna ov' era rimasto un Cappellano, servì da principio di abitazione a molti, che si ritiravan dal mondo. Una parte poi delle Religiose di Parigi vi andarono ad abitare nell' anno 1647. colla permissione dell' Arciv. di Parigi. . . . M. di San Cirano amico di Giansenio essendo stato direttore di quella Casa, M. Arnaldo fratello della Madre Angelica, M. Le Maestre de Sacy. M. d' Andilly, e molti altri suoi parenti ovver amici, i quali si erano ritirati in Portoreale, furono accusati esser del numero de' Difensori di Giansenio e il sospetto andò a cadere sopra le Religiose le quali avendo ricusato di sottoscrivere il Formolario di Alessandro in una maniera semplice e pura, furono dichiarate con una sentenza dell' Arcivescovo del dì 17 Novembre 1664. *dissubidienti e indegne di partecipare de' Sacramenti*, siccome siegue a narrare l' Autore Francese della Storia della Chiesa tradotta da Selvaggio Canturani Tom. IV. pag. 290. e seguenti.

Il Signore non poteva confondere in una maniera più luminosa di quella, che ha fatto, gli Autori di quest' Articolo. Nell' atto, che non volevano a parte dell' Ecclesiastica Gerarchia i Regolari, egli ha scelto uno di essi per Capo della medesima; e a renderlo più cospicuo a tutto il Mondo, vegliava in sua difesa, lo accompagnava colla sua grazia nell' atto, che lo traevano sull' erte cime dei monti, che dividono dall' Italia la Francia, e rendeva ammirabile a suoi stessi nemici la sua virtù. Anzi di tutto ciò non contento ha voluto rinovare a dì nostri quello spettacolo così caro alla Fede, che vide l'Africa nella persecuzion d' Unnerico; quando cioè la moltitudine de' Fedeli, che da diverse Città e Provincie accorrevano per vedere i Martiri di Gesù Cristo era sì grande, che le contrade non la capivano. Calavano, siccome allora, a truppe dalle montagne, e attraversate le valli co' Figli lor nelle mani, li presentavano al Santo Padre per riceverne l' Apostolica Benedizione. Ecco come onora il Signore coloro, che volete esclusi dall' Ecclesiastica Gerarchia. E' vero, che tutto questo è succeduto dopo del Sinodo: Voi per altro come Teologo non dovevate ignorare quel detto di S. Gregorio, riferito da San Tommaso (2. 2. q. 187. art. 1.) *Apostolico moderamine, et pietatis officio a Nobis est constitutum Sacerdotibus Monachis Apostolorum figuram tenentibus liceat prædicare, baptizare, comunionem dare, pro peccatoribus orare, pænitentiam imponere, et peccata absolvere* = e come Canonista dovevate sapere il Canone del Concilio Romano sotto Bonifazio IV., o come altri vogliono di quello di Nimes dell' anno 1096. riportato dall' Olstenio, e dal Labbè, in cui si dichiarano stolti, e accesi d' un falso zelo coloro, ch' escludono i Monaci dall' Ecclesiastica Gerarchia. *Sunt nonnulli stulti dogmatis, magis zelo amaritudinis, quam dilectionis inflammati, asseren-*

tes Monachos, quia Mundo mortui sunt, et Deo vivunt, Sacerdotali Officio indignos, neque pœnitentiam aut Christianitatem, seu absolutionem largiri posse per Sacerdotalis Officii injunctam gratiam, sed omnino falluntur. E' vero, che a tenore di quest' Articolo gl' Individui di quest' Ordine, a riserva di due al più, dovrebbero esser laici, ma questo stesso ne fa conoscere l'incoerenza, siccome fa conoscere l' ingiustizia di negar loro la Chiesa pubblica, e la promozione agli Ordini Sacri; come se le Chiese de' Regolari non fossero d' ordinario meglio servite delle altre, e non vi trovasse il popolo un maggior numero di Operaj Evangelici pronti a soccorrerlo nelle sue spirituali necessità.

Oltre di che, se si tolgono alla Chiesa i Sacerdoti Regolari, dove prenderà i Missionarj da spedire negli angoli più rimoti del Mondo a portarvi la fede, i Maestri, che educhino la gioventù, i Ministri, che assistan gl' infermi, i Confessori, che ajutino, e suppliscano la mancanza dei Parrochi, i Predicatori, che annunziino la divina parola, i Teologi, che la difendano da' suoi nemici, i Consultori che mettano in Chiaro gli affari maggiori della Religione? I Sacerdoti Secolari per tutto questo, e per altre necessarie funzioni non bastano. Andate nell' Africa, passate alle Missioni dell' Asia, e dell' America entrate in tutte le Librarie, scacciatene i Regolari e le Opere o scritte da loro, o da lor conservate, e vedete, che cosa vi resta. Io non voglio credere, che il Sinodo sia entrato nelle vedute de' nemici della Religione; ma non pare, che abbia messo in opera quello, che scriveva Voltaire, che conviene s' incominci dai Frati l' attacco contro di G. Cristo, e della sua Chiesa?

L' esperienza de' giorni nostri ha fatto conoscere quanto sia falso ciò, che prosiegue a dire l' Artico-

lo = *Che la Diocesi ha già provati de' vantaggi evidenti di un simile regolamento per la proibizione fatta a tutti i Religiosi d'aprir le lor Chiese ne' dì festivi, e dall' obbligo imposto loro d'assistere alle loro parrocchie rispettive*. Anzi a misura che si son chiuse le Chiese de' Regolari è venuto meno lo spirito di religione nel popolo, e cresciuto il numero di quelli, che non si accostavano a' Sacramenti neppure alla Pasqua. Il popolo, che è d'ordinario il miglior giudice, quando non viene dalle altrui suggestioni agitato, li sospirava, e ove furono ristabiliti, ivi è ritornata con essi la frequenza de' Sacramenti, e l'esercizio delle Cristiane virtù. Di questo io posso parlarne assai meglio di voi, che son vissuto molti anni in un piccolo Convento situato nell' apertura di una valle piena di piccoli paesi. I maggiori disordini, che succedevano in essa, venivano a colar d'ordinario in quel Convento, o in altro vicino; e i Paesani, che forse non avevano tutta la confidenza nel loro Parroco, o in qualche altro Sacerdote del paese, venivano a deporre nel seno de' Religiosi le lor miserie, e trovavano nel loro zelo, e nella loro carità il rimedio alle spirituali lor piaghe. Quindi non solo non apparisce *la precisa inutilità degli Ordini Religiosi*; ma la vera necessità di rimetterli, e di obbligarli a impiegarsi in servizio della Chiesa, e dello Stato: giacchè il bene, che fanno nella coltura delle Anime, e ne' Tribunali di penitenza và a diffondersi in vantaggio de' Sudditi, e de' Sovrani; e vedute non si sarebbero certamente le funeste Tragedie, che vedute si sono a dì nostri, se i nemici della Chiesa, e del Trono non avessero cominciato dal mettere in discredito i Regolari, per poi sconvolgere e l'una, e l'altro. Voglia il Cielo, che il Signore non punisca severamente coloro, che mettono degli ostacoli al loro ristabilimento per ritenersi i lor beni.

Per Voi poi, che vi dilettate di Canoni, e Canoni antichi, voglio ricordarvene uno del Concilio di Siviglia tenuto da Sant' Isidoro l' an. 619., che avreste dovuto ricordare al Vescovo, e a suoi Compastori, e forse avrebbe loro fatta perder la voglia di fondare un sol monastero colla rovina e la distruzione degli altri. Non solo vuole quel Sinodo, che sia soggetto alla scomunica l' Autore di un tal tentativo, ma vuole, che tutti sieno tenuti a ristorarlo con quanto gli apparteneva. *Universi Beticæ Provinciæ Episcopi congregati eumdem Sacri cætus eversorem a communione suspendant, convulsum Monasterium cum rebus suis restaurent, et quod impie unus subverterit, omnes pie restaurent.* (Ap. Nat. Alexand. Hist. Eccl. Saec. VIII. cap. 3. ar. 2.) Se tanto il Vescovo come i suoi Compastori avesser dovuto trattarsi a tenore di questo Canone, non avrebbero al certo suggerita al Sovrano la distruzione di tanti Monasteri, e se avesse assegnato a ciascuno di essi un pezzo di terreno, perchè il coltivassero, e si divertissero santamente, non l' avrebbero senza dubbio suggerito per gli altri.

Anche su quest' Articolo ci rimettete alla vostra lettera precedente, e io vi rimetto alla mia. Aggiungete (p. 740) ,, che sentiti si sono fin dall' ,, origine degli Ordini mendicanti gl' inconvenienti ,, e i disordini, che risultavano dall' aver applicati ,, gl' Individui di questi Ordini amfibj alle funzioni ,, Gerarchiche della Predicazione, e della Confes- ,, sione. Indi ne vennero i privilegj, che seppero ,, procurarsi dalla Corte di Roma fondati sul prin- ,, cipio erroneo del Vescovato universale, e della ,, Monarchìa illimitata del Papa. Indi le querele ,, scandalose, gli odj, le gelosìe fra questi nuovi ,, Ordini, e i Vescovi, e i Curati, e gli Ordini ,, fra di loro. Van-Espen fa un ristretto dei detti

„ Privilegj, e ne mostra l'abuso, e gl' inconvenien-
„ ti, e osserva, che l' interesse ha impegnata la
„ Corte di Roma ad accordarli, e mantenerli per
„ sostenere la pretesa pienezza di podestà Pontificia „.

Ho voluto riportar tutt' intiero questo lungo tratto di maldicenza, perchè ognun veda da quale spirito animato voi siete. Non mi fa maraviglia, che il Demonio, il quale prevedeva il gran bene, che recare dovevano alla Chiesa gli Ordini Mendicanti, abbia suscitato fin da principio, e vada tutto dì suscitando contro di essi i più accaniti nemici; fra i quali avete voluto un luogo distinto ancor voi. A convincer però la vostra malizia io dirò solamente, che nell' atto in cui i nemici de' Regolari sollevata avevano contro di essi l' Università di Parigi, e alcuni Vescovi, e Parrochi, il Concilio Ecumenico di Lione altamente si protestò, che la Chiesa riceveva un vantaggio evidente dagli Ordini di San Domenico, e San Francesco per l'esercizio delle funzioni gerarchiche, che esercitavano: e indi appunto ne è venuto ai Figli di San Domenico il nome di Frati Predicatori. Anzi Iddio lo fece vedere in una famosa Visione, in cui diede a vedere al suo Vicario Innocenzo III., e Onorio III. in atto di cadere la Basilica Lateranense, e S. Domenico, e S. Francesco, cioè i loro Ordini di nuovo istituiti, in atto di sostenerla; e disse un giorno a S. Teresa: Guai al mondo se non vi fossero de' Religiosi.

Che se la Santa Sede ha loro accordati de' privilegj, e potea farlo, e lo ha fatto in premio dei continui servizj, che le prestavano, e per renderli più vantaggiosi alla Chiesa, e difenderli dalla malizia, e fors' anche dall' interesse di quelli, che gli odiavano. I loro privilegj in nulla pregiudicano ai diritti dell' Ordinario, anzi diretti sono a coadiuvarlo nel suo ministero; e se pure vi si era introdotto qualche abuso, il Concilio di Trento vi ha provveduto abbastanza; onde è superfluo parlarne. Ma voi sotto il

nome de' Regolari andate a ferire la Corte di Roma, e col pretesto de' Privilegj volete accusarla d' interesse, e di simonia, e negare al Santo Padre quella pienezza di podestà, che gli accordò il Signore. Questo è quello, che trasparisce in tutte le vostre lettere, qualunque sia la malizia, e l'arte onde vi sforzate di occultarlo. Quindi è una vera calunnia, che *il solo interesse abbia impegnata la Corte di Roma ad accordare de' Privilegj ai Regolari*, com' è una calunnia, che l' interesse abbia sollevato i Censori contro la riduzione di tutti gli Ordini a quello di S. Benedetto montato secondo le massime e i lumi di Portoreale. E' il Papa, e non la sua Corte, che lo ha fatto, e poteva farlo, e lo ha fatto non per alcuno suo privato interesse, ma per quello della Chiesa, la quale ha bisogno di Ordini diversi, che si propongano dei fini diversi nel suo servizio, siccome diversi sono i bisogni de' figli suoi.

Venendo poi a parlare dell' obligo di esercitarsi nelle Opere manuali invece di seguire l'esempio di San Benedetto, di cui il Sinodo ha prescelta la regola, ci proponete quello di San Francesco, il cui ordine volete abolito. Ora sappiate, che San Benedetto dimorò per tre anni nel fondo di una Spelonca, ignoto a tutt' altri che al solo Monaco Romano, che recavagli ogni giorno il necessario per vivere, nè faceva per conseguenza alcuna Opera manuale: Eppure non può dubitarsi, che fosse grato al Signore un tal genere di vita, poichè di lui parlando disse; *Servus meus in loco isto fame cruciatur*: Quanto all' Ordine di San Francesco, se il Papa Niccolò III. ha dispensati dal travaglio delle mani i suoi Figli, perchè attender possano con maggiore attenzione allo studio, agli officj divini, e al sacro ministero, e renderli così più vantaggiosi alla Chiesa, chi siete voi, che vogliate obbligarveli di

bel nuovo? Conoscete forse meglio del Papa i suoi bisogni? o potrà il Sovrano impedire, che i Secolari somministrino il necessario sostentamento a quelli, che loro amministrano i beni spirituali? Nè questo poteva esser contrario alla mente del Santo, il quale non lo sarebbe stato, se non avesse sottoposto interamente e se, e i suoi Figli al Capo Visibile della Chiesa. Che se ve ne sono alcuni fra essi, che possono travagliare, e non pertanto vanno alla cerca, per procurare un congruo sostentamento a que', che travagliano nella Vigna del Signore, dir non si possono, che per somma ingiuria usurpatori delle limosine dei Poveri. Quai sieno i veri usurpatori di quello, che è dovuto ai poveri ve lo dirà S. Bernardo (ep. 2.) *quidquid præter victum, et simplicem vestitum de altario retines, tuum non est, rapina est, sacrilegium est.*

A questo proposito portate in conferma del 4. art. l'esempio di S. Paolo (p. 746.) che *travagliava con molta pena colle sue mani, predicando l'Evangelio fra il giorno, e travagliando la notte per non essere a carico di veruno.* All'esempio aggiungete quel famoso suo detto. *Si quis non vult operari, nec manducet.* Ma l'esempio di S. Paolo dovevate proporlo ai Parrochi, e al lor Presidente, e a tutti gli altri degnissimi Soggetti del Sinodo, i quali non travagliano certamente nella vigna del Signore, come vi travagliava San Paolo; eppure vivono lautamente, e non si sa, che si guadagnino il vito colle lor mani, come faceva San Paolo. Si potrebbe mai addattare ad alcuno di essi il detto surriferito di San Bernardo? Oltredichè, merita certo tutto il rispetto l'esempio dell'Apostolo: ma che direste a' Regolari, che vi opponessero quello di G. Cristo, di cui dice S. Luca Cap. 8. *et ipse iter faciebat per Civitates, et castella prædicans et evangelizans regnum Dei, et duodecim*

cum illo, et mulieres aliquæ, quæ erant curatæ a Spiritibus malignis et infirmitatibus . . . et aliæ multæ, quæ ministrabant ei de facultatibus suis .

Quelle parole poi = *Si quis non vult operari, nec manducat*, San Paolo non le ha dette ai Regolari, che allora non v' erano, ma le ha dette ai Laici, ai semplici Sacerdoti, ai Vescovi. S. Paolo sapeva distinguere l'opere della mano, da quelle dello Spirito, e tanto opera il Vescovo, che pasce colla dottrina, e coll' esempio il suo Gregge, come opera il Vignajolo, che travaglia nella sua vigna. Che se intendere si dovesse S. Paolo delle Opere fisiche e materiali, quanti avrebbero presentemente a morir di fame, e voi per il primo?

Ma giacchè vi sta tanto a cuore il travaglio manuale de' Regolari, su via: si assegni a ciascuno di essi, come dice il 3. Artic. un terreno di mediocre estensione, perchè lo coltivi, e vi si ricrei santamente; e viva dei frutti del suo lavoro. Questo lavoro si fa assai presto, e poi bisogna dare un tempo congruo alla terra, perchè produca i suoi frutti. E in questo frattempo dovrà egli morir di fame, e starsi ozioso? Ma fingiamo, che intanto si eserciti nell' impiego di Calzolaro, di Falegname, di Sarto, o di altro simile mestiere. Ma per chi travagliare dovranno tutti questi Operarj, giacchè niuno vorrà andare a cercarli in un Monastero lontano dalla Città in luoghi solitarj, e nascosti? E poi come vivono, mentre fanno questi lavori, giacchè non mi pare, che la Cassa di Religione abbia loro assegnato alcuno sostentamento? Vedete, che siete un pazzo e voi, e il Sinodo. Ma io lo sarei più di tutti, se proseguissi a ribattere queste vostre idee. Pertanto siccome voi mi rimettete al Fleury, e al Van-Espen; così io vi rimetto ad un uomo assai più dotto, e che conosceva meglio di loro lo stato Religioso. Questo è San Tommaso. Prendete le questio-

ni 186., 187., e 188. della *Secunda Secundæ*, e invece di 8. articoli, ne troverete 24., e vedrete, che ha prevedute seicent'anni avanti, e disciolte tutte le vostre pazzìe, fra le quali potete mettere anche quella d'aver voluto prescrivere *la stessa regola per le Religiose*. (pag. 761.) Quando si è tenuto il Sinodo e voi scritto avete al S. P. Pio VI., non si era veduto ancora quello, che veduto abbiamo di poi; altrimenti il loro esempio avrebbe dovuto confondervi. ,, Animata dalle vostre massime l'umana ,, malizia del velo coperta di libertà, e di uguaglianza tentò di penetrare nei Sacri ritiri delle ,, Vergini sacre a turbarvi la pace, e la santa allegrezza, che vi godevano. Nè tentò solo di turbarne la pace, ma aprì con man temeraria quelle ,, Arche del Signore per rapirgli le più care sue ,, Spose. Ma mentre il Mondo incredulo, e libertino si lusingava di vederne uscire in folla quelle innocenti Colombe, ch'egli diceva dall'altrui ,, malizia sedotte, ne rimase confuso. Costrette a ,, uscirne loro malgrado e attaccate immobilmente ,, all'albero della Croce sfidarono con S. Paolo la ,, fame, la tribolazione, le angustie, la nudità, la ,, miseria, la persecuzione, la spada a separarle dal ,, celeste loro Sposo. E di esse sta scritto: Per te ,, noi siamo esposte tutto dì alla morte, come pecore destinate al macello; ma in tutto questo siam ,, vincitrici per amore di quello che ci prevenne ,, coll'amor suo. Anzi non prima si aprì loro la ,, strada per rientrarvi, ,, che vi corsero in fretta, e se ve n'hanno ancora di quelle costrette loro mal grado ad aggirarsi nei sentieri fangosi del Mondo, il Signore saprà premiare la lor fedeltà, e io non vorrei essere nel numero di coloro, che ne sono la Causa. Ora a queste Sacre Vergini, che furono così fedeli al loro Dio in mezzo ai maggiori

pericoli, e alla maggiore seduzione del mondo, il Sinodo, e Voi avete voluto prescrivere nuove leggi? Con quanto più di savиezza prescritte l'avrebbero, e al Sinodo, e a Voi.

Prima di venire alla 85., e ultima Proposizione del Sinodo, non devo passare sotto silenzio la gravissima ingiuria, che fate a un Ordine rispettabile, e al Papa, accusando il primo d'un traffico infame di Messe, e l'altro di favorirlo. Ci recate a quest'oggetto (pag. 761.) *una bancarotta di un milione di Messe pagate, e non sodisfatte.* Ma questa a giudicarne così all'oscuro dev'essere una Calunnia. Imperciocchè o erano Messe manuali, e ognuno sa, che devono celebrarsi fra un Mese, nè è credibile, che tutti quelli, che diedero la limosina sieno stati così indolenti da non assicurarsi della celebrazione di esse, e che vi sieno stati tanti Religiosi, così nimici della propria salute, quanti erano necessarj per la celebrazione di un milione di Messe. O erano Messe perpetue, e dovendo passare sotto la revisione di tanti Superiori, e Locali, e Provinciali, che dovevano visitarle, non è credibile, che niuno di loro ne sia andato al riparo. Se poi è vero, che abbian ricorso alla Santa Sede per la impossibilità, in cui erano di soddisfarle, questo non può essere avvenuto, che per la mancanza dei fondi, o per altro qualunque motivo, che io non posso indovinare. Quello, che non posso ignorare però, si è l'andacia, che avete di accusare per questo il Santo Padre di aver favorito un traffico infame. La Santa Sede ha le sue Leggi nella riduzion delle Messe, e nel supplire alla impotenza di quelli, che non possono soddisfarle; e non può dubitarsi, che sieno giuste, e che le abbia eseguite in questa occasione. Ma giacchè mi avete portato a parlare di queste materie, vorrei sapere da Voi in qual maniera pensava il Sino-

do di soddisfare a tante migliaja, e forse anche milioni di messe, che erano annesse ai fondi de' Regolari, di cui consigliava al Principe la soppressione? Voi lo Sapete, che ogni fondo che passa da uno in un altro vi passa con tutti gli Oneri, che vi sono annessi. Ora questi obblighi di messe, ch'erano annessi ai fondi, che passare dovevano, e passaron di fatti nelle mani de' Secolari, chi li soddisfa, e chi li ha soddisfatti? E' questo un punto di meditazione assai importante per tutti, nè a questo può rimediar certamente l' autorità del Sovrano.

Eccoci finalmente all' ultima Proposizion condannata. Si dice in essa, che ,, basta avere una leggera ,, cognizion della Storia Ecclesiastica per dover confessare, che la convocazione di un Concilio Nazionale è una delle vie canoniche per metter fine ,, alle differenze della Chiesa delle rispettive Nazioni in materia di Religione ,,. E io dico, che basta avere la menoma cognizione della Storia Ecclesiastica per conoscerne la falsità. Sant' Agostino non pronunziò quel suo famoso *Causa finita est* dopo i Sinodi di Cartagine, e di Milevi, uno de' quali di 214. Vescovi; ma dopo, che ne furono mandati gli Atti al Papa, e ne ottennero un favorevol Rescritto. Eccovi adunque la sola via Canonica di ultimare le differenze in materia di Religione. Le differenze, che si sollevano nelle Chiese in materia di religione riguardano anche la fede, e i costumi. Tali erano quelle, che si eccitaron nell' Africa da Pelagio, e dai Donatisti; ma la fede e i costumi esigono un giudice infallibile per essere terminate. Tale non è come confessate voi stesso(p.264.)il Concilio Nazionale; Dunque la proposizione, la quale asserisce, che il Concilio Nazionale, è una via Canonica per finire le differenze in materia di Religione è

contraria alla fede, e vuol dire Eretica. Ma è anche scismatica, perchè alza un tribunale diverso da quello del Capo visibile della Chiesa, a cui solo appartiene la sentenza definitiva nelle differenze di Religione. E a quest' oggetto ha determinato Pio VI. il senso erroneo, in cui poteva essere la intesa Proposizione, e come tale l' ha dichiarata Eretica e Scismatica. *Sic intellecta, ut controversiæ ad fidem et mores spectantes in Ecclesia quacumque subortæ per Nationale Concilium irrefragabili judicio finiri valeant. Schismatica; Heretica.* Nè giova a scusarla, che il Sinodo altrove insegni, che la sola Chiesa universale è infallibile nelle questioni di fede, e di costumi; la quale non è certamente rappresentata dal Sinodo Nazionale. Al più al più verrà a conchiudersi, che il Sinodo si è contradetto, non già che questa proposizione considerata nel senso; che in se racchiude, non sia Eretica, e scismatica. Forse Iddio lo ha permesso per punire la malizia di quelli, che insinuavano al Sovrano, che toccava a lui di convocare quel Sinodo. Ma basta la menoma cognizione della Storia Ecclesiastica per conoscer che è falso. Il solo Concilio Palmare intimato da Teodorico, a cui ricusarono d' intervenire i Vescovi dell' Italia, finchè non seppero, che vi era intervenuto il consenso del Papa è da se solo più che bastevole per dimostrarlo. Oh quanto sarebbe felice il Mondo, se fosse scolpita in cuor di ognuno quella sentenza che Osio il grande ispirava all' Imperatore Costanzo: = Rammentatevi gli diceva, che siete un uomo mortale. Temete il dì del giudizio. Non v'ingerite in affari di Chiesa. Non ci mandate sopra di essi alcun Ordine. Imparate piuttosto da Noi le regole della vostra credenza. Iddio ha dato a Voi il governo dello Stato: a Noi quel della Chiesa. Chiunque ardisce di opporsi alla vostra autorità, si oppone agli Ordini stabiliti da Dio.

Guardatevi adunque voi pure di rendervi reo d' un gran delitto usurpandovi l'autorità della Chiesa. Se a Noi non è permesso l' attribuirci l' Autorità Imperiale, voi altresì non avete alcun potere nelle cose sante. Eccovi tutto quello, che ho creduto dovervi scrivere pel desiderio, che ho della vostra salute. = e altrove = Il Re de' Re, e il Sacerdote de' Sacerdoti ha diviso in maniera tra Principi, e Sacerdoti il governo della sua Chiesa, che quanto insegnano i Pontefici lo eseguiscano i Re, e il facciano eseguire da' loro Sudditi = Se imbevuti voi foste di queste massime Cristiane, non cerchereste di seminar la discordia tra il Sacerdozio, e l' Impero, e godrebbero l' uno e l' altro di una vera felicità.

Sono ec.

LETTERA XXIII.

RESPONSIVA ALLA VIGESIMA

DEL DOTTOR LE PLAT

Sulla Conclusion della Bolla.

Non mi fa maraviglia, che Arnoldo Vescovo d' Orleans sul fine del X. Secolo abbia parlato in una maniera poco onorevole per la Chiesa di Roma; mi maraviglio, che sul fine del XVIII. vi abusiate di sue parole per isfogare contro di essa la vostra bile. In que' tempi infelicissimi, in cui la Sede di Pietro era profanata dalla libidine, e da costumi disordinati di alcuni suoi Successori, poteva dire quel Vescovo, che il Capo della Chiesa una volta sì adorno, e coronato di gloria, era carico d'ignominia, e d' obbrobrio; ma che questo dirlo vogliate di Pio VI., che ha dati al Mondo luminosi esempj di pastorale sollecitudine, e d' invitta costanza, è una intollerabile temerità. Che se in que' giorni di invasione, e di disordini sostenuti dalla secolare Podestà, pochi erano in Roma, che si applicassero seriamente allo studio, non dovete accusarne i giorni nostri, quasi, che i Censori, e il Papa *abbiano voluto nella condanna del Sinodo insegnar quello, che non avevano imparato.* Le sapevano meglio di Voi le dottrine di fede, e di costume, che ha preso a difendere contro del Sinodo, e la Bolla *Auctorem fidei* ne farà in ogni tempo la più autentica testimonia. Anche in que' giorni di cui ci fanno gli Storici una pittura la più vergognosa, si è avverato in tutta la sua estensione, e il rigore quel detto di S. Agostino = che quando parlano dalla Cattedra dell' unità,

anche i cattivi costretti sono a parlar bene, poichè loro non è ciò, che dicono, ma di Dio = Quanto più si sarà avverato nella persona di Pio VI., di cui anche gli Eretici ammirano la virtù. Confondetevi adunque, e cancellate col pianto tutto ciò, che avete avuto il coraggio di scrivere (pag. 770.), *che ciò, ch' era vero a tempi d' Arnoldo* lo è con più ragione a dì nostri, *e che si ha il dolor di vedere, un sì gran numero di Decreti di Brevi, di Bolle simili, e anche infinitamente più abusivi dei Decreti, di cui parla Arnoldo*; e che la sua Bolla de' 28. Agosto 1794., è uno di que' decreti, che disonoreranno per sempre il Capo della Chiesa; se non si affretta di rivocarla.

Nò il Santo Padre Pio VI. non la rivocherà mai, e se non l'avesse fatta Egli, l' avrebbe fatta senza alcun dubbio il suo Successore. La Bolla *Auctorem fidei* renderà anzi immortale il suo nome, come ha reso immortale quello di Clemente XI. la Bolla *Unigenitus*. Nel consegnarla e l' uno e l' altro a lor Successori, han detto ad essi coll' Apostolo San Giovanni: *Si quis venit ad vos, et hanc doctrinam non affert, nolite recipere eum in domum, nec ave ei dixeritis*. In virtù di questa sentenza ha dichiarato alieno dalla Ecclesiastica comunione chiunque ardirà d' insegnare, difendere, pubblicare le 85. Proposizioni da lui condannate, e vieta a chiunque di trattarne o in pubblico, o in privato, se non se per combatterle, ed impugnarle. Ciò stando: Che detto avrebbe di Voi, che non solo preso avete a difenderle, ma avete insultato lui stesso con tante lettere piene di fiele, e di eretica pravità? La Santa Sede le ha già condannate, e non può esserne lontano il castigo. E' vero, che vi ridete delle Censure, e di quelle singolarmente, che s' incorrono *ipso facto* (p. 771.), anzi credete di avervi fatto un merito presso del

Papa *dinunziandogli tutto ciò, che contien la sua Bolla di contrario all' antica dottrina, e disciplina della Chiesa*. E' questa una nuova ingiuria peggior della prima: ma vi sovvenga, che le Censure o presto o tardi sortiscono il loro effetto, ehe è sempre terribile; e la età nostra ne ha veduto gli esempj i più funesti.

Non pago d' aver preso a combattere la censura fatta dal Papa delle ottantacinque Proposizioni del Sinodo, prendete a difendere anche le espressioni, ch' egli ha giudicato inesatte, e facili a indurre il Popolo nell' errore. La prima è quella, in cui parlando di Dio lo dice *distinto in tre Persone*, quando nelle solite Istruzioni della Dottrina Cristiana s' insegna, che *Iddio è in tre Persone distinte*. Confessate ancor voi, che avrebbe ragione Pio VI. se quello, che dice il Sinodo (p. 773.) *fosse contrario al senso di questa formola, ma non è, che l' equivalente, e che niuna legge proibisce di dire lo stesso con parole diverse*. Sì che v' è una legge, che vieta di dire lo stesso con parole diverse, quando queste parole diverse possono servire d' inciampo ai meno accorti, ed è la legge della Carità avuta in vista dal S. Padre nella sua Bolla. Ma io vado più avanti, e dico, che non è l' equivalente, e ve lo provo. In questa proposizione, *Dio è distinto in tre Persone*, il soggetto è *Dio*, il predicato, *è distinto in tre Persone*, per conseguenza il termine distinto si attribuisce a Dio. Al contrario nella Proposizione = *Iddio è in tre Persone distinte*, il termine *distinte*, è predicato delle Persone, e non di Dio; venendo a far questo senso. Iddio è in tre Persone, le quali sono distinte. Per conseguenza nella Proposizione del Sinodo il termine distinto si attribuisce a Dio, e non alle Persone, nell' altro alle Persone, e non a Dio. Dunque non è vero, che il senso di questa formola sia equivalente all' altra, che s' insegna nella Dottrina Cristiana.

Ma il Sinodo, voi dite, ha premesso, che Iddio essendo *semplicissimo, e unico nel suo essere; è distinto in tre Persone*: E che vorreste con questo? Questo prova, che la seconda parte della proposizione contradice alla prima, non prova, che la distinzione vada a cadere sulle Persone e non sopra Dio; e che questa proposizione del Sinodo sia equivalente a quella della Dottrina Cristiana. Dunque dirà taluno la proposizione del Sinodo non è solo inesatta, ma inducente in errore? Il Pontefice non l'ha detto, e nol devo dir nè men io.

Non siete più felice nella difesa dell' altra espressione del Sinodo, in cui parlando della Santissima Trinità, aggiunge, che *per parlare più esattamente le tre divine Persone si nominano secondo le loro proprietà personali, e incomunicabili Padre, Verbo, e Spirito Santo*. (p. 775.) *Il termine più esattamente*, ne suppone un altro detto meno esattamente, o meno esatto. Ora nelle tre divine Persone non v' è che la seconda la quale si nomini, ora col termine di *Verbo*, ora con quello di *Figlio*. Se adunque per parlare più esattamente conviene dir *Verbo*, ne siegue, che dicendo *Figlio* si parla meno esattamente, e che in *Divinis* il nome di *Figlio* è meno esatto, che quello di *Verbo*. Per conseguenza quando G. Cristo insegnò agli Apostoli la formola del Battesimo, = *Baptizantes eos in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti* parlò in una maniera inesatta, e parlano meno esattamente le Scritture, ogni qualvolta parlando della seconda Persona la nominano Figlio, e non Verbo. Per lo contrario Sant' Agostino (de Trin. lib. 7. c. 2.) e San Tommaso (1. P. q. 34. a. 2. ad 3.) insegnano, che è esatta ugualmente l'espressione, o la parola di Figlio come quella di Verbo: *In nomine Verbi eamdem proprietatem importari, quam in nomine Filii, dicente Augustino = eo dicitur Verbum, quo Filius*. Dal che pote-

te conoscere, che anche in Roma si studia, e si studia in maniera da insegnarne anche a voi, benchè Teologo-Canonista, e dovete applicare a voi stesso quel detto di Arnoldo = *Con qual fronte ardiscono d'insegnar quello, che non hanno imparato?* (p. 769.)

Passa per ultimo il Santo Padre a rilevare la temerità e la frode, con cui il Sinodo non si contenta di colmare d' elogj la Dichiarazione già riprovata dell' Assemblea Gallicana del 1682. ma per darle una maggiore autorità ha avuta la malizia d'includerla nel suo Decreto intitolato della Fede, e adottarne apertamente gli Articoli, e confermare colla pubblica, e solenne professione di essi quanto è venuto insegnando nello stesso Decreto. Per il che Egli dice, che non solo ha avuto un più giusto motivo di lamentarsi del Sinodo, che i suoi Predecessori dell' Assemblea del 1682.; ma che il Sinodo ha fatta una grave ingiuria anche alla Chiesa di Francia, avendola creduta capace di proteggere colla sua autorità quegli errori, di cui è infetto il Decreto.

Che abbia avuto un più giusto motivo di lamentarsi del Sinodo, che i suoi Predecessori dell' Assemblea, egli è evidente; poichè l' Assemblea, non sapeva ancora qual fosse per essere la sentenza, e la decisione del Papa, ma dopo che è noto a tutto il Mondo, che il Papa ha riprovata, rescissa, annullata, e dichiarata nulla la Dichiarazione predetta co' suoi Articoli, e protestato contro di essa avanti al Tribunale di Dio, il volere colmare d' elogi, e considerare appartenente alla fede quello, che fu riprovato, e annullato dal Papa, è un portare la temerità all' eccesso; come se il Papa avesse riprovato quel che è di fede, e come tale insegnato l' avesse la predetta Assemblea. Quindi il S. Padre non ha potuto a meno di riprovare, e condannare, come temeraria, e scandalosa l' adozione, che

ha fatta il Sinodo della Dichiarazione predetta, e sommamente ingiuriosa alla Santa Sede Apostolica dopo i Decreti di Innocenzo XI., e Alessandro VIII., e lo è parimente alla Chiesa di Francia, come se insegnati avesse come di fede i quattro Articoli del 1682., e continuasse a riguardarli per tali dopo le Bolle del Papa, che li riprovano; e dopo la solenne protesta dei Prelati di quell' Assemblea fatta a Innocenzo XII. del dolore vivissimo, che provavano, per la dichiarazione da lor fatta.

A scusare il Sinodo dalla frode e dalla temerità di cui l'accusa Pio VI., voi dite = *che se i principj di questa Dichiarazione sono conformi a que' del Decreto, e solo contrarj alle pretensioni della Corte di Roma, come consta dalla stessa Bolla, in cui si dice, che Innoc. XI. e Alessand. VIII. per dovere del loro Ministero le han condannate, il Sinodo non ha ingannato veruno inserendolo nel suo Decreto, e per conseguenza, se v' è della frode non è nel Decreto, ma nella Bolla.* Ma la temerità consiste nell' avere adottato gli Articoli, che furono riprovati dalla S. Sede Apostolica, e la frode nell' averli inseriti nel Decreto di Fede, per confermare coll' autorità della Chiesa di Francia gli errori di quel Decreto, e per dare a conoscere al Mondo, che il Papa avea riprovato, e annullato quello, che riguardare dovevasi come di Fede.

Alla temerità del Sinodo avete voluto aggiungere ancor la vostra con dire, che han condannati i Papi gli Articoli della Dichiarazione non perchè fosser contrarj alla verità, alla Tradizione, e alla dottrina dei Padri, ma solamente, perchè eran contrarj alle pretensioni della Corte Romana. Sopra di questo io vi rimetto alla mia Opera sulle quattro Proposizion Gallicane; in cui mi lusingo d'aver provata con tutta chiarezza la giusta riprovazione di tali Articoli, e d'avere sciolte le maggiori difficoltà,

che ha inserite con grande Artifizio nella sua Opera l'Autore della Difesa di questa Dichiarazione.

Della stessa temeraria frode si accusa il Sinodo dal S. Padre per avere inseriti nello stesso Decreto gli Articoli denunziati dalla Teologica facoltà di Lovanio al Papa Innoc. XI., e quelli presentati dal Card. di Noailles a Bened. XIII. Ma di questi ne ho già parlato nelle lettere precedenti, e siccome qui finisce la Bolla del Papa, così finisco quì ancor io; e solo mi resta di ricordarvi l'esempio del Cardinale di Noailles, il quale scrisse a Bened. XIII., che ammonito dalla sua età si uniformava alle decisioni della S. Sede, e ne accettava sinceramente la Bolla, che condannava *il Libro delle Riflessioni Morali*, e quello ancora di Monsig. Ricci, che ha ritrattato più d'una volta la dottrina del Sinodo, e accettata la Bolla, che lo Condanna. Se tale sarà la vostra risoluzione, potete sperar dal Signore il perdono di tante ingiurie, che avete fatte alla verità conosciuta, e al Vicario di G. Cristo. Se nò, avete tutta la ragion di temere, che ne prenda un giorno il meritato castigo.

Sono ec.

CONSIDERAZIONI

SULLA COSTITUZIONE CIVILE DEL CLERO, E LA CHIESA COSTITUZIONALE DI FRANCIA.

§. I.

Deve considerarsi come illegittimo quel Pastore, che occupa l' altrui Sede vivendo il primo.

San Paolo nell' atto, che prescrive al Vescovo di non aver, che una Sposa; prescrive eziandio alla Sposa di non aver, che un marito. Come questo è legato alla moglie, finch' ella vive; cosicchè sia egli un adultero, se ad altra donna si unisce; così è una specie di spirituale adulterio l' unione di un Vescovo all' altrui Greggia, vivendo ancora il primo, e legittimo suo Pastore. La Sede di Roma, la quale pel suo Primato di giurisdizione, e di onore ha eccitata sovente l' ambizione degli uomini, ci ha dati più d'una volta funesti esempj di questo spirituale adulterio. Ma quelli, che sopravvennero alla legittima elezione del primo, furono sempre riputati scismatici, nè ebber luogo nella serie de' Successori di Pietro.

Questa verità insegnata a Timoteo da Paolo fu stabilita altresì dal 1. Concilio Ecumenico di Nicea Can. VIII., e confermata da quello di Lione al Canone V. Il primo parlando de' Vescovi Cattari, che taiora si convertivano, e ritornavano alla Chiesa, vuole, che sieno bensì ricevuti, ma in maniera, che non siavi più di un Vescovo nella Città (ap. Lab. Tom. II. pag. 38.). *Ne in Civitate duo sint Episcopi*. L' altro, cioè il primo di Lione espressa-

mente proibisce, che sia eletto un nuovo Vescovo, vivente il primo = Ciò, che per antichissima, e celeberrima osservanza fu decretato, torniamo non pertanto a rinnovarlo; che niuno ardisca, di aspirare, e di ambire di essere costituito nel grado del Sacerdozio di chi ancor vive. Che se taluno per qualunque empia, e temeraria volontà lo presuma, tanto quello, che sarà stato ordinato, come gli altri, che avran concorso alla ordinazione di lui, sieno scomunicati per sempre (a).

Non è punto diversa dalla disposizione dei Canoni l'antica consuetudine della Chiesa. Non citerò a provarlo, che due de' più famosi Pontefici, che la posterità ha volnto distinguere col sopranome di *grandi*, S. Leone, e S. Gregorio. Il primo dopo di aver parlato (nella sua Lettera scritta verso l'anno 445. ai Vescovi della Provincia di Vienna) del Vescovo Celidonio, ch'era stato deposto da Ilario, e che egli, cassatane la sentenza, avea rimesso in possesso della sua Chiesa, e della sua dignità; entra a parlare (Ep. X. cap. 4.) della causa del Vescovo Projetto, che aveva ricorso a lui con lettere compassionevoli, perchè un altro Vescovo era stato ordinato in sua vece. Unita a quella del Vescovo vi era la lettera sottoscritta da un grosso numero di Cittadini, i quali facevano i più odiosi riclami contro d'Ilario, che ordinato aveva un altro Vescovo in vece di Projetto, perchè era infermo, e aveva trasferito in un altro senza sua saputa il Sacerdozio,

(a) Id quod antiquissima, vel celeberrima observatione decretum est, nihilominus iteramus: ut nullus in locum viventis ad ambiendum Sacerdotii gradum audeat aspirare. Quod si qualibet impia, vel temeraria voluntate praesumpserit, simul et ipse, qui fuerit ordinatus, et hi fratres, quos ordinationi ejus interfuisse constiterit, perpetua excommunicationis sententia feriantur (Apud. Lab. Tom. V, col. 722.).

e lo avea introdotto quasi in una possessione vacante, e fatto erede di un vivo. Dice adunque ai Vescovi della Provincia di Vienna, che sarebbe bramoso di udire su questo fatto il loro sentimento, benchè non dubiti, che sia per essere conforme al suo giudizio, a vista di un Confratello confinato in un letto, e più che dalla infermità dal dolore oppresso di vedersi spogliato del suo Vescovato. Da ciò si conosce quanto sia dolce di cuore Ilario, il quale si diede a credere, che fosse per essere contrario alla sua presunzione il ritardo dell' altrui morte. L'uccise adunque, quanto è da se, aggiungendo a' suoi dolori ancor quello, di vedere surrogato un altro in vece sua. Ilario adunque (cap. 5.) non tanto si studiò di consagrare un Vescovo, quanto di uccider quello, ch' era già ammalato, e ingannare l' altro, ordinandolo malamente. Noi però per provvedere al bene di tutti i Fratelli, abbiamo decretato di rimuovere il Vescovo male ordinato, e che rimanere si debba nella sua Sede Projetto: il che crediamo, sia per essere di vostro piacimento: *Nos tamen, quod vobis credimus Deo judice placiturum, in commune cunctis Fratribus consulentes, et male ordinatum submoveri, et Episcopum Projectum in suo Sacerdotio permanere debere decrevimus*.

Ne' medesimi sentimenti rispose a Siagrio Vescovo d' Autun, e a Teodorico, e Teodoberto Re dei Francesi San Gregorio Magno (lib. IX. Ep. 115.). Abbiam saputo, che il carissimo Fratel nostro Ursicino Vescovo Torinese, dopo il depredamento, e la schiavitù, che ha sofferta, sia stato danneggiato assai nelle Parrocchie, che sono tra i confini della Francia, e che senza alcuna sua colpa vi sia stato stabilito un altro Preside in vece sua; e perchè non sembrasse troppo leggiero un tal danno, vi si è aggiunto il rammarico di togliergli i beni della sua Chiesa,

che avrebbe potuto avere. Che se è vero; poichè è troppo barbaro, e contrario a' Sagri Canoni, che l'altrui ambizione ritolga alla sua Chiesa un Sacerdote innocente, che non si merita un Successore, vegga ciascuno nella costui causa la sua; e ciò che non vorrebbe fosse fatto a se, procuri, che non avvenga neppure agli altri.

Più chiaro ancora si spiega nella Lettera 116. a Teodorico = Dicono, che il nostro Fratello, e Convescovo Ursicino soffra un gran danno nelle Parrocchie, che ha tra i confini del vostro regno; cosicchè contro il costume Ecclesiastico, contro la gravità Sacerdotale, contro le definizioni de' Sacri Canoni, senza alcuna sua colpa, non abbia avuto ribrezzo di essere ivi ordinato un altro Vescovo. E poichè, sembrava poco, se agli illeciti attentati non ne aggiungevan degli altri, gli sono stati eziandio usurpati i beni della sua Chiesa. Che se è così: poichè è troppo insoffribile, che sia oppresso un innocente . . . domandiamo . . . che facciate correggere quello, ch'è stato fatto illecitamente, e restituire que' beni, che tolti a lui furono con violenza: *Adeo ut contra Ecclesiasticam observantiam contra Sacerdotalem gravitatem, et contra Sacrorum Canonum definita, nullo ejus exigente crimine, alter illic non meruerit Episcopus ordinari.*

Ciò che d' Ursicino, e Projetto ci narrano S. Gregorio, e S. Leone, non è che la Storia di quanto è avvenuto a' dì nostri alla massima parte dei Vescovi della Francia costretti a fuggire dalle loro Chiese, spogliati de' loro beni, e per cumulo maggiore de' loro affanni costretti a vedere la loro Greggia in balìa di altri Pastori, che senza loro saputa, e senza loro colpa vi furono contro la disposizione de' Canoni surrogati. Inoltre ciò, che dice della presunzione d' Ilario S. Leone quadra a maraviglia con quel, che

fecero i Vescovi d'Antun, di Babilonia, di Lida nella ordinazione de' nuovi Vescovi, che vi furono sostituiti. Quale debba esserne la conseguenza, non è necessario, che io lo dimostri dopo le troppo chiare espressioni di quei due gran Santi. A me basta di poter fissare come principio incontrastabile fondato sulle Scritture, stabilito dai Canoni, confermato dall'uso costante, e dalla consuetudine della Chiesa, che niuno può essere vero Pastore di una Diocesi vivente ancora il primo, e legittimo suo Sposo. Così scriveva ad Antoniano S. Cipriano = *Cum post primum secundus esse non possit, quisquis post unum, qui solus esse debet, factus est, non est secundus ille, sed nullus* = (e S. Bernardo Ep. 126. ad Episc. Aquitaniae) *Stat sententia authentica, et ecclesiastica, post primam electionem non esse secundam; celebrata proinde prima, quae secunda praesumpta est, non est secunda sed nulla.* La nullità adunque delle elezioni dei Vescovi, che fatte si sono in tempo di rivoluzione nelle Diocesi della Francia, è un fatto di già deciso fino dai primi Secoli della Chiesa.

Ma il Concilio di Sardica, che fu come un appendice di quel di Nicea, va ancora più avanti. Dopo di avere riconosciuto nel Romano Pontefice il diritto di ricevere gli appelli da qualunque Vescovo, e da qualunque parte a lui vengano, passa a stabilire nel Canone susseguente, = che se un Vescovo deposto dal Concilio della Provincia, o da' Vescovi circonvicini appellerà dal loro giudizio a quello del Papa, per questo solo non sia lecito a veruno di eleggerne un altro in sua vece, finchè ultimata non venga nel giudizio del Romano Pontefice la sua causa (a) =. Non fa d'uopo di qui ripetere le doglian-

(a) Gaudentius Episcopus dixit: Addendum, si placet, huic sententiae, quam plenam sanctitatis protulisti, ut cum aliquis depositus fuerit Episcopus eorum Episcopo-

ze, che fecero presso del Papa Pio VI. i Vescovi espulsi dalle loro Sedi per provar nulla l'elezione di quelli, che vi furono sostituiti.

So, che a sfuggire la forza del principio già stabilito, ricorrono alcuni a ciò, che disse alle sue Diaconesse il Crisostomo nell'atto di abbandonarle per essere trasportato in esilio, e all'esempio di San Melezio, e di Paolino, che governarono insieme la stessa Chiesa d'Antiochia. Ma è fuor d'ogni dubbio, che il Grisostomo raccomandando alle sue Diaconesse di essere sottomesse, e ubbidire a colui, che seder vedessero in sua vece nella Cattedra di Costantinopoli, parlava della successione di quello, che la sua morte renderebbe legittima. Infatti egli si è creduto sempre Vescovo di quella Sede, e per tale lo ha riconosciuto la Chiesa; siccome ha giudicato Arsacio intruso, non perchè la sua ordinazione non fosse stata fatta a dovere; ma perchè il Vescovato legittimo del Grisostomo ancor vivente la rendeva viziosa.

Quanto a Melezio, e Paolino il solo nome di scisma, che afflisse assai, e travagliò quella Chiesa per ottant' anni, dovrebbe convincerli, che non è per essere senza pericolo della Greggia la moltiplicità de' Pastori. Oltredichè è ben diverso il caso. Melezio, e Paolino convenuto avevano tra di loro per bene della pace, che ognuno di essi prendesse a pascere quella parte del popolo, ch' era unita di comunione con lui, e ricusava di comunicare coll' al-

rum judicio, qui in vicinis locis commorantur, et proclamaverit agendum sibi negotium in Urbe Romana: alter Episcopus in ejus Cathedra post appellationem ejus, qui videtur esse depositus, omnino non ordinetur in loco ipsius; nisi causa fuerit in judicio Romani Episcopi determinata. Tom. III. Sancti Leonis pag. 65.

tra. Divisa avevano in certo modo di comune consenso quella Chiesa in due parti, che così esigevano le circostanze, in cui si trovava, con animo però, che fosse riunita sotto il governo di un solo alla morte dell' altro; con che vennero a confermare ancor essi la verità del principio già stabilito.
,, Poichè quelle pecore, che Iddio ha confidate alla
,, mia cura (*dicea Melezio a Paolino*), e quelle,
,, di cui siete stato incaricato voi, hanno una sola
,, medesima fede, uniamole in uno stesso ovile, e
,, diamo fine una volta alle differenze, che ci di-
,, vidono. Guidiamole al pascolo unitamente amen-
,, due, e vegliamo sopra di esse in comune. Se
,, la Sede Episcopale è il motivo delle nostre di-
,, visioni, vi è un mezzo di poterci trovare d' ac-
,, cordo. Mettiamvi sopra il Santo Vangelo, e noi
,, poniamoci a sedere a' due lati, e quello di noi
,, due, che sopraviverà all' altro, rimanga egli solo
,, incaricato della condotta di tutto il Gregge ,,.

Ma, oltrechè l' esito dimostrò, quanto fosse fuor di proposito un tal progetto, niente di tutto questo dir potevano ai nuovi, che assisi si erano sulle loro Sedi, gli antichi Vescovi della Francia. Che che sia della fede delle pecore, che poco importa per ora di confessare, che fosse in tutte la stessa, vi era però tutto il motivo di dubitare, che tale non fosse la fede de' nuovi Vescovi, e degli antichi secondo il principio di S. Gelasio. *Quis autem non percipiat Christianus, quod Catholicis Pontificibus a propria Sede dejectis, nonnisi hæretici potuerunt introduci* (Epist. ad Episc. Dardaniae cap. V.) ? Questo ci porta ad una nuova considerazione, la quale sembra, che dovesse ritener ciascuno dallo spiegare a que' Vescovi la sua intima adesione, e il suo consenso.

§. II.

Il giuramento ricusato dai Vescovi antichi, e prestato dai nuovi, dovea render dubbia la loro Fede.

L'unità della fede, e l'unione col Capo visibile della Chiesa furono sempre i due cardini, per cui si distinse la vera Chiesa di Dio dall'eresia, e dallo scisma. Ora, niuno, io credo, avrà difficoltà di accordarmi, che i nuovi Vescovi non hanno potuto andare al possesso delle altrui Chiese, che prestando quel giuramento, che prestar non volevano i primi, e per cui a sfuggire l'impeto della persecuzione ritirati si erano dalle loro Chiese; e ammettendo le massime, che i primi ricusarono di ammettere, perchè da essi riputate contrarie all'antica dottrina, e alla purità della fede. Ma avrebbe pure un idea molto ingiuriosa a tutti quasi i Vescovi, e a tante migliaja di dotti Parrochi di quel vastissimo regno, chiunque si desse a credere, che o non abbiano intese le verità della fede, o abbiano voluto abbandonare la loro Greggia per tutt'altro motivo, che per quello di conservare il deposito della fede, e sottrarsi al furore de' nemici, per poi accorrere prontamente in ajuto delle lor pecore, quando circostanze più favorevoli lo avessero permesso.

Che tale sia stato il motivo della loro fuga, o espulsione dalla Francia, lo prova cogli attestati di 263. Vescovi il Prete Lodovico Hulot nel suo libro = *Nova Episcoporum Monumenta adversus Constitutionalium Hæresim*. August. 1801. Io non citerò, che quello del fu Card. Costa Arcivescovo di Torino, il quale attesta sulla relazione d'uomini probi presentatagli da un Prete Francese, ch' egli era sta-

to discacciato dal regno per la sua costanza nella fede = *Ob constantiam in Catholica fide*, *et disciplina tuenda*, *obtrectatumque juramentum*, *quod ipsi adversatur*, *vi Gallia expulsum* =.

Che se i Vescovi, e i Preti Francesi espulsi furono per la costanza nella fede, e per non aver voluto prestare il giuramento, che vi riputavano contrario, ne viene per conseguenza, che intanto ammessi vi furono i nuovi Vescovi, perchè prestarono il giuramento, e ammisero quelle massime, che si opponevano alla fede.

Tale fu giudicato il giuramento da tutti i Vescovi di Francia a riserva di quattro, e da quei di Germania, che avevano parte della Diocesi nella nuova Repubblica, e il loro giudizio fu confermato da quello del Papa, come rispose al Vescovo di Grasse il Delegato Apostolico, e può vedersi presso il suddetto Hulot pag. 384. Ma i sentimenti della Chiesa Gallicana uniti a quelli del Papa non sono, che le fedeli espressioni, e le testimonianze incontrastabili della fede, come risposero al Breve di Pio VI. il dì 3. Maggio 1791. i Vescovi deputati all' Assemblea Nazionale: Vi era adunque tutto il motivo di dubitare, che i nuovi Vescovi avessero abbandonata l'antica fede. Infatti un tal giuramento, oltre all' essere illecito in se, impegnava i nuovi Vescovi all' osservanza della Costituzione civile del Clero, ch' è stata l' origine di tanti mali. Se si dee credere all' Autore dell' *Istruzione per uso de' Fedeli della Diocesi di Ginevra*, sei sono i dogmi, che va a ferire la Costituzione predetta. 1. L' infallibile autorità della Chiesa ne' suoi giudizj in materia di Religione, a cui la Costituzione sostituisce le definizioni dell'Assemblea Nazionale. 2. L' autorità della Chiesa in genere di disciplina, a cui la Costituzione ne ha sostituita una nuova, la quale rovescia tutta la di-

sciplina Ecclesiastica per l' istituzione dei Ministri, de' Curati, de' Vescovi; e non vi restano, che le leggi, e l' autorità secolare. 3. La suprema autorità del Romano Pontefice, a cui compete il Primato di giurisdizione sopra tutti i Fedeli, come fu definito nel Concilio Ecumenico di Firenze, e la Costituzione proibisce ad ogni Chiesa, e ad ogni Cittadino di riconoscere in verun caso, e sotto qualunque pretesto l' autorità del Pontefice, o de' suoi Delegati residenti in Francia. 4. L' indipendenza dell' autorità spirituale della Chiesa, i cui Pastori *sono Ministri*, *e Legati di Gesù Cristo*, e da lui ebbero un autorità superiore a tutte quelle del Secolo, e a cui devono sottomettersi tutti i Fedeli: La Costituzione in pronunziando la deposizione de' Vescovi, di cui si è preteso sopprimere le Sedi, e di quelli eziandio, che prestare non vollero il giuramento, ha rovesciato questo dogma fondamentale dell' Ecclesiastica Gerarchia. La podestà civile ha preteso di spogliare della spirituale autorità, che avevano sulle loro pecore, oltre a 127 Vescovi, un numero grandissimo di Curati, o di Parrochi, e di altri Sacerdoti, che erano impiegati nelle sagre funzioni. 5. La superiorità, che hanno i Vescovi di gius divino sopra i semplici Preti, come fu definito dal Concilio di Trento (*Sess. XXIII. Can. VII.*) (*a*). L' errore contrario è quello de' Presbiteriani d' Inghilterra, che

(*a*) Si quis dixerit Episcopos non esse praesbyteris Superiores, vel non habere potestatem confirmandi, et ordinandi, vel eam, quam habent, illis esse cum praesbyteris communem, vel ordines ab ipsis collatos, sine populi, vel saecularis potestatis consensu, aut vocatione, irritas esse, aut eos, qui nec ab Ecclesiastica, et Canonica potestate rite ordinati, NEC MISSI SUNT, sed aliunde veniunt, legitimos esse verbi, et Sacramentorum Ministros: Anathema sit.

era già condannato in Aerio fino dal IV. Secolo, in Wicleffo nel Secolo XIV., e in Lutero, e Calvino nel Secolo XVI.; pure la Costituzione rende i Preti indipendenti dai Vescovi, e vuole, che nel Concilio dell' Amministrazione della Diocesi abbiano voce definitiva ugualmente, che i Vescovi, e che si stia alla pluralità delle voci. 6. La Missione Canonica, o la giurisdizione necessaria per eseguir lecitamente, e validamente i doveri del Ministero. E' questo un articolo definito dal Tridentino contra Lutero nel Canone VII. surriferito. La missione adunque non meno, che l' ordinazione è necessaria per essere Ministri legittimi de' Sagramenti, e della parola di Dio: pure secondo la Costituzione per essere Ministro legittimo de' Sacramenti basta essere ordinato Vescovo, o Sacerdote, o nominato dagli Elettori talvolta Eretici, e Protestanti. Indi ne nasce un altro errore contrario alla dottrina del Tridentino, il quale al Cap. 7. della Sess. XIV., insegna = che si è creduto mai sempre nella Chiesa di Dio, esser nulla una assoluzione data dal Sacerdote ad un Penitente, su cui non ha giurisdizione alcuna nè ordinaria, nè delegata =. Ma qual bisogno sarebbevi di giurisdizione, se per essere Ministro legittimo de' Sagramenti basta essere eletto dal popolo, e ordinato dal Vescovo? Ora tutti questi errori obbligati si erano per giuramento a sostenere i nuovi Vescovi surrogati agli antichi.

Quindi non dee recar maraviglia se gli antichi Vescovi ricusarono di sottomettervisi; e anteposero all' accettazione di essa un lungo, e penoso esilio. Essi si avvidero benissimo, che il titolo di *Civile*, che posto vi avevano gli autori di essa, era come una maschera, di cui coperta l' avevano per renderla agli occhi del Popolo meno odiosa. Essi la giudicarono eretica, com' era difatti, e il loro giudizio fu con-

fermato dalla Santa Sede Apostolica, che dichiarolla in molti de' suoi decreti alla Cattolica Fede contraria. Che più? Lo stesso Card. De Brienne uno de' 4. Vescovi, che giurarono, non ebbe difficoltà di asserire, che per essa si apriva la strada all' eresia, e allo scisma.

Ma non v'è cosa, che dia meglio a conoscere il vero senso della Costituzione detta *Civile* del Clero, quanto la sincera confessione di un Vescovo, ch' ebbe il coraggio di detestarla, e piangere in pubblico i suoi errori. Egli è Monsignor Francesco Panissot Vescovo Costituzionale di *Mont-blance* nella Savoja, che così parla nella sua Ritrattazione de' 22. Febrajo 1796. = *La Costituzione Civile del Clero avea prescritto a' nuovi Vescovi, che nulla determinassero se non colla deliberazione del Consiglio, che avea loro assegnato. Un tal Decreto veniva a ledere la Vescovile autorità, e il regime ecclesiastico da Cristo medesimo istituito. Ma l' uso commendato dai Canoni, e seguito da' santissimi Vescovi soliti di consultare il loro Consiglio mi servì di pretesto per approvare una tal novità. La confusi coll' uso antico . . . e, spogliando in tal guisa il Vescovo del diritto esclusivo di governar la sua Chiesa, ho insegnato il vero errore de' Presbiteriani.*

Col pretesto, che giusta le antiche leggi erano i Vescovi canonicamente ordinati senza le Bolle del Papa, conchiusi, che potevano istitursi per simil guisa, anche dopo, che la Chiesa avea stabilito; che senza il Mandato Apostolico non potesse esservi canonica istituzione dei Vescovi.

Oh! quanto ignorava in quel tempo la vera Costituzione della Chiesa; e i diritti del visibile suo Capo. Negava al Successore di San Pietro il Primato di giurisdizione, che ha avuto da Cristo, e che la Chiesa ha sempre in lui conosciuto. Io riduceva questo Primato alla semplice preminenza

sugli altri Vescovi, e la comunicazione indispensabile colla Santa Sede Apostolica alla vana formalità di una lettera. Impugnava i Brevi, e le Decisioni del Romano Pontefice, e andava dicendo, che gli altri Vescovi le avevano accettate per mancanza di libertà, e di esame, o per impulso di cupidigia, e di politica, o per la tirannìa della Corte. Finalmente io mi sforzava distruggere in tal maniera l'autorità della Chiesa dispersa . . . Scrissi con penna intinta nel fiele, e opposi agli argomenti la satira, all'autorità l'ironìa. Mi sono sforzato di mettere in ridicolo il Clero fedele, anzi lo coprii di calunnie, avendo tradotti come fanatici, ed ignoranti que' zelanti Pastori, che esposero la vita loro per conservare intero alle loro pecore il deposito della fede. Eppure reo di tanti, e così gravi orrori non sentiva alcun ribrezzo nell'accostarmi ogni giorno ai sagri Altari.

Oh Dio di misericordia, e di bontà! Voi avete dissipate le tenebre dell'ignoranza, in cui giaceva sepolto . . . Compite i doni della grazia, che versaste sopra di me . . . Accettate per vostra gloria, e rendetemi salutare la pubblica professione, con cui mi sottometto alle leggi della vostra Chiesa . . . Convinto insieme, e obbediente al Pontefice, abjuro espressamente tutti gli errori della Costituzione civile del Clero, e mi sottometto di tutto cuore al giudizio, ch'egli ha dato contro di essa, siccome a tutti gli altri giudizj della Sede Apostolica accettati dalla Chiesa, e alla condanna principalmente degli errori di Bajo, di Giansenio, e di Quesnello.

Riconosco, che la pretesa Chiesa di Savoja, della quale fui Capo, era nuova, e scismatica . . . e che io non avendo avuta la missione del Papa, a cui solo appartiene oggidì il diritto d'istituire i Vescovi, di non aver ricevuto nella mia consecrazione, che il

carattere di morte , e il frutto del sacrilegio . . . . Riconosco essere invalide le dispense da me concedute , e che fuori della Parrocchia , la quale mi era stata canonicamente affidata , non era il ligittimo Sacerdote di quelli , che avanti a me si congiunsero in matrimonio , che nulle furono le assoluzioni , che ho date , a riserva di quelli , che erano in procinto di morte , e che quelli i quali furono ordinati da me , null' altro han ricevuto , che il solo carattere a me ugualmente , che a loro funestissimo . . . Rinunzio al preteso Vescovato di Mont blanc *, e mettendomi nello stato di Penitente , ne chieggo perdono . . . al Sommo Pontefice , di cui ho disprezzata l'autorità, ai Vescovi della Savoja , di cui ho usurpata la giurisdizione , ai Preti , che ho ordinati , e sedotti , ai Fedeli , a cui sono stato di scandalo ; finalmente ai Patriotti medesimi , che ho indotti , quanto era da me , a perseverare nel loro delirio , e ne' loro errori =.*

A questa Rittrattazione trasmessa con sua Lettera al Papa , rispose egli il primo Giugno 1796. , e dopo di avergli significata la sua paterna consolazione nel vederlo ritornato alla Chiesa , e avere adempite tutte le condizioni , che prescritte avea ne' suoi Brevi agl' Intrusi , e in quello segnatamente de' 13. Giugno 1792. , approva la sua idea di rendere pubblica la Ritrattazione sudetta per riparare lo scandalo gravissimo , che dato aveva a' Fedeli con que' delitti , di cui aveva voluto accusarsi in segno maggiore di penitenza , per eccitare col suo esempio gli altri Vescovi a dimettersi dalle Chiese , in cui furono intrusi : e a ritornare nel ceto de' Fedeli , da cui si erano dipartiti coloro , i quali o ligati si erano con quell' empio giuramento , o erano intrusi , o favorivano come che sia , o seguivan lo scisma . Indi accordando a un Confessore da scegliersi a suo piacere le facoltà necessarie per assolverlo dalla scomunica , e dalle altre sue colpe ; vuole , che si asten-

ga, e resti sospeso da ogni esercizio dell' Ordine Episcopale, e riserva a se medesimo la facoltà di accordargli l'esercizio degli altri Ordini, che prima avea ricevuti legittimamente, se sarà costante nel suo proposito, e nella maniera di vita nuovamente intrapresa.

Tale è l'idea non sospetta, che ci dà di se stesso e degli altri Vescovi Costituzionali Monsignor Francesco Panissot; Tale il giudizio, che ne ha formato Pio VI., il che trattenere doveva chiunque dal dichiararsi a loro unito in ispirito, e presente alle loro Sessioni. Da questa sincera confessione di uno dei rei ben si conosce, che se il Papa non ha voluto accordare a que' Vescovi i segni esteriori della sua comunione, non l'ha fatto nè per effetto di sinistra prevenzione, nè per seduzione di amor proprio, nè per alcuna ingiusta ragione, ma per motivi ragionevoli, e santi; e che per conseguenza doveva essere imitato anche dagli altri il suo esempio. So che il supposto Vescovo di Mont-blanc, non era con quelli, che invitarono gli altri al loro Sinodo; ma se egli non era con loro, essi però avevano comuni con lui molte eccezzioni, che distoglier dovevano dalla loro comunione, il che dà luogo alla considerazione seguente.

§. III.

L'Istituzione de' nuovi Vescovi fatta contro l'ordine dell' Ecclesiastica disciplina, era un giusto titolo di riguardarli come illegittimi.

L'Assemblea Nazionale, benchè amante di novità, andava però ripetendo, che nulla altro per lei si bramava, che di vedere ristabilita l'antica disciplina dei Canoni. Se contenuta si fosse fra i limiti di un semplice desiderio, nulla vi sarebbe da opporvi. Ma non

era quello, che un vano pretesto per distruggere e l'antica, e la nuova. Per essere vero Vescovo di una tale determinata Diocesi, non bastava di essere ordinato secondo il rito del Pontificale Romano, o nella maniera stabilita dai Canoni; ma più altre cose vi si richiedevano. 1. Che la Chiesa fosse priva del suo Pastore o per legittima deposizione, o per rinunzia, o per morte. 2. Che ciò si facesse col consenso, e coll' approvazione del Clero, e della plebe, alla cui presenza facevasi l' elezione del Vescovo, come scrive S. Cipriano (Ep. 4. lib. 1.). E benchè sembri attribuire alla plebe il diritto di eleggere, e rigettare gl' indegni dicendo: *Cum ipsa maxime habeat potestatem vel eligendi dignos Sacerdotes, vel indignos recusandi*, siegue però a spiegare in qual senso intender si debba la podestà di eleggere, che attribuisce alla plebe, e la ristringe alla testimonianza, ch' ella rendeva della capacità, e de' costumi del Candidato: *Quod, et videmus de divina auctoritate descendere, ut Sacerdos plebe præsente sub omnium oculis deligatur, et dignus atque idoneus publico testimonio comprobetur, sicut in Numeris Moysi præcepit etc.* Lo stesso scrisse San Celestino (Epist. ad Episc. Vien., et Narbon. cap. 6.). *Nullus invitis detur Episcopus, Cleri, Plebis, et Ordinis consensus, et desiderium requiratur*. Un Vescovo ordinato per una Chiesa, il cui popolo non vuol riceverlo, non deve ingerirsi nel governarla. Quindi i Vescovi erano soliti di esaminare insieme col popolo i meriti, e la condotta dell' eligendo: e secondo la regola data da S. Leone ad Anastasio di Tessalonica Vicario della Santa Sede (Ep. 14. cap. 5.), quello doveva essere preferito, che chiesto avessero di unanime consenso il Clero, e la plebe: *Cum ergo de Summi Sacerdotis electione tractabitur, ille omnibus præ-*

ponatur, *quem Cleri*, *plebisque consensus concorditer postulavit*.

Questa però era piuttosto una misura di precauzione, e di prudenza, per togliere al popolo ogni pretesto di sottrarsi a' comandi, e alla ubbidienza del Vescovo, che una condizion necessaria per ordinarlo. Quindi sappiamo, che Sant' Epifanio fu ordinato da Pappo senza richiesta alcuna del consenso del popolo, anzi senza aver nemmeno richiesto il suo, che vi si opponeva validamente con dire, che egli era un semplice laico. Sappiamo, che lo stesso Sant' Epifanio, ordinò Sacerdote il Monaco Paoliniano fratello di San Girolamo, tenendogli compressa con forza la bocca; perchè non vi si opponesse, come scrive lo stesso Santo nella sua Lettera a' Giovanni di Gerosolima, che è fra quelle di San Girolamo la 60.

Nel Sinodo di Laodicea Città della Frigia Pacaziana, raunato da diverse Provincie dell' Asia nel Secolo IV. per ristabilirvi l' Ecclesiastica disciplina, dopo di aver decretato nel Can. XII., che non si eleggano pel governo della Chiesa se non se quelli, che segnalati si fossero per la santità de' costumi, e per la professione della giustizia, e della fede; passano i Padri a stabilire nel XIII., che non si permetta al popolo di farne l'elezione: *De eo*, *quod non sit populis concedendum*, *electionem facere eorum*; *qui altaris Ministerio sunt applicandi*.

Benchè non tutti convengano gli Scrittori nel fissar l' Epoca del Concilio d'Antiochia; ma altri il vogliano celebrato nel 332. altri nel 341. tutti però convengono, ch' è grandissima l' autorità dei Canoni, che ivi furono stabiliti, e furono citati dal Concilio di Calcedonia, e da' Pontefici Giovanni II., Zaccaria, e Niccolò I. come le regole, e le sanzioni dei Padri. Ora in questo Concilio fu stabilito, che se un

Vescovo introdotto si fosse al governo di una Chiesa, benchè vacante, senza il consenso del Sinodo plenario, doveva esserne discacciato, quand' anche il popolo lo avesse voluto per suo Pastore: *Si quis Episcopus vacans in Ecclesiam vacantem supervenerit, et hanc obrepenter præter plenariam Synodum, arripiendam esse crediderit, hunc abjici oportet, tametsi eum plebs, quam arripuit, velit sibi Episcopum retinere. Illa autem dicitur Synodus plenaria, in qua etiam Metropolitanus Episcopus affuerit*. Nell'anno 439. fu dichiarata nulla dal Concilio di Ries l'ordinazione d'Armentario nel Vescovato d'Ambrun, perchè fatta da due Vescovi senza il consenso di quelli della Provincia.

Ai Canoni d'Antiochia, e di Laodicea mi sia permesso di aggiungere il XXXI. degli Apostolici, i quali, sebbene sieno di una data posteriore agli Apostoli; i primi cinquanta però fin dal principio del VI. Secolo erano di già inseriti nel Codice della Chiesa Latina. In esso si legge: che se un Vescovo, facendo uso delle podestà secolari, anderà al possesso di una Chiesa, sia egli deposto, e segregato, e quelli ancora, che comunicheranno con lui: *Si quis Episcopus sæcularibus potestatibus usus, per eas Ecclesiam adeptus fuerit, deponatur, et segregetur, et omnes ei communicantes*.

Ciò presupposto: mettiamo ora a confronto coll' antica disciplina quella, che si era preteso d'introdurre di nuovo nelle Chiese di Francia. Secondo l'antica disciplina non era lecito di dare un altro Pastore alla Chiesa vivente ancora il primo: secondo la nuova dati erano alle Chiese i Pastori vivendo ancora, e contro l'espresso volere dei primi. Secondo l'antica riferita da S. Cipriano la sola plebe fedele a Dio, si consultava nella elezione dei Vescovi, e de' Sacerdoti: secondo la nuova, la sola plebe

fedele a Dio ne era esclusa, come rilevasi dalla Storia della Rivoluzione, e il Clero, che doveva avervi la prima parte, non era nemmeno considerato. Secondo l'antica disciplina era bensì consultato il voto, e il desiderio del popolo, ma non gli era permesso di dare a se medesimo, o eleggersi il suo Pastore: secondo la nuova il popolo doveva eleggersi i suoi Pastori, e sotto nome di popolo s'intendevano inclusi i Giudei, gli Eretici, i Protestanti. Se si dee credere all'Ab. d'Auribeau nella *Raccolta delle Memorie per servire alla storia della persecuzione Francese* (pag. 444.), il preteso Vescovo di Versaglies fu nominato da quattro Elettori, due de' quali erano Protestanti, e Du Mochel intruso di Nimes deve ai soli Calvinisti la sua elezione. Secondo l'antica disciplina se introdotto fossesi un Vescovo al governo di una Chiesa benchè vacante, senza il consenso degli altri Vescovi della Provincia, doveva esserne discacciato, quand'anche il popolo avesse voluto ritenerselo per suo Pastore: secondo la nuova introdotta dall'Assemblea i nuovi Vescovi introdotti si erano nelle altrui Chiese, benchè non vacanti, contro l'espresso volere di tutti i legittimi Vescovi della Provincia, e hanno preteso di ritenerle, benchè il popolo veramente fedele ricusasse di averli per suoi Pastori. Secondo l'antica un Vescovo, che facendo uso della secolare podestà andato fosse al possesso di una Chiesa, doveva essere segregato, e deposto con tutti quelli, che comunicavan con lui: secondo la nuova, la guardia nazionale era quella, che li metteva in possesso delle altrui Chiese, e obbligava il popolo a riceverli per suoi Pastori.

La terza condizione necessaria è l'ordinazione. Quanto all'essenza del Sagramento, o a render valida l'ordinazione basta un solo Vescovo, che chia-

masi *Consecratore*, e la Storia ci somministra non pochi esempj di Vescovi, che in caso di necessità ordinati furono da un solo. Ma perchè, fuori di questo caso, sia non solo valida, ma ancora lecita, un Vescovo solo non basta. Secondo il Canone IV. del Concilio Niceno I., oltre il Vescovo *Consecratore* vi si richiedono almeno due altri Vescovi *Assistenti*; benchè bramasse il Concilio, che tutti vi concorressero quelli della Provincia, o colla presenza, o almeno col consenso. Nella ordinazione de' nuovi Vescovi non si sono avuti cotanti scrupoli. I veri Vescovi della Provincia non solo, non vi hanno concorso nè colla presenza, nè col consenso manifestato in iscritto; ma hanno reclamato piuttosto, e detestate le ordinazioni fatte contro le regole della Chiesa. Fra tutti i Vescovi della Francia non ve n' ebbe, che uno, il quale soffocò nel fondo del cuore l' interno ribrezzo, che in mezzo ai più tremendi misterj doveva in lui eccitare quella funzione; gli altri tre, che giurato avevano con lui, ricusarono di concorrervi. Pertanto, a conservare una qualche apparenza di Ecclesiastica disciplina, si andò a cercarne altri due, che facessero le veci di quelli della Provincia, e si ritrovarono ne' due Vescovi *in Partibus* l' uno di *Lida*, l' altro di *Babilonia* degno successore del famoso *Varlet* nome assai noto per lo scisma della Chiesa d' Utrecht.

Nel Canone VII. del Concilio Niceno, secondo l'antichissimo Codice della Chiesa Romana reso pubblico dal P. Quesnello, si legge: *Potestas sane, vel confirmatio* (Episcopi) *pertinebit per singulas provincias ad Metropolitanum*. Questo ci porta a parlare della quarta condizione necessaria per essere legittimi Vescovi di una qualche determinata Diocesi; e a chiedere ai nuovi Vescovi qual' è il Metropolitano da cui furono confermati. Senza di questa conferma non

si devono riguardare come Vescovi, benchè ne abbiano ricevuto il carattere, com'era stato già definito dallo stesso Concilio Can. VI.: *Illud autem generaliter clarum est, quod si quis præter sententiam Metropolitani fuerit factus Episcopus, hunc definivit magna Synodus Episcopum esse non oportere*. Ora, siccome i nuovi Vescovi Costituzionali non solo non avevano avuta da' Metropolitani conferma alcuna di quelle Chiese, in cui si erano intrusi, ma invece riportata ne avevano la condanna: indi ne siegue, che non erano legittimi Vescovi di quelle pecore, nè avevano la menoma giurisdizione sopra di esse.

So esser dottrina degli scismatici della Chiesa di Utrecht (*a*), che ove non si trovino e Vescovi, e

(*a*) Parlando della Chiesa d'Utrecht, stimo bene di quì soggiungere una nota di un Autore, che non può essere sospetto agli Avversarj. Dice adunque così. = *Quando sussista, che l'Università di Vienna, e di Siena abbia conosciuta per Cattolica detta Chiesa, non sarà perciò molto migliorata la Causa della medesima. Le Chiese particolari comunicano insieme in quanto hanno nel Romano Pontefice un medesimo Capo, e in forza di questa comunione ciascuna è Cattolica, non già per la corrispondenza delle Accademie. Quindi la Chiesa d'Utrecht, colla quale i Romani Pontefici da Benedetto XIII. in qua, hanno ricusato di comunicare, dovrà da me tenersi, come separata dal Corpo della Chiesa Universale. Non nego, che sia possibile il Caso, che il Capo visibile della Chiesa il Romano Pontefice ricusi in un trasporto di severità, d'avere comunione con qualche persona, o Chiesa particolare, che pur non siano escluse dalla comunione col Capo invisibile, e supremo Pastore ed Economo delle Anime Gesù Cristo per la privazione dell'interiore giustizia. Ma l'applicare questa supposizione alla Chiesa di Utrecht, cui la comunione della Chiesa di Roma è stata tolta da un Pontefice sul modello di quello, le cui veci rappresentava sulla terra, innocente, e segregato da' peccatori, seguitata poi da cinque suoi Successori, tra'quali un Benedetto XIV. uno de' più dotti Pontefice, che sia seduto sulla Cattedra di S. Pietro, e*

Metropolitani della stessa Provincia, i quali e ordinino, e confermino il nuovo Pastore, si può ricorrere a' vicini, e ove manchino ancora questi, o ricusino di confermarlo, qualunque altro Vescovo può fare le loro veci. Poichè, dicono essi, la disciplina stabilita dai Canoni non dee prevalere al comando di Gesù Cristo, il quale ha voluto, che a ciascuna Chiesa destinato fosse il suo Pastore; e in questa maniera indotti si sono a stabilire nella Chiesa d'Utrecht Cornelio Steenoven; ma la loro inobbedienza ai Decreti della Santa Sede Apostolica non autorizza per verun modo le loro ordinazioni all' Ecclesiastica disciplina contrarie: nè gli altri Vescovi possono accordare loro sopra una parte delle pecore di Gesù Cristo quella giurisdizione, ch' essi non hanno. Non è, che il Romano Pontefice a cui fu affidata tutta la greggia, che possa farlo. Egli solo può chiamare altri a parte di quella pienezza di podestà, che in lui risiede essenzialmente come nel Capo di tutta la Chiesa. Egli solo può fare altri partecipi della sollecitudine pastorale, di cui venne incaricato da Gesù Cristo con quelle parole = *Pasce oves meas: Pasce agnos meos* =.

Che se Sant' Eusebio Vescovo Samosateno scorrendo in abito militare le Provincie dell' Oriente stabilì

senza che le altre Chiese si sieno interposte, come già fece nel Secolo terzo quella di Lione presso Papa Vittore a favore delle Chiese Asiane, non potrà cosa giusta nè probabile, sembrare, che a coloro, i quali hanno qualche connessione ben distinta da quella, colla quale la carità stringe i cuori degli uomini, quando in essi prevale agli affetti terreni =.

Ciò che dice l' Autore di questa Nota della Scismatica Chiesa di Utrecht, si dee dire ugualmente delle Chiese Costituzionali di Francia, a riserva della supposizione, che fa del Caso, *in cui il Papa in un trasporto di severità ricusi ec.*

Vescovi, e ordinò Preti nelle Chiese desolate dalla Persecuzione di Valente, dobbiamo credere, che fatto l'abbia per una particolare ispirazione dello Spirito Santo, siccome fecero qualche volta i Santi Martiri, che andarono da se stessi a gettarsi nel fuoco; o col consenso, e colla intelligenza del Papa. Il Concilio Niceno I. Can. 15. vieta ai Vescovi, ai Preti, ai Diaconi di passare da una ad altra Città; e nel caso che passino nell' altrui Chiesa vuole, che non sieno ricevuti (Can. 16.). Secondo un altro antico Canone non era lecito ad alcun Vescovo di attentare cosa alcuna oltre i confini della sua Chiesa, e nel caso, che fosse stato convinto di averlo fatto, doveva essere deposto: *Episcopus non audeat ultra terminos suos aliquem ordinare. Si convictus fuerit fecisse, deponatur et ipse, et qui ab illo sunt ordinati* (Can. 36.). Dobbiamo credere adunque, che le ordinazioni fatte da S. Eusebio fossero fatte col consenso di quello, che solo poteva accordargliene l'autorità; siccome fece Lucifero Calaritano, che passando per Antiochia nel suo ritorno dalla Tebaide, ove era stato esiliato, ordinò Paolino in Vescovo di quella Città. Convien credere, che Liberio, il quale fatto lo avea suo Legato in una occasione particolare, gli accordasse un ampio potere per fare tuttociò, che giudicasse opportuno nel tempo del suo esilio. Infatti fu tacciata bensì d' imprudenza l' ordinazione da lui fatta, ma non fu creduta illegittima per mancanza d' autorità. Quanto a San Melezio, che governava in quel tempo medesimo contra il volere *del Papa la Chiesa di Antiochia, al cui Vescovo per le prerogative patriarcali appartenevano le ordinazioni de' Metropolitani* convien riflettere 1. che non solo il Papa, ma molti de' Cattolici d' Antiochia non volevano riconoscerlo per loro Vescovo, perchè, essendo stato trasferito dagli Arriani dalla Città di Sebaste

a quella di Antiochia, era creduto del loro partito. 2. costretto due volte a portarsi in esilio, non ebbe tempo di fare uso delle prerogative patriarcali, se non dopo il suo ritorno, e dopo la convenzione con Paolino, per cui ebbe il pacifico possesso di una parte di quella Chiesa. 3. non consta, che in quel tempo abbia fatto uso delle prerogative patriarcali contro l' espresso volere del Papa. Imperciocchè siccome è credibile, che Paolino abbia convenuto con S. Melezio col consenso del Papa, dopo, che si era scoperto, ch' era acerrimo difensore della Fede Nicena; così veniva ad approvare implicitamente l' uso delle prerogative patriarcali in Melezio; benchè per motivi prudenziali comunicare non volesse direttamente con lui. Indi ne nasce la seguente Considerazione.

§. IV.

E' necessario presentemente all' istituzione canonica de' Vescovi l' assenso del Romano Pontefice.

Il Concilio di Trento Sess. XXIII. Can. VII. definì, che non basta per essere legittimi Vescovi di una Diocesi l' essere stati legittimamente ordinati, ma bisogna in oltre essere *mandati* dalla Podestà Ecclesiastica, e Canonica, senza di cui i poteri, che si acquistano nell' ordinazione restano come legati in mano dell' Ordinato, il quale non può farne alcun uso, finchè il Capo visibile della Chiesa, non gli assegna i Sudditi su cui possa esercitarli. *Si quis dixerit . . . . eos, qui nec ab Ecclesiastica, et Canonica Potestate rite ordinati, nec missi sunt, sed aliunde veniunt legitimos esse verbis, et Sacramentorum Ministros: Anathema sit.* Per mancanza di questa missione i nuovi Vescovi non avevano giuri-

sdizione alcuna su quelle Chiese, in cui si erano introdotti, e per conseguenza tutti gli atti, che per loro si facevano, erano sacrilegi, e nulli. Il supposto Vescovo di *Mont-blanc* lo aveva capito benissimo, ed era questo uno degli oggetti, che lo affligevano di più, come di già ho osservato, ed era l'origine di mille altri disordini, che ne erano derivati. Questa missione sì necessaria, e che solo si può avere dalla Chiesa, nel nuovo ordine, o piuttosto disordine delle Chiese di Francia i Vescovi la ricevevano dal popolo. Era questo, che dava a se stesso i Pastori, mediante i voti degli Elettori, e li confermava coll'autorità de' Distretti, ch'egli avea costituiti giudici di quest'affare. Dava leggi sulla loro missione, e sul loro ministero per mezzo dell'Assemblea, la quale riconosceva dal solo popolo i suoi diritti.

Il Concilio di Trento pare, che abbia preveduti, e condannati ad un tempo cotai disordini. Egli insegna (Sess. XXIII. cap. 4.), che nella ordinazione de' Vescovi, de' Sacerdoti, de' Chierici non si ricerca l'autorità, la vocazione, il consenso del popolo, del magistrato, o di qualunque siasi secolare podestà in maniera, che senza di essa sia nulla: ma decreta piuttosto, che quelli, i quali chiamati solamente, e istituiti dal popolo, dal magistrato, o dalla secolare podestà si sollevano ad esercitare cotesti ministerj, o se gli usurpano con temerità da se stessi, tutti riguardare si debbano non come ministri della Chiesa; ma come ladroni rapaci; che altronde entrarono, e non per la porta (*a*).

(*a*) Quin potius decernit eos, qui tantummodo a populo, aut saeculari potestate, ac magistratu vocati, et instituti ad haec ministeria exercenda ascendunt, et qui ea propria temeritate sibi sumunt, omnes non Ecclesiae ministros, sed fures, et latrones per ostium non ingressos habendos esse.

Benchè la Chiesa dato abbia per molti Secoli la *missione* a' Pastori per mezzo dei Vescovi della Provincia radunati a Concilio, e in seguito per mezzo de' Metropolitani, ha sempre riconosciuta però nel Romano Pontefice la sorgente di una tale *missione*: Che il Papa come Successore di San Pietro spedire possa indipendentemente da ogni altro a qualunque Chiesa il suo Pastore lo abbiamo dal Grisostomo, il quale favellando della elezione dell' Apostolo S. Mattia, dice, che poteva farsi dal solo Pietro, benchè non abbia voluto farlo, per non dimostrare di gratificare più uno, che l'altro: *An non licebat ipsi* (*Petro*) *eligere? Licebat, et quidem maxime* (Hom. 3. in Act. Apost.). Quindi quando nasceva nella elezione dei Vescovi qualche difficoltà (anche allora, che il nuovo Vescovo aveva la missione dal Sinodo) ne chiamava a se la cognizione della causa, e confermava se era giusto, o rivocava la missione accordata; Anzi benchè nata non fosse dissensione alcuna, pure la *missione* non si accordava senza il consenso, e l'intelligenza del Papa. Ove trattavasi degli Arcivescovi il pallio, che spediva loro il Santo Padre, era una specie di ratifica, o conferma della loro elezione, come abbiamo da San Gregorio Magno, che così scrisse ai Vescovi dell' Illirico = *Juxta postulationis vestræ desiderium prædictum Fratrem, et Coepiscopum nostrum in eo, in quo est Sacerdotis ordine constitutus, nostri assensus auctoritate firmamus, ratamque nos ejus consecrationem habere dirigentes pallium indicamus* = (lib II. Ep. XII.). Ove poi si trattava dei semplici Vescovi, ecco come ne parla S. Leone Magno nella sua Lettera ad Anastasio Vescovo di Tessalonica, e Vicario della Santa Sede Apostolica (Epist. XIV.). Dopo aver detto nel Capo 2., che i Metropolitani erano a lui soggetti come a suo Delegato, e indicati nel cap. 3. coloro, che

non potevano essere sollevati alla dignità di Pastore; dopo aver parlato nel cap. 4. della continenza perfetta, che osservare devono i Suddiaconi, e molto più i Vescovi, i Diaconi, i Preti, viene a parlare nel cap. 5., e nel 6. della domanda, e del consenso del Clero, e della Plebe nella elezione del Vescovo, e della consecrazione di esso, e dice = che avendo a trattarsi della elezione del Sommo Sacerdote, sia preferito agli altri quello, che l' unanime consenso della plebe, e del Clero avrà domandato, e in caso, che non convengano fra di loro, sia preferito a giudizio del Metropolitano quello, in cui concorrono maggiori desiderj del popolo, e del Clero; cosicchè ninno sia ordinato contra loro voglia, acciò non abbiano in odio, e in disprezzo il Vescovo da loro non bramato, e il popolo divenga meno religioso di quel che deve, non avendo potuto aver quello, che voleva. Circa poi la persona del Vescovo, che dee consegrarsi, e del consenso della plebe, e del Clero, il Metropolitano te ne farà la relazione, facendoti consapevole di ciò, che è piaciuto nella Provincia, acciò sia dalla tua autorità confermata l'ordinazione celebrata a dovere: *De persona autem consecrandi Episcopi, et de Cleri, plebisque consensu Metropolitanus Episcopus ad fraternitatem tuam referat, quodque in Provincia bene placuit scire te faciat, ut ordinationem rite celebratam tua quoque firmet auctoritas, quæ rectis dispositionibus nihil moræ aut difficultatis debebit afferre, ne gregibus Domini diu desit cura Pastorum*.

Non posso omettere in questo luogo la famosa Decretale di S. Siricio, che taluno ha voluto, *che sia supposta, e probabilmente dal famoso Isidoro, e che il Padre Papebrochio, secondo, che ha notato l' Arduino, crede almeno adulterata*.

In esse si dice espressamente, che niuno ardisca di ordinare un Vescovo senza saputa della Sede Apostolica. *Hæc sunt, quæ deinceps intuitu divini judicii omnes Catholicos Episcopos expedit custodire*; 1. *ut extra conscientiam Apostolicæ Sedis, hoc est Primatis, nemo audeat ordinare*.

L'autenticità della Lettera di Siricio da quella dipende del Concilio Zellense, o Tellense, come altri vogliono, tenuto nell'Africa verso l'anno 418. In esso si lesse la sudetta Lettera, e da Ferrando Diacono di Cartagine, che fioriva verso la metà del Secolo VI. fu inserita nel suo Compendio de' Sacri Canoni; il che è più che bastevole per difendere dalla accusa di averla supposta il famoso Isidoro, il quale non ha fiorito, che verso il fine dell'ottavo Secolo, o al principio del nono.

Il P. Quesnello, che ben vedeva quanto sia contrario alle sue mire un così autentico documento, non lascia intentato alcun mezzo per rendere sospetto almeno tanto il Concilio suddetto, quanto l'abbreviazione de' Canoni di Ferrando. Contuttociò il Padre Natale Alessandro, il Baluzio, il Paggi, e Pietro Constant non solo non mettono neppure in dubbio l'autenticità di quel Sinodo, ma hanno preso a difenderla contro il Quesnello. Infatti oltre il Codice pubblicato da lui, e riprodotto da Fratelli *Ballerini* nel Tom. III. delle Opere di S. Leone, riportano il frammento di detto Concilio coll'annessa lettera di Siricio il Corbejense, il Fossatense, il Colbertino, il Vaticano numero 3827. il Codice 59. del Capitolo di Verona, a cui corrisponde un altro antico libro di quello di Lucca. Tutti questi Codici contavano più di mille anni fino dal 1757., in cui scrivevano i *Ballerini*, siccome attestano nelle Osservazioni alla XV. Dissert. del P. Quesnello cap. 1. n. 2., e per conseguenza han preceduto quasi d'un Se-

colo la Collezion d' Isidoro. Ora nell' atto, che difendono da ogni sospetto di supposizione tanto l' abbreviazione de' Canoni di Ferrando, quanto il principio, che ancor ci resta del Concilio Tellense colla Lettera di Siricio, che vi fu inserita, difendono eziamdio da ogni accusa il predetto Isidoro, il quale se ha introdotta nella sua Collezione l' abbreviazion di Ferrando, nulla vi ha aggiunto del suo, per cui chiamar si possa impostore.

Che poi non sia stata adulterata la lettera di Siricio nel luogo di cui si parla, lo provano ad evidenza i Fratelli *Ballerini* (ib. cap. 4.) i quali si maravigliano, che il Quesnello a dimostrare suppositizia la lettera di Siricio, abbia citato il primo Canone, da cui anzi rilevasi la sua antenticità. Egli a provare il suo assunto, vorrebbe che si leggesse col Codice Ossoniense: *Ut extra conscientiam Sedis Apostolicæ Primates nemo audeat ordinare*: Ma tutti gli altri Codici, e più antichi, e più pregevoli di quel d' Ossonio dopo le parole *Sedis Apostolicæ*, v' inseriscono *hoc est*. Dal che è chiaro, che non si deve leggere: *Primates*, ma *Primatis* come vedesi nell'antichissimo Codice Corbejense, nel Tuaneo, nel Vaticano 1340., e in altri = *Ut extra conscientiam Sedis Apostolicæ, hoc est Primatis, nemo audeat ordinare*. Questa Lezione, che tutto distrugge il raziocinio del P. Quesnello, non solo è ottima, ma prova inoltre l' antenticità della lettera di Siricio. Pietro Coustant è di parere, che scritta fosse a principio a' Vescovi suburbicarj d' Italia, e che vi si leggesse soltanto: *ut extra conscientiam Sedis Apostolicæ nemo audeat ordinare*. E che in seguito, essendo stata comunicata a quelli dell' Africa, questi, addattandola alla disciplina delle lor Chiese, aggiunto vi abbiano *hoc est Primatis*: Imperciocchè tale era la disciplina di quelle Chiese, come rilevasi dal Cano-

ne XII. del Concilio di Cartagine sotto Genetlio (Tom. II. Concil. Edition. Venet. pag. 1248.) : E dal Can. XIII. del Codice della Chiesa Africana. Ferrando a provare, che nell' Ordinazione del Vescovo vi si richiede la conferma del Metropolitano, o del Primate, non solo allegò il Sinodo di Cartagine, ma anche il Tellense colla lettera di Siricio : Onde anche nel Codice Africano, di cui si servì, doveva essere scritto *Primatis*.

Che se Siricio scritta l' avesse fin da principio agli Africani, omesse avrebbe quelle parole *Sedis Apostolicæ*, e scritto solo *Primatis*, come ha fatto Innocenzo, il quale citando lo stesso Canone nella sua lettera a Vittricio Vescovo di Roano, in vece di *Sedis Apostolicæ* ha scritto *Metropolitani Episcopi*. I Vescovi Africani per lo contrario han voluto conservar le parole del Papa, ma per addattarle all' uso delle loro Chiese, vi hanno apposta la spiegazione *hoc est Primatis*. Che una tale spiegazione sia stata fatta dagli Africani, si deduce da questo, che presso di essi il Vescovo più vecchio, della Provincia, che chiamavan Primate, facea le veci del Metropolitano. Onde la spiegazione annessa al Canone di Siricio lungi dal provare suppositizia la sua Decretale, ne prova anzi l' autenticità.

A quello poi, ch' egli dice (p. 79.) : *La supposizione si dimostra a mio parere, dal di lei confronto colla Decretale di Sant' Innocenzo a Vittricio* : Rispondono i Ballerini con Pietro Constant, che indi appunto dimostrasi la sua autenticità. Quello che dice in questo luogo l' Autore dell' Apologia, detto lo aveva prima di lui il P. Quesnello (Dissertazione XV. cap. 5.). Primieramente osserva il Baluzio, che lo stesso Innocenzo nella sua lettera ad Esuperio (cap. 1.) trascrive le parole medesime, che scritte aveva pocanzi a Vittricio nel cap. 9. Onde

non dee recar maraviglia, se si è servito ugualmente nella sua lettera al Vescovo di Roano di quello, che scritto aveva agli Africani il suo predecessore Siricio. E siccome nella sua Lettera ad Esuperio non fa menzione alcuna di quello, ch' avea già scritto a Vittricio: così scrivendo a questo non ha creduto dover citare ciò, che preso avea da Siricio, tanto più, che non tutto preso aveva letteralmente, ma il senso, che viene in seguito spiegando più chiaramente. Laonde tanto è lontano, che dal confronto delle due Lettere possa dedursi, che quella di S. Siricio è stata ricavata da quella di Santo Innocenzo, che si deve anzi inferirne il contrario come osserva Pietro Coustant nel monito V. premesso alla Lettera surriferita. = *Id iis persuasum iri confido qui, quæ in Epistola Siricii explicatione ægent, in Innocentii Epistola ut plurimum suppleri animadverterint, adeo ut Siricius verborum suorum Auctor, Innocentius Siricii interpres plane appareat. Vero enim simile non est, eum, qui ex Innocentii verbis Epistolam componere et Siricio affingere voluisset, quædam illius verba, quæ ad perspicuitatem sententiæ videntur necessaria, fuisse ommissurum.*

§. V.

Si prova con San Gregorio Magno la necessità del consenso del Papa per la legittima ordinazione de' nuovi Vescovi. Domande, che doveva far loro il popolo Fedele.

Più ancora di Siricio riprova l' ordinazione de' Vescovi Costituzionali fatta senza il consenso del Romano Pontefice S. Gregorio Magno. Egli la chiama una colpa intollerabile nella sua lettera al Vescovo di Salona: *Quod sine nostro consensu ad Sacerdotalem ordinem cognosceris inordinate prorupisse, intol-*

lerabilis quidem culpa est (lib. VI. cap. 25.). Pensate poi, che detto avrebbe se fosse stato ordinato contro l' espressa sua volontà. E nella lettera a Costantina Augusta, in cui l' esorta a interporre la sua mediazione presso l' Imperatore Maurizio, che presa aveva la protezione di Massimo, si lagna, che fosse stato ordinato Vescovo della Città di Salona senza alcuna sua intelligenza, o di chi facea le sue veci: il che, com' ei dice, non era avvenuto mai sotto alcuno de' Principi, che l' aveano preceduto: Ciò essendosi da lui risaputo proibì sotto pena di scomunica allo stesso Massimo inordinatamente ordinato di celebrare il Santo Sacrificio della Messa: *Quod ego audiens ad eumdem prævaricatorem, qui inordinate inordinatus est, protinus misi; ut omnino Missarum solemnia nullo modo celebrare praesumeret .... Quod ei sub excommunicationis interpositione mandavi*.

Dopo di tutto questo pare, che il popolo fedele a' suoi antichi Pastori, anzi i Pastori medesimi avrebbero potuto fare a' nuovi Vescovi quelle domande, che faceva agli antichi eretici Tertulliano (de Praescript. cap. 37.). Chi siete voi? dovea dire il popolo. *Qui estis*.

Risp. *I Vescovi successori di quelli, che peseguitati da' nemici della Cattolica Religione, si ritirarono da voi, e si esposero ai più gravi pericoli della vita per conservare illibato il deposito della fede*.

Inter. *Ma, come siete loro Successori se vivono ancora?*

Risp. *Vivono è vero, ma hanno abbandonate le loro Chiese, e noi spinti da vero zelo di vostra salute siamo subentrati per governarvi*.

Inter. *Ma d' onde siete venuti mai? Chi vi ha eletti? Quai furono gli Autori della vostra consecrazione a' Pastori?* Qui estis? unde venistis?

Risp. *Siamo stati eletti secondo l' antica disciplina dal popolo :*

Inter. *E da qual popolo ?*

Risp. *Dal popolo , a cui uniti erano gli Eretici , gl' Increduli , i Giudei .*

Inter. *Ma qual diritto avevano essi di eleggervi a' nostri Pastori , a' Pastori di un gregge , a cui essi non appartengono ?*

Risp. *Il diritto l' hanno ricevuto dalla civile Costituzione del Clero .*

Inter. *E gli Ordinatori vostri quai furono ?*

Risp. *Il Vescovo di Autun , che cantò la Messa nel campo di Marte ; e che è stato in seguito ridotto alla semplice comunione laicale da lui richiesta . E poichè gli altri tre , che giurarono con lui , hanno ricusato concorrervi ; per conservare l' antica disciplina , ch' esige due altri Vescovi , i quali assistano al Vescovo* Consecratore , *si è corso a cercarli nel Belgio , e si sono trovati ne' due Vescovi* in partibus *Gobel , e Mirandòt , l' uno di Lida , l' altro di Babilonia (Hulot. p. 60. D' Auribeau p.* 455.)

Inter. *Ma quando ha avuto principio cotesta nuova foggia di Ordinazioni ? Qual è il Metropolitano , che ha approvata , e confermata la vostra ? Secondo l'antica disciplina dal Niceno Concilio stabilita , e confermata dal Papa (Can. VII.) , non si devono avere per Vescovi , quelli , che confermati non furono dal loro Metropolitano .* Hunc definivit magna Synodus Episcopum esse non oportere . *Secondo la disciplina presente stabilita nel V. generale Concilio di Laterano , e accettata in seguito dalla Chiesa anche di Francia pel famoso Concordato tra Leone X. e Francesco I. , la conferma dei Vescovi è riservata al Papa . Ora da quale di essi fu confermata l' elezione vostra a nostro Pastore ? Dal Papa ? no ; che non vi riconosce per suoi , nè vi ha chiamati a parte di quel-*

la sollecitudine Pastorale, che in lui risiede in tutta la sua pienezza. Dagli antichi Metropolitani della Provincia? Molto meno. Essi anzi si lagnano, che intrusi vi siate nelle loro Sedi, e ne abbiate usurpati i diritti. Forse siete stati confermati dai nuovi? Ma questi, da chi hanno ricevuta la loro conferma? I nuovi Legislatori non hanno potuto confermare quello, che ad essi non appartiene, nè ridonare a' Metropolitani un diritto, che ha tolto loro la Chiesa, e che nel Tridentino principalmente ha riconosciuto non risedere da indi innanzi, che nel solo Romano Pontefice?

E poi, chi vi ha data la *missione* necessarie per esercitare sopra di noi la giurisdizione spirituale, che non avete? *Unde venistis*? Il medesimo Gesù Cristo nel presentarsi ai popoli, per istabilir la sua Chiesa, incominciò a dir loro, ch'era stato mandato dal divino suo Padre, e confermò co' miracoli le sue parole. Com'egli fu mandato dal Padre, così mandò pel mondo i suoi Apostoli, e diede loro la podestà medesima de' miracoli per autentico documento della loro missione. Iddio parla al mondo co' fatti, ed è questa la carta di sicurezza, che diede egli a principio a' suoi Ministri. Ma voi, chi vi ha mandati? Quai sono le credenziali della vostra missione? Noi sappiamo dal Concilio di Trento, che chiunque non è stato legittimamente ordinato, nè mandato dalla ecclesiastica, e canonica podestà; ma viene d'altronde, non può essere Ministro legittimo de' Sagramenti, e della parola divina. La sola elezione del popolo, e l'ordinazione fatta secondo le formole consuete per voi non basta? Questa non vi dà alcun diritto, nè alcuna giurisdizione sopra di noi. Vi dà solamente alcuni poteri, i quali restano come legati nelle vostre mani; finchè dalla ecclesiastica podestà non vi sono assegnati i sudditi, su di

cui esercitarli. Quindi ogni atto di spirituale giurisdizione, che ardirete esercitare sopra di noi, oltre all'essere sacrilegio, sarà ancora nullo. Itene adunque d'onde veniste, che non possiamo riconoscervi per Pastori.

Alle interrogazioni del popolo fedele, quelle succedono de' veri Pastori; ciascuno dei quali così interpella colle parole medesime di Tertulliano il Vescovo intruso nella sua Sede. Che fate voi quà? Come vi siete introdotti nel mio voi, che non mi appartenete per verun modo. *Quid in meo agitis non mei*? Con qual diritto andate sfruttando le mie piante? Con qual licenza vi siete introdotti ne' miei confini? Con quale autorità mutati avete gli antichi limiti? E' mia questa vigna. A che andate voi seminandovi delle nuove dottrine, e vi pascete de' frutti suoi; Io ne ho avuto il possesso, e la possedo da tanti anni, e la possedo prima di voi. Io l'ho avuta dagli Autori medesimi, a cui apparteneva. Io sono l'erede degli Apostoli, come fu da loro medesimi stabilito . . . Voi certamente ne foste diseredati per sempre, e vi rigettarono come stranieri, e sapete perchè? Per la violenza, con cui vi siete introdotti in questa Sede, e per le vie illegittime con cui l'avete ottenuta.

A queste così giuste lagnanze de' veri Pastori, e del popolo nulla hanno di ragionevole da rispondere i nuovi Vescovi Costituzionali. Il dire, che eletti furono a tenore della nuova Costituzione dalla Municipalità del Distretto secondo la formola de' primi secoli, e che hanno avuta la missione dalla legge, e ne andarono al possesso per la sovrana volontà del popolo colla protezione della guardia nazionale, che spesso obbligava il popolo a voler quello, che non voleva, sarebbe una cosa tropro indecente, e inudita affatto nella Chiesa di Dio. Pertanto si rivolgono al-

lo specioso pretesto di carità, e di zelo per la salute delle altrui anime, e per la conservazione della Cattolica Religione nelle Diocesi abbandonate da' lor Pastori, il che ci apre la via alla considerazione seguente.

§. VI.

Non era un giusto motivo di comunicare coi nuovi Vescovi la lor protesta di volere rimediare ai mali della Chiesa di Francia.

Basilide, e Marziale due Vescovi delle Spagne, perchè nella persecuzione di Decio apostatarono, deposti furono dagli altri Vescovi, e privati della lor Chiesa: Ma siccome appellarono a Roma, così gli Spagnoli consultarono quelli dell' Africa sulla sentenza di deposizione, che avevano pronunziata, pregandoli di coadjuvarli presso del Papa; ed ecco la risposta, che diedero gli Africani. = Essendo molti i delitti di cui son rei e Basilide, e Marziale, si sforzano indarno d'usurparsi l' Episcopato; poichè è palese, che tali uomini ne devono presiedere alla Chiesa di Gesù Cristo, nè offerire a Dio il Santo Sagrifizio (Ap. Lab. Tom. I. p. 747.)

Lo stesso doveva dirsi di una gran parte de' nuovi Vescovi, se si dee credere a quanto ne dicono il Barruel nella *Storia del Clero di Francia durante la persecuzione*, e l' Ab. D. Auribeau nelle *Memorie da lui raccolte per servire alla Storia della persecuzione francese*. In esse si leggono delle cose de' nuovi Vescovi, che fanno inorridire: nè io stimo ben fatto di riprodurle. Tiriamo sopra di esse il velo d' una eterna dimenticanza: ma al tempo stesso trasportandoci col pensiere a que' giorni infelici consideriamo, se poteva prestarsi fede ai lor detti, qualora asserivano, ch' erano subentrati al governo delle altrui

Chiese per conservarvi la Cattolica Religione, e per vero zelo della salute delle altrui anime, se niuno ne avevano per la salute di se medesimi. *Sono dieci anni*, dicevano essi, *che la Chiesa gallicana sente il peso di tutti i mali, che la persecuzion più feroce, e la discordia più lagrimevole potevano accumulare sul di lei capo. Se fra noi soffre un membro*, (dice l' Apostolo) *noi tutti soffriamo con lui*.

Al sentirli piangere in tal guisa sulle rovine della lor Patria, ognuno crederebbe, che pronti accorressero per ripararle. Ma pure non è così. I mali, che sparsi avevano sulla Francia i nemici della Cattolica Religione, erano senza dubbio terribili, e grandi; ma non servivano, che ad accrescere il merito de' Fedeli, i quali ne portavano con pazienza il peso, e si sottomettevano con rassegnazione alle disposizioni del Cielo. Ma quelli, che vi spargevano i nuovi Vescovi erano di una più lagrimevole conseguenza.

A bene intendere quel, che io dico, convien distinguere ne' nuovi Vescovi il carattere, che ricevettero nell' Ordinazione, dalla giurisdizione, che dovean ricevere dal Papa secondo il Concordato tra Leone X., e Francesco I. approvato dal Concilio Ecumenico di Laterano, in cui la Chiesa, che potea farlo, cambiò, riguardo a questo, l' antica sua Disciplina; nè è lecito ad alcun privato, e molto meno alla podestà secolare di rimetterla in uso. Il carattere è in tutti lo stesso; ma la giurisdizione non è così. Questa non è annessa al carattere. Può darsi, e non darsi, e può essere limitata, o tolta anche a coloro, che già l' avevano. Di questa giurisdizione, la quale è necessaria per costituire il Pastore di una Diocesi determinata, privi erano senza dubbio i nuovi Vescovi: per conseguenza tutti quegli atti, ch' esigono questa suprema autorità di gover-

no, come sono l' assoluzion de' peccati nel Sagramento della penitenza, la celebrazione de' Matrimonj, la collazione de' Benefizj, e delle Indulgenze, la deputazione legittima al ministero, e simili altri atti di pastorale sollecitudine praticati dai nuovi Vescovi non solo erano illeciti, ma ancora nulli. Da questi ne vennero mille altri disordini, che ben conobbe, e lavò colle lagrime Monsignor Francesco Panissot, come abbiamo di già veduto.

Indi si vede quanto fosse illusoria la protesta de' Vescovi Costituzionali, e vano l' invito, che facevano agli altri di seco unirsi per riparare i mali gravissimi, ond' era oppressa la Chiesa di Francia. Se si parli della distruzione dei Tempj, della rapina de' beni loro, della persecuzion de' Ministri, e della crudeltà, con cui trattati erano i Cattolici, questi a parlare propriamente non eran mali, ma motivi di merito a quelli, che sapevano profittarne. I veri mali nascevano dallo scisma, che introdotto avevano nella Chiesa di Dio, dalla illecita celebrazione de' Sagrifizj, dalla invalidità de' matrimonj, e dalla colpevole amministrazione del Sagramento della penitenza, in cui le assoluzioni erano invalide, e nulle. A riparare cotesti mali gravissimi non v' era altro mezzo, che quello del Vescovo di Mont-blanc, e a nulla giovar potevano gli altri Vescovi, che invitati avevano al loro Sinodo. Non eran, che essi, che potessero far cessare lo scisma con restituire l' altrui sedi, in cui si erano intrusi; e non vi era, che il Papa, che munirli potesse dell' autorità necessaria per esercitare validamente il pastorale ministero. Altrimenti Eglino stessi erano la vera origine di tutti i mali spirituali di quelle Chiese. Se tali erano i lor sentimenti, e tali le disposizioni del loro cuore conveniva allo zelo Episcopale di ciascun Vescovo di dar mano, quanto era in lui, acciò ef-

fettuassero le buone intenzioni per far cessare la divisione di quelle Chiese, e richiamarvi la pace, che avrebbe estinto lo scisma. In caso diverso non era lecito comunicare con loro; se prima non ritornavano in seno alla Chiesa. Quando i Donatisti accusarono i Cattolici d' aversi usurpati i beni delle lor Chiese, benchè ne fossero andati al possesso per ordine dell'Imperatore; S. Agostino, che prese a difenderli non si unì a quegli Scismatici sotto pretesto di guadagnarli; ma stabilì per principio, che ritornare dovessero al seno della Chiesa Cattolica per essere a parte non solo de' beni novamente acquistati; ma di quelli ancora, che già possedeva (*Tract.* 6. *in Joan.*).

Questo ci porta alla considerazione.

§. VII.

La lettera scritta a' Donatisti da S. Agostino non giustifica quelle, che si sono scritte ai Vescovi Costituzionali.

Non nego, che S. Agostino sia stato il primo a scrivere, a *Massimino*, e *Proculejano Vescovi Donatisti invitandoli* a far pace colla *Chiesa*, *e a rientrare nel seno*, *e nella Comunione di lei*. Ma lo scrivere a un Vescovo Scismatico, come fece il Santo a Massimino, per intender da lui, se aveva ribattezzato il Diacono Cattolico di Mutugenna, e per invitarlo a parlar seco, o a rispondergli per bene della Chiesa; e lo scrivere a Proculejano altro Vescovo Donatista animandolo a rientrare nel seno della Chiesa Cattolica, è ben diverso dal rispondere ad una adunanza di Vescovi riputati Scismatici, i quali invitavano gli altri a unirsi con esso loro. Una tale risposta quanto era opportuna a confermarli nelle

Scismatiche loro disposizioni, altrettanto era inutile al bene della Chiesa.

Ma per non dipartirci da S. Agostino, ecco com' Egli parla di se medesimo, e delle lettere, che scritte aveva a' Donatisti (Epist. 43. al 162.) = *Indi ne è avvenuto, che scritto abbiamo eziandio ad alcuni dei primi fra Donatisti, non già lettere di comunicazione*, non communicatorias litteras, *che per la loro perseverità non ne ricevono già da gran tempo dalla Cattolica unione, ch' è pel mondo tutto dispersa: ma tali lettere private, quali ci è lecito scrivere anche a' Pagani. E benchè lette le abbiano qualche volta, pure o ricusarono di rispondere, o come è più credibile, non poterono. Nel che ci è sembrato di avere adempiuto abbastanza il dovere di carità, che non solo ai nostri, ma a tutti dobbiamo secondo gl' insegnamenti dello Spirito Santo, il quale ci fa sapere dall' Apostolo Paolo* = Vos autem Dominus multiplicet, et abundare faciat in caritate in invicem, et in omnes =, *il quale in altro luogo parimente ci avvisa di correggere, con modestia coloro, che sono di sentimento diverso dal nostro* = Ne forte, *inquit*, det illis Deus poenitentiam ad cognoscedam veritatem, et respicant a Diaboli laqueis captivati in ipsius voluntatem (II. ad Timoth. 2. 26.).

Eccovi adunque quali eran le Lettere, che non solo egli, ma qualunque altro Vescovo della Chiesa Cattolica avrebbe potuto scrivere a' nuovi Vesovi Costituzionali riputati Scismatici, non già Lettere comunicatorie, come un tempo si usavano tra le Chiese: ma tali Lettere, quali scriver si possono auche a Pagani per chiamarli dalle tenebre dell' errore alla luce dell' evangeliche verità; e quali il zelo, e la carità esigevano, che si scrivesse a que' Vescovi sulla speranza, che il Dio delle misericordie potesse accordar loro lo spirito di penitenza, per conoscere

la verità, e per uscire dai lacci, e dalle insidie di Satana, che schiavi li riteneva a suo piacimento, come dice S. Paolo. L'esempio di Gregorio X., il quale diede il titolo di Vescovo a Giuseppe Patriarca Scismatico di Costantinopoli nelle Lettere, in cui l'invitava al Concilio general di Lione, per ivi trattare l'unione delle due Chiese greca, e latina, non fa, che confermare i miei detti. Il S. Padre, più che alla convenienza dei titoli, ebbe riguardo al bene spiritual di Giuseppe.

Ma ritornando a' Vescovi Donatisti, è vero, che staccati si erano volontariamente dal centro dell'Ecclesiastica unità; siccome è vero che i Vescovi Costituzionali di Francia se n'erano distaccati col fatto; benchè vi fossero uniti colle parole, e scritta avessero la solita Lettera irrisoria al Rom. Pontefice, pronti a non far conto alcuno della risposta, se fosse stata contraria. La Confessione surriferita di Monsignor Panissot Vescovo di Mont-blanc, me ne convince abbastanza.

Nè giova il dire, che *la Causa dei Donatisti era stata in più Concilj canonicamente esaminata, e decisa, quella de' Vescovi Costituzionali non era stata esaminata, che in certa Congregazione creata ad arbitrio di Pio VI. Della separazione de' Donatisti era sicurissimo S. Agostino, di quella dei Vescovi Francesi non ne eran sicuri gli stessi più scrupolosi Veneratori delle decisioni romane, osservando, che Pio VI. non era proceduto alla promulgazione delle scomuniche minacciate.*

Non fa d' uopo, ch' io prenda ora a ripetere tutto ciò, che ho detto altrove della non necessaria radunazion di un Concilio per decidere quelle Cause, che son portate al tribunale della Sede Apostolica. Ciò, che ho detto della Congregazione creata da Pio VI. per l' esame del Sinodo di Pistoja, e delle

Ordinazioni de' nuovi Vescovi contrarie ai Canoni, e all' Ordine della disciplina presente, e le ragioni degli Avversarj fan vedere abbastanza la debolezza della Causa, che han preso a difendere. Infatti era forse necessario di adunare un Concilio per condannare gli errori, che i nuovi Vescovi giurato avevano di mantenere colla Costituzione civile del Clero? Era necessaria una lunga, e attenta disamina per dichiarare illegittima, e contraria ai Sagri Canoni la nuova elezione dei Vescovi per quelle Chiese, di cui vivevano ancora i veri, e legittimi Pastori della Greggia? Sant' Agostino ci avvisa, che poche furono l' eresie, per cui sia stato necessario di radunare un Concilio; le altre si condannarono d' ordinario nel luogo medesimo, in cui nascevano, e se ne portava alla Sede Apostolica la condanna, che aveva il diritto di confermarla. Ora questo appunto si è quello, che è avvenuto in questa occasione. Cento, e quaranta Vescovi tra quelli di Francia, e quei, che avevano una porzione della Diocesi nello Stato della Repubblica, han riprovata come Scismatica, e in più luoghi contraria alla fede la Costituzione civile del Clero; e ricusato di prestare il giuramento, che da lor si esigeva. Alla loro sentenza è succeduta quella di Pio VI., il quale ha deciso, ch' era illecito un tal giuramento, e che la Costituzione Francese era l' Opera della funesta Filosofia, e irreligiosa del nostro Secolo, ch' era corrotta nella radice, e contenea degli errori già condannati. Fuggite, diceva il Papa nel suo Breve de' 13. Aprile 1791., *fuggite tutti gli usurpatori, sieno essi Arcivescovi, Vescovi, Curati, così che nulla vi resti di comune con essi sopra tutto nelle cose Sante* =. Da quanto detto abbiamo finora, ne viene naturalmente il seguente argomento = Coloro medesimi, i quali negano irreformabili i Decreti, e le Sentenze del Pa-

pa in materia di fede, e di costumi, o tutti, o quasi tutti convengono, che sieno irreformabili i suoi Decreti, ove alla Sentenza del Papa quella si aggiunga de' Vescovi della Nazione, in cui si è suscitato l' errore: Ma nella condanna del giuramento, e della civile Costituzione del Clero si è unita alla Sentenza del Papa quella dei Vescovi della Nazione Francese: Dunque anche nella Opinione di quei, che negano infallibile il Papa, dee considerarsi come irreformabile, e certa la condanna del giuramento, e della Costituzione civile del Clero.

Oltredicchè moltissimi altri Vescovi pel Mondo dispersi hanno riconosciuta la voce di Pietro nella Decisione del Papa, come veder potete presso il Prete Lodovico Hulot, che ne riporta i documenti, e il nome nella sua nuova Raccolta de' monumenti dei Vescovi contro l' Eresia de' Costituzionali. Dopo di tutto questo era forse necessario un Concilio per condannarli? S. Agostino, come ho di già osservato nella sua Lettera XLIII. apertamente asserisce, che dopo la sentenza definitiva del Papa Melchiade, non vi era più luogo ad ulteriore disamina nella Causa dei Donatisti. Che se l' Imperator Costantino per togliere ogni pretesto, e per condiscendere alla loro pervicacia volle, che ne fosse esaminata di nuovo in un Concilio la causa, si dichiara però, che ciò non era necessario: *Non quia jam necesse erat*.

Non era adunque necessario di adunare un Concilio per esaminarvi la causa de' Vescovi Costituzionali, e quand' anche fosse stato necessario, ne' torbidi in cui si ritrovava la Chiesa per le continue rivoluzioni, che ora in un luogo, ora in un altro si sollevavano, non era possibile di adunarlo: e se non era possibile, a quale altro apparteneva, che al Capo visibile della Chiesa, a quello, a cui Gesù Cristo ha confidata la cura non solo delle pe-

core, ma ancor de' Pastori, il richiamare a se questa causa, e sottoporla all' esame di persone illuminate, e prudenti, come fatto avevano tante volte i suoi medesimi predecessori?

Giacchè alcuni si fanno forti sull' esempio de' Donatisti, la causa dei quali fu esaminata, e decisa in una maniera assai diversa da quella de' Vescovi Costituzionali di Francia, mi si permetta, che io faccia un breve confronto dello scisma degli uni, e degli altri. La Storia dei primi io la prendo da Sant' Agostino nella sua Lettera a Glorio, ed Eleusio (Ep. 43. alias 162.), in cui scrive così (n. 19.). Ma poichè conobbero col fatto, che il Mondo tutto si stava unito in comunione a Ceciliano, e che a lui, e non a quello (Majorino), ch' essi avevano sacrilegamente ordinato, si spedivano le Lettere comunicatorie dalle Chiese di là dal mare (cioè dalla Chiesa di Roma) si vergognarono di restar sempre in silenzio, poichè potea loro obbjettarsi, perchè soffrissero, che la Chiesa non consapevole della condanna comunicasse per mezzo di tante genti con quei, che erano condannati, e perchè si staccassero essi dalla comunione del mondo innocente, permettendo col loro silenzio, che il Vescovo da essi eletto per la Città di Cartagine privo fosse della comunione colla Chiesa pel mondo tutto dispersa; elessero di trattare con frode la loro causa presso le Chiese di là del mare, pronti all' uno, e all' altro in maniera, che se riuscisse loro di convincere Ceciliano di un qualche delitto ancorchè falso, sarebbero soddisfatte abbastanza le loro brame: se nò; sarebbero bensì rimasti nella loro perversità, ma detto avrebbero, che avuti avevano cattivi giudici di già prevenuti contro di loro, il che dire sogliono tutti quelli, che litigano, anche allora, che furono da chiarissima verità superati.

In questa pittura, che fa il Santo de' Donatisti pare, che vengano effigiati i nuovi Vescovi riputati scismatici. Poichè videro, che il mondo tutto comunicava cogli emigrati così Vescovi, come Parrochi, e che co' Vescovi antichi, e non con loro era in comunione la Santa Sede Apostolica, ch' è il centro dell' unità, si vergognarono di restarsi in silenzio, ben vedendo, che potea loro obbiettarsi l' orrore, e l'abominio, che conceputo ne aveva tutta la Chiesa. Pensarono pertanto di trattare in un Concilio la loro causa, in un Concilio, in cui ben sapevano, che sarebbero e giudici, e parte, e in cui gli uomini del partito esercitar potessero la loro violenza, pronti a cantar trionfo; se riuscito lor fosse di convincere gli antichi Vescovi di avere abbandonate vilmente le Chiese, di cui eran Pastori; ma risoluti al tempo stesso di restarsi nel posto in cui erano, e di accusare come Curialisti tutti coloro, che opposti si fossero a' lor disegni.

Non è vero però che alcuno dubitar potesse soltanto della scismatica loro elezione a' Vescovi delle altrui Chiese dal vedere, che il Papa non procedeva contro di essi alla esecuzione delle pene, che avea comminate. Quando il Papa Vittore minacciò la scomunica ai Vescovi dell' Asia, perchè ricusavano di uniformarsi alla Chiesa di Roma nella celebrazione della Pasqua, dopo però la sospese per le preghiere di Sant' Ireneo; e quando S. Stefano minacciò la scomunica a Firmiliano, e agli altri Vescovi, che pretendevano doversi ribattezzare coloro, che erano dagli eretici battezzati colla solita formola della Chiesa, si sarebbe giudicato male a proposito, che non l' avessero meritata, perchè i suddetti Pontefici non si avvanzarono a fulminarla. Io che sono uno degli scrupolosi veneratori delle dogmatiche decisioni del Papa, non prendo norma della mia fede dalle pene

comminate da lui, ma dalle dottrine, che insegna come Maestro universale, e Dottore della Chiesa, e per cui dichiara degne di punizione, e di censura le contrarie asserzioni.

Per altro la sola comminazione delle pene, e pene spirituali sì gravi, com' è la scomunica, siccome essere doveva ai veri figlj della Chiesa un forte motivo di credere il loro scisma: così la benigna condotta del Santo Padre nel non procedere più oltre della minaccia, non era una prova, che non l' avessero meritata: ma un indizio della paterna sua sollecitudine per non accendere di vantaggio il fuoco della persecuzione contro i Cattolici, che soli erano presi di mira in quei paesi, e per vedere se mossi in fine a pietà di se stessi, tornar volevano a più sani consiglj i nuovi Vescovi, e Curati Costituzionali. Noi non possiamo intendere meglio, che dallo stesso Pontefice Pio VI. i veri motivi, che a così fare lo indussero. Eccovi com' egli si esprime nella sua Lettera = *Si eas inter angustias* = scritta il dì 12. Settembre 1791. ad Ivone Arcivescovo di Lione: L' Apostolo stesso, egli dice, di alcuni rami parlando, ch' erano infranti, ci fa sapere, che inseriti saranno ancor essi, se non resteranno ostinati nella incredulità; poichè Iddio può inserirli di nuovo. = *Sed, et alii si non permanserint in incredulitate, inserentur: potens est enim Deus iterum inserere illos* = (ad Rom. 11. 23.). E questa Apostolica Sede quanto è severa con quelli, che ostinati ricusano, e hanno in odio ogni genere di correzione, tanto è lontana dal punire colla pena della scomunica i penitenti. Che anzi senza tema di essere altrui d' inciampo, e di essere redarguita di troppa benignità; gli ha in ogni tempo con paterno amore ricevuti, permettendo loro ben volontieri di godere di quegli impieghi, che già avevano legittimamente ottenuti; e ricevendoli

nella sua comunione tante volte, quante soddisfecero pienamente pel male da loro operato, ed elessero piuttosto di accusare se medesimi, che di difendere i loro errori. Imperciocchè *non può essere ripresa per verun modo la nostra benignità, qualora riceviamo dopo la convenevole soddisfazione coloro, che ci rincrebbe essere stati ingannati*, secondo quest' aurea sentenza di S. Leone, che da noi allegata altre volte, ora è bene di ricordarla di nuovo.

Per questa istessa cagione animati dallo spirito di carità, e di lenità, benchè sia di già passato il termine al loro pentimento prescritto, pensiamo differirne per qualche tempo ancora il castigo, perchè quelli, che uscirono, errando, dal cammino della vita, vi rientrino, e vivano. Che se saranno ostinati per modo, che arrendere non si vogliano ad alcun mezzo di mansuetudine; allora non avranno ad incolpare, che se medesimi, se agiremo con essi con quella severità, di cui conviene far uso per ogni modo.

La Storia Ecclesiastica, ci presenta mille altri esempj di una simile prudente economia, di cui fecero uso i nostri Maggiori, i quali per impedire de' mali più gravi declinarono alquanto dal giusto rigore, che pure sembrava dovuto all' altrui pervicacia; il che è conforme eziandio alla dottrina dei Padri. Sant' Agostino nella sua Lettera a Bonifacio, così scrive su questo proposito = *In hujusmodi causis, ubi per graves dissensionum scissuras, non hujus, aut illius hominis est periculum, sed populorum strages jacent, detrahendum est aliquid severitati, ut majoribus malis sanandis caritas sincera subveniat*. (Epist. 185. alias 50. num. 45.). E benchè dica altrove lo stesso Santo, che quelle cose, le quali alla fede si oppongono, e a' buoni costumi, la Chiesa nè le fa, nè le approva, nè tace: pure secondo,

che osserva San Gregorio il Grande, alcune cose con calore le correge, altre con mansuetudine le sopporta, altre per giusti riflessi le dissimula, e le soffre in maniera, che viene assai volte a sopire, dissimulando, e soffrendo, quel male, ch' ella abomina, e detesta. Non è sempre inopportuno il silenzio: ma vi è il tempo di tacere, e quello di parlare. Così ha fatto il Romano Pontefice Pio VI., minacciando a' Vescovi refrattarj le più severe censure per avvisarli della via della perdizione, per cui si erano incamminati, e non procedendo alla imposizion della pena, restando in silenzio, per evitare de' mali maggiori, che ne sarebbero provvenuti.

Finalmente: non avvi io credo, chi possa mettere in dubbio, che l' elezione, e l' ordinazione de' nuovi Vescovi, benchè fatta secondo il Rituale Romano, non è stata fatta a tenore dei Canoni o antichi o moderni: Ora il Signor Du-Pin, che niuno accuserà certamente di curialismo, o di troppo favore per l'autorità Pontificia ci assicura, che il Papa per questo solo potea far uso contro di essi delle pene Ecclesiastiche dagli stessi Canoni stabilite. Parla Egli (de Antiq. Eccl. Discipl. dis. 4. c. 2. §. 3.) delle prerogative, le quali discendono del Primato del Papa, e dice, che la prima, e la principale si è, di essere custode dei Canoni: *e fare in maniera, che pel Mondo tutto si osservino, e si conservi illibata la fede*. Per la qual cosa ei può far uso del diritto, che ha, di costringere i Refrattarj colle pene Ecclesiastiche stabilite *dai Canoni* . . . . Di più (parla in coerenza de' suoi principj Gallicani), benchè le definizioni de' Romani Pontefici, che la fede riguardano, ed i costumi, non sieno del tutto infallibili, sono però di gran peso, e a tutta appartengono la Cattolica Chiesa; cosicchè tutte le altre Chiese, prese ciascuna da se, sieno tenute a pre-

stare alle definizion sue un grande rispetto, nè possono a lor talento o riceverle con disprezzo, o rigettarle. Inoltre benchè non sia giudice da se solo di tutte le controversie, a lui però appartiene la parte primaria di un tal giudizio, nè si può definir cosa alcuna di qualche momento nella Chiesa senza sua intelligenza, e senza esserne consultato. Convengono parimente i nostri Teologi, ch'ei può dispensare nelle leggi de' Concilj anche Ecumenici ne' casi, in cui il Concilio medesimo dispenserebbe; e vogliono, che possa formar leggi, e proporle a tutta la Chiesa, per essere osservate, in guisa però, che non abbiano tutta la forza, se promulgate non sono, e ricevute per comune consenso di tutti. Così quel Teologo Francese.

§. VIII.

E' troppo ingiuriosa ai veri Vescovi, e ai Parrochi della Francia la scusa di quelli, i quali dicono di essere subentrati al governo delle loro Chiese, perchè le avevano abbandonate.

Il nostro Signor Gesù Cristo ben prevedendo le atroci persecuzioni, che sollevate sarebbonsi in ogni tempo contra de' suoi Ministri, insegnò loro, che ove eccitata si fosse contro di essi la persecuzione in una Città, si sottraessero colla fuga, e si rifugiassero in un' altra. Ciò, che insegnò colla voce, lo confermò cogli esempj. Egli stesso si stava nascosto, e ritirossi nella Gallilea, quando i Giudei risoluto avevano di ammazzarlo. Questo esempio, e questo insegnamento di Gesù Cristo costretti furono a seguitarlo la massima parte dei Vescovi, e molte migliaja di Parrochi della Francia, nè vedo, come si possa recare loro a delitto di essere camminati sulle orme del lor Maestro. San Leone nella sua Lettera al Sinodo,

che prima s' intimò a Nicea, e fu poi celebrato in Calcedonia, pare, che ci abbia descritto lo stato infelice delle Chiese di Francia, e la misera sorte de' lor Pastori: *Quia vero non ignoramus per pravas aemulationes multarum Ecclesiarum statum fuisse turbatum, plurimosque Episcopos, quia haeresim non reciperent, sedibus suis pulsos, et in exilia deportatos, atque in locum superstitum alios, substitutos: his primitus vulneribus adhibeatur medicina justitiae, nec quisquam ita careat propriis, ut alter utatur alienis; cum si, ut cupimus, errorem omnes relinquunt, nemini quidem perire suus honor debeat, sed illis, qui pro fide laboraverunt, cum omni privilegio suo oporteat jus proprium reformari* (Epist. 93. alias 72.).

Nè solo a' tempi di S. Leone per l' eresia di Eutiche, ma fino da' primi secoli, in cui il sangue ancora caldo, e la fede di Gesù Cristo operavano ne' suoi Ministri le più insolite maraviglie di Cristiana fortezza, noi vediamo i primi luminari della Chiesa un Cipriano, un Atanasio, e gli stessi Romani Pontefici, che pure aspiravano a confermare col sangue la loro fede, starsi nascosti, e fuggire l'impeto della persecuzione, per assistere come che sia, e giovare anche da lungi alla lor Greggia, pronti ad accorrere in suo ajuto, ove calmata si fosse la furiosa tempesta. I Ministri della Cattolica Chiesa furono fin da principio presi di mira da' suoi nemici, e la più rimota antichità ce ne presenta un gran numero erranti per le montagne, e per le selve, o ritirati ne' più reconditi nascondigli. Di quelli de' giorni suoi ci fa sapere Sant' Atanasio, che avendo proposto loro l' Imperatore Costanzo o di cedere ai suoi voleri, o di andare in esilio; ciascuno di essi senza punto atterrirsi delle spade sguainate, che impugnate vedeva contro di se; anzichè tradire la verità, accettò

l' esilio come un dovere del suo Ministero, portandosi di luogo in luogo, e di Città in Città.

Uno spettacolo ancor più bello diedero all' Africa i Cattolici nella persecuzione Vandalica sotto Unnerico. Ecco come ne parla Vittore Vitense (lib. 3. de Persec. Vandal.). I Vescovi, i Diaconi, i Preti, che furono cacciati in esilio dal Re Unnerico a principio del suo governo erano 4901. Andavano tutti, e affrettavano il passo pieni di giubilo alla corona. Era un oggetto di Dio degno, e degli Angeli il vedere la moltitudine de' fedeli, che a loro si presentavano sulle cime dei monti, e nella profondità delle valli, ponendo i bambini avanti a' loro piedi, e gridando ad alta voce: = A chi ci lasciate noi infelici, mentre andate a ricevere la corona? Chi darà il santo battesimo dell' acqua viva, e perenne a questi nostri pargoletti? Chi ci accorderà il perdono di nostre colpe, e ci scioglierà dai vincoli del peccato nel sagramento della penitenza, e ci riconcilierà col Signore? Con quali orazioni ci accompagneranno, morendo alla sepoltura? Da chi si offrirà il solito divin Sagrifizio per noi? = Lo stesso Vittore Vittense parlando dei 466. Vescovi, che chiamati furono, e invitati dal Re a tenere una conferenza cogli Ariani, ci fa sapere, che 88. di essi morirono, 46. furono deportati in Corsica per tagliarvi i legnami, che servire dovevano per la costruzione delle navi, 302. furono deportati nell' Africa stessa lungi dalle lor Sedi, per affaticarsi nella coltura delle campagne; gli altri trenta o fuggirono, o furono uccisi confessando la fede (lib. IV.).

Quanto di crudele, e di barbaro si è messo in opera contro i Ministri del Santuario nelle persecuzioni, di cui vi ho parlato finora, tutto si è veduto raccolto in quella de' giorni nostri. Il famoso giuramento, e la Costituzione Civile del Clero sono stati

una pietra d' inciampo, o una invenzione dell' umana malizia per costringere i Vescovi ad abbandonare la loro fede, e dare a credere al popolo, che la Cattolica Religione non era atta, anzi contraria al governo, che avevano in animo di stabilire. Quand' anche i Vescovi, e gli altri Ecclesiastici, ch' emigrarono, e abbandonarono i beni, la patria, gli amici, non avessero avuto altro fine, che quello di conservarsi illibati dalla corruzione del Secolo, e conservare la loro fede, degni sarebbero senza dubbio, degli encomj maggiori, e niuno senza una vera empietà, e ingiustizia avrebbe potuto occupare le loro Sedi. Ma si è messa in uso anche la forza per obbligarli a partire. Tutti i Sacerdoti, che ricusato avevano il giuramento; si strappavano con violenza dalle lor pecore, e in ciascun nuovo dipartimento, o provincia veniva trascelta una Città, in cui a centinaja si univano come in prigione. Tutto il regno correva dietro di essi, e si facevano incontro piangendo i figli desolati agli spirituali lor padri. La plebe scismatica s' inviperiva. Molti venivano uccisi, e dilaniati per tutta la Francia, e taluni scannati all' altare mescolarono il loro sangue con quello di Gesù Cristo, che stavano offerendo pe' loro uccisori. Eccovi come si esprimono alcuni Ecclesiastici Francesi nella loro Lettera a Ferdinando Vescovo di Gand sotto il dì 4. Maggio 1793. E' noto a tutta l' Europa quanti furono i Sacerdoti, e i Vescovi trucidati principalmente in Parigi, in Bordò, e in Reims, dove uno di essi fu consegnato vivo alle fiamme (Gant presso lo Stampatore Obesin Lettera 183.).

In questa occasione molti fuggirono, e un decreto venuto in seguito dal Governo cacciò i Preti Cattolici in esilio colla minaccia di deportarli nelle parti più infocate dell' America, se fra giorni quin-

dici non ubbidivano. Si vedevano ammucchiati sulle carrette i vecchj coi giovani, e ovunque passavano, sfuggivano appena le mani parricide della plebe tumultuante. Altri mandati furono in Ispagna, altri in Italia, ed altri perfino in Inghilterra, dove l'umanità degli Eretici, che amorosamente li ricevettero, era un oggetto di confusione a coloro, che in una maniera sì barbara li maltrattarono.

Si accusano adunque d'avere abbandonata la loro Greggia per avere ubbidito ad un pubblico Editto; per essere stati con violenza rapiti dal seno del popolo fedele; per essere stati deportati in lontani paesi, acciò non avessero commercio alcuno colla lor Greggia, che a loro accorreva perfino nella Città, in cui a guisa di pecore erano condensati; o a dir tutto in una parola, per essere stati fedeli al loro Dio, e non avere voluto prestare un giuramento, che riputavano sacrilego, e ingiusto. *Alii alio fugerunt . . . ut gregem suum saltem per litteras spirituali cibo pascere possent, quem semel in fines Orbis deportati, ne suis quidem litteris consolari potuissent*. (Epist. ad Episcop. Gandav. supracit.).

Tale non sarebbe stato senza dubbio il giudizio de' Concilj, e dei Padri anzi degli Apostoli stessi, e del nostro Sig. Gesù Cristo. Vi ho già allegato di sopra la sua dottrina, e i suoi esempj, dietro a cui correndo San Paolo scriveva a' Filippensi c. 1. v. 23. Che sebbene egli bramasse lo scioglimento dai lacci di questa vita presente, per essere con Cristo, e che ciò fosse assai meglio per lui, pure il rimanersi in vita era necessario per loro. *Dissolvi*, *et esse cum Christo*, *multo melius*: *permanere autem in carne necessarium propter vos* (ad Philipp. 1.) Quindi si sottrasse egli pure da' suoi nemici fuggendo: della qual fuga, così ragiona Sant' Agostino Tract. 47. in Joan. = Ho veduto S. Paolo, che fugge. E' stato

calato in una sporta dal muro della Città, per isfuggire dalle mani del suo persecutore. Act. 9. 5. Non ebbe adunque premura alcuna delle sue pecore, che abbandonava venendo il lupo? L'ebbe senza dubbio grandissima; ma Egli raccomandavale colle preghiere al Pastore, ch'è in Cielo assiso alla destra del Padre; e se stesso riservava, fuggendo, a maggior loro vantaggio. Imperciocchè udito avevano tutti gli Apostoli dallo stesso Pastore, che se fossero perseguitati in una Città, fuggissero in un altra = Ciò, che detto aveva colle parole, lo confermò cogli esempj.

Anche San Cipriano rendendo la ragione a' suoi Chierici, perchè sottratto si fosse da essi colla fuga, soggiunge (Ep. 14.), che fatto l'aveva, perchè la sua presenza non accendesse di più la sedizione, e il tumulto, che già incominciava a scoppiare. E nella Lettera 40. ripiglia. *Fa di mestieri, che abbiam riguardo alla pace comune, e che talvolta ci allontaniamo da Voi, benchè con rincrescimento dell' animo nostro, perchè la nostra presenza l' odio non provochi e il furor de' Gentili: e non diamo altrui motivo di romper la pace noi, che dobbiamo anzi cercar la pace, e la quiete di tutti.* Negli stessi sentimenti parla nell' Apologia della sua fuga il grande Atanasio, e negli stessi parlar potevano e ragione gli antichi Vescovi emigrati di Francia.

Son degni è vero di riprensione coloro, che abbandonano il loro Gregge non solo col corpo, ma ancor collo spirito, e l' abbandonano in maniera, che a lui manchin le cose, che son necessarie alla salute. Tale non fu certamente la fuga di Paolo, di Cipriano, di Atanasio, e de' Vescovi emigrati Francesi. Lontani col corpo, si trovavano collo spirito in mezzo alla Greggia, non cessavano di pascerla con vive esortazioni, e animarla in iscritto, fin-

chè poterono, a perseverar nella fede, giacchè far nol potevano colla voce. Anzi siccome nell'assenza di Paolo, di Atanasio, di Cipriano non rimasero così derelitte le Chiese di Damasco di Alessandria di Cartagine, che non adempissero per mezzo di altri ivi lasciati ciò, che era necessario; così avvenne a principio nelle Chiese di Francia. Molti Sacerdoti Cattolici, che non erano presi così di mira come i Vescovi, e i Parrochi, far poterono le loro veci nell'amministrazione de' Sagramenti, e in ciò, che era necessario alla salute. Che se dopo il decreto di deportazione non v'era più luogo ad alcun Sacerdote Cattolico in Francia, ciò non si deve attribuire a lor colpa, ma all' ingiuria de' tempi, alla malizia de' lor nemici, all'empietà degli Eretici, che allora vi dominavano. Allora aveva luogo il consiglio d'Innocenzo III. (cap. Nisi de Renunc.), il quale asseriva, che può il Vescovo col permesso del Superiore, non già fuggire con timidezza, ma sottrarsi provvidamente al pericolo, ove le pecore si convertono in lupi, e coloro, che dovevano con umiltà sottomettersi, irrevocabilmente si oppongono. Allora avea luogo riguardo ai Vescovi emigrati, o fuggiti ciò, che del loro Capo Pio VI. diceva il primo Console dopo la famosa battaglia di Marengo ai Parrochi di Milano (5. Giugno 1800.) ,, *La digrazia di* ,, *Pio VI. deve in parte imputarsi ai maneggi delle* ,, *persone, nelle quali aveva egli riposto la sua con-* ,, *fidenza, e in parte eziandio alla crudele politica* ,, *del Direttorio Francese* ,,. La violenza usata a Pio VI. nell'atto, che giustifica l'abbandono, che fecero gli antichi Vescovi delle lor Chiese, condanna l'intrusione de' nuovi nelle loro Sedi. Imperciocchè siccome sarebbe scismatico colui, che nel tempo della prigionia di Pio VI. fosse stato eletto in sua vece, come lo fu quel Felice, che l'Imperatore Co-

stanzo fece eleggere, e ordinar Vescovo di Roma nel tempo della prigionia di Liberio; così è certo, che non può esimersi dalla taccia d' incanonica, e di scismatica l'elezione di que' Vescovi, che eletti furono, ed ordinati nel tempo della prigionia, o dell' esilio di quelli, i quali o si sottrassero colla fuga alle altrui violenze, o furono deportati.

Chiudo questo paragrafo coll' ultimo Canone del vero Concilio di Sardica, che fu come un appendice del gran Concilio Niceno, e che non solo approva la fuga, e l'emigrazione de' Vescovi, che soffrirono de' travaglj per la difesa della disciplina; e delle Cattoliche verità: ma vuole inoltre, che sieno con generosa benignità ricevuti, finchè ritornar possano alle loro Sedi, e abbiano un giusto compenso delle ingiurie sofferte: *Si aliquis Episcopus vim perpessus est, et inique expulsus pro disciplina, et Catholica Confessione, vel pro defensione veritatis effugiens pericula, innocens et devotus ad aliam venerit Civitatem, non prohibeatur immorari, quamdiu aut redire possit, aut injuria ejus remedium accipere, quia durum est eum, qui persecutionem patitur, non recipi, sed larga benignitate humanitas ei exhibenda est.* (*Concil. Sard. Can.* 46., *ex Codice antiquissimo Canonum Ecclesiast.*, *et Constit. Sanctae Sedis Apost. Tom. III. Oper. S. Leonis pag.* 75. *Venet. Edit. anni* 1757.

Nè si oppone a questo la Cattolica professione di fede spedita al Vescovo d' Antiochia Paolino dal Papa San Damaso, in cui dice = che sono alieni dalla sua comunione que' Vescovi, che passano da una Chiesa ad un altra, finchè non ritornino a quella, in cui furono stabiliti, e soggiunge = *Quod si alius, alio transmigrante in locum viventis ordinatus est, tamdiu vacet Sacerdotii dignitate, qui suam deseruit Civitatem, quamdiu Successor ejus quiescat in Domino* =

In queste parole allude il Papa al primo Canone Sardicense, in cui si condannano coloro, i quali o per avarizia, o per fasto cercano di passare da una Chiesa minore, ad una più luminosa; non all' ultimo fra quelli, che abbiamo nell' antico Codice reso pubblico dal Quesnello, e in cui si parla dei Vescovi, i quali soffrono dei disastri, e sono cacciati in esilio per la difesa della disciplina, e delle Cattoliche verità. E' chiaro dallo stesso contesto, che il Papa scrivendo a Paolino con cui era in comunione, ha voluto inserirvi questo Decreto contro Melezio, che da quella di Sebaste era passato alla Chiesa di Antiochia.

§. IX.

L' essere stati esclusi nel nuovo Piano delle Diocesi alcuni de' Vescovi antichi, e ammessi invece dei nuovi, non pregiudica alla causa dei primi, nè giustifica quella degli altri, se si considerino e l' una, e l' altra prima del Concordato.

Il Concordato venuto dopo il giuramento, e la Costituzione del Clero, siccome non fa, che il primo non fosse ingiusto, e l' altra scismatica: così non toglie il merito di Confessori, e la corona di Martiri a que' Vescovi, i quali o furono cacciati in esilio, o lasciarono la vita per la difesa delle Cattoliche Chiese, nè esime da colpa, e da errore coloro, i quali non ebbero difficoltà di prestare il primo, e ammettere la seconda. Questo è così chiaro da se, che sarebbe una pazzia il volere impegnarci per dimostrarlo. Indi però ne nascono due gravissime difficoltà, le quali affrontano a prima vista i buoni Cattolici, che non penetrano più addentro nelle disposizioni della Chiesa, e che è necessario di scioglere chiaramente.

1. Se gli antichi Vescovi della Francia, che tanto soffrirono per la conservazione della disciplina, e della fede erano i soli veri, e legittimi Pastori di quelle Chiese; e perchè si esige da loro di rassegnare in mano al Pontefice la loro Greggia, quando a tenore del Canone sopraccitato dovrebbero essere ristabiliti nelle lor Sedi?

2. Se i Vescovi, che giurarono, e si sottomisero di buona voglia alla Costituzione Civile del Clero sono rei di spergiuro, e di scisma; e perchè, prima di ammetterli al governo pastorale de' Cattolici, non si esige da essi l' abjura solenne de' loro errori, e una pubblica penitenza, che ripari lo scandalo dato alla Chiesa?

Io entro di mala voglia in questo argomento, a cui risponderanno in mia vece due venerabili Padri di Santa Chiesa Bernardo, ed Agostino. Il primo nella sua Lettera a quei di Milano (Ep. 131.), dice loro apertamente, = *che è stata data per singolar privilegio all' Apostolica Sede una piena podestà su tutte le Chiese del Mondo. Colui adunque, il quale resiste a una tal podestà, resiste agli ordini, e alle disposizioni di Dio. Può, se lo stimerà vantaggioso ordinare nuovi Vescovati, dove prima non furono; Può, quelli che sono, altri deprimere, altri innalzare, secondo che giudicherà ragionevole: cosicchè di Vescovi possa creare Arcivescovi, e fare anche l' opposto, se le sembrerà necessario* =. In virtù adunque della pienezza di podestà, ottenuta dal Papa sù tutte le Chiese, poteva Egli sopprimere le antiche Diocesi, ed erigerne delle nuove; anzi dovea farlo, ove il bene, e l' utilità della Chiesa lo esigesse, e ove non vi fosse altro mezzo per ripare i suoi danni. Chi siede al governo di tutto il Corpo deve anteporre il bene, e la conservazione di esso al bene particolare di ciascun membro.

Nè ciò fece il Santo Padre senza il consenso de' Vescovi antichi. Fino dal 1791. si erano dimostrati prontissimi sull' esempio degli Africani nella causa de' Donatisti, a cedere ai nuovi Vescovi le loro Sedi, purchè restasse intatta la purità della fede, l' autorità, che lasciò Cristo alla sua Chiesa, la forma del Governo Ecclesiastico da lui medesimo stabilita, e il principio dell' Ecclesiastica unità immune affatto, e indipendente dal potere dei Laici. Ecco come scrissero il dì 3. Maggio 1791. al Romano Pontefice Pio VI. i Vescovi dell' Assemblea = *Volesse il Cielo, che a calmare le coscienze del popolo fedele, e per istabilire la pace fra Cittadini, si trattasse soltanto della nostra rinunzia? Ci son noti abbastanza gli esempj luminosi, che ci presenta ne' suoi fasti la Chiesa. Sieno in sicuro i principj. L' Ecclesiastica podestà nella istituzione de' suoi Ministri abbia la dovuta venerazione, e il vigore; e ci siano per mezzo della Canonica Missione de' legittimi Successori sostituiti. Eccovi a vostri piedi Santissimo Padre le nostre rinunzie, non già quelle sforzate, a cui non abbiamo per verun modo acconsentito .... ma libere, e volontarie su questi medesimi sentimenti fondate, onde per noi si scuote il giogo di quella violenza, che imporci non possono le leggi civili, e per cui niun' altra autorità da noi si ammette in ordine alle funzioni nostre spirituali, fuorchè l' autorità della Chiesa. Noi mettiamo adunque nelle vostre mani la nostra rinunzia, perchè nulla manchi a Vostra Santità di quello, che a tenore de' suoi lumi, e della sua sapienza giudicherà espediente per restituire alle Chiese Gallicane la pace.*

Da questa Lettera due cose ne sieguono. 1. Che si accusano a torto gli antichi Vescovi di avere abbandonate le loro Chiese per puro timore di perdere la lor podestà. 2. Ch' essendo passata la loro rinunzia dalle mani di Pio VI. a quelle del suo Successo-

re, questo ne ha fatto uso per bene della Cattolica Chiesa, e per istabilire la pace tra Cittadini. Che se ad alcuno sembrerà troppo duro un tal Sagrifizio, non deve rincrescergli di aggiungere ancora questo agli altri già fatti dell' abbandono della patria, e dei beni, che sarà maggiore la ricompensa, che deve aspettarne nel Cielo.

Per quello poi, che riguarda la seconda difficoltà, io non farò, che ripetere ciò, che scriveva de' Donatisti Sant' Agostino nella sua famosa Lettera a Bonifacio (Ep. 185.). L' argomento è presso a poco lo stesso, come è istessa la Causa da cui deriva. Ma questo, *dicono essi*, è quello che ci sorprende. Se fummo ingiusti giurando; che cosa ne importa a voi? A cui si risponde, che ce ne importa moltissimo, perchè cessino di essere tali. Vi cerchiamo perduti, perchè dopo di avervi trovati possiamo rallegrarci dicendo, erano morti, e tornarono in vita, eran periti, e di nuovo si ritrovarono. Ma è perchè se fu scismatica l' ordinazion nostra non siamo riordinati nel seno della Cattolica Chiesa? Perchè non facciamo ingiuria al carattere dell' Imperatore, mentre correggiamo l'errore del fuggitivo. E perchè dunque non ci obbligate almeno ad una pubblica esemplar penitenza? Anzi se voi non farete penitenza, non potrete esser salvi. Imperciocchè com' è possibile, che vi rallegriate di esservi corretti, se pria non vi duolete di essere stati perversi. Che cosa adunque riceviamo di nuovo nell' essere ammessi al governo della Diocesi, che ci venne assegnata? Voi ricevete, non già una nuova Ordinazione, che quella da voi ricevuta potè esser valida anche fuori della Chiesa, ma non vantaggiosa; ma ricevete la Canonica *Missione* dell' Ecclesiastica Podestà, senza di cui non potevate essere veri Pastori dell' altrui Greggia, nè esercitare validamente atto alcuno di Ecclesiastica giurisdizione

sopra di essa, e ricevete l'unione colla Chiesa Cattolica, fuori di cui non vi era luogo a salvarvi.

Se adunque, soggiungono, fa di mestieri per esser salvi, che ci pentiamo di essere stati, e fuor della Chiesa, e contro la Chiesa, come mai senza una tal penitenza siamo ancora Parrochi, e Vescovi fra di voi? Questo non si sarebbe fatto (convien confessarlo), poichè certamente non avrebbe dovuto farsi, se cotesta ferita dell'Ecclesiastica disciplina non fosse stata dal dolce compenso della pace medesima risanata. *Hoc non fieret, quoniam revera (quod fatendum est) fieri non deberet; nisi pacis ipsius compensatione sanaretur.* Ma dicano ciò a se stessi, e assai più umilmente se ne dolgan coloro, che recisi dalla Cattolica Comunione, giacciono in preda alla morte, affinchè con questa quasi ferita della Cattolica Madre rivivano. Imperciocchè quando s'inserisce un ramo, ch'era stato reciso, si fa una nuova ferita nell'albero, per cui possa essere ricevuto, acciò viva quello, che senza la vita della radice era morto: ma poichè il ramo si è unito alla pianta, in cui fu inserito, indi ne sieguono e il vigore, e le frutta: ma se non si attacca, egli certamente si inaridisce, ma la vita dell'albero non verrà meno. Imperciocchè avvi una maniera tale d'inserire, che senza recidere ramo alcuno interiore, s'inserisca quello, che è fuori, non però senza alcuna, ma con una leggerissima ferita dell'albero. Così adunque, quando vengono costoro alla radice Cattolica, e anche dopo la penitenza del loro errore non si toglie ad essi la dignità di Vescovi, o di Curati, si fa bensì qualche cosa contro il rigore dei Canoni, e della Ecclesiastica disciplina, quasi una incisione nella corteccia della madre pianta: contuttociò, poichè tanto colui, che pianta, come quello, che inaffia sono per se un bel nulla, consolidandosi per le preghiere scarse avanti al Tro-

no delle divine misericordie de' rami inseriti la pace, la carità ricuopre col pietoso suo manto la moltitudine de' peccati.

Imperciocchè per solo rigore di Ecclesiastica disciplina, e non perchè si dovesse disperare del perdono, nella Chiesa fu stabilito: Che niuno dopo la pubblica penitenza di un qualche delitto, potesse essere ordinato Chierico, o riammesso fra i Chierici, o ritenere la dignità ricevuta; altrimenti si opporrebbe alle Chiavi date alla Chiesa, delle quali sta scritto: *Quae solveritis in terra, soluta erunt, et in coelo*. Ma perchè, anche dopo la scoperta de' suoi delitti, gonfio l'animo per la speranza dell' Ecclesiastica dignità, non facesse superbamente la penitenza, fu con legge severissima stabilito; che dopo la pubblica penitenza di un qualche grave delitto, niuno sia Chierico, acciò perduta la speranza di ogni temporale dignità, maggiore sia, e più sincera la medicina dell' umiltà.

Ma se coloro, che fatta avevano pubblica penitenza de' loro delitti, non potevano essere ordinati, nè riammessi, o rimanere nell' Ordine ricevuto: Dunque i nuovi Vescovi Costituzionali, che non hanno fatto alcuna penitenza, eppure ammessi furono come Vescovi al governo delle loro Diocesi, non erano rei di alcun delitto: e molto meno di eresia, o di scisma?

Anche a questo risponde Sant' Agostino, il quale premesso l'esempio di Davide, che fece penitenza de' suoi peccati, eppure ritenne il suo grado; di San Pietro, che si pentì senza dubbio di aver negato il suo Maestro, e sparse amarissime lagrime, ma non cessò per questo di essere Apostolo: soggiunge. Ma non per questo dee riputarsi superflua la diligenza de' Successori, i quali, ove nulla toglievasi alla salute, aggiunsero all' umiltà qualche cosa, per rendere la salute medesima più sicura, provato

avendo peravventura, che finte erano le penitenze di alcuni per l'affettata loro dignità. La sperienza di molti mali ci sforza a trovare molti medicamenti. *Ma in quelle cause in cui per le gravi dissensioni di molti, non questo, o quell' uomo è in pericolo, ma si fa strage dei popoli, si dee togliere alla severità qualche cosa, perchè accorra in ajuto la carità sincera per risanare dei mali assai maggiori.*

Abbiano adunque costoro un dolore amaro de' gravi errori passati, come l' ebbe Pietro del suo bugiardo timore, e vengano alla vera Chiesa di Cristo, cioè alla Cattolica Madre. Siano in essa e Vescovi, e Chierici utilmente, quei che ostilmente trattaronla per lo passato: *Habeant ergo isti de præterito detestabili errore, sicut Petrus habuit de mendaci timore, amarum dolorem, et veniant ad Ecclesiam Christi veram, hoc est matrem Catholicam; sint in illa Clerici, sint Episcopi utiliter, qui contra illam fuerunt hostiliter* num. 46. . . . Quando San Pietro negò Gesù Cristo, e pianse, e rimase Apostolo non avea ricevuto ancora lo Spirito Santo promesso; e molto meno lo hanno ricevuto costoro, che divisi dall'unione del corpo, che solo è animato dallo Spirito Santo, ebbero fuori della Chiesa, e contro la Chiesa i Sagramenti dell' Ordine della Chiesa; e quasi in una guerra civile alzate le nostre insegne contro di noi, presero a combattere colle nostre armi. Vengano, si faccia la pace nella virtù di Gerusalemme, la quale virtù è la Carità, alla quale Città santa fu detto: *Fiat pax in virtute tua, et abundantia in Turribus tuis*. Non si sollevino contro la materna sollecitudine, che ebbe, ed ha per essi, e per la riunione di tanti popoli, che o ingannano, o ingannavano. Non si insuperbiscano, perchè li riceve in tal guisa; nè si abusino a loro danno di ciò, che ella fa pel solo ben della pace.

Tale fu sempre il costume della Chiesa di accorrere così in ajuto dei popoli, i quali perivano per l'eresia, e lo scisma. Ciò spiacque a Lucifero Calaritano, che il vide eseguito, a ricevere, e risanare coloro, i quali eran periti per l'Ariana eresia; e quindi ei cadde nelle tenebre dello scisma, perduto il lume della Carità. Così fecero a principio i Cattolici Africani per sentenza dei Vescovi, che giudicarono nella Romana Chiesa fra Ceciliano, e i Donatisti; e condannato un certo Donato *delle Case nere* autor dello scisma, corretti gli altri, benchè fossero stati ordinati fuor della Chiesa, giudicarono dover riceverli nel loro grado, non già, che fuori dell' unità del Corpo di Cristo ricever potessero lo Spirito Santo; ma principalmente per quelli, che stando essi nello scisma avrebbero potuto ingannare, e impedire dal ricevimento di questo dono. Num. 47. *Caeteros correctos etiamsi extra Ecclesiam ordinati essent, in suis honoribus suscipiendos esse censuerunt: non quod etiam foris ab unitate Corporis Christi possent habere Spiritum Sanctum: Sed maxime propter eos, quos foris positi possent decipere, et a susceptione illius muneris impedire* (Ep. 185. al. 50.). Così ha fatto Pio VII., il quale più che al rigore della Ecclesiastica disciplina, ha avuto riguardo nel suo Concordato alla pace della Chiesa di Francia, e al bene spirituale di una moltitudine di Cattolici così grande, quanti ne erano in quel vastissimo regno.

§. X.

Si conferma coll' autorità di S. Gelasio R. P. quanto siamo venuti dicendo finora dei Vescovi Costituzionali di Francia.

E' celebre nei fasti di Santa Chiesa il nome e lo Scisma di Acacio Vescovo di Costantinopoli. Costui non solo sottoscrisse l' *Enotico* di Zenone, in cui nulla dicevasi del Concilio di Calcedonia; ma persuase all' Imperatore di ristabilir Pietro Mongo nella Sede di Alesandria, da cui era stato espulso siccome eretico; benchè vivesse il vero, e legittimo Vescovo *Giovanni Talaja* ordinato da Cattolici in luogo di *Timoteo Solofaciolo* morto nell' anno 482. Acacio, che riconobbe Pietro Mongo come legittimo Vescovo, vivente il Talaja, e comunicò con esso, fu deposto, e scomunicato dal Papa, benche la sentenza non sortisse il suo effetto per la protezione dell' Imperatore. Nè solo fu deposto Acacio perchè comunicava con Pietro Mongo illegittimo Vescovo; ma tornati che furono a Roma Vitale Vescovo di Trento, e Miseno Vescovo di Cuma, che il Papa Felice III. spediti aveva a Costantinopoli in qualità di Legati per procurare dall' Imperatore lo ristabilimento di Giovanni Talaja nella sua Sede, e la conferma del Concilio di Calcedonia, deposti furono anch' essi in un Concilio tenuto l' anno 483., perchè comunicato avevano contro gli ordini del Papa con Acacio, e con Pietro.

Di questo fatto parlando il Papa Gelasio nella sua Lettera a' Vescovi della Dardania, non solo accusa come prevaricatore Acacio, per avere comunicato con Pietro intruso nella Sede di Alessandria, ma ancora per avere come Tiranno fatti espellere dalle loro Chiese i Vescovi Cattolici, e sostituirne degli altri,

e per avere comunicato con quelli, che furono sostituiti illegittimamente nell' altrui Sede, i quali per questo solo dovevano essere a tenore dei Canoni dalla Cattolica comunion separati, perchè permesso avevano di essere sostituiti, come Successori di Vescovi, che ancor vivevano. *Qui hoc ipso secundum Canones fuerant ab Ecclesiastica comunione pellendi, quo se passi sunt Successores vivis Sacerdotibus adhiberi* (Cap. V.). Infatti, chi v' è fra Cristiani, che non conosca, che espulsi essendo dalla propria loro Sede i Vescovi Cattolici, non potevano introdurvisi, che gli Eretici: *Quis autem non prospiciat Cristianus, quod Catholicis Pontificibus a propria Sede depulsis non nisi hæretici potuerunt introduci*. Eppure tutti costoro, o furono surrogati per opera, e insinuazione di Acacio, o si unì in comunione a quelli, che alieni non erano dalla comunion cogli Eretici. E nel Capo VIII. lo accusa di nuovo di avere acconsentito a comunicare con quelli, i quali *depositis Catholicis Sacerdotibus indubitanter hæretici singulis urbibus fuerant substituti*. E dice, che sebbene mancò egli al suo dovere, e non curò di operare quello, che a Vescovo Cattolico conveniva; non per questo o potè, o dovette l' Apostolica Sede ommetter quello, che ad esso lei apparteneva.

E parlando del Sinodo, che alcuni volevano dovere adunarsi nella causa di Acacio, dopo di avere già dimostrato, che l' Apostolica Sede colla sola sua autorità assoluti aveva senza alcun Sinodo e Sant' Atanasio, e San Giovanni Grisostomo, e San Flaviano, che erano stati condannati ingiustamente, e condannato invece Dioscoro, e l' empio latrocinio Efesino; (a)

(a) In qua ut ergo sola jus habuit absolvendi eos, quos Synodica decreta perculerant; sic etiam sine Synodo,

fa vedere, che non poteva tenersi alcun Sinodo da que' Vescovi, che erano stati sostituiti a' Cattolici, e molto meno comunicare con essi, o entrare a parte delle loro Sessioni. Con quai Vescovi adunque doveva il Sinodo celebrarsi? Con quelli forse, che partecipavano con Acacio, e che, scacciati con violenza per tutto l' Oriente i Vescovi Cattolici, e in diversi esilj relegati, partecipavano apertamente della comunione estranea, prima che avessero consultata sopra di questo la Santa Sede Apostolica? Con chi adunque doveva unirsi, e celebrare il Concilio? I Vescovi Cattolici erano stati espulsi da ogni lato. Non vi rimanevano, che i compagni dei perfidi, con cui non era lecito di radunarsi, dicendo il Salmo: *Non sedi in Concilio vanitatis, et cum iniqua gerentibus non introibo*. Nè dalla disciplina della Chiesa è permesso di unirsi a Concilio con quelli, che sono di comunione coinquinata, e mescolata coi perfidi (*a*)!

Nella pittura, che ha fatta S. Gelasio dei Vescovi intrusi nelle altrui Sedi, vivendo ancora i veri, e legittimi loro Pastori, avrà, ognuno, io credo, riconosciuta l' immagine di quanto è avvenuto a' dì nostri ne' Vescovi Costituzionali di Francia: E se non è lecito, come dice S. Gelasio, e l' uso Ecclesiastico non permette di radunarsi a Concilio, e comunicare con quelli, la cui comunione non è immune da er-

in hac eadem causa plurimos etiam Metropolitanos damnasse cognoscitur. Ibid. cap. IV.

(a) Cum quibus ergo erat Synodus ineunda? Catholici Pontifices fuerant undique jam depulsi, soli remanserant Socii perfidorum, cum quibus jam non licebat habere conventum, dicente Psalmo: *Non sedi in Concilio vanitatis, et cum iniqua gerentibus non introibo*. Nec Ecclesiastici moris est, cum his, qui pollutam habent communionem, permixtamque cum perfidis, miscere Concilium.

rore, ed è mescolata coi perfidi, io punto non dubito, che sia per rincrescere a chichesia d'essersi dichiarato di avere *un vivo desiderio d'essere presenzialmente a parte delle loro Sessioni*, *pregandoli però ad esser certi*, *che sarebbe sempre intimo*, *e presente a ciascuno di loro in ispirito di carità*.

NOTA.

Nel rileggere il primo Tomo per farne l'Indice mi sono avveduto esservi trascorso un piccolo tratto, che aveva in animo di emendare. Pertanto dalla linea 27. della pag. 338. fino alla linea 32. della 339. si legga come in appresso =

Quindi, sebbene S. Paolo nella sua Lettera a Colossensi si dica Ministro della Chiesa, pure tanto Egli come gli altri Apostoli si chiamano Ministri di G. Cristo come nella II. ad Chorint. XI., 23. *Ministri Christi sunt*, il che ripete nelle altre sue lettere lo stesso Apostolo: Anzi nel Capo stesso, in cui si dice Ministro della Chiesa, aveva già detto di Epafra carissimo suo Compagno, ch'era un fedele Ministro di G. Cristo per loro. *Qui est fedelis pro vobis Minister Jesu Christi*. Dalchè rilevasi, che la podestà, la quale rendeva Epafra Ministro di G. Cristo, non l'aveva avuta dalla Chiesa, ma da G. Cristo per servirsene in vantaggio di essa. Di più: Nell'atto stesso, ch' egli si dice Ministro della Chiesa, dice ancora, che non è tale per disposizion della Chiesa, ma per disposizion del Signore, acciò esercitasse il suo Ministero sopra di essa. *Adimpleo ea quæ desunt passioni Christi in corpore ejus, quod est Ecclesia, cujus sum ego Minister secundum dispensationem Dei, quæ data est mihi in vos*. L'autorità adunque, ch'esercitava San Paolo, non l'aveva ricevuta dalla Chiesa, nè la Chiesa l'esercitava per mezzo suo come vorrebbe la Propo-

sizion condannata, ma la Chiesa era il termine sopra di cui esercitarla doveva e per questo non dice *per vos* ma *in vos*, per denotare, che la Chiesa, presa per l'union de' Fedeli, era il termine non il principio della sua Autorità. Di fatti egli scriveva ai Galati. Cap. I. che era stato creato Apostolo non dagli Uomini ma dal nostro Signor Gesù Cristo. *Non ab hominibus*, *neque per hominem*, *sed per Jesum Christum*.

Come si dicono ec.

Fine del Tomo Terzo.

INDICE

Il numero Romano indica il Tomo l' altro la pagina .

A

B

C

D

E

F

G

I

L

S

Z

IMPRIMATUR

Candidus M. Frattini Archiepis. Vicesg.